

844.

SEDUTA DI SABATO 9 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDI

DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

E

DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedi	45213	CODIGNOLA 45235
Disegni di legge:		GIOMO 45235
<i>(Approvazione in Commissione)</i> 45226, 45340		GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> 45213
<i>(Deferimento a Commissione)</i> . 45243, 45287		45217, 45218, 45221, 45224, 45225
45312		45228, 45234, 45237, 45241, 45243
<i>(Rimessione all'Assemblea)</i> 45287		45244, 45245, 45246, 45247, 45248
<i>(Trasmissione dal Senato)</i> . . . 45268, 45307		45250, 45252, 45253, 45256, 45258
45330, 45339		45259, 45261, 45263, 45265, 45267
Disegno di legge (Seguito della discussione		ILLUMINATI 45218
e approvazione):		LEVI ARIAN GIORGINA 45231
Ordinamento della scuola materna sta-		MITTERDORFER 45222, 45224
tale (<i>Approvato dal Senato</i>) (3990) . 45213		RAMPA, <i>Relatore</i> 45221, 45223, 45225, 45234
PRESIDENTE 45213		45237, 45238, 45240, 45241, 45243, 45245
ACHILLI 45218		45246, 45247, 45248, 45250, 45252, 45253
BONEA . 45228, 45229, 45235, 45236, 45237		45255, 45258, 45263, 45265, 45267
45241, 45243, 45244, 45256, 45258, 45261		SANNA . 45222, 45224, 45227, 45228, 45235
45263, 45265		45237, 45238, 45239, 45240, 45250
BRONZUTO 45218, 45237, 45238, 45239, 45240		45258, 45262, 45264, 45265, 45267
45242, 45243, 45248, 45252, 45256, 45257		SCIONTI 45221, 45222, 45224, 45226, 45230
45258, 45259, 45260, 45262, 45263, 45267		45235, 45253, 45264, 45266
		SERONI 45265
		VALITUTTI . . . 45219, 45222, 45225, 45226
		45235, 45236, 45237, 45238, 45239, 45242
		45244, 45245, 45246, 45247, 45249, 45250
		45251, 45254, 45257, 45260, 45262

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge di ratifica (Esame e approvazione):	
Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni, e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (<i>Approvato dal Senato</i>) (4987)	45272	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966 (4928)	45338
PRESIDENTE	45272	PRESIDENTE	45338
ARMATO	45290, 45311	LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	45338
BERRETTA	45311	STORCHI, <i>Relatore</i>	45338
BERTINELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	45307 45310, 45314, 45315	Proposte di legge:	
CANTALUPO	45296, 45312	(<i>Annunzio</i>)	45330
CENGARLE	45311	(<i>Approvazione in Commissione</i>)	45226, 45340
CUTTITTA	45287	(<i>Deferimento a Commissione</i>)	45268, 45312
DEGLI ESPOSTI	45300, 45311	(<i>Reiezione</i>)	45342
DI PRIMIO, <i>Relatore</i>	45272, 45305	(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	45268, 45330 45339
LAMA	45272	Commissione parlamentare (Annunzio di composizione)	45339
LORETI	45304, 45312	Corte dei conti (Trasmissione di relazione)	45213
MOSCA	45294	Interrogazioni (Annunzio)	45345
NALDINI	45276	Per la fine della IV legislatura:	
PITZALIS	45302, 45311	PRESIDENTE	45338
SANTAGATI	45279, 45315	BERTINELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	45338
SPORA	45303, 45311	GOEHRING	45338
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Petizioni (Annunzio)	45268
Condono di sanzioni disciplinari (<i>Approvato dal Senato</i>) (3840)	45327	Rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia (Trasmissione):	
PRESIDENTE	45327	PRESIDENTE	45269
ABENANTE	45329, 45330	GULLOTTI	45269
ACCREMAN	45329, 45330	MACALUSO	45269
ARMAROLI	45334	NICOSIA	45270
BARCA	45337	VALITUTTI	45272
BERTINELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	45328 45330, 45334	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	45269
CANESTRARI	45327, 45328	Su una richiesta di rimessione all'Assemblea:	
CAPRARA	45333, 45336	PRESIDENTE	45213
DEGLI ESPOSTI	45333	GUERRINI GIORGIO	45213
D'IPPOLITO	45332	Sull'ordine dei lavori:	
DI PRIMIO, <i>Relatore</i>	45327, 45330, 45334	PRESIDENTE	45345
GOEHRING	45329, 45331, 45334	Votazione segreta	45334, 45342
LUZZATTO	45329, 45330, 45331, 45332 45333, 45334, 45337		
MELIS	45330		
NANNUZZI	45331, 45333, 45334, 45336		

La seduta comincia alle 10.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Berté, Bisaglia, de' Cocci, Dossetti, Spadola, Stella e Taviani.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. La Corte dei conti ha presentato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria delle associazioni assistenziali fra ex combattenti e famiglie (Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, Associazione nazionale combattenti e reduci, Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi di guerra), per l'esercizio 1966 (Doc. XIII, n. 1).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Su una richiesta di rimessione all'Assemblea.

GUERRINI GIORGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRINI GIORGIO. Avanzo formale richiesta alla Presidenza di pubblicare i nomi dei deputati i quali hanno chiesto la rimessione all'Assemblea del provvedimento concernente l'istituzione del tribunale di Gela, già approvato dal Senato, e assegnato alla IV Commissione (Giustizia) in sede legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Guerrini, né il regolamento né la consuetudine prevedono tale comunicazione. Tuttavia, ogni deputato che lo desidera può prendere visione del documento presso il Segretariato generale.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento della scuola materna statale (3990).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ordinamento della scuola materna statale.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale e ha replicato l'onorevole relatore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo piuttosto pochi, *rari nantes in gurgite vasto*, e tuttavia non mancherò di riguardo agli onorevoli colleghi che hanno voluto essere presenti alla discussione, fornendo ugualmente le risposte e i chiarimenti alle domande che sono state presentate nel corso della discussione stessa. La mia replica, tuttavia, non sarà molto lunga, dato che questo disegno di legge è stato già ampiamente discusso per due volte nella Commissione istruzione e per due volte in quest'aula. Quindi i deputati conoscono bene l'origine, il significato, le finalità del provvedimento e va anche preliminarmente respinto il rilievo che da alcune parti è stato mosso: che si arrivi, cioè, ad una decisione frettolosa, non sufficientemente meditata.

La semplice descrizione delle occasioni che la Camera ha avuto di occuparsi di questo provvedimento costituisce già di per sé una valida confutazione di tale accusa. L'origine del provvedimento, come è ben noto, risale alla discussione del piano decennale della scuola che si sviluppò nella passata legislatura al Senato della Repubblica. In quella sede, nel 1959, approvandosi gli articoli relativi alla scuola materna non statale, il Senato introdusse l'impegno dell'istituzione della scuola materna statale.

Il piano decennale della scuola, come i colleghi sanno, non ebbe una sorte fortunata. Arrivò a compimento soltanto parzialmente sotto forma di provvedimento triennale per lo sviluppo della scuola, e cioè della legge 24 luglio 1962, n. 1073. In quella sede, la volontà del Senato, condivisa anche dalla Camera, fu recepita in tale legge, la quale prescrisse da allora di istituire scuole materne statali accanto a quelle non statali.

Il Governo (era ministro della pubblica istruzione chi ha l'onore di parlarvi in questo momento) si preoccupò, fin dall'estate 1962, di elaborare un disegno di legge che applicasse il precetto della legge 1073. Esso tuttavia non poté arrivare a compimento per la fine della legislatura. Così, all'inizio della IV legislatura, fu ripresentato come provvedimento istitutivo della scuola materna statale.

La tesi originaria del Ministero della pubblica istruzione era di regolare contemporaneamente la scuola materna statale che andava a istituirsi e la scuola materna non statale; tuttavia, in sede di Consiglio dei ministri, prevalse l'opinione di legiferare soltanto sulla scuola materna statale: per la scuola materna non statale sarebbero stati previsti dei contributi nelle leggi di finanziamento della scuola.

Così, il disegno di legge fu presentato alla Camera dei deputati con il n. 1897 nel 1964 e fu discusso. Tutti sanno che la Camera, dopo aver dato il suo contributo ad una ulteriore elaborazione del disegno di legge stesso in sede di Commissione istruzione, con la votazione del 20 gennaio 1966 lo respinse a scrutinio segreto. Poiché trattavasi di un impegno che il Governo aveva assunto nel programma della sua attività — e che costituiva anche un preciso obbligo legislativo scaturente dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 — il Governo stesso, spirato il tempo necessario, presentò ancora una volta, nell'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge, ma con alcune modifiche che si riferivano a discipline particolari, di cui la più rilevante riguardava la qualità degli insegnanti. Il Senato prese tempestivamente in esame il progetto governativo; però, nella sua valutazione, ritenne che il provvedimento dovesse occuparsi non soltanto della scuola materna statale, ma anche della scuola materna non statale. Era, difatti, allora, all'esame del Senato, il disegno di legge istitutivo del piano quinquennale della scuola ed altresì quello sull'edilizia scolastica e universitaria. Su istanza, mi pare, del gruppo socialista fu chiesto che gli articoli relativi alla scuola materna non statale del piano quinquennale della scuola e del progetto di legge per l'edilizia fossero stralciati e aggiunti al disegno di legge istitutivo della scuola materna statale.

Così fu fatto; il Senato approvò quindi il disegno di legge in una forma — quale quella sottoposta ora al nostro esame — notevolmente diversa da quella che originariamente aveva scelto il Governo. Il disegno di legge giunge quindi all'approvazione di questa Assemblea,

dopo una lunga meditazione. Esso non è però mutato per quanto riguarda l'impostazione fondamentale della scuola materna statale, che è poi quella di ogni scuola materna, perché le finalità che furono originariamente concepite rimangono nel testo approvato dal Senato. La scuola materna viene concepita come una istituzione avente una sua autonomia non soltanto funzionale, ma anche di natura, rispetto alle altre istituzioni educative dei vari ordini e gradi della nostra Repubblica. Nell'ordinamento attualmente vigente, elaborato in fondo nel periodo fascista, viene concepita come grado preparatorio della scuola elementare. Tuttavia, la vanità di quella definizione, la sua non rispondenza alla natura del fanciullo, alla sua situazione psicologica e alle sue esigenze, è confermata anche dal fatto che quel dettato legislativo non ha avuto praticamente alcuno sviluppo. Fino dai primi anni del regime democratico, in base ai nuovi orientamenti per la scuola materna, fu adottato un nuovo concetto: la scuola materna concepita non come un grado prescolastico, finalizzato esclusivamente alla preparazione alla scuola elementare, ma come una istituzione avente una natura sua propria, educativa e assistenziale insieme, adatta alle esigenze dell'infanzia. Tale è il concetto, che risponde, per altro, anche ai dettami della pedagogia più moderna, degli studi più avanzati in materia, che il disegno di legge rispecchia nella definizione.

Con ciò stesso, il disegno di legge pone la scuola materna al di fuori dell'ordinamento della scuola propriamente detta, di quella scuola per la quale la Costituzione stabilisce l'obbligo, da parte della Repubblica, della istituzione di scuole statali per ogni ordine e grado. Si tratta cioè di una istituzione avente caratteristiche sue proprie.

Finora di scuole materne nel nostro paese, salvo alcuni esempi molto limitati di giardini di infanzia annessi un tempo agli istituti magistrali, non esistono altre realizzazioni che quelle promosse dagli enti locali oppure da associazioni ed enti privati. E per la verità una nobile e antica tradizione del nostro paese quella di aver promosso sin dal secolo scorso, da oltre un secolo, una varietà di istituzioni educative per l'infanzia, con una genialità di ordinamenti, che fa effettivamente onore alla storia della pedagogia italiana.

Con questo disegno di legge si riconosce la necessità che anche lo Stato intervenga in questo settore a sostegno sia delle iniziative degli enti locali (e ci sono quindi disposizioni apposite che finanziano la costruzione e la

gestione delle scuole materne degli enti locali), sia di quelle degli enti privati, per i quali appunto sono pure previsti i contributi; ma nello stesso tempo si riconosce anche la necessità che lo Stato intervenga con sue proprie dirette iniziative; esse sono destinate ad esercitare funzioni molteplici. Innanzitutto un intervento là dove le iniziative degli enti locali e privati non hanno potuto o non possono svilupparsi per ristrettezze ambientali, per mancanza di mezzi, per ostacoli materiali insuperabili. Zone di questo tipo ce ne sono ancora molte nel nostro paese. Rispetto a una popolazione infantile di età dai 3 ai 5 anni di circa 2 milioni e mezzo di bambini il raggio d'azione delle scuole attualmente esistenti non raggiunge il milione e mezzo di essi. Vi sono difficoltà ambientali insuperabili che solo lo Stato può colmare. Ecco perché si giustifica il suo intervento. L'intervento si giustifica anche per altre zone, pur non depresse, come quelle di alta industrializzazione o di alta urbanizzazione delle periferie delle grandi città.

Vi può essere infine una funzione di paragone, di stimolo, di modello da parte delle scuole statali.

Si vuole perciò creare un sistema plurimo in cui, a fianco dell'iniziativa benemerita degli enti locali, dei comuni, delle province, delle opere pie, degli enti privati, ecclesiastici e no, vi sia anche l'iniziativa dello Stato perché esso possa allargare il raggio di influenza di queste istituzioni.

È stato osservato, nel corso della discussione (e ritengo che il rilievo abbia un suo fondamento) che certamente in questo modo si sceglie una via che ha la caratteristica della centralizzazione, con l'intervento dello Stato anche in questa materia. Ma credo che per ora non vi sia altra via, se si vuole svolgere questo intervento. Nel futuro potranno benissimo intervenire anche le regioni; per altro quelle a statuto speciale già esistenti sono già abilitate ad interventi anche nel campo delle scuole per l'infanzia.

Rispetto agli argomenti sollevati nella discussione generale, vi è ancora qualche altro punto da trattare. Circa l'entità degli stanziamenti, è chiaro che essa risulta dal disegno di legge e dalle cifre che vi sono iscritte; non ho commenti particolari da fare al riguardo. Voglio soltanto aggiungere che, per quanto riguarda la scuola materna statale, vi sono somme accantonate in virtù della legge n. 1073 e del piano della scuola, somme che non si è potuto spendere perché mancava appunto il provvedimento istitutivo della scuola materna statale. Sommando, quindi, questi

stanziamenti accantonati con quelli previsti dal disegno di legge, riteniamo che, alla fine del 1970-71, i bambini che, nelle varie zone del nostro paese, saranno accolti nelle scuole materne statali, dovrebbero essere circa 200 mila. Sarà quindi un intervento consistente per il milione di bambini attualmente non ospitati nelle scuole materne.

L'esigenza di sviluppare opportunamente l'intervento dello Stato in questo campo è accompagnata però dal riconoscimento di non lasciare morire o indebolire le scuole materne non statali esistenti, altrimenti la nostra meta di rendere possibile a tutti l'accesso alla scuola materna diventerebbe irraggiungibile. Il nostro compito sarebbe una specie di fatica di Sisifo, se, mentre facciamo intervenire lo Stato, sia pure in forme imponenti, lasciamo indebolire o morire le istituzioni scolastiche non statali, che invece dobbiamo potenziare e sostenere, se vogliamo arrivare al risultato che ci siamo prefissi.

La discussione si è sviluppata — mi è parso — principalmente attorno ad una questione che ha certamente una grande rilevanza, ma che non è fondamentale, cioè attorno alla qualità del personale insegnante; precisamente se il personale insegnante debba essere costituito esclusivamente da donne o debba anche essere costituito da personale maschile. Su questo punto ci sono stati interventi di varia natura. Ha risposto anche l'onorevole Rampa, che ringrazio per la sua relazione. Come gli onorevoli colleghi ricordano, il disegno di legge originario del Governo presentato all'inizio della legislatura contemplava la presenza soltanto di personale femminile. Durante la discussione nella Commissione (e anche in Assemblea), prevalse l'orientamento favorevole alla presenza anche di personale maschile. Allora il Governo, pur avendo avuto una posizione originaria di diversa natura, per rispetto alla Camera, non si oppose a questa variante proposta dalla Commissione istruzione. Però il disegno di legge fu respinto con il voto finale dell'Assemblea e il Governo, ripresentando il suo disegno di legge, ritornò alla sua posizione originaria, cioè ritenne che il personale più adatto a questo tipo di scuola sia quello femminile, come, per altro, è anche nella tradizione di queste istituzioni educative italiane e di tutti gli altri paesi.

Il Senato ha accettato e ha sostenuto la posizione del Governo, che è stata convalidata in questo ramo del Parlamento questa volta non soltanto dalla Commissione istruzione, ma anche dal parere...

BRONZUTO. Ella afferma cose inesatte. La Commissione istruzione non si è pronunciata. In Commissione gli emendamenti relativi a questa questione non sono stati affatto discussi né votati.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi lasci dire, non creda di essere la sede della sapienza, abbia un po' di umiltà e di rispetto.

BRONZUTO. Abbia lei rispetto della verità. La Commissione non è stata messa in condizioni di pronunciarsi.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Stavo dicendo che è stata confortata anche dal parere della Commissione affari costituzionali di questa Assemblea, parere che è annesso alla relazione dell'onorevole Rampa. La Commissione affari costituzionali ha dichiarato che questo problema non ha rilevanza costituzionale, non crea quell'impedimento costituzionale che da alcune parti era stato affacciato.

Il Governo ritiene pertanto che la tesi convalidata dal voto del Senato ed anche dal parere di cui ho fatto cenno poco fa, meriti di essere sostenuta. Questo non credo chiuda per l'avvenire completamente il problema, anche per quanto in particolare concerne il personale direttivo. Non c'è alcun oltranzismo femminilistico nella posizione del Governo. Anzitutto, in via transitoria si riconosce che, prima che siano istituiti i gradi direttivi, le attuali scuole materne statali possano essere poste sotto la competenza delle direzioni didattiche, in cui ci sono anche degli uomini; quindi non c'è proprio da stracciarsi le vesti.

Vi è però anche una osservazione che è stata affacciata e che ha il suo peso; si tratta di quella che ricorda che attualmente le scuole che preparano il personale insegnante per questo tipo di istituzione formano soltanto personale femminile. Quindi il problema eventualmente deve porsi preliminarmente in quella sede: sembrerebbe incongruo che il personale dirigente di una istituzione non avesse fatto prima l'esperienza in quella istituzione che è chiamato a dirigere. Pertanto il problema non è da ritenersi chiuso per lo avvenire in via definitiva. Tuttavia mi pare che in questo momento convenga risolverlo secondo la via che è stata indicata.

L'altro tema che ha attirato l'attenzione della Commissione è quello delle scuole magistrali, delle scuole cioè destinate alla formazione del personale che insegna nelle scuole

maternali. Le scuole magistrali, come è noto, nel nostro paese, oggi sono in una situazione particolare: ve ne sono otto statali e 99 non statali. Per quanto riguarda le scuole magistrali statali, la legge del piano quinquennale della scuola, già approvata, ha stabilito un finanziamento perché abbia ad esserne istituita almeno una per ogni regione. Voglio quindi assicurare gli onorevoli colleghi che si sono occupati di questo argomento che ci sforzeremo di fare in modo che con il primo ottobre venturo siano in funzione altre 12 scuole magistrali statali, perché la prescrizione della legge n. 942 del piano quinquennale della scuola abbia ad essere soddisfatta. Sono già in corso le operazioni, per la verità spesso molto laboriose, perché si deve incominciare dal reperimento dei locali, e la normativa vigente non precisa con chiarezza chi debba provvedervi; comunque questo è l'impegno che il Ministero si è già assunto e per il quale sta alacremente lavorando.

Circa il contenuto formativo di queste scuole magistrali, gli onorevoli colleghi sanno che sono stati fatti vari tentativi per meglio adeguarlo alle esigenze: mi riferisco ai tentativi in sede di Governo ed anche alla proposta di legge presentata dal senatore Donati, che in via provvisoria cerca di disciplinare meglio questa scuola, prolungandone di un anno la durata che verrebbe così portata a quattro anni. Ma la proposta di legge non ha avuto l'approvazione della Camera. Il problema rimane quindi aperto: il Governo conviene nella necessità di un irrobustimento della preparazione che si dà in queste scuole magistrali ed anche di un prolungamento del corso di studio. Ma ormai il tema è rinviato alla prossima legislatura, che mi auguro abbia ad essere più fortunata di quella che sta per spirare anche per questo argomento che interessa la nostra scuola.

Ecco, onorevoli colleghi, i punti che sono emersi nella discussione e sui quali ho voluto soffermarmi per rispondere. Non posso concludere senza ringraziare ancora una volta il relatore e tutti gli onorevoli colleghi che sono intervenuti in rappresentanza dei vari gruppi politici in questa discussione generale esprimendo il loro parere.

Su altre questioni particolari penso avremo modo di scambiarsi le nostre opinioni e di decidere quando si arriverà alla votazione degli articoli. Infine, onorevoli colleghi, mi permetto di esprimere una considerazione molto pratica: i vari gruppi di questa assemblea hanno avuto tra loro profonde divergenze di opinioni e anche vivaci contrasti

su questo argomento della scuola materna statale e non statale. Io rispetto queste opinioni e ricordo che mi sono sempre volenterosamente sottomesso alla volontà del Parlamento. Faccio solo osservare che mi parrebbe dannoso se, nel perpetuarsi di tali differenze di opinione, noi avessimo ulteriormente a dilazionare un intervento in questo importante settore che riguarda la vita dei nostri fanciulli. Le nostre opinioni sono rispettabili, ma credo che sopra di esse abbia a valere l'esigenza di provvedere, di intervenire tempestivamente. Già questo problema avrebbe dovuto essere affrontato nella terza legislatura, già avremmo potuto risolverlo nel corso della prima metà di questa quarta legislatura. Siamo ora alla vigilia della conclusione della quarta legislatura ed io credo che dobbiamo farci carico — come senza dubbio ciascuno di noi si fa — delle esigenze dell'infanzia e provvedervi tempestivamente con questo provvedimento. Esso non preclude per il futuro, ovviamente, ulteriori interventi di finanziamento o modifiche negli ordinamenti. Penso che la sommessa, trepida voce dell'infanzia debba essere in qualche modo interpretata in questa Assemblea anche dal ministro, e il ministro la interpreta sottoponendo all'assemblea il desiderio che il disegno di legge abbia ad essere onorato dall'approvazione anche della Camera dei deputati. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

FRANZO, Segretario, legge:

La Camera,

preso atto che nei paesi europei nei quali risiedono grandi masse di famiglie di lavoratori italiani emigrati, non funzionano, se non in misura minima ed inadeguata, scuole pubbliche per l'infanzia di lingua italiana,

impegna il Governo

a provvedere, dopo un attento esame della distribuzione della emigrazione soprattutto femminile, all'istituzione, nei centri industriali dei suddetti paesi stranieri, di scuole materne statali, affidate a personale particolarmente qualificato e adeguate, negli orientamenti e nelle attrezzature, alle esigenze specifiche dei bambini dai tre ai sei anni costretti a vivere lontani dalla patria, ai quali le famiglie chiedono che sia impartita una educazione moderna e tale da salvaguardare il patrimonio linguistico e culturale nazionale.

Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Scionti, Illuminati, Tedeschi, Seroni.

La Camera,

considerato che le maestre giardiniere dei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali sono munite di titoli di studio di specializzazione e di una specifica preparazione culturale e professionale per quanto concerne l'insegnamento della didattica a livello di scuola secondaria superiore,

impegna il Governo

a provvedere che alle maestre giardiniere di ruolo, aventi venti anni di servizio continuativo, sia concesso a domanda il collocamento in pensione con cinque anni di anticipo, oppure l'assegnazione all'incarico di esercitazioni didattiche negli istituti magistrali statali.

Illuminati, Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Seroni.

La Camera,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge istitutivo della scuola materna statale;

impegna il Governo:

a) ad istituire con decorrenza non successiva all'ottobre 1968 un adeguato numero di scuole magistrali statali conformemente al disposto della legge 942, in attesa che sia più adeguatamente ordinato il sistema di formazione del relativo personale insegnante;

b) a valersi della collaborazione di una idonea commissione di esperti, nella quale siano presenti esponenti di sicura qualificazione scientifica dei diversi orientamenti didattici in ordine alla educazione dei fanciulli dai tre ai sei anni, per la predisposizione dei nuovi ordinamenti didattici della scuola materna.

Codignola, Achilli.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Per l'ordine del giorno Bronzuto, desidero rilevare che, pur non investendo esso la diretta competenza del Ministero della pubblica istruzione il quale non può provvedere all'estero, tuttavia l'esigenza in esso prospettata mi sembra fondata e meritevole di considerazione. Per questo motivo dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Per l'ordine del giorno Illuminati, che prevede un anticipo di 5 anni per il collocamento in pensione del personale cui si fa ri-

ferimento, devo precisare che tale problema esorbita dalla portata del provvedimento in esame; non solo, ma non può non essere risolto con legge apposita, poiché si riferisce ai diritti per il collocamento in pensione, e sappiamo che per queste materie che riguardano il personale statale in generale occorre disporre legislativamente e non è sufficiente la volontà di un singolo ministro. Quanto al tirocinio negli istituti magistrali, ricordo che esso non viene fatto per le scuole materne ma solo per le scuole elementari e si effettua negli istituti magistrali: non vedo, pertanto, come si possa accettare questo ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Codignola, che impegna il Governo a istituire, con decorrenza non successiva all'ottobre 1968, un adeguato numero di scuole magistrali in conformità alla legge n. 942, io ho già risposto, nel corso della mia replica, a questa richiesta, quando ho affermato che il Governo sta già adoperandosi in tal senso e farà il possibile perché, entro il 1° ottobre 1968, siano istituite 12 nuove scuole magistrali statali, nelle regioni che ne sono prive, secondo quanto disposto dalla legge citata. Accetto dunque la lettera a) dell'ordine del giorno Codignola.

Per quanto concerne la lettera b), nella quale si richiede la collaborazione di un'idonea commissione di esperti con qualificazione scientifica dei diversi orientamenti didattici per la predisposizione di nuovi ordinamenti didattici per la scuola materna dichiaro di accettare anche questo invito. Ritengo che tale studio debba essere effettuato, oltre che nella sede finale della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, anche con il lavoro preparatorio di studiosi che rappresentino le correnti più aggiornate e portino il contributo dell'esperienza più recente in questo campo. Accetto quindi l'ordine del giorno Codignola.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Bronzuto ?

BRONZUTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Illuminati ?

ILLUMINATI. Non insisto, ma desidero fare una precisazione. Il ministro ha detto che non si effettua tirocinio nelle scuole ma-

terne. Vorrei chiarire che il tirocinio si riferisce agli alunni che frequentano gli istituti magistrali. C'è stato dunque questo equivoco da parte del ministro e desidererei che me lo chiarisse.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Negli istituti magistrali si fa la preparazione per le scuole elementari, e la preparazione per le scuole materne si fa nelle scuole magistrali. Credo quindi che le insegnanti di cui parla il suo ordine del giorno possano essere utilizzate nelle scuole magistrali, ma non negli istituti.

PRESIDENTE. Onorevole Achilli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno Codignola, di cui ella è cofirmatario ?

ACHILLI. Non insisto, signor Presidente, dato che è stato accettato dal Governo.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno. Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANZO, Segretario, legge:

« La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni, è disciplinata dalle norme della presente legge.

Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

L'iscrizione è facoltativa; la frequenza gratuita ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

La scuola materna statale accoglie i bambini nell'età dai tre ai sei anni per aiutarli nell'educazione e nello sviluppo della loro personalità, per assisterli e prepararli alla frequenza della scuola dell'obbligo. La scuola materna statale, disciplinata dalle norme della presente legge, è completamente gratuita: per la iscrizione e la frequenza di detta scuola non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere.

Con apposita legge sarà disciplinata la scuola materna non statale.

1. 1. **Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Gli stessi deputati hanno proposto il seguente emendamento all'emendamento:

Sostituire il primo periodo con il seguente:

La scuola materna accoglie i bambini da tre a sei anni. In essa si impartisce l'istruzione del grado preparatorio che ha il fine di disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere del bambino.

L'onorevole Valitutti ha facoltà di svolgerli.

VALITUTTI. Con questo emendamento (che, attraverso il subemendamento, riceve una formulazione più chiara) proponiamo alcune modifiche del testo governativo che ci sembrano molto importanti. Pur apparendo di carattere formale, esse, in realtà attengono al concetto stesso della scuola materna e conseguentemente pongono la premessa di un collocamento di questo tipo di scuola in un punto particolare del nostro ordinamento scolastico, dal quale noi riteniamo che sia stata praticamente estromessa, proprio attraverso la definizione che di essa è stata data nell'articolo 1 del testo governativo.

In breve, quali sono le modifiche che noi proponiamo di apportare al testo del Governo? In primo luogo noi diciamo che la scuola materna, per quanto riguarda il suo specifico fine educativo didattico, deve essere definita indipendentemente dal carattere giuridico della sua organizzazione. Ogni tipo di scuola, prima di qualificarsi per il carattere giuridico della sua organizzazione, si qualifica per il fine che si propone di raggiungere, nell'unità dello sviluppo intellettuale e morale dei giovani. Non si può definire un determinato tipo di scuola soltanto con riferimento alla sua organizzazione giuridica. In altri termini, la definizione che del fine di una determinata scuola si dà nelle leggi deve riguardare il tipo di scuola come tale, sia essa statale o non statale. Il carattere statale o non statale di una determinata scuola attiene alla sua organizzazione giuridica, ma non al fine che la scuola come tale deve proporsi di raggiungere nell'unità del sistema scolastico. Quando noi definiamo il fine pedagogico educativo del liceo, noi dobbiamo definire questo fine come fine del liceo in generale. Che poi questo liceo si organizzi giuridicamente come liceo statale o come liceo non statale, questa è una decisione posteriore, che non incide sul fine della scuola. Si intende che quando dalla definizione del fine pedagogico-didattico di una determinata scuola

passiamo al piano dell'organizzazione giuridica, noi riteniamo che si debba concedere una libertà di scelta dei mezzi didattici per raggiungere il fine. Ed anzi la distinzione tra scuola statale e scuola non statale, secondo noi liberali, si giustifica proprio per l'esigenza di consentire una libera scelta dei mezzi didattici per raggiungere però le stesse finalità educative.

Ci sembra, pertanto, del tutto illogico il fatto che il testo governativo dia la definizione della scuola materna statale. Si definisce non il fine pedagogico-didattico della scuola materna come tale ma soltanto l'aspetto giuridico, lasciando con ciò intendere che la scuola materna non statale possa avere un fine pedagogico diverso.

Già ho avuto occasione di ricordare in questa Camera che abbiamo un solo precedente, per altro non imitabile, quello della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, relativo alla istituzione della scuola media inferiore. Effettivamente per la prima volta nella storia della legislazione italiana si è disciplinato un tipo di scuola con la limitazione che stabiliva trattarsi di un tipo di scuola statale. La citata legge n. 1859 reca proprio questa innovazione: istituisce la scuola media statale, legittimando, quindi, la possibilità di dare una differente disciplina giuridica alla scuola media non statale. Ma come dicevo questo precedente non è da imitare.

La prima parte del nostro emendamento, quindi, propone la definizione delle finalità pedagogiche, didattiche ed educative della scuola materna come tale, sia essa statale o non statale. Nella seconda parte del nostro emendamento noi proponiamo di definire il fine della scuola materna come tale (statale e non statale) in guisa da riattribuirlo nell'unità del nostro ordinamento scolastico, perché il testo governativo, soprattutto sotto questo profilo, ci sembra non solo manchevole ma estremamente pericoloso.

Esso considera la scuola materna come praticamente estranea all'unità dell'ordinamento scolastico. Devo scusarmi, signor Presidente, per l'insistenza con la quale cerco di spiegare le ragioni che sono alla base di questo emendamento, che ha per noi un enorme valore perché si propone di cercare di identificare il punto esatto in cui collocare, nell'unità del nostro ordinamento scolastico, la scuola materna. La definizione del testo governativo, l'ho già detto ieri interrompendo il relatore Rampa, contiene un concetto della scuola materna tale per cui noi non possiamo non rilevare che, anziché andare avanti secondo lo

orientamento già prescelto dal testo unico del 1928, si va indietro. E desidero leggere alcune delle norme contenute nel testo unico del 1928, proprio per dimostrare la fondatezza di quanto affermo in relazione alla definizione della scuola materna. L'articolo 26 di quel testo unico recita: « L'istruzione elementare si distingue in tre gradi: preparatorio, inferiore e superiore. Il grado preparatorio ha normalmente la durata di tre anni ». L'articolo 37 recita: « La istruzione elementare del grado preparatorio è impartita nella scuola materna ». La scuola materna, quindi, secondo il testo unico del 1928, è considerata come la scuola in cui si impartisce l'istruzione di grado preparatorio, che non è altro che il primo grado dell'istruzione elementare. Quel testo unico non è stato attuato, ed io concordo con l'onorevole Rampa nel riconoscerne la mancata attuazione; tale disposizione legislativa aveva almeno teoricamente, collocato in modo giusto la scuola materna, considerandola come la scuola di grado preparatorio della istruzione elementare. La stessa definizione didattica va oltre il testo legislativo, dal momento che l'articolo 28 dice che essa « tende a disciplinare le prime manifestazioni della intelligenza e del carattere del bambino ».

Cosa proponiamo noi con il nostro emendamento? Praticamente noi chiediamo, quanto meno, un agganciamento alla definizione che della scuola materna, in modo assai moderno sotto questo profilo, dava il testo unico del 1928.

Non credo di dover indugiare molto sulle ragioni pedagogiche e sociali che ci inducono a desiderare una scuola materna che, a cominciare dalla definizione del suo fine, sia idonea ad assumersi la superiore responsabilità educativa. Tutto il moderno pensiero pedagogico tende a conferire a questo primo grado della istruzione del bambino un maggior risalto nell'unità del processo educativo. A questo fine, però, tende inoltre la vita stessa, la trasformazione dell'ambiente sociale di oggi, che si va sempre più trasformando nel senso di arricchirsi maggiormente di stimoli intellettuali per il processo di sviluppo del bambino.

In una situazione simile pretendere, come fa il testo governativo, di abbassare ulteriormente quella che possiamo chiamare la statura educativa della scuola materna, è veramente arcaico, anacronistico, astratto. Piuttosto dovremo fare lo sforzo di elevare questa statura della scuola materna anziché abbassarla ulteriormente.

Vi è una cosa da mettere in rilievo: l'eliminazione, nel testo governativo, della espres-

sione concernente la facoltatività della scuola materna. Noi proponiamo di limitare il testo all'affermazione della gratuità della scuola materna. Per quale ragione vogliamo che si elimini il riferimento espresso alla facoltatività? Perché veramente, signor Presidente, ci troviamo in presenza di una scuola materna in evoluzione, che sempre di più va individuandosi nella società di oggi come una vera scuola, sia pure con suoi peculiari caratteri.

Noi qui, anche se siamo costretti a legiferare in tale materia in queste ore agoniche del nostro Parlamento, non possiamo ignorare quello che si è fatto in altri paesi in questo stesso campo, a proposito del carattere evolutivo di questa istituzione scolastica. In alcuni paesi, signor Presidente, si è già giunti ad anticipare l'inizio dell'età scolastica obbligatoria al quinto anno di età e quindi la scuola materna nella sua unità è stata già differenziata perché, come dicevo poc'anzi, il bambino di oggi, che vive nell'ambiente sociale di oggi, è un bambino diverso da quello che noi tutti siamo stati. È un bambino che si trova di fronte a fattori che ne stimolano lo sviluppo. E perciò paesi che si sono resi conto dell'influenza di questa nuova realtà sociale che preme sul bambino, hanno anticipato l'età dell'obbligo scolastico a 5 anni. Quindi sono già intervenuti differenziando la scuola materna in due gradi: un primo grado facoltativo e un secondo grado obbligatorio, anche se ridotto alla durata di un anno.

Data questa tendenza evolutiva dell'attuale scuola materna a noi sembra prudente, nel testo legislativo che il Parlamento molto probabilmente approverà, far sparire la facoltatività della scuola. Noi eliminiamo soltanto la parola « facoltativa » senza dire però che è obbligatoria. Credo sia prudente limitarsi a dire ciò.

Infine, proponiamo che il primo articolo di questo testo di legge avverta che la scuola materna non statale sarà disciplinata da una apposita legge.

È vero che, come avremo modo di constatare successivamente, nel disegno di legge sono contenute norme riguardanti la scuola materna non statale, ma trattasi di norme puramente finanziarie. Nel testo governativo non è contenuta alcuna norma di ordinamento che riguardi la scuola materna non statale.

Signor ministro, non condivido l'orientamento espresso dai colleghi dell'estrema sinistra; credo fermamente che la scuola materna nel nostro paese debba nella maggior misura essere non statale, debba cioè essere gestita dai comuni, dagli enti specializzati; l'intervento

diretto dello Stato in questo campo non può essere che un intervento orientativo, un intervento pilota, modello; ma lo sforzo maggiore deve essere fatto dai comuni. Noi, come legislatori, dobbiamo mettere i comuni in grado di fare questo sforzo; dobbiamo mettere gli enti specializzati, che sono particolarmente qualificati in materia, in grado di fare questo sforzo. Quindi, colleghi comunisti, la vera legge sulla scuola materna nel nostro paese sarà la legge che disciplina la scuola materna non statale. Ora, quanto meno — ecco che cosa noi proponiamo con il secondo comma del nostro emendamento — si dica in questo primo articolo del disegno di legge che, con apposita legge, sarà disciplinata la scuola materna non statale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo e secondo comma con i seguenti:

La scuola pubblica per l'infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni.

Essa propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile nell'ambiente sociali, di preparazione alla frequenza della scuola d'obbligo.

1. 3. **Sanna, Franco Pasquale, Alini.**

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerlo.

SANNA. Signor Presidente, ho avuto già occasione di parlare del problema affrontato da questo emendamento in sede di discussione generale e quindi mi rimane ben poco da aggiungere. L'emendamento tende innanzi tutto a determinare il carattere scolastico della scuola per l'infanzia; e tende a fissare il concetto che si tratta di scuola pubblica, non soltanto di scuola di Stato; intendendo che con questo provvedimento si dovrebbe intervenire non solo per le scuole istituite direttamente dallo Stato, ma anche per le scuole istituite dagli enti locali. In sostanza, a nostro avviso, la nuova scuola materna deve avere questo carattere pubblico: deve comprendere cioè tutte le articolazioni dello Stato, dei comuni e degli enti pubblici che intendono prendere iniziative in questo settore.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: integrando l'opera della famiglia, con le seguenti: in collaborazione con la famiglia.

1. 2. **Scionti, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Illuminati, Tedeschi, Seroni.**

L'onorevole Scionti ha facoltà di svolgerlo.

SCIONTI. Signor Presidente, noi avremmo preferito sopprimere l'inciso: « integrando l'opera della famiglia », perché pensiamo che il problema del rapporto fra la scuola e la famiglia sia implicito, in quanto è un problema di carattere più generale, che investe tutto l'arco degli ordini scolastici. Tuttavia, per evitare di accrescere il numero degli emendamenti, abbiamo proposto di sostituire le parole: « integrando l'opera della famiglia », con le altre: « in collaborazione con la famiglia », perché riteniamo che integrare l'opera della famiglia significhi subordinare la scuola ai fini della famiglia, mentre noi vogliamo riaffermare, con il concetto di « collaborazione », il carattere autonomo e i fini distinti della scuola e della famiglia.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1 ?

RAMPA, Relatore. Gli emendamenti proposti dall'onorevole Badini Confalonieri, dall'onorevole Sanna e dall'onorevole Scionti in sostanza ripropongono temi su cui si è discusso approfonditamente nel corso del dibattito e ripropongono inoltre una questione di ordine generale su cui anche ieri il relatore ha creduto di poter esporre il pensiero della maggioranza. Per queste ragioni non li possiamo accettare.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Nella mia replica avevo già preso in considerazione il contenuto degli emendamenti illustrati poco fa dall'onorevole Valitutti e, in fondo, anche di quelli dell'onorevole Scionti e dell'onorevole Sanna, che riguardano la definizione della scuola materna: ed avevo espresso il mio parere contrario. Voglio ribadire ancora una volta che il Governo non ritiene che questa scuola debba essere concepita esclusivamente come il grado preparatorio della scuola elementare, ma ritiene che essa, oltre ad una sua autonomia funzionale abbia una sua natura che la differenzia dalla scuola elementare ed anche dalla pura preparazione della scuola elementare. Perciò non posso accettare questi emendamenti, che ci riportano ad una concezione che riteniamo invece superata anche dagli studi pedagogici e psicologici.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valitutti, mantiene l'emendamento Ba-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

dini Confalonieri 1. 1 e l'emendamento al medesimo, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Badini Confalonieri 1. 1 modificato dall'emendamento all'emendamento.

(È respinto).

Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Scionti, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SCIONTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-bis:

« La presente legge non si applica nelle province di Bolzano e Trento. Le province di Bolzano e Trento provvedono alla materia oggetto della presente legge con legge propria ai sensi degli articoli 12, 13 e 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, istituendo ruoli distinti per lingua materna, ferme restando le funzioni istituzionali attribuite dalla legge statale al provveditorato agli studi di Bolzano.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti nella materia di cui alla presente legge alla provincia autonoma di Bolzano, il provveditorato agli studi dipende da questa.

Al fabbisogno finanziario delle province autonome di Bolzano e Trento per far fronte alle maggiori spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma precedente, lo Stato provvede a sensi e nei limiti della presente legge, mediante devoluzione alla regione Trentino-Alto Adige di una maggiore percentuale del gettito riscosso nel territorio della regione dei proventi di cui all'articolo 60 e la

assegnazione delle relative quote alle province a sensi dell'articolo 70 della legge costituzionale sopra citata ».

1. 0. 1.

Mitterdorfer.

L'onorevole Mitterdorfer ha facoltà di illustrarlo.

MITTERDORFER. Premetto che delle regioni a statuto speciale soltanto le province autonome di Bolzano e Trento hanno competenza legislativa di carattere secondario in materia di scuole materne, mentre le regioni Sardegna, Aosta, Friuli-Venezia Giulia hanno soltanto competenza terziaria, vale a dire, senza il passaggio della competenza amministrativa. Va ricordato anche che lo statuto autonomo della regione Trentino-Alto Adige, oltre alla competenza legislativa ed alla relativa potestà amministrativa in materia, stabilisce, all'articolo 15, che nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne è impartito, nella lingua materna degli alunni, da docenti per i quali la lingua sia ugualmente quella materna; inoltre, che per la gestione dei servizi relativi anche alle scuole materne e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al provveditore agli studi di Bolzano un viceprovveditore nonché ispettori e direttori didattici, la cui lingua materna sia la stessa degli alunni.

Detto questo, vorrei rilevare quanto segue:

1) la provincia di Bolzano non ha potuto provvedere finora con legge provinciale a un ordinamento giuridico della scuola materna, pur avendo già approvato un apposito schema; e ciò perché mancano ancora, a 20 anni dall'entrata in vigore dello statuto, le relative norme di attuazione;

2) per quanto riguarda le ancora mancanti norme di attuazione, la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 26 gennaio 1957, con riferimento all'attuale statuto, non ha escluso che la provincia provveda in base alla propria potestà legislativa all'ordinamento della scuola materna, salvo l'emanazione di norme di attuazione soltanto « per regolare la dipendenza funzionale del provveditorato agli studi (che rimane ufficio statale) dalla provincia ». In luogo delle norme di attuazione emanate con decreto presidenziale, la Costituzione ammette inoltre in via generale lo strumento della legge ordinaria statale. In tal caso per esempio si è provveduto con l'articolo 40 della legge n. 60 del 1963 (piano decennale GESCAL) nonché, per esempio, con l'articolo 14 della legge 1142 del 1965 sull'edilizia residenziale.

A proposito di queste mancanti norme di attuazione vorrei ricordare qui agli onorevoli colleghi che la Commissione affari costituzionali, esaminando questo mio emendamento, ha detto tra l'altro: « L'emendamento rappresenta, nel suo complesso, l'esigenza di un doveroso rispetto dello statuto per cui la Commissione ritiene che, comunque, la mancata emanazione di norme di attuazione (di cui all'articolo 95 dello statuto) nella materia non precluda l'esercizio del potere legislativo ed amministrativo autonomo da parte delle due province ».

3) Va rilevato pure che, secondo un parere del Consiglio di Stato riunito in commissione speciale il 16 novembre 1951, « l'esercizio delle potestà amministrative è stato considerato dallo statuto regionale come necessario riflesso dell'attribuzione di potestà legislativa, cioè del potere astratto di emanare norme legislative in determinate materie e non già della effettiva emanazione di tali norme. La commissione speciale è d'avviso che per effetto dell'articolo 13 il previsto trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alla regione si sia verificato *ope legis*, al momento stesso dell'entrata in vigore dello statuto regionale ».

In effetti, in via amministrativa la provincia di Bolzano ha ormai consolidato un sistema di finanziamento della costruzione e della gestione delle scuole materne di entrambi i gruppi linguistici tramite i comuni o apposite associazioni locali o provinciali. Fino ad oggi sono state costruite, prevalentemente con mezzi della provincia, 121 nuove scuole materne e vengono interamente coperte le spese per il personale insegnante (184 persone) ed ausiliario (155 persone) e per l'esercizio di dette 121 scuole materne con 185 sezioni e 5.740 bambini iscritti.

4) Non si può ravvisare l'impossibilità giuridica dell'esercizio da parte della provincia delle potestà amministrative in materia scolastica nel fatto che il provveditorato agli studi rimane ufficio statale, e quindi esiste soltanto una dipendenza puramente funzionale di tale ufficio dalla provincia. La regione siciliana, per esempio, esercita *in toto* le potestà amministrative concernenti l'istruzione elementare, valendosi dei provveditorati agli studi in rapporto di dipendenza funzionale, in mancanza delle norme di attuazione per il passaggio dei medesimi e del personale amministrativo ed insegnante alla regione.

Del resto, nel campo delle scuole materne non esistono né scuole né personale statali, e le funzioni dei provveditorati agli studi sono

del tutto marginali rispetto ai loro compiti di istituto, di modo che non sorgono difficoltà di passaggio di uffici e del personale dello Stato alla provincia, come avverrebbe per le scuole facenti parte dell'ordinamento statale tradizionale.

Detto questo, ripeto che la provincia di Bolzano non ha potuto fino ad oggi fare uso della propria autonomia in materia scolastica per mancanza delle richieste norme di attuazione, salvo per quanto concerne le scuole professionali per apprendisti, il cui ordinamento con legge provinciale è stato additato come esemplare, e salvo l'accennata organizzazione amministrativa della scuola materna, la quale, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, è ormai matura per una sistemazione legislativa. Non si può, quindi, negare alla provincia di Bolzano la potestà di legiferare anche prima che siano emanate le norme di attuazione (ricordo il parere della Commissione affari costituzionali, che sostiene le stesse cose), le quali, del resto, possono essere sostituite (per questo mi sembra importantissimo l'emendamento da me presentato), come ho cercato di spiegare, con norme da inserire nel disegno di legge in esame.

Ecco perché la nuova legge sull'ordinamento della scuola materna dovrebbe contenere, a nostro avviso, l'articolo che mi sono permesso di presentare come articolo aggiuntivo all'articolo 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Mitterdorfer 1. 0. 1?

RAMPA, *Relatore*. Il relatore si è reso doverosamente conto della importanza del rilievo sollevato dall'emendamento Mitterdorfer 1. 0. 1, ma, in relazione anche al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, obiettivamente riportato nella relazione a titolo di documentazione, ritiene che il problema non possa essere posto in questa sede in quanto i rapporti fra Stato e regione, rapporti che noi auspichiamo vengano al più presto definiti in modo conclusivo, esulano dall'argomento in discussione. Comunque esprimiamo l'augurio che se qualche problema dovesse insorgere nell'applicazione della legge nei rapporti con la regione, il Governo intervenga prontamente nel modo più opportuno. In questa sede dichiariamo di non poter accettare l'emendamento anche se ci rendiamo conto che imposta un problema sul quale il Governo dovrà in futuro intervenire.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho ben compreso le ragioni che sono alla base di questo articolo aggiuntivo. Anche se non posso accettarlo in questa sede, tuttavia mi rendo conto che c'è una questione reale a fondamento dell'emendamento Mitterdorfer; tuttavia, ripeto, non posso accettarlo in questa sede perché il Governo non considera questa la sede adatta per una definizione dei rapporti tra Stato e provincia per quanto concerne la soluzione di questo problema. Dato che lo statuto speciale di autonomia prevede, all'articolo 12, una competenza legislativa di secondo grado per la provincia di Bolzano e per la provincia di Trento in materia di scuola materna, il Governo rispetterà questa norma al momento della applicazione della legge, come tutte le altre norme contenute negli articoli 13 e 15 dello statuto stesso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Mitterdorfer, mantiene il suo articolo aggiuntivo 1. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MITTERDORFER. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

È garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta di una commissione parlamentare mista di nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

2. 3. **Scionti, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

L'onorevole Scionti ha facoltà di svolgerlo.

SCIONTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, proprio per andare incontro alla maggioranza abbiamo accettato la dizione « Gli orientamenti » anziché la dizione « I programmi », che ritenevamo più pertinente. Non è però assolutamente accettabile a nostro avviso la piena delega all'esecutivo in ordine alla formulazione dei programmi. Questo anche perché il precedente del 1958 sugli ordinamenti delle scuole materne non ci soddisfa in alcun modo. D'altronde mi sembra che ormai da più parti venga sollevata la questione del crescente significato che assumono i contenuti della scuola ed i legami che questi contenuti hanno con le strutture. Per questo ci sembra che non sia più oltre possibile legiferare sulle strutture e lasciare poi mano libera all'esecutivo di determinare i contenuti culturali e pedagogici della scuola. Proprio da queste considerazioni deriva la nostra proposta di una collaborazione fra esecutivo e Parlamento in ordine alla formulazione dei programmi o, se vogliamo, degli orientamenti della scuola per l'infanzia.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

Gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la pubblica istruzione, previo parere d una commissione composta da 15 deputati e 15 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, con rappresentanza proporzionale, dei gruppi parlamentari. La commissione si avvale dell'apporto di esperti.

È garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica.

2. 4. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerlo.

SANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro emendamento tende a correggere l'impostazione dell'articolo 2, così come è stato concepito dalla maggioranza, per ciò che concerne la determinazione dei contenuti dell'attività educativa della scuola materna. L'emendamento istituisce due tipi di garanzie, una di natura politica, nel senso che il decreto del quale si parla in questo artico-

lo deve essere discusso da una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e da 15 senatori; e l'altra di natura scientifica nel senso che questa Commissione parlamentare dovrebbe essere assistita dal parere di esperti dei problemi relativi all'educazione dell'infanzia.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: Gli orientamenti dell'attività educativa, *con le seguenti:* I programmi dell'azione educativa, *e le parole:* sentita la terza sezione, *con le seguenti:* previo parere conforme della terza sezione.

2. 1. Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.

Al secondo comma sostituire le parole: nell'ambito degli orientamenti educativi, *con le seguenti:* nell'ambito dei programmi dell'attività educativa.

2. 2. Giomo, Badini Confalonieri, Valitutti, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.

VALITUTTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Noi proponiamo, in primo luogo, una modifica di carattere lessicale, che però ha una portata sostanziale: chiediamo cioè di sostituire la parola: « orientamenti », con la parola « programmi ». Infatti, la espressione: « orientamenti educativi » è stata introdotta in questa materia, con l'emanazione delle norme di carattere didattico, allo scopo di minimizzare sempre più il carattere scolastico della scuola materna. La parola « programmi » che noi proponiamo è più giusta e più propria e tende ad eliminare questa tendenza, che si esprime persino nelle parole, a minimizzare il contenuto educativo in senso intellettuale della scuola materna.

Proponiamo inoltre una modifica che attiene alla formazione di quelli che noi chiediamo si chiamino « programmi ». I colleghi comunisti e socialproletari propongono l'istituzione di una Commissione parlamentare integrata da esperti, ma noi riteniamo che l'organo tecnico esista già, e sia la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. È vero che il testo della Commissione prevede l'obbligo del ministro di sentire tale terza sezione, ma noi riteniamo che le decisioni del ministro in questa materia

debbano essere conformi al parere della terza sezione.

Onorevole ministro, questa è materia tecnica, che richiede l'intervento di un organo tecnico. Il ministro non è e non deve essere depositario di una particolare dottrina pedagogico-didattica, e quindi è bene, secondo noi, che il ministro dia prova di umiltà, rimettendosi al parere di un organo tecnico quale è la terza sezione del Consiglio superiore dell'istruzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 2?

RAMPA, Relatore. Diamo atto che gli emendamenti Scionti e Sanna parlano di orientamenti anziché di programmi. Questo vuol dire che è stata accettata (e ringraziamo di questa obiettiva valutazione) un'indicazione che veniva non tanto dalla maggioranza quanta da tutta la discussione svoltasi. Tuttavia riteniamo che gli orientamenti debbano essere predisposti secondo quanto disposto dall'articolo 2, cioè con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, il cui parere non deve però essere vincolante (come invece sostiene l'onorevole Valitutti).

Esprimiamo quindi parere contrario a tutti gli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Credo che la scelta della parola « orientamenti » sia coerente all'impostazione dell'articolo 1. Non posso quindi accettare la sostituzione della parola: « orientamenti », con la parola: « programmi ».

Circa le modalità per arrivare a questi orientamenti, credo sia opportuno seguire una prassi che per altro ho già preannunciato, accettando l'ordine del giorno Codignola che ha indicato la via da seguire: la costituzione di una commissione di esperti qualificati che predisponga tali orientamenti, che poi dovranno naturalmente essere sottoposti alla valutazione del Consiglio superiore. Credo che sia la soluzione giusta.

Circa il carattere vincolante o meno del parere del Consiglio superiore, si riapre qui una grave questione. Non pretendo certo che il ministro sia più competente degli organi tecnici del Ministero della pubblica istruzione. Ma è il ministro che risponde al Parlamento e

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

per poter rispondere non può essere un semplice notaio che prende atto di ciò che è stato deciso da altri. Non posso pertanto accettare l'emendamento Valitutti 2. 1. In definitiva, sono contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Scionti, mantiene il suo emendamento 2. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SCIONTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

L'emendamento Sanna 2. 4. è pertanto precluso.

Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento 2. 1., non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

L'emendamento Giomo 2. 2. è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di ieri 8 marzo delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalle Commissioni riunite II (Interni) e XIII (Lavoro):

Senatore COPPO: « Modifiche alla legge 28 luglio 1967, n. 669, sull'estensione dell'assicurazione contro le malattie a favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di altre confessioni religiose » (approvato dalla X Commissione del Senato) (4756);

FERRI MAURO: « Integrazione della legge 28 luglio 1967 n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose » (4806);

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

« Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione » (approvato dal Senato) (4979);

dalla II Commissione (Interni):

« Costituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della Vittoria e autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma di manifestazioni » (4957), con modificazioni;

dalla VII Commissione (Difesa):

« Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per lo esame delle proposte di decorazioni al valore militare » (4958);

Senatori ROSATI ed altri: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del Corpo sanitario della marina (ufficiali medici) » (approvato dalla IV Commissione del Senato) (4946);

« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali del CEMM » (4982), con l'assorbimento della proposta di legge d'iniziativa del deputato DURAND DE LA PENNE: « Istituzione del grado di maggiore nel Corpo equipaggi militari marittimi » (710) la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla VIII Commissione (Istruzione):

GAGLIARDI ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (modificato dalla VI Commissione del Senato) (4157-B), con modificazioni;

dalla X Commissione (Trasporti):

« Programma di costruzioni e di opere per un importo di 100 miliardi di lire in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie dello Stato » (5001), con modificazioni;

dalla XI Commissione (Agricoltura):

« Provvedimenti straordinari per la Calabria » (approvato dal Senato) (4938);

« Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (4981);

Senatore SALARI: « Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del consorzio per la pesca e la acquicoltura del Trasimeno » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (4934);

dalla XIII Commissione (Lavoro):

SABATINI ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato » (521) e ABENANTE ed altri: « Miglioramento del trattamento economico dei lavoratori addetti ai cantieri scuola » (1233), *in un testo unificato e con il titolo: « Modifiche ed integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e della legge 29 aprile 1949, n. 264 »* (521-1233).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli provinciali scolastici e considerate le richieste dei comuni.

Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole, sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne statali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali. Ad ogni sezione non possono essere iscritti più di dodici bambini.

Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali e alle scuole materne speciali, e per l'assistenza sanitaria specifica, il servizio medico scolastico si avvale di gruppi di esperti ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Premettere il seguente comma:

La scuola pubblica per l'infanzia è istituita ovunque sia presente una scuola elementare.

3. 4. **Sanna, Franco Pasquale, Alini.**

Sostituire il primo comma con il seguente:

Con decreto del ministro della pubblica istruzione è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale di nuove sezioni di scuole pubbliche per l'infanzia, su

proposta dei consigli comunali, da trasmettersi per tramite dei provveditorati.

3. 5. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerlo.

SANNA. Il primo emendamento riguarda i criteri di dislocazione delle scuole materne. Noi riteniamo che la scala di priorità stabilita dal secondo comma di questo articolo sia molto generica ed insufficiente, per cui intendiamo dare una indicazione più precisa, fissando espressamente che le scuole materne di Stato vadano istituite ovunque ci sia una scuola elementare.

Il secondo emendamento riguarda l'iniziativa dei comuni. Noi vorremmo che la base del programma annuale di istituzione di scuole materne sia incentrata proprio sulla iniziativa comunale. Infatti, al comune deve essere riconosciuta la facoltà piena di scegliere e di promuovere le strutture scolastiche necessarie per la comunità locale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il piano annuale delle nuove istituzioni di scuole materne statali o di nuove sezioni di dette scuole è determinato, distintamente per ciascuna provincia, con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, previo parere conforme della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, su motivate proposte formulate dai provveditorati agli studi che le correderanno del dettagliato parere dei consigli provinciali scolastici e delle richieste, parimenti motivate, dei singoli comuni.

3. 1. **Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le scuole materne statali e le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nella istituzione di nuove scuole o nuove sezioni sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno avuto riguardo: a) alle zone dichiarate depresse dalla vigente legislazione; b) alle zone di accelerata urbanizzazione che siano dichiarate tali con decreto del ministro dei lavori pubblici, previo parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. 2. **Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

Il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 24 detterà le norme necessarie per disciplinare la istituzione ed il funzionamento del servizio medico scolastico di cui al precedente comma.

3. 3. **Giomo, Badini Confalonieri, Valitutti, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

BONEA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Il primo emendamento tende ad introdurre il principio in base al quale il piano annuale delle nuove istituzioni di scuole materne statali o di nuove sezioni di dette scuole è determinato con decreto del ministro della pubblica istruzione, previo parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; il secondo emendamento, sostitutivo del secondo comma, chiarisce — più che altro formalmente — il criterio prioritario da osservare in sede di istituzione di scuole materne tra le zone che ne facciano richiesta. Al primo posto vengono le zone dichiarate depresse dalla vigente legislazione. e diciamo soltanto « zone depresse », possiamo anche andare al di là dei termini che una recente legge ha fissato per le zone depresse e come tali riconosciute. Sulle zone di accelerata urbanizzazione dovremmo anche avere il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici proprio perché non venga lasciata un'area troppo vasta che potrebbe naturalmente portare ad eventuali favoritismi.

Venendo all'emendamento Giomo 3. 3, con esso, chiediamo in sostanza che il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 24 debba dettare le norme necessarie per disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del servizio medico scolastico di cui al precedente comma. Questo perché nell'attuale articolo 24 non si fa cenno di questo servizio che a noi sembra fondamentale ai fini dello sviluppo sociale e dell'evoluzione della scuola materna statale.

Concludendo, mentre non insistiamo sugli emendamenti 3. 1 e 3. 2, invitiamo la Camera a voler approvare l'emendamento 3. 3 che integra sostanzialmente il disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3 ?

RAMPA, *Relatore*. L'emendamento Sanna 3. 4 non è accettabile perché si rifà alla definizione ormai accettata nell'articolo 1 già approvato; per quanto riguarda l'altro emendamento, Sanna 3. 5, riteniamo valida la formulazione proposta nel testo della Commissione e pertanto non è possibile accettarlo.

Prendo atto che l'onorevole Bonea ha dichiarato di ritirare gli emendamenti Badini Confalonieri 3. 1 e Valitutti 3. 2; in ordine all'emendamento aggiuntivo Giomo 3. 3, desidero fare rilevare che forse all'onorevole Bonea è sfuggito un particolare, e cioè che l'articolo 19 del testo proposto dalla Commissione fa esplicito riferimento al servizio medico scolastico. Pertanto non posso accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento 3. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento 3. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

L'onorevole Bonea ha dichiarato di ritirare gli emendamenti Badini Confalonieri 3. 1 e Valitutti 3. 2.

Onorevole Bonea, mantiene l'emendamento Giomo 3. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BONEA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 30 iscritti.

Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

L'orario giornaliero delle scuole materne statali non può essere inferiore a 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. È consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di più sezioni ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni è adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, è adibita una assistente.

Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le scuole materne sono composte normalmente di tre sezioni formate di bambini di ambo i sessi e corrispondenti alla loro età; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

4. 1. **Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 25 iscritti.

4. 2. **Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Sostituire il quarto comma con il seguente:

La durata d'apertura delle singole scuole materne statali nonché il loro orario giornaliero

saranno stabiliti dal provveditore agli studi, con ordinanza annuale, preventivamente approvata dal ministro della pubblica istruzione, in relazione alle esigenze locali. Nella predetta ordinanza potranno essere previsti turni alternati pomeridiani per il personale insegnante ed assistente.

Nel caso in cui il lavoro giornaliero per il predetto personale ecceda le 5 ore, sarà ad esso corrisposta una speciale indennità per le ore soprannumerarie la cui misura verrà fissata nel regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 24 della presente legge.

4. 3. **Giomo, Badini Confalonieri, Valitutti, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Al quinto comma, sostituire le parole: Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazioni di tre, è adibita una assistente, *con le seguenti:* Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre è adibita una assistente se il numero complessivo dei bambini non supera i 45; sono invece adibite due assistenti se il numero complessivo dei bambini è superiore a 45.

4. 4. **Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Al sesto comma sopprimere le parole da: Le scuole materne statali, *sino a:* 10 mesi all'anno.

4. 5. **Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Al sesto comma, sostituire le parole: possono servire a tale scopo, *con le seguenti:* serviranno a tale scopo.

4. 6. **Giomo, Badini Confalonieri, Valitutti, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Dopo il sesto comma aggiungere il seguente:

Le scuole materne statali forniscono gratuitamente la refezione giornaliera.

4. 7. **Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

BONEA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. L'emendamento 4. 1 tende a chiarire che le sezioni della scuola materna devono essere formate da bambini di ambo i sessi; si tratta di un chiarimento che noi riteniamo necessario e non pleonastico.

Il secondo emendamento, il 4. 2, stabilisce che le sezioni non possano avere meno di 15 e più di 25 iscritti; noi ci rifacciamo al primitivo testo relativo all'istituzione della scuola materna, nel quale si era previsto che il minimo degli iscritti dovesse essere di 15, e il massimo di 25. Per lo svolgimento di una efficace azione pedagogica i bambini iscritti non possono essere più di 25: tutti noi conosciamo del resto quali sono le esigenze dei bambini di quell'età.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 3, devo ricordare che già ieri, nel corso del mio intervento in sede di discussione generale, ho fatto presente che il voler fissare la durata delle lezioni in 7 ore potrebbe comportare gravi disarmonie tra le esigenze dei genitori e la durata dell'affidamento dei bambini alla scuola materna. Il limite di 7 ore è estremamente breve e non è assolutamente rispondente alle esigenze di una famiglia che voglia affidare i bambini alla scuola materna.

Si è parlato a lungo di questo coordinamento, di questa integrazione, di questa cooperazione tra la famiglia e la scuola materna: se il punto fondamentale (che mi pare sia quello di affidare i bambini in età prescolare alla scuola materna) deve essere compromesso dalla impossibilità di poter conciliare gli orari di lavoro dei genitori con quelli della scuola, mi sembra che salti tutta l'utilità di questa istituzione, e nello stesso tempo potremmo determinare una scelta non libera nei cittadini che vogliono mandare i propri ragazzi o alla scuola statale o alla scuola non statale. Vi sarebbe un orientamento a favore di quelle scuole che offrano orari più favorevoli, appunto perché non sono ancora vincolate all'obbligo previsto per le scuole materne statali. A noi sembra molto più logico che la durata e l'apertura delle scuole materne statali, nonché il loro orario giornaliero, debbano essere stabiliti dai provveditori agli studi delle diverse province, proprio perché in queste vi è una diversa distribuzione dell'attività lavorativa; questo consentirebbe quindi un adeguamento della scuola materna alle necessità locali. È logico che il personale non debba essere obbligato a questo superlavoro, perciò nel secondo comma dell'emendamento Giomo 4. 3 è previsto che, nel caso in cui il lavoro giornaliero del predetto personale ecceda le 5 ore, sarà ad esso corrisposta una speciale indennità per le ore supranumerarie la cui misura verrà fissata nel regolamento d'esecuzione.

L'emendamento Badini Confalonieri 4. 4 si illustra da solo.

Mi sembra che anche gli altri emendamenti al sesto comma e quello aggiuntivo Badini Confalonieri 4. 7 si commentino da soli. È ovvio che se i ragazzi stanno per più di sette ore in una scuola materna, possono portare da casa una merenda, ma è necessario che sia la scuola materna ad organizzare l'attività di refezione non soltanto per quello che la refezione comporta per il sostentamento dei ragazzi, ma anche per abituare questi ultimi ad una convivenza più vasta. Mi sembra che questo sia un emendamento sul quale sia il Governo sia il relatore debbano attentamente riflettere, perché non si arrivi a rifiutarlo nella sua sostanza in base al proponimento che in un altro, successivo momento di attività legislativa si ovvia a questa che secondo me è stata una dimenticanza nella stesura del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: trenta iscritti, con le seguenti: venticinque iscritti.

4. 8. **Scionti, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Illuminati, Tedeschi, Seroni.**

Al quarto comma, sostituire le parole: non può essere inferiore a sette ore, con le seguenti: non può essere inferiore a otto ore.

4. 9. **Scionti, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Illuminati, Tedeschi, Seroni.**

Aggiungere il seguente comma:

Nei mesi estivi, qualora lo richiedano particolari esigenze, sono organizzati corsi estivi con programmi di educazione, di ricreazione e di istruzione.

4. 11. **Scionti, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Illuminati, Tedeschi, Seroni.**

L'onorevole Scionti ha facoltà di svolgerli.

SCIONTI. Questi emendamenti, signor Presidente, sono diretti a modificare alcuni disposti dell'articolo 4 che, secondo noi, stabiliscono condizioni che ostacolano lo sviluppo culturale e pedagogico della scuola materna. Il problema noi lo ponemmo anche quando si discusse il precedente disegno di legge governativo e mi sembra che allora si arrivò una soluzione di compromesso. Però quella soluzione nel disegno di legge al nostro esame viene respinta dalla maggioranza, la quale ci presenta invece un compromesso più arretrato rispetto a quello precedente; quindi

un compromesso che diventa assolutamente inaccettabile.

Noi tendiamo con i nostri emendamenti non a portare avanti la nostra linea, quella cioè contenuta nella nostra proposta di legge, ma almeno a riportare il testo attuale ai contenuti del disegno di legge precedente. I tre emendamenti mirano, in sostanza, a ridurre a 25 il numero degli alunni che possono essere iscritti in ogni classe (emendamento 4. 8); a stabilire che l'orario minimo non possa essere inferiore alle otto ore (emendamento 4. 9), e ciò per le ragioni che sono state poc'anzi illustrate dal collega Bonea e che non sto a ripetere; e infine, con l'emendamento 4. 11, a stabilire che nei mesi estivi, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ambientali, siano organizzati corsi estivi con programmi di educazione, di ricreazione e di istruzione particolari.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Ad ogni sezione di scuola materna statale sono adibiti due insegnanti ed un assistente.

Subordinatamente, sostituire le parole: una insegnante, una assistente e una insegnante aggiunta, *con le seguenti:* un insegnante, un assistente e un insegnante aggiunto.

4. 10. Scionti, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Illuminati, Tedeschi, Seroni.

LEVI ARIAN GIORGINA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ARIAN GIORGINA. Il nostro emendamento principale chiede che ad ogni sezione di scuola materna siano adibiti due insegnanti, presupponendo che l'orario quotidiano sia di otto ore. In tal modo verremmo ad assicurare agli insegnanti della scuola per la infanzia un numero di ore pari a quelle assegnate agli insegnanti delle scuole elementari, vale a dire 25 ore settimanali. Proponiamo inoltre che ogni sezione di scuola materna disponga di un assistente e non già, come prevede il disegno di legge, che un assistente sia assegnato solo ogni tre sezioni di scuola materna. E ciò per i motivi che molto ampiamente sono stati ieri illustrati dall'onorevole Scionti.

Il nostro emendamento subordinato propone di sostituire le parole « una insegnante,

una assistente e una insegnante aggiunta » con le parole « un insegnante, un assistente e un insegnante aggiunto ». Intendo esprimere in questa occasione la posizione del nostro gruppo su tutti gli emendamenti che riguardano la presenza o meno nella scuola materna del personale docente, direttivo, ispettivo e subalterno di sesso maschile; e perciò con questo mio intervento possono intendersi svolti tutti gli emendamenti presentati dal nostro gruppo sull'argomento, e cioè gli emendamenti 8. 3, 10. 2, 11. 2, 11. 3, 12. 2, 12. 3, 12. 4, 12. 5, 14. 2, 15. 2, 15. 3, 18. 2, 19. 2, 19. 3, 20. 3, 22. 2, 22. 3, 22. 4, e 23. 3. Per questo motivo, avrò bisogno di un po' di tempo a disposizione.

Non ripeterò le considerazioni da noi già ripetutamente manifestate, con ampiezza di documentazioni di natura pedagogica e sociale, nel dibattito che ebbe luogo nel 1965-1966 in quest'aula sul disegno di legge n. 1897, come pure nel dibattito in sede referente nella VIII Commissione, nonché nella discussione generale del presente disegno di legge. Intendo rilevare soltanto che il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali circa la legittimità costituzionale della esclusione del personale maschile dalla scuola materna ci sembra estremamente vago ed incerto, affermando esso che la scelta di personale esclusivamente femminile è determinata dalla peculiarità dei suoi compiti, senza aggiungere altro. Tale laconica e perentoria dichiarazione non è accompagnata da alcuna argomentazione atta a garantire una sia pur minima validità al parere della I Commissione, quale avrebbe potuto essere, a nostro avviso, almeno la specificazione e una analisi psicologica e didattica dei cosiddetti compiti peculiari, ai quali solo si fa cenno.

Restando così nel vago, la I Commissione, e con essa la maggioranza che sostiene il disegno di legge, rafforzano la nostra convinzione che l'attuale provvedimento violi l'articolo 3 della Costituzione (che dichiara che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, senza discriminazione di sesso), tenda ad accentuare fortemente il carattere prevalentemente assistenziale della scuola materna, così come è prevista nell'articolo 1, ed alteri in senso ancor più negativo il principio — anch'esso previsto nell'articolo 1 — che la scuola materna integra l'opera della famiglia, mentre noi intendiamo, come ha dichiarato anche l'onorevole Scionti, che la scuola materna collabori con la famiglia. Femminilizzando tutto il personale della scuola materna, dalla custode fino all'ispettrice, in realtà

la scuola materna servirà tutt'al più ad integrare l'opera della madre, e a trasformare la scuola per l'infanzia, come spesso abbiamo dichiarato — ma giova ripeterlo ancora una volta —, in scuola destinata non all'educazione, alla formazione dei bambini dai 3 ai 6 anni, ma unicamente a sgravare la madre di una parte dei suoi compiti.

Pure l'onorevole Rampa, a pagina 6 della sua relazione, sul problema del personale femminile della scuola materna si rivela, a nostro parere, imbarazzato ed incerto. Mi permetta, onorevole Rampa, ricorre ella pure ad espressioni generiche prive di qualsiasi concretezza. Ella dice infatti che la questione del personale maschile e femminile deve essere posta su un diverso piano di valutazione, ma poi non ci dice in che cosa consista questo diverso piano.

RAMPA, *Relatore*. L'ho detto ieri sera.

LEVI ARIAN GIORGINA. Ella conclude affrettatamente che la questione, che riconosce per sua natura aperta ed opinabile, deve essere risolta, come vuole la maggioranza, in nome di un vago prevalente giudizio di opportunità nel quadro sociale esistente. Questa dichiarazione non ci può assolutamente soddisfare.

L'onorevole Rampa accenna, sì, a troppo limitate, seppur positive, esperienze culturali, pedagogiche e sociali di presenza in scuole materne avanzate — forse anche in Italia, ma certamente all'estero — di personale maschile. Riconosce perciò, anche se indirettamente, che le poche esperienze sono state tutte positive. A maggior ragione — e qui mi rivolgo al Governo — sarebbe stato dovere dello Stato di dare avvio nel passato, in previsione del futuro, anche se solo a titolo sperimentale, a un graduale intervento di insegnanti educatori maschi almeno in alcune delle migliori e più attrezzate scuole materne italiane. Sarebbe stato opportuno poi seguire gli sviluppi e vagliare i risultati di tali sperimentazioni con la collaborazione di pedagogisti, medici, sociologi e degli esperti.

Sul problema che sto esaminando la maggioranza ed in particolare il partito della democrazia cristiana cadono inoltre in contraddizione con altri principi da essi sostenuti durante questa legislatura in Parlamento. Per esempio, il sottosegretario onorevole Maria Badaloni e i senatori democristiani a Palazzo Madama si sono opposti all'approvazione della proposta di legge n. 3410, che ha come primo firmatario l'onorevole Paolo Rossi,

firmata anche dal nostro gruppo, già approvata dalla VIII Commissione della Camera, sui limiti di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo. I senatori della democrazia cristiana e la onorevole Maria Badaloni si sono opposti al Senato all'approvazione di quella proposta di legge, ritenendo che un bambino, se la famiglia così decide, possa frequentare la prima elementare già all'età di cinque anni, mentre la stragrande maggioranza dei suoi coetanei frequenterà la scuola materna, qualora ciò sia, beninteso, possibile e se non verrà respinto per la ben nota mancanza di posti. Con tale atteggiamento, gli esponenti della democrazia cristiana stabiliscono che un bambino di cinque anni non possa essere educato da personale insegnante maschile qualora sia iscritto alla scuola materna, ma possa invece esserlo qualora la sua famiglia decida di fargli anticipare di un anno gli studi elementari.

Una incoerenza analoga risulta evidente se commisuriamo, sotto il profilo del sesso del personale insegnante, le disposizioni del disegno di legge n. 3990 con la legge approvata dal Parlamento che abolisce le graduatorie separate per il personale docente maschile e femminile delle scuole elementari. Poiché l'articolo 9 di questo disegno di legge stabilisce al secondo comma che nella scuola materna statale possano insegnare soltanto le diplomate degli istituti magistrali e poiché gli istituti magistrali sono frequentati da maschi e femmine (a parte ogni considerazione sulle scuole magistrali frequentate soltanto da donne, che dovrebbero essere soppresse, come tutti riconosciamo), ne deriva che la discriminazione tra i maestri elementari, giustamente superata ed abolita con la legge sulla graduatoria unica per i posti di insegnante elementare, riemergerà in forme ancora più gravi, perché questa volta sarà assoluta, nelle graduatorie per l'ammissione al futuro insegnamento nelle scuole materne statali.

A favore dei diplomati maschi degli istituti magistrali non esisterà più una graduatoria subordinata, spesso umiliante, come un tempo era per le maestre elementari, e non esisterà alcuna possibilità di assunzione nella scuola materna e ciò proprio in un momento in cui la disoccupazione magistrata dilaga e le ingiustizie commesse dall'attuale Governo verso i maestri elementari sono già motivo di fermento nel paese e di grandi agitazioni, sia di natura politica, sia di natura sindacale.

Sulla base di una tale situazione, una volta istituita la scuola materna statale con simili preclusioni e discriminazioni, non sarà im-

probabile che ci troveremo presto in presenza di proteste e di ricorsi per l'incostituzionalità degli articoli del provvedimento legislativo che stiamo esaminando.

Onorevoli colleghi della maggioranza, con il vostro rifiuto di migliorare, anche per ciò che concerne il personale insegnante, il disegno di legge respinto dalla Camera nel gennaio 1966, voi continuate ad aumentare il miasma che esiste nel paese, contribuite a respingere qualsiasi sperimentazione avanzata anche nelle scuole per l'infanzia, quella sperimentazione che oggi nel paese chiedono gli studenti ed i docenti di tutti gli ordini di scuola.

Mi auguro comunque che tale sperimentazione abbia luogo lo stesso e si sviluppi per iniziativa degli organismi più democratici del nostro paese, per iniziativa dei comuni che gestiscono scuole materne, e che questo diventi uno degli obiettivi della nascente associazione degli enti locali gestori di scuole pubbliche per l'infanzia, così come è stato annunciato nell'aprile scorso nell'ultimo convegno nazionale sulla scuola per l'infanzia organizzato dal comune di Bologna. Nella relazione finale della I commissione di questo convegno, che aveva come tema gli aspetti istituzionali della scuola per l'infanzia, si legge: « Da una obiettiva valutazione delle succennate condizioni della famiglia e dei bambini nella società contemporanea deriva l'esigenza che l'educazione nella scuola per l'infanzia sia per un verso culturalmente arricchita e per l'altro verso venga affidata ad insegnanti di ambo i sessi. La presenza dell'uomo nella scuola non deve in alcun modo essere limitata a funzioni direttive ed ispettive » (e su questo il nostro gruppo è d'accordo) « le quali ovviamente devono essere unicamente affidate a persone che abbiano una prolungata esperienza di insegnamento nella scuola per l'infanzia e possiedano i requisiti stabiliti dalla legge indipendentemente dal sesso ».

In questo senso, negli ultimi anni in cui il problema della scuola per l'infanzia pure è esploso, si sono espressi i più eminenti pedagogisti italiani, quali la professoressa Gianini, citata ieri dall'onorevole Scionti, il professor Borghi, il professor Bertin, il professor De Bartolomeis dell'università di Torino. E mi scusino l'onorevole Presidente e l'onorevole ministro se apro una parentesi, perché oggi, se non erro, siamo all'ultimo giorno di questa legislatura. Vorrei, proprio ricordando il professor De Bartolomeis, esprimere la nostra solidarietà a questo illustre pedagogista il quale è stato insieme con i suoi studenti malme-

nato e manganellato dalla polizia l'altro ieri durante una carica contro gli universitari. Dato che non è più possibile svolgere in quest'aula interrogazioni a risposta orale, vorrei chiedere all'onorevole ministro che, anche se parliamo della scuola materna, e poiché parliamo della crisi generale della nostra scuola, egli ci dicesse sui fatti di Milano qualche cosa che fosse più positivo, più chiaro, più soddisfacente di quanto ieri ha detto il sottosegretario Elkan al Senato.

Oggi a noi pare che il Governo non capisca quello che avviene nel mondo della scuola, che gli uomini i quali siedono sui banchi del Governo non abbiano stabilito un contatto con gli studenti, come hanno fatto molti di noi per mesi, avendo con gli studenti decine, centinaia di colloqui. Ella, onorevole ministro, continua a ripetere nelle sue circolari, come in quella del 16 gennaio 1967, ribadita poi nella circolare nel novembre 1967, che gli studenti sono ingannati da elementi estranei, contro i quali bisogna agire attraverso denunce nelle sedi competenti. Ella continua a suggerire ai presidi, ai direttori, ai provveditori di fare prima opera di persuasione, come se gli studenti fossero degli sciocchi e non capissero nulla. Nella sua circolare del 16 gennaio ella dice, manifestando un certo stupore, che questa opera di azione preventiva che ella suggerisce ai capi di istituto « è tanto più necessaria in quanto può in qualche caso accadere che anche alunni intelligenti e ragionevoli » (come se gli altri non lo fossero) « siano indotti a ritenere erroneamente che i motivi delle manifestazioni e soprattutto il modo di esprimerli abbiano un fondamento di giustificazione su cui concordano dirigenti e docenti ».

Ora, gli studenti del liceo « Parini », erano riuniti in assemblea per discutere sui problemi della scuola, sul modo di funzionamento della scuola.

PRESIDENTE. Onorevole Giorgina Levi Arian, vorrei pregarla di attenersi all'argomento in discussione.

LEVI ARIAN GIORGINA. Concluderò brevemente. Onorevole Gui, questo sta accadendo non solo al liceo « Parini » di Milano: per fortuna sta accadendo in molti licei e in molti istituti d'Italia. Volete scatenare la polizia dappertutto? Non voglio soffermarmi su questo punto, però a nome del mio gruppo vorrei che l'onorevole Gui nella sua risposta ci dicesse qualcosa anche sui fatti di Milano e ci informasse sulle posizioni del Governo per

quanto riguarda gli avvenimenti svoltisi soprattutto al liceo « Parini ».

Ritornando all'argomento, riaffermo che la richiesta da noi avanzata in tutta la serie di emendamenti che ho enunciato, anche se sarà respinta dalla maggioranza, verrà rappresentata con maggiore ricchezza di elaborazione culturale, con maggiore forza nella prossima legislatura, allorché, come ci auguriamo, con una nuova maggioranza si procederà finalmente ad una moderna e democratica riforma della scuola secondaria superiore e dell'università, che dovrà spazzare via le anacronistiche scuole magistrali che formano le insegnanti delle scuole materne ed impostare su basi rinnovate la formazione e la specializzazione degli insegnanti di ogni ordine e grado e quindi anche degli insegnanti ai quali sarà affidato il delicato ed importante compito dell'educazione dell'infanzia.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole: Le sezioni sono composte di bambini di ambo i sessi.

4. 12. Sanna, Franco Pasquale, Alini.

Al quinto comma, tutte le volte che ricorrono, sostituire le parole: una insegnante e una assistente, *con le parole:* un insegnante e un assistente.

4. 13 Sanna, Alini, Franco Pasquale.

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerli.

SANNA. Sarò molto breve nella mia illustrazione perché di questi problemi ho già trattato nella discussione generale. Il primo emendamento riguarda la composizione delle classi della scuola materna. Per le stesse ragioni alle quali ha accennato poco fa l'onorevole Bonea, noi vorremmo che, per ragioni di evidente valore educativo e sociale, fosse specificato nella legge che si tratta di classi di ambo i sessi.

Il secondo emendamento riguarda invece la questione del sesso del personale scolastico, della quale ho già parlato lungamente ieri nel mio intervento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

RAMPA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se ella me lo consente, risponderò globalmente agli argomenti trattati

dai colleghi. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi — aspetti che sono stati toccati da alcuni degli emendamenti all'articolo 4 — cioè il numero degli iscritti, l'orario della scuola, ecc., noi crediamo di poter dire che le opinioni al riguardo manifestate, pur potendo essere anche legittime, non possono essere condivise. Infatti la maggioranza è giunta alla conclusione che, sia pure in un quadro sperimentale — come abbiamo auspicato nella replica — è necessario in questo momento mantenere il testo della legge così come è stato approvato dalla Commissione.

Per quanto riguarda invece la questione più generale, sottolineata soprattutto dall'onorevole Levi Arian — questione alla quale sono legati tutti gli emendamenti citati ed altri ancora che incontreremo nel corso dello svolgimento del nostro lavoro — crediamo necessario anche qui riaffermare di non aver mai preteso di convincere coloro che sono assertori di opinioni contrarie della opportunità che oggi nella scuola materna non insegni anche il personale maschile. Crediamo tuttavia di essere stati non tanto generici quanto ritiene l'onorevole Levi Arian, specialmente alla luce, direi, delle argomentazioni da me svolte ieri sera.

Per le considerazioni fatte non possiamo quindi accettare l'emendamento 4. 10, che riguarda il sesso degli insegnanti e i conseguenti emendamenti ad esso collegati; né siamo d'accordo, sempre in un quadro di sperimentazione che potrà anche portare a risultati correttivi dell'attuale soluzione da darsi all'organizzazione della scuola materna, su tutti gli altri emendamenti che riguardano appunto gli orari di studio, le prestazioni degli insegnanti, il numero degli alunni, ecc.

A proposito dell'emendamento illustrato dall'onorevole Bonea, che riguarda la refezione gratuita, ricordo che l'articolo 31 prevede cospicui stanziamenti per assicurare la necessaria assistenza ai minori. Crediamo di poter rivolgere a nome della Commissione, un'istanza al Governo perché, anche per questo particolare aspetto, i fondi vengano assegnati ai patronati scolastici tenendo conto di questa esigenza che certo il Governo non vorrà sottovalutare.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. L'emendamento Sanna 4. 12 è veramente superfluo: i bambini saranno di entrambi i sessi. Per quanto riguarda l'emendamento Badini Confalonieri 4. 1, credo che il testo della Commissione sia preferibile. Pertanto

non lo accetto. L'emendamento 4. 2 dell'onorevole Valitutti tende ad abbassare il numero dei bambini di ogni sezione. Sappiamo tutti che la frequenza dei bambini iscritti alle scuole materne è generalmente bassa e che i teorici 30 iscritti sono in realtà molto meno. Mi pare, quindi, più logico il testo della Commissione. Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento Scionti 4. 8.

Circa gli emendamenti Giomo 4. 3, e Scionti 4. 9 c'è da dire che l'orario previsto dal testo della Commissione è già sperimentato e, mediante il ricorso agli insegnanti in soprannumero, consente gli avvicendamenti riducendo l'impegno di ciascun insegnante. Non credo sia opportuno cambiare tale orario.

Quanto poi all'emendamento Scionti 4. 10, la richiesta della presenza di due insegnanti per ogni sezione di 25-30 bambini è veramente eccessiva. Ritengo preferibile il testo della Commissione. Non posso accettare nemmeno l'emendamento Badini Confalonieri 4. 4. Ritengo superflui gli emendamenti Valitutti 4. 5, Giomo 4. 6 e Badini Confalonieri 4. 7.

L'auspicio dell'onorevole Rampa per quanto riguarda la refezione è accoglibile, naturalmente in sede di aiuti ai patronati scolastici, non in questa sede.

Quanto all'emendamento Scionti 4. 11 mi pare che la durata annuale prevista dalla legge, cioè di dieci mesi, sia sufficiente.

Per quanto riguarda la questione del personale (donne e uomini) sollevata dall'emendamento Sanna 4. 13, credo di avere già chiaramente risposto nella mia replica, illustrando le ragioni che consigliano almeno in questa sede di stare al testo proposto dal Governo e dalla Commissione. Non posso accogliere l'invito rivoltomi dall'onorevole Giorgina Levi Arian di parlare di argomenti estranei a questo disegno di legge. Per parte nostra abbiamo cercato di rispondere ieri sera al Senato attraverso quanto ha detto il sottosegretario Elkan.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento 4. 12 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Bonea, mantiene l'emendamento Badini Confalonieri 4. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento 4. 2 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

L'emendamento Scionti 4. 8 è precluso.

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 4. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Scionti, mantiene il suo emendamento 4. 9 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SCIONTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Scionti, mantiene i suoi emendamenti 4. 10, principale e subordinato, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SCIONTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'emendamento Scionti 4. 10 principale.

CODIGNOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Con gli emendamenti Scionti 4. 10 principale e subordinato si propone di consentire che gli insegnanti di scuola materna siano anche di sesso maschile. Noi voteremo contro questa proposta per due ragioni. Innanzitutto perché noi non riteniamo che la questione possa essere di tale rilevanza da potere rinviare all'altro ramo del Parlamento, in fine legislatura, il provvedimento. In secondo luogo perché la Commissione affari costituzionali, da noi richiesta di un parere

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

al riguardo, ha espresso l'opinione che la questione non abbia riflessi di carattere costituzionale e che sia soltanto un problema di scelta politica.

È quindi caduta una delle ragioni che maggiormente avevano consigliato il nostro gruppo ad esprimere l'opinione, che già manifestammo sulla precedente stesura del disegno di legge relativo alla scuola materna statale, circa l'opportunità della presenza anche di insegnanti di sesso maschile.

Devo però dichiarare a nome del gruppo socialista che continuiamo a ritenere valide le opinioni già espresse al riguardo circa appunto la opportunità di questa presenza dal punto di vista pedagogico ed educativo e che quindi riteniamo necessario tenere aperto in qualche modo il problema.

Non posso per altro non ricordare che la ragione di questa modifica — l'unica di rilievo contenuta nel nuovo testo rispetto a quello respinto in precedenza — deriva appunto dal fatto che nella precedente discussione sull'altro testo non si poté ottenere la maggioranza.

Ritengo che la riserva che noi facciamo in questo momento possa essere sciolta quando si affronterà in sede legislativa, così come è stato dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, la questione della formazione del personale insegnante delle scuole materne nelle scuole statali che sono attualmente femminili, mentre noi ci auguriamo che possano diventare maschili e femminili insieme.

VALITUTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, anche noi voteremo contro questi emendamenti, ma con un certo disagio di cui dirò brevemente le ragioni. Abbiamo già sostenuto, anche quando si discusse per la prima volta questo disegno di legge, il principio che l'insegnante della scuola materna deve essere di sesso femminile e quindi siamo coerenti nel votare contro questo emendamento. Tuttavia non possiamo non sottolineare l'artificialità del problema che non sarebbe dovuto nemmeno sorgere, per i motivi che abbiamo già spiegato in sede di discussione generale.

Perché il problema è artificioso? Perché si è voluto estromettere la scuola materna statale dall'ordinamento generale dell'istruzione elementare. Infatti se si fosse inserita, come si sarebbe dovuto fare, nell'ordinamento generale dell'istruzione elementare la scuola mater-

na, gli organi dirigenti sarebbero stati comuni sia per la scuola elementare sia per quella materna; e quindi il problema del sesso non sarebbe neppure sorto. I direttori didattici e gli ispettori sarebbero potuti essere sia donne sia uomini, come accade per la scuola elementare. Ma avendo estromesso la scuola materna dall'ordinamento generale dell'istruzione elementare, ecco che è sorto il problema.

Noi voteremo contro questo emendamento, però, come ho detto, con disagio perché ci rendiamo conto delle ragioni che indurrebbero a lasciare aperta l'accessibilità alle carriere direttive ed ispettive nella scuola materna sia agli uomini sia alle donne. Riconosciamo la validità quindi dell'esigenza posta dai colleghi comunisti, però diciamo che il problema non si risolve con il loro emendamento. La via corretta per la soluzione del problema è quella del reinserimento della scuola materna nell'unità dell'ordinamento generale della scuola elementare, che eliminerebbe il problema stesso alla radice.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scionti 4. 10 principale.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Scionti 4. 10 subordinato.

(È respinto).

L'emendamento Sanna 4. 13 risulta pertanto precluso.

Onorevole Bonea, mantiene l'emendamento Badini Confalonieri 4. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento 4. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Valitutti, mantiene l'emendamento Giomo 4. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

VALITUTTI. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Bonea, mantiene l'emendamento Badini Confalonieri 4. 7, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA. Sono rimasto parzialmente soddisfatto delle dichiarazioni del relatore, ma assolutamente insoddisfatto di quelle del ministro; insisto pertanto per la votazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Badini Confalonieri 4. 7.

(È respinto).

Onorevole Bronzuto, mantiene l'emendamento Scionti 4. 11, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna statale è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

La scuola fornisce gratuitamente tutto il materiale necessario per i giochi e le esercitazioni; distribuisce la refezione calda giornaliera, assicura l'assistenza medica e sociale e tutto quanto possa essere necessario ai fini dell'educazione.

L'assistenza sanitaria ed assicurativa agli alunni della scuola pubblica per l'infanzia, è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare.

5. 1. Sanna, Franco Pasquale, Alini.

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerlo.

SANNA. Il testo da me proposto vuole meglio precisare il contenuto dell'articolo.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sull'emendamento Sanna 5. 1?

RAMPA, *Relatore*. Quanto proposto dal collega Sanna è già previsto nel testo legislativo, anche se in una diversa formulazione e, pertanto, invitiamo il collega Sanna a ritirare il suo emendamento; in caso contrario la Commissione esprime parere sfavorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Con la norma prevista dalla Commissione si fornisce l'assistenza a coloro che ne hanno bisogno, mentre con l'emendamento Sanna si propone che sia data indiscriminatamente a tutti; per questo motivo il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, lo arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato.

I comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici. Essi hanno diritto di chiedere che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta salvo rimborso della spesa relativa, in venticinque annualità senza interessi.

I comuni possono essere esentati dall'onere di cui al precedente comma, nel caso che non si trovino in condizioni di poterlo sostenere.

Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale forniti dallo Stato restano in

proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.

I piani di edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati con piani di nuove istituzioni di scuole materne statali previsti dal precedente articolo 3.

Il comitato regionale per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970, prende visione dei piani provinciali relativi all'edilizia della scuola materna statale ed esprime eventuali osservazioni al riguardo ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: gli oneri, aggiungere le seguenti: per le aree per la costruzione degli edifici.

6. 5. **Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Sopprimere il secondo comma.

6. 6. **Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Sopprimere il terzo comma.

6. 7. **Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svolgerli.

BRONZUTO. Gli emendamenti 6. 6 e 6. 7 sono in stretta connessione con l'emendamento 6. 5, talché qualora quest'ultimo venisse approvato i commi secondo e terzo dell'articolo 6 cadrebbero automaticamente: infatti, se gli oneri per le aree per la costruzione degli edifici, come noi proponiamo, fossero a carico dello Stato e non dei comuni, evidentemente non avrebbero più ragion d'essere i commi secondo e terzo. Nel caso invece che la Camera respingesse il nostro emendamento 6. 5, che vuole porre a carico dello Stato le aree per la costruzione degli edifici e sottrarre quindi il relativo onere ai comuni, noi ritireremo gli emendamenti 6. 6 e 6. 7.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I comuni competenti per territorio sono tenuti a reperire ed a fornire gratuitamente le aree per la costruzione degli edifici. In caso di inadempienza, lo Stato provvede direttamente all'acquisto delle aree.

6. 1. **Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Sopprimere il terzo comma.

6. 2. **Giomo, Badini Confalonieri, Valitutti, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Al quinto comma, dopo le parole: per scuole materne statali, aggiungere le seguenti: o istituti magistrali statali o scuole magistrali statali.

6. 3. **Bonea, Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Sopprimere il sesto comma.

6. 4. **Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

VALITUTTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Due elementi, signor Presidente, mi preme di mettere in risalto. Il primo riguarda gli oneri che ricadono, per effetto di questo articolo 6, sui comuni; è veramente doloroso, signor ministro, che nella condizione attuale della finanza degli enti locali, questa norma preveda nuovi oneri a carico dei medesimi. È vero che è previsto che per l'acquisto dell'area possa intervenire lo Stato, ma noi con il nostro emendamento proponiamo che in caso di inadempimento da parte dei comuni per quanto riguarda la scelta e l'acquisto dell'area, lo Stato intervenga automaticamente.

Il secondo elemento che intendo mettere in rilievo è quello concernente la istituzione di scuole materne statali che dovrebbero essere ubicate, oltre che negli edifici per scuole elementari statali, anche negli edifici di istituti e scuole magistrali statali. Questa previsione ci sembra giustificata da esigenze di carattere didattico, sia dell'istituto sia della scuola magistrale. Noi voteremo contro quegli articoli che prevedono la soppressione de-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

gli attuali giardini d'infanzia, perché riteniamo che questa soppressione non si giustifichi didatticamente nell'unità degli istituti magistrali.

Anche per rendere possibile la continuazione dell'utilizzazione della scuola materna nell'unità didattica degli istituti, proponiamo che la norma consenta l'istituzione di scuole materne statali anche negli edifici in cui svolgono la loro opera gli istituti magistrali statali e le scuole magistrali statali.

Per il resto, i nostri emendamenti non richiedono una specifica illustrazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto comma.

6. 8. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerlo.

SANNA. L'emendamento è semplicissimo e non richiede una lunga illustrazione. Esso tende, in sostanza, a evitare che nella pratica diventi norma la possibilità, che viene concessa, di istituire scuole materne statali nelle scuole elementari. L'emendamento, naturalmente, non vuole sopprimere tale possibilità ma, come ho detto, vuole soltanto evitare che questa possibilità si trasformi in una prassi costante.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti proposti all'articolo 6?

RAMPA, Relatore. Generalmente, questi emendamenti — come è il caso di questo ultimo che è stato illustrato dall'onorevole Sanna — si elidono a vicenda. D'altra parte, sia in Commissione, sia in aula, abbiamo già detto che questi emendamenti non possono essere accettati e pertanto chiedo che sia mantenuto il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bronzuto, mantiene il suo emendamento 6. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Bronzuto, mantiene il suo emendamento 6. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BRONZUTO. Lo ritiro e ritiro anche lo emendamento 6. 7.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. Lo ritiro, signor Presidente; e ritiro anche gli emendamenti Giomo 6. 2 e Bonea 6. 3, dei quali sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Sanna, mantiene l'emendamento 6. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANNA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, mantiene l'emendamento Badini Confalonieri 6. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

FRANZO, Segretario, legge:

« La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. È ugualmente a carico del comune il personale di custodia.

Il personale di custodia è femminile ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici della scuola di Stato per l'infanzia, sono a carico dello Stato.

7. 3. **Sanna, Franco Pasquale, Alini.**

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerlo.

SANNA. La ragione dell'emendamento è di tutta evidenza: si tende ad evitare che i comuni siano gravati di spese che non possono sopportare. Si tratta di scuole di Stato e perciò provveda lo Stato alle spese necessarie per la loro manutenzione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

La manutenzione, il riscaldamento e le spese normali di gestione degli edifici di scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole.

7. 1. **Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Illuminati, Tedeschi, Seroni.**

Sopprimere il secondo comma.

7. 2. **Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Illuminati, Tedeschi, Seroni.**

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svolgerli.

BRONZUTO. Noi con il primo emendamento, ci limitiamo a proporre che dalle spese dei comuni siano sottratte le spese relative alla manutenzione e al personale di custodia, perché le riteniamo troppo gravose.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, desidero far presente al Governo e ai colleghi della maggioranza che cadiamo nello assurdo e nel ridicolo pretendendo che il personale di custodia sia femminile. Noi non pretendiamo che sia maschile, ma desideriamo che nulla venga pregiudicato stabilendo positivamente che il personale debba essere esclusivamente femminile.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 7?

RAMPA, *Relatore*. La Commissione non può accettare l'emendamento Sanna 7. 3, perché esso sposterebbe tutta l'impostazione finanziaria del disegno di legge.

Per quanto riguarda gli emendamenti 7. 1 e 7. 2, presentati dall'onorevole Bronzuto, la Commissione esprime parere contrario, in quanto non ritiene opportuno rinviare la legge al Senato.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*, Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento 7. 3 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Bronzuto, mantiene i suoi emendamenti 7. 1 e 7. 2 non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BRONZUTO. Li mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bronzuto 7. 1.
(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Bronzuto 7. 2.
(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.
(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'attuale terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione viene integrata da una insegnante di ruolo di scuola materna statale. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole materne statali ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla terza riga, sostituire le parole: una insegnante, con le seguenti: un insegnante.

8. 3. **Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Sostituire le parole: una insegnante, con le seguenti: un insegnante.

8. 4. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

Questi emendamenti sono già stati svolti. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: del personale insegnante, *sopprimere le parole:* direttivo ed ispettivo.

8. 1. **Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Aggiungere il seguente comma:

Sino a quando non sarà assicurata la rappresentanza, si procederà al sorteggio di sette insegnanti di ruolo di scuola materna statale scegliendo, ai fini della integrazione di cui alla prima parte del precedente comma, l'insegnante che sarà stata sorteggiata per prima. In caso di rinuncia o di cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, della insegnante come sopra prescelta, si provvederà a sostituirla con la seconda sorteggiata. La stessa procedura sarà adottata in caso di rinuncia o di cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, delle altre insegnanti sorteggiate o prescelte.

8. 2. **Giomo, Badini Confalonieri, Valitutti, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

BONEA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Il primo emendamento si illustra da sé; col secondo proponiamo che fino a quando non sarà assicurata la rappresentanza, si dovrà procedere al sorteggio di 7 insegnanti di ruolo della scuola materna statale. Tale sistema pare a noi più corretto per assicurare una rappresentanza immediata.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

RAMPA, *Relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti Valitutti 8. 1 e Giomo 8. 2, mentre ritiene che debbano considerarsi preclusi gli emendamenti Levi Arian Giorgina 8. 3 e Sanna 8. 4 così come tutti i successivi emendamenti che facciano riferimento al sesso del personale insegnante.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Gli emendamenti Levi Arian Giorgina 8. 3 e Sanna 8. 4 sono preclusi. Sono altresì preclusi tutti gli emendamenti che facciano riferi-

mento al sesso del personale insegnante, anche agli articoli successivi.

Onorevole Bonea, mantiene l'emendamento Valitutti 8. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA. Lo ritiro e mantengo invece l'emendamento Giomo 8. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giomo 8. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le ispettrici debbono essere fornite della laurea in pedagogia. Le direttrici debbono essere fornite di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.

Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali. È prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14. È altresì valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente, integrato da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la rubrica con la seguente: Personale ispettivo, direttivo, insegnante ed assistente della scuola materna statale - Requisiti.

9. 2. **Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Sostituirlo con il seguente:

Il personale ispettivo deve essere fornito della laurea in pedagogia. Il personale direttivo deve essere fornito di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia. Il personale insegnante deve essere fornito di diplomi di scuola secondaria superiore integrato da un biennio universitario di specializzazione. Il personale assistente deve essere fornito di

licenza di scuola dell'obbligo integrata da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Il personale ausiliario deve essere fornito di licenza di scuola media di primo grado.

Per dieci anni, dopo l'entrata in vigore della presente legge, è titolo di studio sufficiente per partecipare ai concorsi di insegnante nelle scuole materne statali il diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale. Per lo stesso periodo è titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per l'assunzione di personale ausiliario la licenza di scuola elementare.

Subordinatamente, al primo comma, sostituire le parole: Le ispettrici debbono essere fornite, *con le seguenti:* Gli ispettori debbono essere forniti, *e le parole:* Le direttrici debbono essere fornite, *con le seguenti:* I direttori debbono essere forniti;

al secondo comma, sostituire le parole: Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite, *con le seguenti:* Gli insegnanti della scuola materna statale debbono essere forniti;

al terzo comma, sostituire le parole: Le assistenti della scuola materna statale debbono essere fornite, *con le seguenti:* Gli assistenti della scuola materna statale debbono essere forniti.

9. 3. **Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svolgerli.

BRONZUTO. Per quanto riguarda il primo emendamento, non è il caso di dilungarmi per illustrarne i motivi, anche perché nel corso della discussione ne ha parlato ampiamente la onorevole Giorgina Levi Arian.

In ordine al secondo emendamento, non intendiamo sollevare il problema del sesso degli insegnanti, ma piuttosto quello dei requisiti e dei titoli di studio. Noi sosteniamo che il titolo di studio richiesto per questo personale, soprattutto per quello insegnante (in ordine al quale le nostre posizioni divergono da quelle della maggioranza e del Governo), sia il diploma di scuola secondaria superiore, integrato da un biennio universitario di specializzazione, con esclusione quindi del diploma di scuola magistrale.

Di fronte alle preoccupazioni manifestate dal relatore e dal ministro, noi proponiamo che l'attuale situazione sia rispettata con una

norma transitoria (come avviene normalmente per altre leggi), nel senso che per dieci anni siano considerati titoli validi i diplomi di scuola magistrale e di istituto magistrale.

Per quanto riguarda le proposte subordinate, non ho bisogno di illustrarle perché si rifanno alla nota questione già da noi dibattuta.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Le scuole materne statali o le sezioni di scuole materne statali sono riunite in circoli didattici. Ogni circolo didattico non può avere più di trenta sezioni.

Ad ogni circolo didattico è preposta una direttrice fornita del diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.

9. 1. **Bonea, Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

VALITUTTI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. L'emendamento tende a risolvere il problema dell'istituzione di circoli didattici per le scuole materne statali. Il disegno di legge introduce la figura della direttrice, che ovviamente sarà direttrice di un circolo didattico della scuola materna. Noi con questa norma stabiliamo la condizione necessaria per la istituzione di un circolo didattico, cioè diciamo che occorrono 30 sezioni. È una lacuna della legge non aver previsto il circolo e la condizione necessaria per la sua costituzione. Purtroppo qui legiferiamo in una situazione di coazione, nel senso di essere ricattati, cioè di trovarci nella situazione di non poter rinviare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. Capisco anche l'inutilità di questi nostri interventi, però quanto meno negli atti del Parlamento resterà la testimonianza che siamo stati consapevoli delle lacune di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: le ispettrici e le direttrici, *con le seguenti:* Il personale ispettivo.

9. 4. **Sanna, Franco Pasquale, Alini.**

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Il personale insegnante della scuola pubblica per l'infanzia deve essere fornito di di-

ploma di scuola secondaria superiore integrato da un biennio di specializzazione a livello universitario.

Per dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente legge è titolo di studio sufficiente per partecipare ai concorsi di insegnante nelle scuole pubbliche per l'infanzia il diploma di scuola o di istituto magistrale. È altresì valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

9. 5. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

Al secondo comma sostituire le parole: le assistenti, con le seguenti: il personale insegnante.

9. 6. **Sanna, Franco Pasquale, Alini.**

Di essi il primo ed il terzo sono preclusi, mentre il secondo, che ha contenuto in parte analogo a quello dell'emendamento Bronzuto, rimane valido.

SANNA. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 4?

RAMPA, *Relatore*. Contrario. Una breve considerazione, visto che il tema è estremamente importante. Nel respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Bronzuto ed anche dall'onorevole Sanna non intendiamo assolutamente negare l'esigenza, riaffermata già nel corso dei lavori della Commissione ed anche della mia replica di ieri, di riformare adeguatamente gli studi superiori e le stesse scuole magistrali agli effetti di una migliore formazione del personale docente in rapporto ai nuovi compiti che la scuola materna si propone. Questo volevo dichiarare a nome della Commissione perché il nostro voto non significhi che siamo contrari alla linea di tendenza, soltanto, in questo momento non possiamo accettare la soluzione tecnica che viene proposta.

Per quel che riguarda l'emendamento Valitutti 9. 1. facciamo osservare che l'articolo 13 nel testo della Commissione prevede la istituzione del circolo didattico. Potremmo convenire che la cosa è qui meglio precisata, ma in verità non è che non esista nella legge il concetto di circolo didattico, per cui, se sarà il caso, riprenderemo il discorso in sede di articolo 13.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore. Per quanto riguarda le questioni che si riferiscono al sesso del personale ispettivo, va solamente precisato che esse sono ormai superate.

Quanto alle altre, che riguardano la formazione del personale insegnante, credo che la loro definitiva soluzione si debba rinviare in sede di modifica dell'ordinamento delle scuole secondarie di secondo grado. In quella sede, secondo l'orientamento che il futuro Parlamento prenderà, si provvederà anche per la destinazione di questo personale. Allo stato attuale, questa forma di conciliazione degli interessi delle diplomate delle scuole magistrali con l'esigenza di mettere anche maestre elementari credo che debba essere accolta: perciò non sono d'accordo sull'emendamento.

Per quanto concerne la questione del numero delle sezioni relativamente al circolo didattico, devo dire che neppure per la scuola elementare la legge prevede il numero delle classi: in questo caso bisogna adattarsi alle circostanze, e quindi deve essere lasciata una certa elasticità. Ritengo, pertanto, onorevole Valitutti, che l'emendamento non possa essere accolto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bronzuto, mantiene il suo emendamento 9. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bronzuto 9. 2, avvertendo che le parole: « insegnante ed assistente » devono intendersi cancellate dall'emendamento stesso, in quanto è intervenuta preclusione per effetto di precedenti votazioni.

(È respinto).

Onorevole Bonea, mantiene il suo emendamento 9. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Bronzuto, mantiene il suo emendamento principale 9. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bronzuto 9. 3 principale.

(È respinto).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

L'emendamento subordinato Bronzuto 9. 3 è precluso.

Sono pure preclusi gli emendamenti 9. 4, 9. 5 e 9. 6 dell'onorevole Sanna.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo 9-bis:

« Il personale addetto alle scuole materne statali si suddivide nelle due categorie di personale docente e personale assistente. Il predetto personale è assunto in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami che si bandiscono ad anni alterni, entro e non oltre il 31 luglio, ed è iscritto nei rispettivi ruoli organici provinciali istituiti presso i provveditorati agli studi.

Per poter partecipare ai concorsi di cui al comma precedente sia le insegnanti che le assistenti di scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali. È altresì prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente ai concorsi stessi.

Il passaggio dalla categoria delle assistenti alla categoria delle docenti avviene dopo un quinquennio di servizio di cui almeno tre qualificati « ottimo » mediante concorsi provinciali speciali per titoli ed esami ».

9. 0. 1. **Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

VALITUTTI. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo ?

RAMPA, *Relatore.* La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, mantiene l'articolo aggiuntivo Badini Confalonieri 9. 0. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VALITUTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. La VII Commissione (Difesa), ha deliberato di chiedere che la proposta di legge d'iniziativa del deputato BUFFONE: « Modifica dell'articolo 39 della legge sullo avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché alle norme sull'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, dei capitani di fregata del ruolo normale e dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale dell'aeronautica » (4750), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La VI Commissione (Finanze e tesoro), ha deliberato di chiedere che la proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Modifica all'articolo 12 dello statuto speciale per la Sardegna » (4291), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 10.

FRANZO, *Segretario,* legge:

« Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della presente legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

Sostituirlo con il seguente:

Le insegnanti e le assistenti alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge debbono essere fornite di un diploma rilasciato da scuole o istituti qualificati riconosciuti dalla terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

10. 1. **Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

BONEA. Chiedo di svolgerlo io.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Il nostro emendamento è molto opportuno, soprattutto perché qui ci troviamo di fronte a titoli di studio che vengono attribuiti anche da istituti non molto qualificati e che non sono tutti riconosciuti. Sarebbe bene invece che questi istituti venissero riconosciuti dalla terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, al fine di dare una garanzia allo Stato e alle stesse famiglie che affidano i loro bambini alle scuole materne statali.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sostituire le parole: le insegnanti addette, *con le seguenti:* gli insegnanti addetti.

10. 2. **Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Sostituire le parole: Le insegnanti addette, *con le seguenti:* Il personale insegnante addetto.

10. 3. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

Questi emendamenti sono preclusi.

Qual è il parere della Commissione sullo emendamento Valitutti 10. 1 ?

RAMPA, *Relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, non consentiamo sulla soluzione tecnica data a questo problema. Riconosciamo tuttavia che può esistere un problema di preparazione delle assistenti delle scuole speciali, visti i compiti che la legge affida ad esse. Ci dichiariamo quindi contrari all'emendamento e preghiamo il ministro di tenere in considerazione questo aspetto quando dovrà essere approntato il regolamento della legge.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che il riconoscimento dei titoli compete al Ministero — e qui è detto chiaramente — e non invece al Consiglio superiore, il quale, caso mai, esprime un parere. Senza dubbio questo parere sarà tenuto nella massima considerazione. Per questo motivo l'emendamento non mi pare necessario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bonea, mantiene l'emendamento Valitutti 10. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BONEA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(*E approvato.*)

Si dia lettura dell'articolo 11.

FRANZO, *Segretario,* legge:

« Le direttrici e le ispettrici della scuola materna statale costituiscono un ruolo organico nazionale.

Le insegnanti e le assistenti della scuola materna statale sono iscritte in rispettivi ruoli organici provinciali istituiti presso i Provveditorati agli studi ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Alle funzioni di ispezione e di direzione delle scuole materne statali provvede il personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari statali, i cui organici saranno conseguentemente ampliati.

Il servizio ispettivo centrale delle scuole materne statali è esercitato dal corpo degli ispettori centrali istituito presso la direzione generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione il cui organico sarà, conseguentemente, ampliato.

Il personale ispettivo e direttivo addetto alle scuole materne statali esercita le mansioni ad esso attribuite per legge e regolamento.

11. 1. **Giomo, Badini Confalonieri, Valitutti, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

VALITUTTI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il primo emendamento ha per noi grande importanza e, pur essendo sicuri che non sarà accolto, noi siamo costretti a dire le ragioni che ci hanno determinato a presentarlo per non mancare al nostro dovere. Con questo emendamento praticamente proponiamo di reinserire la scuola materna nell'unità dell'istruzione primaria del nostro paese, prevedendo che gli organi di direzione e di ispezione siano comuni a quelli della scuola elementare. Le stesse direzioni didattiche e gli stessi ispettorati scolastici oggi esistenti in Italia per la scuola elementare devono esplicitare la loro competenza anche nei riguardi delle scuole materne statali.

Non c'è solamente una ragione pedagogico-didattica, ma c'è anche una ragione di carattere economico che ci spinge a fare questa proposta. Con questo disegno di legge si destinano alla scuola materna statale certi mezzi finanziari che hanno il loro limite: il limite posto dal nostro bilancio.

Ora, se si prevede, come fa il disegno di legge, l'istituzione di organi dirigenti ispettivi specifici per la scuola materna, evidentemente si limita il raggio di diffusione della scuola materna nel nostro paese, in quanto scuola materna statale.

Proprio non capisco l'atteggiamento dei colleghi del gruppo socialista i quali vogliono, al di là anche dei limiti per cui essa si giustifica, l'estensione della scuola materna statale nel nostro paese e poi aderiscono a norme di legge che sono destinate fatalmente a restringere i limiti di espansione di questa scuola.

Quando avrete creato le direzioni didattiche e gli ispettorati della scuola materna, avrete destinato una parte cospicua di mezzi che saranno sottratti alla istituzione della scuola materna statale.

Ecco una ragione aggiuntiva che ci ha determinato, oltre quella di ordine pedagogico, a presentare questo emendamento sul quale insistiamo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il personale direttivo e ispettivo della scuola materna statale costituisce un ruolo organico nazionale.

11. 2. Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.

Al secondo comma, sostituire le parole: Le insegnanti e le assistenti della scuola materna statale sono iscritte, con le seguenti: Gli insegnanti e gli assistenti della scuola materna statale sono iscritti.

11. 3. Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.

Al primo comma sostituire le parole: Le direttrici e le ispettrici, con le seguenti: Il personale direttivo ed ispettivo.

11. 4. Sanna, Franco Pasquale, Alini.

Al secondo comma sostituire le parole: Le insegnanti e le assistenti, con le seguenti: Il personale insegnante ed assistente.

11. 5. Sanna, Franco Pasquale, Alini.

Tutti questi emendamenti sono preclusi.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Giomo 11. 1 ?

RAMPA, Relatore. Riconosciamo l'importanza delle valutazioni fatte dall'onorevole Valitutti, ma esse sono da ricondursi ad una concezione della scuola materna radicalmente diversa. Già la Camera — e l'onorevole Valitutti lo ha riconosciuto — ha deciso a questo riguardo approvando gli articoli 1 e seguenti e quindi ci spieghiamo l'insistenza dell'onorevole Valitutti di non consentire l'istituzione di un ruolo di direttori e di ispettori *ad hoc* per la scuola materna. E nella logica della sua posizione, non è nella logica della posizione della maggioranza della Camera. Quindi, con tutto il rispetto per queste tesi, non possiamo accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valitutti, mantiene l'emendamento Giomo 11. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VALITUTTI. Lo manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo 11-bis:

« Le insegnanti hanno la responsabilità educativa delle sezioni che ad esse sono affidate; le assistenti coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini ».

11. 0. 1. Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.

L'onorevole Valitutti ha facoltà di illustrarlo.

VALITUTTI. Esso si chiarisce da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

RAMPA, *Relatore*. La Commissione è contraria, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, mantiene l'articolo aggiuntivo Badini Confalonieri, di cui ella è cofirmatario, 11-bis non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 12.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le ispettrici esercitano funzioni organizzative e di vigilanza delle scuole materne ed hanno le attribuzioni ad esse devolute per legge e regolamento.

Le ispettrici provengono dal ruolo direttivo e conseguono la nomina mediante concorso per titoli e per esami, al quale sono ammesse dopo almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.

È istituito il ruolo delle ispettrici centrali per la scuola materna. Ad esso si accede con le stesse modalità vigenti per il ruolo di ispettori centrali per l'istruzione elementare ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

12. 1. **Bonea, Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Nella rubrica: Ispettrici della scuola materna statale, sostituire la parola: Ispettrici, con le seguenti: Personale ispettivo.

12. 2. **Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il personale ispettivo esercita funzioni organizzative di vigilanza delle scuole materne statali ed ha le attribuzioni ad esso devolute per legge e regolamento.

12. 3. **Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il personale ispettivo proviene dal ruolo direttivo e consegue la nomina mediante concorso per titoli e per esami, al quale è ammesso dopo almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.

12. 4. **Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Al terzo comma, sostituire le parole: delle ispettrici centrali, con le seguenti: del personale ispettivo centrale.

12. 5. **Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Al primo e al secondo comma sostituire le parole: Le ispettrici, con le seguenti: Il personale ispettivo.

12. 6. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

Al terzo comma sostituire le parole: delle ispettrici, con le seguenti: degli ispettori.

12. 7. **Sanna, Alini Franco Pasquale.**

Al secondo comma sopprimere le parole: al quale sono ammesse dopo almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.

12. 8. **Sanna, Franco Pasquale, Alini.**

Tutti questi emendamenti sono preclusi. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Le direttrici soprintendono al funzionamento ed alle attività delle scuole materne statali del rispettivo circolo.

Le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono ammesse le insegnanti di scuole materne statali in possesso dei titoli prescritti al primo comma dell'articolo 9 che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresì ammesse al concorso le insegnanti di scuole materne statali che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

13. 1. **Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

Nella rubrica: Direttrici della scuola materna statale, *sostituire la parola:* Direttrici, *con le parole:* Personale direttivo.

13. 2. **Scionti, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Illuminati, Tedeschi, Seroni.**

Al primo comma, sostituire le parole: Le direttrici soprintendono, *con le seguenti:* Il personale direttivo soprintende.

13. 3. **Scionti, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Illuminati, Tedeschi, Seroni.**

Essi sono preclusi per effetto di precedenti votazioni.

E' stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il personale direttivo è assunto mediante concorso nazionale per titoli ed esame al quale sono ammessi gli insegnanti di scuole materne statali e quelli di scuole elementari statali in possesso dei titoli prescritti dal secondo comma dell'articolo 9, che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresì ammessi al concorso gli insegnanti di scuole materne statali e quelli delle scuole elementari statali che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti dal secondo comma dell'articolo 9, abbiano da almeno 10 anni la qualifica di ordinario.

Subordinatamente, sostituire le parole: Le direttrici sono assunte, *con le seguenti:* I direttori sono assunti, *e le parole:* sono ammesse le insegnanti, *con le seguenti:* sono ammessi gli insegnanti.

13. 4. **Scionti, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

BRONZUTO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRONZUTO. Per quanto riguarda la parte principale dell'emendamento 13. 4, desidero far notare che non si tratta solo della questione se debbano insegnare insegnanti maschi o insegnanti donne, ma c'è nel nostro emendamento la richiesta che possano partecipare ai concorsi direttivi anche gli insegnanti (e potrebbero essere anche le insegnanti, secondo il testo che la Camera sta approvando) delle scuole elementari. Quindi non solo quelle delle scuole materne.

PRESIDENTE. Su questa parte sarà questione di correggere *gli* con *le*.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: Le direttrici, *con le seguenti:* Il personale direttivo.

13. 5. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

Al secondo comma sostituire le parole: le direttrici sono assunte, *con le seguenti:* il personale direttivo è assunto.

13. 6. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

Essi sono preclusi per effetto di precedenti votazioni.

Qual è il parere della Commissione sullo emendamento Scionti 13. 4 ?

RAMPA, *Relatore.* In coerenza col principio che è osservato da qualunque ordine scolastico e cioè che i dirigenti della scuola devono aver fatto un'esperienza didattica nel ruolo da cui provengono, non possiamo accettare lo emendamento proposto perché in verità introdurrebbe al concorso didattico ispettivo anche gli insegnanti di scuole elementari senza una esperienza di insegnamento nella scuola materna. Si tratta di un diploma valutabile, ma non tale da poter essere ammesso al concorso.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Sono d'accordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bronzuto, insiste sull'emendamento Scionti 13. 4, di cui ella è cofirmatario, con le correzioni grammaticali eventuali ?

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

FRANZO, *Segretario,* legge:

« Le insegnanti hanno la responsabilità educativa della sezione che ad esse è affidata.

Le insegnanti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

Sopprimerlo.

14. 1. **Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

VALITUTTI. Dichiaro di ritirare l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: le insegnanti, *con le seguenti:* gli insegnanti.

14. 2. **Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Al secondo comma, sostituire le parole: Le insegnanti delle scuole materne statali sono assunte, *con le seguenti:* Gli insegnanti delle scuole materne statali sono assunti.

14. 3. **Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Al primo ed al secondo comma sostituire le parole: Le insegnanti, *con le seguenti:* Il personale insegnante.

14. 4. **Sanna, Franco Pasquale, Alini.**

Questi emendamenti sono preclusi per effetto di precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le assistenti coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini.

Le assistenti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali, per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

15. 1. **Giomo, Badini Confalonieri, Valitutti, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

VALITUTTI. Dichiaro di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Gli assistenti coadiuvano gli insegnanti nell'educazione, nell'assistenza e nella vigilanza dei bambini.

Subordinatamente, sostituire le parole: Le assistenti, *con le seguenti:* Gli assistenti, *e le parole:* le insegnanti, *con le seguenti:* gli insegnanti.

15. 2. **Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Al secondo comma, sostituire le parole: Le assistenti delle scuole materne statali sono assunte, *con le seguenti:* Gli assistenti delle scuole materne statali sono assunti.

15. 3. **Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Al primo comma sostituire le parole: Le assistenti coadiuvano le insegnanti, *con le seguenti:* Il personale assistente coadiuva gli insegnanti.

15. 4. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

Al secondo comma sostituire: Le assistenti, *con le seguenti:* Il personale assistente.

15. 5. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

Questi emendamenti sono preclusi per effetto di precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il personale di ruolo e non di ruolo della scuola materna statale, prima della assunzione in servizio, deve presentare gli stessi documenti sanitari richiesti per l'assunzione in servizio del personale della scuola elementare statale.

Il personale addetto alle scuole materne statali è obbligato, inoltre, a sottoporsi a controlli medico-legali per prevenire il contagio di malattie diffuse ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

16. 1. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerlo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

SANNA. L'emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

RAMPA, *Relatore*. Il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare.

Al personale assistente della scuola materna statale spetta lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Al personale insegnante delle scuole materne statali sono estese, in quanto applicabili, le norme relative allo stato giuridico, lo svolgimento di carriera, ed il trattamento economico del personale insegnante delle scuole elementari nonché le norme che regolano l'assistenza e la previdenza di detto personale, compresa la iscrizione obbligatoria all'Ente nazionale di assistenza magistrato. Esso è tenuto a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti dal Ministero della pubblica istruzione presso le facoltà di pedagogia dei magisteri ed a carico del Ministero stesso.

Alle direttrici, insegnanti ed assistenti delle sezioni speciali presso scuole materne statali o delle scuole materne speciali di cui all'articolo 3 della presente legge, è riconosciuta una indennità speciale. Per le direttrici ed insegnanti detta indennità sarà pari a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e delle scuole speciali dell'istruzione elementare; per le assistenti sarà pari alla metà della indennità spettante alle predette insegnanti.

17. 1. **Bonea, Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

VALITUTTI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Ci permettiamo di insistere sulla parte dell'emendamento sostitutivo che si riferisce ai corsi periodici di aggiornamento istituibili dal Ministero della pubblica istruzione presso la facoltà di pedagogia e di magistero e a carico del Ministero stesso, essendo preclusa la prima parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

RAMPA, *Relatore*. Il relatore non può accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonea 17. 1 limitatamente alla parte non preclusa, relativa ai corsi di aggiornamento.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare statale, nonché le norme che regolano l'assistenza e la previdenza, compresa la iscrizione obbligatoria all'Ente nazionale di assistenza magistratale, sono estese al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale. Le norme di stato giuridico del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applicabili, al personale assistente della scuola materna statale.

Il personale della scuola materna statale sarà ammesso a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Alle direttrici ed alle insegnanti delle sezioni speciali presso scuole materne statali o delle scuole materne speciali, di cui all'articolo 3 della presente legge, è riconosciuta una indennità pari a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e delle scuole speciali dell'istruzione elementare ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Al personale assistente della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera ed il trattamento economico che verranno stabiliti nel regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 24 della presente legge.

Ad esso sono estese, in quanto applicabili, le norme che regolano l'assistenza e la previdenza del personale insegnante della scuola elementare statale, compresa la iscrizione obbligatoria all'Ente nazionale di assistenza magistratale.

18. 1. Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.

Al terzo comma, sostituire le parole: Alle direttrici ed alle insegnanti, con le seguenti: Al personale direttivo ed insegnante.

18. 2. Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.

Al secondo comma, sostituire le parole da: istituti, sino a: istruzioni, con le seguenti: istituiti dal Ministero della pubblica istruzione col concorso delle Università.

18. 3. Sanna, Franco Pasquale, Alini.

All'ultimo comma, sostituire le parole: alle direttrici ed alle insegnanti, con le seguenti: al personale direttivo ed insegnante.

18. 4. Sanna, Alini, Franco Pasquale.

Questi emendamenti sono preclusi per effetto di precedente votazione.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Senato.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« È posta a disposizione di ogni direzione didattica una segretaria scelta tra le insegnanti di ruolo della scuola materna statale, che abbiano seguito un corso di qualificazione giuridico-amministrativo.

La direttrice si avvale dell'opera di una assistente sociale designata dal Provveditore agli studi; per l'opera di prevenzione sanitaria si avvale del servizio medico scolastico con i suoi servizi specialistici ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Per l'opera di prevenzione sanitaria la direttrice si avvale del servizio medico-scolastico con i servizi specialistici di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.

19. 1. Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.

L'onorevole Valitutti ha facoltà di svolgerlo.

VALITUTTI. Signor Presidente, noi insistiamo su questo emendamento all'articolo 19 perché detto articolo è stato concepito e formulato secondo un'idea — come dire — molto generosa, che però nella pratica è destinata a restringere gravemente i limiti di espansione della scuola materna. Infatti con l'articolo 19 secondo il testo governativo, si prevede che ogni direzione didattica abbia a disposizione una segretaria scelta tra le insegnanti di ruolo della scuola materna statale e che inoltre si deve avvalere dell'opera di una assistente sociale per attività di prevenzione.

Tutto questo è molto bello, ma indubbiamente richiede, per la sua applicazione, somme rilevanti, somme che dovrebbero evidentemente essere tolte dai fondi destinati alla istituzione della scuola materna. Noi con il nostro emendamento proponiamo che le direzioni didattiche delle scuole materne si avvalgano dello stesso servizio sanitario già previsto al precedente articolo 3. Ci sembra che la norma che noi proponiamo possa anche incidere favorevolmente sullo sviluppo della scuola materna nel nostro paese.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole da: La direttrice, *fino a:* studi, *con le seguenti:* Il direttore si avvale dell'opera di un assistente sociale designato dall'amministrazione comunale.

19. 3. Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.

Questo emendamento non è precluso nella parte relativa alla designazione dell'assistente sociale dall'amministrazione comunale.

BRONZUTO. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: È posta a disposizione di ogni direzione didattica una segretaria scelta tra le insegnanti, *con le seguenti:* È posto a disposizione di ogni direzione didattica un insegnante scelto tra gli insegnanti.

19. 2. Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.

Al primo comma sostituire le parole: le insegnanti, *con le seguenti:* il personale insegnante.

19. 4. Sanna, Franco Pasquale, Alini.

Al secondo comma sostituire le parole: la direttrice, *con le seguenti:* il direttore.

19. 5. Sanna, Franco Pasquale, Alini.

Questi emendamenti sono preclusi per effetto di precedente votazione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 19?

RAMPA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario nei confronti dell'emendamento Valitutti 19. 1 in quanto ritiene che il testo della Commissione meglio risolva il problema. Parere contrario la Commissione deve esprimere anche per quanto riguarda la parte dell'emendamento 19. 3 non preclusa dalle precedenti votazioni.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Per quanto riguarda l'emendamento Valitutti 19. 1, devo dire che la spesa sarà sempre minore di quella che sarebbe comportata dai due assistenti e dagli insegnanti; sono quindi contrario. Sono anche contrario alla

parte dell'emendamento Levi Arian Giorgina 19. 3 non preclusa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento 19. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Bronzuto, mantiene, per la parte non preclusa, l'emendamento Levi Arian Giorgina 19. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

FRANZO, Segretario, legge:

« Presso ogni scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni è istituito il Consiglio delle insegnanti.

Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il Consiglio di direzione.

Le modalità di composizione e funzionamento dei due Consigli sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

In ogni scuola pubblica per l'infanzia è istituito il Consiglio di scuola, del quale fanno parte tutto il personale insegnante e assistente che presta la sua opera nella scuola, un rappresentante del Consiglio comunale, due rappresentanti dei genitori, un assistente sociale e un medico scolastico eletti dal Consiglio comunale.

Il consiglio assicura la direzione della scuola e il suo regolare funzionamento, elabora

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

i piani trimestrali e annuali di attività, applica gli orientamenti di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2 della presente legge, determinandone il contenuto e verificandone la validità e i possibili sviluppi, discute sui metodi di educazione e di istruzione, cura i rapporti con la famiglia.

Il consiglio è presieduto dal direttore e si riunisce almeno una volta al mese.

20. 7. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerlo.

SANNA. L'emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Presso ogni scuola materna statale costituita da almeno tre sezioni è istituito il consiglio di scuola del quale fanno parte il personale insegnante ed assistente, un rappresentante del consiglio comunale, due rappresentanti dei genitori eletti dagli stessi, l'assistente sociale di cui all'articolo 19 e un medico scolastico eletto dal consiglio comunale. Il consiglio di scuola si riunisce almeno una volta al mese.

Subordinatamente, sostituire le parole: delle insegnanti, con le seguenti: degli insegnanti

20. 4. **Scionti, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Sopprimere il secondo comma.

20. 5. **Scionti, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Sopprimere il terzo comma.

20. 6. **Scionti, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

Devo far presente che l'emendamento 20. 4 subordinato risulta precluso dalle precedenti votazioni.

L'onorevole Scionti ha facoltà di svolgere gli altri emendamenti.

SCIONTI. L'emendamento 20. 4 principale si illustra da sé; noi comunque dichiariamo di insistere sulla sua votazione. Nel caso venisse respinto questo emendamento, dichiariamo di ritirare gli emendamenti 20. 5 e 20. 6 soppressivi del secondo e terzo comma dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: delle insegnanti, aggiungere le seguenti: presieduto dalla insegnante con maggiore anzianità di ruolo.

20. 1. **Giomo, Badini Confalonieri, Valitutti, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Al terzo comma, sostituire le parole da: da apposito regolamento, a: della presente legge, con le seguenti: dal regolamento d'esecuzione di cui al successivo articolo 24.

20. 2. **Bonea, Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

BONEA. Li ritiriamo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 20?

RAMPA, *Relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti riguardanti il consiglio di scuola. Dobbiamo tuttavia riconfermare le dichiarazioni fatte ieri sera che hanno trovato accoglimento presso l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il testo della Commissione dice già che nel regolamento saranno previste le modalità di composizione e di funzionamento dei consigli; in quella sede, quindi, possono trovare accoglimento i voti espressi. Sono pertanto contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento 20. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E approvato*).

Onorevole Scionti, mantiene il suo emendamento 20. 4?

SCIONTI. No, signor Presidente, lo ritiro e, di conseguenza, ritiro anche gli emendamenti 20. 5 e 20. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Senato.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« I contributi dello Stato, previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguarderanno anche le spese di pertinenza dei comuni previste dall'articolo 7 della presente legge.

Nella ripartizione dei contributi tra i detti comuni, ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della citata legge, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 22.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono trasformati in scuole materne statali a norma della presente legge.

Sono parimenti trasformate in scuole materne statali, a norma della presente legge, le scuole materne annesse alle scuole magistrali statali.

Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini d'infanzia e nelle scuole materne annesse alle suddette scuole magistrali è iscritto nel ruolo delle insegnanti della scuola materna statale, conservando la sede attuale.

A tale personale assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sono attribuite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di stipendio previste dal ruolo b) della tabella B) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, con successive modificazioni, in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti senza diritto agli arretrati.

Le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini d'infanzia di cui al primo comma, con otto anni di servizio continuativo, ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono assunte nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale, previo esame-colloquio, con coefficiente iniziale di carriera ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Nulla è innovato per quanto riguarda il funzionamento dei giardini di infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ed annessi agli Istituti magistrali, e per quanto riguarda lo *status* del relativo personale insegnante.

Sono invece trasformate in scuole materne statali, a norma della presente legge, le scuole materne annesse alle scuole magistrali statali.

Le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini di infanzia, di cui al primo comma, con cinque anni di servizio continuativo ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, possono, a domanda, essere assunte nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale previo esame-colloquio con coefficiente iniziale di carriera.

22. 1. **Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

L'onorevole Valitutti ha facoltà di svolgerlo.

VALITUTTI. Con l'emendamento di cui sono cofirmatario si propone che i giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali non siano trasformati in scuole materne statali, ma serbino la loro attuale fisionomia, poiché trattasi di istituti già inseriti nell'unità didattica dell'istituto magistrale. Ci sembra che la riforma eventuale di questi giardini d'infanzia si debba affrontare in sede di trasformazione degli istituti magistrali. Questa anticipazione della riforma dell'istituto magistrale che viene effettuata mercé la trasformazione dei giardini d'infanzia in scuole materne statali, non ci sembra giustificata.

Un altro punto del nostro emendamento riguarda la possibilità di assumere, con un procedimento particolare, il personale dei giardini d'infanzia che abbia già prestato un certo numero di anni di servizio.

Noi abbiamo avuto e continuiamo ad avere questi giardini d'infanzia, che sono istituti statali nei quali un certo personale insegnante statale ha prestato la sua opera con titoli specifici; nel momento in cui si procede alla istituzione della scuola materna statale ci sembra giusto tener presente questo personale e agevolarne l'immissione nei costituenti ruoli della scuola materna statale.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, quarto rigo, sostituire le parole: delle insegnanti, con le seguenti: degli insegnanti.

22. 2. Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.

All'ultimo comma, sesto rigo, sostituire le parole: delle insegnanti, con le seguenti: degli insegnanti.

22. 3. Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.

All'ultimo comma, sopprimere le parole: previo esame-colloquio.

22. 4. Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.

I primi due sono preclusi. L'onorevole Bronzuto, cofirmatario dell'emendamento Levi Arian Giorgina 22. 4, ha facoltà di svolgerlo.

BRONZUTO. Rinunzio a svolgere questo emendamento, che si illustra da sé.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: esame-concorso, con le seguenti: concorso per titoli.

22. 5. Sanna, Alini, Franco Pasquale.

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerlo.

SANNA. Rinunzio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 22 ?

RAMPA, Relatore. Per quanto riguarda gli emendamenti relativi alla maestre giardiniere sappiamo che il Governo ha fatto tutto il possibile, insieme con la Commissione, per accoglierne le istanze. Riteniamo, pertanto, che in questo senso il testo della Commissione sia valido.

Per quanto riguarda invece il diverso tipo di concorso proposto, riteniamo che il testo della Commissione corrisponda anche ad esigenze di doverosa serietà, di impegno e di qualificazione.

Sono pertanto contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Concordo con le considerazioni espresse dal

relatore. Devo aggiungere che, per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento Badini Confalonieri 22. 1, la legge n. 331 è stata già applicata anche per questi insegnanti, per l'assunzione speciale in ruolo. Devo dire inoltre che per questo personale è stato fatto ogni sforzo per migliorarne il trattamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valitutti, mantiene l'emendamento Badini Confalonieri 22. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Bronzuto, mantiene l'emendamento Levi Arian Giorgina 22. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Sanna mantiene il suo emendamento 22. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

FRANZO, Segretario, legge:

« Le direttrici e le insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico concorso possono essere ammesse, mediante concorso speciale, nei ruoli della scuola materna statale, nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento del servizio prestato ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

Subordinatamente, sostituire le parole da: Le direttrici, fino a: essere ammesse, con le seguenti: I direttori e gli insegnanti di scuo-

le materne non statali che siano stati assunti per pubblico concorso possono essere ammessi.

23. 2. **Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Scionti, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

L'emendamento subordinato è precluso.

BRONZUTO. Chiedo di svolgere io l'emendamento principale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRONZUTO. Ancora non abbiamo istituito e non sappiamo se, come e quando istituiremo le scuole materne statali con i posti di insegnanti e di direttori e già prevediamo concorsi speciali per portare in queste scuole (soprattutto per quanto riguarda i direttori) della gente che invece per accedere a questi posti potrebbe partecipare semplicemente a concorsi normali. Questo vale anche per le insegnanti. Non riesco a comprendere perché si voglia concedere un trattamento preferenziale al personale che proviene da particolari tipi di scuola.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Le direttrici e le insegnanti di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico concorso, possono essere ammesse, mediante concorso speciale, rispettivamente nei ruoli del personale direttivo della scuola elementare e nei ruoli della scuola materna statale nei limiti di un quinto dei posti messi a concorso ordinario, col riconoscimento del servizio prestato.

23. 1. **Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

BONEA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Signor Presidente, vorremmo far presente la situazione delle direttrici e delle insegnanti di scuole materne non statali. Noi vorremmo che fosse data loro la possibilità di essere assunte, mediante concorso speciale, nei rispettivi ruoli della scuola materna statale. Il nostro intento era quello di fondere la scuola materna con la scuola elementare per ciò che concerneva la direzione, la conduzione e l'impostazione pedagogica, e quindi creare una unità organica tra ragazzi in età prescolare e ragazzi che cominciano a frequentare la scuola dell'obbligo. Naturalmente, le premesse da cui noi partiamo si differenziano dalle posizioni più volte espresse dal relatore

e convalidate dal ministro; ci sembra che se nelle previsioni future può prendere corpo la possibilità che le maestre giardiniere possano anche far parte del ruolo delle insegnanti elementari e viceversa, proprio per questa maggiore qualificazione che si dovrebbe pretendere dalle insegnanti di scuola materna (il collega Sanna ieri faceva presente l'opportunità di richiedere per tali insegnanti il diploma di laurea), mi sembra che si possa anche prevedere la possibilità di un travaso di insegnanti da una scuola non statale a una scuola statale e dalla scuola materna statale alle scuole elementari e viceversa. Questo potrebbe consentire una più organica impostazione della formazione dei bambini in età compresa fra i tre e i dieci anni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: Le direttrici e le insegnanti, *con le seguenti:* Il personale direttivo ed insegnante.

23. 3. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

Sostituire le parole: concorso speciale, *con le seguenti:* concorso per titoli.

23. 4. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

Questi emendamenti sono preclusi per effetto di precedenti votazioni.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 23 ?

RAMPA, *Relatore.* Mi pare che lo stesso onorevole Bonea, nello svolgimento dell'emendamento Valitutti 23. 1, abbia implicitamente esposto le ragioni che non ne consigliano l'accoglimento.

Sono contrario anche all'emendamento Levi Arian Giorgina 23, 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo, in quanto trattasi di personale già assunto per pubblico concorso. Essendo personale di enti pubblici (comuni, province), non vedo perché esso non debba essere aiutato a sistemarsi nella scuola materna statale. Sono contrario anche all'emendamento Valitutti 23. 1, che contiene, per la verità, una differenza soltanto formale rispetto al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Bronzuto, insiste sull'emendamento principale Levi Arian Giorgina 23. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968.

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Bonea, mantiene l'emendamento Valitutti 23. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo del Senato.
(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, il Governo emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione.

Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le modalità e i programmi dei concorsi previsti nella presente legge ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: con il ministro del tesoro, aggiungere le seguenti: previo parere conforme di una commissione composta di 11 parlamentari scelti dal presidente della Camera dei deputati fra i componenti l'Assemblea, in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi parlamentari.

24. 1. **Giomo, Badini Confalonieri, Valitutti, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Al primo comma, sostituire le parole: 6 mesi, con le seguenti: un anno.

24. 2. **Bonea, Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Al secondo comma, sostituire la parola: dei con le seguenti: di tutti i concorsi ordinari e speciali.

24. 3. **Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

VALITUTTI. A nome anche degli altri firmatari, signor Presidente, dichiaro di ritirarli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo del Senato.
(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le spese degli enti pubblici territoriali per l'istituzione ed il mantenimento di scuole materne da essi gestite sono obbligatorie ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 26.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti dall'articolo 11, primo comma, della presente legge, la vigilanza delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito della propria circoscrizione, all'ispettore scolastico e la direzione delle scuole materne statali, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

26. 1. **Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

L'onorevole Valitutti ha facoltà di svolgerlo.

VALITUTTI. Dichiaro di ritirare l'emendamento, signor Presidente, che era stato da noi presentato in connessione con l'emendamento con il quale proponevamo il cumulo degli organi direttivi e ispettivi. Essendo caduto tale emendamento, siamo anzi favorevoli all'approvazione della norma contenuta nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo del Senato.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 27.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso speciale per l'immissione nel ruolo delle direttrici delle scuole materne statali riservato sia alle insegnanti di ruolo nei giardini d'infanzia di cui al primo comma dell'articolo 22, sia alle insegnanti di ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali, che abbiano prestato non meno di 10 anni di servizio di ruolo con la qualifica di " distinto " ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso speciale per l'immissione nel ruolo direttivo della scuola elementare e conseguente assegnazione alla direzione di scuole materne statali, riservato sia alle insegnanti di ruolo nei giardini di infanzia di cui al primo comma dell'articolo 22 sia alle insegnanti di ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali che abbiano prestato non meno di 5 anni di servizio di ruolo e siano fornite del diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.

27. 1. **Giomo, Badini Confalonieri, Valitutti, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

BONEA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Nella prima applicazione della presente legge dovrebbe essere indetto un concorso speciale per l'immissione nel ruolo direttivo della scuola elementare e conseguente assegnazione alla direzione di scuole materne statali, riservato a quelle insegnanti di ruolo nei giardini di infanzia di cui al primo comma dell'articolo 22 e a quelle insegnanti di ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali.

Non è che adesso vi sia quella commissione di scuole elementari e scuole materne che è stata molto spesso rilevata sia da noi sia dal relatore. Si tratta di un concorso speciale che potrebbe consentire la direzione di scuole materne a coloro che sono anche direttrici delle scuole elementari.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo rigo, sostituire le parole: delle direttrici, con le seguenti: del personale direttivo.

27. 3. **Illuminati, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Scionti, Tedeschi, Seroni.**

Sostituire le parole: delle direttrici e alle insegnanti, rispettivamente con le seguenti: del personale direttivo e al personale insegnante.

27. 5. **Sanna, Franco Pasquale, Alini.**

Questi emendamenti sono preclusi per effetto di precedenti votazioni.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo rigo, dopo la parola: speciale, aggiungere le seguenti: per titoli.

27. 2. **Illuminati, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Scionti, Tedeschi, Seroni.**

All'ultimo rigo, sopprimere le parole: di ruolo.

27. 4. **Illuminati, Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Scionti, Tedeschi, Seroni.**

BRONZUTO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRONZUTO. Dove si parla di concorso speciale noi proponiamo di specificare « per titoli » perché molte volte il concorso speciale diventa più complicato di quello normale. Col secondo emendamento proponiamo di sopprimere le parole: « di ruolo ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: con la qualifica di distinto.

27. 6. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerlo.

SANNA. Con il nostro emendamento proponiamo che si ritorni al testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 27?

RAMPA, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Sanna 27. 6, con il quale si ritorna al testo del Senato. La Commissione è contraria agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bronzuto, mantiene l'emendamento Illuminati 27. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BRONZUTO. Lo mantengo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Bronzuto, mantiene l'emendamento Illuminati 27. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Bonea, mantiene l'emendamento Giomo 27. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BONEA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Sanna 27. 6, che tende a ripristinare il testo del Senato, sopprimendo le parole: « con la qualifica di distinto ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 28.

FRANZO, *Segretario*, legge: -

« Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e all'articolo 27, sarà bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell'articolo 14, nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti è comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Il primo concorso per insegnanti ed assistenti nelle scuole materne statali ed il concorso speciale di cui all'articolo 27 saranno banditi per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

28. 1. **Bonea, Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Sostituire le parole: alle candidate con le seguenti: i candidati.

28. 3. **Sanna, Alioti, Franco Pasquale.**

Questi emendamenti sono preclusi per effetto di precedenti votazioni.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

28. 2. **Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati, Seroni.**

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svolgerlo.

BRONZUTO. Il secondo comma dell'articolo 28 contiene una disposizione, a nostro avviso, molto grave. Mentre la maggioranza della Commissione e il Governo dichiarano di tendere ad una migliore qualificazione del personale, con il secondo comma di questo articolo si prescrive che, nei due concorsi previsti dall'articolo 14, il 50 per cento dei posti è comunque riservato alle candidate in possesso di diploma delle scuole magistrali; tale percentuale è, cioè, riservata non già a chi ha un titolo di studio superiore e quindi una migliore qualificazione, come è il caso delle candidate munite di diploma di istituti magistrali bensì alle candidate in possesso di semplice diploma delle scuole magistrali, con evidente favore per la scuola privata, considerato che quasi tutte le scuole magistrali sono di natura privata a differenza degli istituti magistrali in gran parte statali.

Per questi motivi, noi chiediamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 28.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 28 ?

RAMPA, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Con l'istituzione della scuola materna statale, si ha la legittima aspettativa per le diplomate delle scuole magistrali di essere ammesse all'insegnamento in quella scuola. Invece di consentire tale insegnamento soltanto alle diplomate delle scuole magistrali, noi abbiamo stabilito che tale insegnamento sia ripartito tra le diplomate delle scuole magistrali e quel-

le degli istituti magistrali. Mi pare che si tratti di una soluzione ragionevole. Sono pertanto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bronzuto, mantiene il suo emendamento 28. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

FRANZO, Segretario, legge:

« L'entrata in funzione della scuola materna statale è stabilita a decorrere dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge: a) i Comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, sempreché idonei alle esigenze di funzionamento della scuola; b) gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 28 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Nella prima applicazione della presente legge: a) i comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale, istituite nell'ambito dei rispettivi territori, sempreché siano idonei alle esigenze di funzionamento della scuola e la idoneità sia attestata da una dichiarazione congiunta dell'ufficiale sanitario e del provveditore agli studi; b) gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo graduatorie provinciali compilate dai provveditori agli studi secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione, previo parere conforme della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

29. 1. Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.

VALITUTTI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Dobbiamo far presente una lacuna tecnica contenuta nella norma di questo articolo, senza illustrare la rimanente parte dell'emendamento. Si parla del conferimento degli incarichi nella scuola materna statale e si dice che esso avrà luogo in base ai risultati del concorso bandito entro un anno dall'istituzione della scuola. Ma, signor ministro, nella prima applicazione della legge bisogna pure che ci sia una norma che disciplini il conferimento degli incarichi. Ora con questo emendamento — mi duole dire che non abbiamo il tempo di rimandare il provvedimento al Senato — facevamo presente appunto questa esigenza, che l'onorevole ministro con suo decreto detti la norma in base alla quale i provveditori agli studi devono formare le graduatorie per il conferimento degli incarichi per la scuola materna statale nell'anno della prima applicazione della legge; perché il concorso si farà dopo l'inizio del funzionamento della scuola. I provveditori agli studi in base a quali norme formeranno le graduatorie? Quando avremo approvata questa norma avremo legato le mani ai provveditori agli studi, che dovranno attendere l'esito del concorso. Ma la scuola comincia prima. Mi piacerebbe sentire il suo parere tecnico su questo punto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, lettera a), dopo le parole: funzionamento della scuola, aggiungere le seguenti: la spesa è a carico dello Stato.

29. 2. Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati, Seroni.

Al secondo comma, lettera b), sostituire le parole da: le modalità, fino alla fine, con le seguenti: le norme vigenti per la scuola elementare.

29. 3. Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati, Seroni.

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svolgerli.

BRONZUTO. Con l'emendamento 29. 2 noi intendiamo porre a carico dello Stato le spese che i comuni dovranno sostenere per l'affitto dei locali idonei al funzionamento della scuola materna statale, perché veramente ci sembra assurdo voler scaricare tutte le spese, o gran parte di esse, sui comuni. Lo Stato non farà le sue scuole perché ci saranno ritardi burocratici, gli organismi di controllo pro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

crastineranno la costruzione degli edifici e i comuni continueranno a pagare, alleviando lo Stato di una enorme spesa. Questo Stato, che pure regala 60 miliardi alle scuole materne private, poi quando si tratta dei comuni fa l'avaro, ricerca tutte le economie, quindi addossa anche l'onere del fitto dei locali ai comuni: quelli tra noi che sono amministratori comunali fanno per quanti milioni all'anno pesa sui bilanci comunali l'affitto degli edifici per le aule scolastiche in genere. Se ci aggiungiamo anche l'affitto delle aule per le scuole materne, non sappiamo proprio come potranno farvi fronte specie i comuni più poveri, che dovranno quindi rinunciare alle scuole materne.

Quanto all'emendamento 29. 3, per gli stessi motivi per i quali noi abbiamo ritenuto all'articolo 28 che non fosse giusto che vincessero il concorso al 50 per cento le diplomate delle scuole magistrali, pensiamo che si debbano rispettare le norme in vigore nella scuola elementare per l'assegnazione degli incarichi, le quali norme stabiliscono appunto che l'assegnazione degli incarichi deve avvenire in base a graduatorie provinciali nelle quali siano incluse, secondo i titoli e secondo il merito, le diplomate degli istituti magistrali e delle scuole magistrali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 29?

RAMPA, Relatore. Parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Per rispondere alla domanda dell'onorevole Valitutti, voglio dire che non discende da questa lettera b) che si debbano prima fare i concorsi per dare poi gli incarichi; ne consegue soltanto che, nel dare gli incarichi, si debbono rispettare le modalità di ripartizione tra insegnanti elementari e diplomate della scuola magistrale che sono indicate all'articolo 28. Quindi non c'è alcuna contraddizione.

Quanto al carico dei comuni, lo Stato provvede a tutto con la istituzione della scuola materna statale, anche se un minimo di spesa rimane provvisoriamente a carico dei comuni: e credo che questo sia giusto, perché un certo cointeresse al buon funzionamento di questa scuola c'è anche da parte della comunità locale. Perciò sono contrario al primo emendamento dell'onorevole Bronzuto. Sono contrario, anche al secondo emendamento perché già all'articolo 28 abbiamo

approvato un certo orientamento per l'assunzione di questo personale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valitutti, mantiene l'emendamento Badini Confalonieri 29. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

BONEA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Desidero chiarire le ragioni per cui noi voteremo a favore di questo emendamento. L'articolo 29 dice al primo comma che l'entrata in funzione della scuola materna statale è stabilita a decorrere dal 1° ottobre 1968. Di conseguenza per il 1° ottobre 1968 dovranno essere approntate le graduatorie degli incarichi delle maestre giardiniere. Nel secondo comma, poi, alla lettera b) si legge: « gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 28 ». All'articolo 28, secondo comma, si dice: « Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell'articolo 14, nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti è comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali ».

Praticamente qui ci troviamo di fronte all'impossibilità di conciliare l'urgenza del primo ottobre per gli incarichi di insegnamento per il primo funzionamento delle scuole materne statali e l'espletamento del primo e del secondo concorso previsti dall'articolo 28. Il primo comma dell'articolo 28 afferma infatti che: « Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e dell'articolo 27, sarà bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ». La presente legge entrerà in vigore fra 15 giorni, quindi il 20 marzo circa. Benissimo, entro il 20 marzo 1969 dovranno essere banditi i concorsi per i posti in organico.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Onorevole Bonea, le ho già risposto.

BONEA. A me sembra di no, signor ministro, e siccome non ci siamo capiti noi insistiamo. Siamo convinti che vi sia una lacu-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

na evidente nel contesto e il nostro emendamento la eliminerebbe nella prima applicazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Badini Confalonieri 29. 1.

(È respinto).

Onorevole Bronzuto, mantiene il suo emendamento 29. 2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

BRONZUTO. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Bronzuto, mantiene il suo emendamento 29. 3, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

BRONZUTO. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

FRANZO, Segretario, legge:

« Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per la istituzione e la gestione della scuola materna statale dall'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché per i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

FRANZO, Segretario, legge:

« Per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, gli stanziamenti iscritti allo stesso fine nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono au-

mentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L. 1.370 milioni
» » 1967	» 4.300 »
» » 1968	» 5.900 »
» » 1969	» 7.640 »
» » 1970	» 9.300 »

Una somma pari al 12 per cento degli stanziamenti annui sarà corrisposta ai Patronati scolastici, a titolo di contributo, per l'assistenza agli alunni bisognosi.

Alla ripartizione delle somme indicate al secondo comma tra le diverse province si provvede, annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, avuto riguardo al numero degli alunni frequentanti la scuola materna statale e alle condizioni economico-sociali delle province stesse ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, capoverso, sostituire le ultime righe con le seguenti:

per il 1968	L. 9000 milioni
per il 1969	» 11.000 milioni
per il 1970	» 13.000 milioni

31. 1. Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.

VALITUTTI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

31. 7. Sanna, Alini, Franco Pasquale.

SANNA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: ai patronati scolastici, con le seguenti: alle amministrazioni comunali.

31. 5. Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati, Seroni.

Al secondo comma sopprimere la parola: bisognosi.

31. 6. Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati, Seroni.

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di svolgerli.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

BRONZUTO. Rinuncio allo svolgimento dell'emendamento 31. 5 e ritiro l'emendamento 31. 6.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma aggiungere dopo le parole: gli alunni bisognosi, le seguenti: Dei consigli di amministrazione dei patronati scolastici saranno chiamati a far parte una direttrice ed una insegnante di ruolo di scuola materna statale.

31. 2. **Bonea, Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Al terzo comma, sostituire le parole da economico-sociali, sino a: province stesse, con le seguenti: obiettivi di bisogno se si tratti: a) delle zone considerate depresse dalla vigente legislazione; b) delle zone di accelerata urbanizzazione che siano dichiarate tali con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

31. 3. **Giomo, Badini Confalonieri, Valitutti, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Al terzo comma, dopo le parole: con decreto del ministro della pubblica istruzione, aggiungere le seguenti: previo parere conforme della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

31. 4. **Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

BONEA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo bisogno di chiarire, secondo quanto è stato detto dal ministro quando noi avevamo proposto la istituzione della refezione gratuita, che tutto è demandato ai patronati scolastici. E allora è necessario che nei patronati scolastici siano comprese anche almeno una insegnante e una direttrice delle scuole materne.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Si tratta di riformare lo statuto dei patronati scolastici.

BONEA. Ritiriamo gli emendamenti 31. 3 e 31. 4.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 31 ?

RAMPA, *Relatore.* Parere contrario. Per altro l'emendamento Bonea 31. 2 rappresenta una esigenza giusta: che cioè vi sia la presenza di una insegnante e di una direttrice delle scuole materne nei patronati scolastici; esprimiamo perciò il voto che l'immediata riforma degli statuti dei patronati scolastici preveda questa utile presenza.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Concordo con la Commissione. Desidero precisare all'onorevole Bonea che il problema è di riformare gli statuti dei patronati scolastici e il Ministero si adopererà perché in quegli statuti sia inclusa questa presenza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bronzuto mantiene il suo emendamento 31. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Bonea, mantiene il suo emendamento 31. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BONEA. Dopo i chiarimenti del relatore e del ministro, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

FRANZO, *Segretario,* legge:

« Lo stanziamento annuo stabilito al secondo comma dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per assegni, premi, sussidi e contributi a favore delle scuole materne non statali che, alle condizioni ivi previste, accolgono alunni di disagiate condizioni economiche, è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	. . .	L.	1.500 milioni
» » 1967	. . .	»	5.300 »
» » 1968	. . .	»	7.300 »
» » 1969	. . .	»	9.370 »
» » 1970	. . .	»	11.400 »

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

Alle scuole materne gestite dagli Enti autarchici territoriali e dagli Enti comunali di assistenza sono assegnate, sugli stanziamenti annui globali risultanti da quanto disposto nel comma precedente, le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	900 milioni
» » 1967 . . .	»	1.850 »
» » 1968 . . .	»	2.250 »
» » 1969 . . .	»	2.750 »
» » 1970 . . .	»	3.250 »

Per la ripartizione delle somme indicate nel presente articolo si osservano i criteri e le modalità stabiliti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ».

— PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Alle scuole per l'infanzia gestite dagli enti autarchici territoriali e dagli ECA, sono assegnate le seguenti somme:

per il 1966, lire 1.500 milioni;
per il 1967, lire 5.300 milioni;
per il 1968, lire 7.300 milioni;
per il 1969, lire 9.370 milioni;
per il 1970, lire 11.400 milioni.

La ripartizione delle somme predette sarà fatta con decreto del ministro della pubblica istruzione sulla base delle domande presentate dagli enti interessati e tenendo conto delle condizioni obiettive di bisogno con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

32. 5. **Sanna, Franco Pasquale, Alini.**

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerlo.

SANNA. Questo è stato uno dei punti fondamentali della discussione generale, cioè gli stanziamenti per la scuola privata. Con questo emendamento proponiamo che tali finanziamenti non debbano essere previsti e che di conseguenza gli stanziamenti che erano stati previsti per le scuole private vengano riversati invece per le scuole gestite dagli enti autarchici territoriali e dagli ECA.

Comprendiamo che questo nostro emendamento ha innanzitutto valore di principio e che non può essere accettato dalla maggioranza, ma riteniamo che, approvando il disegno di legge così come ci è presentato, si creerà un gravissimo precedente che domani potrà essere anche esteso ad altri ordini scolastici.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Lo stanziamento annuo stabilito al secondo comma dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per assegni, premi, sussidi e contributi a favore delle scuole materne non statali è riservato alle scuole materne degli enti autarchici territoriali ed è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L.	1.500 milioni
per il 1967	»	5.300 milioni
per il 1968	»	7.300 milioni
per il 1969	»	9.370 milioni
per il 1970	»	11.400 milioni

32. 2. **Seroni, Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati.**

Sopprimere il secondo comma.

32. 3. **Seroni, Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati.**

Sopprimere il terzo comma.

32. 4. **Seroni, Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati.**

SCIONTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIONTI. Le ragioni di questi emendamenti sono estremamente chiare e d'altronde ho illustrato la sostanza del problema nel mio intervento di ieri in sede di discussione generale. Gli emendamenti mirano ad attribuire agli enti autarchici territoriali, cioè alle amministrazioni comunali e provinciali, le somme integrali (ossia totali) che sono assegnate alle scuole non statali, appunto perché riteniamo che così facendo si rispetti pienamente il dettato dell'articolo 33 della Costituzione, che vieta oneri per lo Stato in ordine ai contributi da dare alle scuole non statali; riteniamo altresì che le scuole degli enti autarchici siano scuole pubbliche essendo i comuni e le province articolazioni dello Stato.

Nel caso di reiezione del 32. 2, dichiariamo che ritireremo gli emendamenti 32. 3 e 32. 4.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, capoverso, sostituire le ultime tre righe con le seguenti:

per il 1968	L.	5.000 milioni
per il 1969	»	7.000 milioni
per il 1970	»	10.000 milioni

32. 1. **Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

BONEA. Non insistiamo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 32 ?

RAMPA, *Relatore*. Questi emendamenti investono problemi di fondo che sono stati già discussi. Data la nostra posizione, dobbiamo esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho già illustrato in sede di replica la mia posizione e pertanto sono contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento 32. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Seroni, mantiene il suo emendamento 32. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SERONI. Lo manteniamo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Seroni, mantiene i suoi emendamenti 32. 3 e 32. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

SERONI. Li ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo del Senato. (*È approvato*).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo 32-*bis*:

Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, le scuole materne istituite e gestite dagli Enti autarchici territoriali possono, a domanda, essere rese statali.

32. 0. 1. **Giomo, Badini Confalonieri, Valitutti, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

BONEA. Chiedo di illustrarlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. L'articolo aggiuntivo è chiarissimo, ma voglio solo dire che esso faciliterebbe l'intervento dello Stato e andrebbe incontro alle difficoltà finanziarie in cui si trovano specialmente i comuni. Nel precedente disegno di legge, che ebbe la sfortuna (per i componenti della maggioranza) di essere respinto dalla Camera, c'era una netta incompatibilità tra la scuola istituita dallo Stato e le scuole gestite ed istituite dai comuni. Praticamente si precludeva ai comuni, che avessero scuole materne comunali, la possibilità di avere scuole materne statali. La norma è stata eliminata da questo disegno di legge, ove però non si prevede che gli enti autarchici possano chiedere allo Stato di rendere statali le scuole materne da essi gestite e mi sembra che questa sarebbe un'ottima politica di ampliamento della fascia di intervento dello Stato e di eliminazione di spesa per i bilanci comunali che sono già di per sé molto gravati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo ?

RAMPA, *Relatore*. Di fronte alla cortese istanza dell'onorevole Bonea, devo affermare, per essere coerente anche con la esortazione fatta ieri a nome della Commissione, che non ci sentiamo di accettare l'articolo aggiuntivo 32. 0. 1 da lui illustrato in quanto riteniamo di dover evitare che, approvando questo articolo, si venga a creare una corsa degli enti locali per rendere statali le loro scuole.

Accogliendo per altro lo spirito dell'emendamento, invitiamo il Governo a fare in modo che, nei limiti delle disponibilità proposte dalla legge, gli enti locali ottengano tutti gli aiuti possibili per avere la propria scuola materna.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. La finalità della legge è di allargare la sfera di influenza della scuola materna. Se noi accettassimo di sostituire allo Stato i comuni, non ampliamo niente. Pertanto non posso accettare l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Bonea, insiste sul suo articolo aggiuntivo 32. 0. 1 ?

BONEA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 33.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzati per la costruzione di edifici per scuole materne statali i fondi stanziati dall'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonché dal primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, secondo le norme previste dall'articolo 5 della soprarichiamata legge 24 luglio 1962, n. 1073 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli Enti autarchici territoriali, dagli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonché da Enti ed istituzioni, lo Stato accorda contributi nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Nulla è innovato per quanto attiene alla proprietà degli edifici costruiti con il concorso finanziario dello Stato, agli oneri di manutenzione, al riscatto del contributo nonché alle modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento.

Alla costruzione di edifici per scuole materne statali e alla realizzazione delle opere indicate nel primo comma è assegnata una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno dall'articolo 32 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970.

La somma annuale disponibile è destinata, per il 2 per cento alla costruzione di edifici per la scuola materna statale e per il restante 3 per cento alla concessione di contributi agli Enti ed alle istituzioni indicate al primo comma, assicurando, tuttavia, agli Enti autarchici territoriali, agli Enti comunali di assistenza, all'ESMAS e alla ONAIRC nel complesso una quota pari all'1 per cento dell'intera somma disponibile ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: dagli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonché da Enti ed istituzioni.

34. 3. **Seroni, Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati.**

Sostituire il quarto comma con il seguente:

La somma annuale disponibile è destinata per il 2 per cento alla costruzione di edifici per la scuola materna statale e per il restante 3 per cento alla concessione di contributi agli Enti autarchici territoriali.

34. 4. **Seroni, Bronzuto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Tedeschi, Illuminati.**

SCIONTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIONTI. L'articolo 34 estende al settore dell'edilizia i finanziamenti che gli articoli 31 e 32 dispongono per la gestione e l'istituzione delle scuole materne. Come fanno gli articoli 31 e 32 in ordine ai problemi della gestione e della istituzione delle scuole materne, l'articolo 34 fa in ordine all'edilizia anche delle scuole materne non statali, cioè private. Perciò il nostro emendamento tende ad estendere all'articolo 34 gli emendamenti proposti agli articoli 31 e 32, nel senso che i fondi stanziati in detto articolo per istituti di beneficenza o comunque a favore di enti privati siano eliminati e devoluti agli enti autarchici, cioè ai comuni e alle province.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma sostituire le parole: per il due per cento, *con le seguenti:* per il tre per cento.

34. 1. **Bonea, Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

Al quarto comma, sostituire le parole: tre per cento, *con le parole:* due per cento.

34. 2. **Badini Confalonieri, Valitutti, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.**

BONEA. Li ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: ad enti ed istituzioni.

34. 5. **Sanna, Alini, Franco Pasquale.**

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

La somma annuale disponibile è destinata per il 2 per cento alla costruzione di edifici per la scuola statale per l'infanzia e per il restante 3 per cento alla concessione di con-

tributo agli enti e agli istituti di cui al primo comma del presente articolo.

34. 6. Sanna, Franco Pasquale, Alini.

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerli.

SANNA. Anche questi emendamenti tendono a garantire il carattere pubblico dell'intervento finanziario previsto dalla legge: infatti, con il primo emendamento, chiediamo di sopprimere la parte del primo comma dell'articolo 34 dove si parla di enti e di istituzioni private. Di conseguenza, l'emendamento 34. 6, sostitutivo dell'ultimo comma, prevede che la percentuale del 3 per cento sia riservata completamente agli enti e agli istituti previsti nel primo comma, dopo averne esclusi gli enti e le istituzioni private.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 34 ?

RAMPA, *Relatore*. Anche questi emendamenti si rifanno a concezioni radicalmente diverse dalla soluzione politica da noi adottata. Per queste ragioni la Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore ed esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bronzuto, mantiene l'emendamento Seroni 34. 3, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Bronzuto mantiene l'emendamento Seroni 34. 4, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento 34. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Sanna, mantiene il suo emendamento 34. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 35.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« All'onere di 1.370 e 4.300 milioni di lire, previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dall'articolo 31 della presente legge per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, nonché all'onere di lire 1.500 e 5.300 milioni di lire previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dall'articolo 32 della presente legge per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali, è fatto fronte — per 2.870 milioni di lire, nell'anno finanziario 1966 — con aliquota dei gettiti nell'anno 1966 delle due leggi finanziarie richiamate nell'articolo 39 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e — per 9.600 milioni di lire, nell'anno finanziario 1967 — mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: per l'anno finanziario 1967, *aggiungere le seguenti:* All'onere di lire 9.000 milioni per il 1968, di cui al precedente articolo 31, nonché all'onere di lire 7.300 milioni di cui all'articolo 32, si farà parimenti fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

35. 1. Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, Bonea, Bozzi, Cottone, Cassandro, Cantalupo.

VALITUTTI. Ritiriamo l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

Si dia lettura dell'articolo 36.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

L'esame degli articoli 37 e 38 è rinviato a più tardi.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla VIII Commissione (Istruzione), in sede legislativa:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (*testo unificato già approvato dalla VIII Commissione della Camera e modificato dalla VI Commissione del Senato*) (3630-4017-4318-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta, che sarà ripresa alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle 13,45, è ripresa alle 15,30).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Rubino Mauro, da Milano, chiede l'emanazione di norme che sanciscano nuove procedure relative ai provvedimenti legislativi in

corso di esame alla fine della legislatura (173);

Il deputato Biasutti presenta quattro petizioni rispettivamente di Leoni Marcello, da Roma, ed altri cittadini, di Tamaro Giampaolo, da Trieste, ed altri cittadini, di Meleo Roberto, da Pontecorvo (Frosinone) ed altri cittadini, di Foà Emanuele, da Milano, ed altri cittadini, che chiedono una modifica delle norme riguardanti l'istituto dell'immunità parlamentare (174-177).

PRESIDENTE. Le petizioni testè lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti progetti di legge:

ALESSANDRINI ed altri: « Esenzione dalla imposta sul consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione di edifici di culto aperti al pubblico » (*già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato da quella V Commissione*) (1602-B);

« Nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto » (*già approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato da quella VI Commissione permanente*) (3244-B);

« Denuncia di semina del grano duro per l'annata agraria 1967-68 » (*approvato da quella VIII Commissione*) (5012);

« Modifiche alla legge 25 luglio 1952, numero 1059, e successive integrazioni e modificazioni, concernenti norme sullo svolgimento delle sessioni di esami di maturità e abilitazione » (*approvato da quella VI Commissione*) (5011).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: i primi due, alle Commissioni che lo hanno già avuto in esame; gli altri, alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che le seguenti proposte di legge possano essere deferite alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

Alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

ALESSANDRINI ed altri: « Esenzione dall'imposta sul consumo di cui al testo unico

sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione delle chiese aperte al pubblico, dei seminari e delle case di abitazione dei parroci » (*approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dalla V Commissione del Senato*) (1602-B);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

Senatori LOMBARDI ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 24 agosto 1941, n. 1044, e 10 ottobre 1962, n. 1549, inerenti al canale navigabile Milano-Cremona-Po » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (5007).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seguente altra proposta di legge è, invece, deferita alla I Commissione (*Affari costituzionali*), in sede referente, con il parere della V e della VII Commissione:

Senatore ANGELILLI: « Modifica alle norme relative al trattamento economico dei capi operai del Ministero della difesa » (*approvata dalla IV Commissione del Senato*) (5006).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Trasmissione di un rapporto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha trasmesso un « Rapporto sullo stato dei lavori al termine della IV legislatura ».

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Signor Presidente, considero strana questa comunicazione del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia. La Commissione è stata nominata oltre quattro anni fa; ha lavorato intensamente, articolandosi anche in sottocommissioni; ha indagato su aspetti particolari della vita della regione dove questo fenomeno è particolarmente virulento; agli atti della Commissione sono state

acquisite delle relazioni; e con tutto questo chiudiamo la legislatura e gli italiani — non dico solo i siciliani — non conoscono il giudizio del Parlamento su questo fenomeno.

Chiedo al signor Presidente di sapere se gli atti della Commissione saranno pubblicati. Esiste una relazione conclusiva? *Il Popolo*, giornale della democrazia cristiana, e altri giornali avevano già dato una anticipazione su una presunta relazione del presidente di quella Commissione, senatore Pafundi; ma il presidente Pafundi è stato smentito dalla Commissione, come del resto era già avvenuto altre volte. Dunque, non c'è una relazione generale conclusiva della Commissione, e questo è grave. Ma che cosa ne è degli atti che sono stati acquisiti dalla Commissione? Le relazioni su Palermo, le relazioni sugli enti locali, le relazioni sulla magistratura e la polizia, tutte le relazioni che sono state presentate dalla Commissione, noi chiediamo che siano pubblicate dal Parlamento, in modo che gli italiani possano giudicare sulle responsabilità e trarne le debite conseguenze anche in ordine all'espressione del voto nelle prossime elezioni. È bene si sappia dove vadano individuate le responsabilità e quali siano le responsabilità dell'apparato dello Stato e delle forze politiche. Sarebbe davvero ben strano se concludessimo la legislatura senza saper nulla di tutto ciò.

Chiedo quindi formalmente, signor Presidente, che ella, d'intesa con il Presidente del Senato, si adoperi perché sia fatto luogo alla pubblicazione degli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia.

GULLOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLOTTI. Signor Presidente, interverrò molto brevemente sulla comunicazione da lei testé fatta alla Camera. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha ieri concluso i suoi lavori per questa legislatura. Nominata cinque anni fa dal Parlamento, essa ha assiduamente lavorato e ha dunque voluto trasmettere ai Presidenti dei due rami del Parlamento un rapporto sul lavoro compiuto. Si è trattato di un lavoro lungo, difficile e delicato, che la Commissione ha portato avanti con grande scrupolo, fra molte difficoltà, dovute alla delicatezza dell'argomento, alle connessioni che esso presentava con la vita amministrativa pubblica della Sicilia e naturalmente, alle particolari visioni dei vari componenti la

Commissione stessa. Il lavoro che la Commissione parlamentare « antimafia » ha compiuto in questi anni, se è veramente notevole, non è per altro, conclusivo, né poteva essere tanto facilmente portato a conclusione con una decisione affrettata e superficiale, quando ancora sono da approfondire importanti argomenti. Vi sono ancora da esaminare compiutamente o da approvare numerose relazioni di gruppo, relazioni di singoli commissari incaricati di indagini particolari, e vi sono relazioni discusse ma non ancora approvate dalla Commissione plenaria. Vi è ancora, pertanto, parecchio materiale, ancora in fase di istruzione.

L'efficacia della Commissione « antimafia » va guardata alla luce dei risultati anche meramente statistici riguardanti i fenomeni di criminalità nelle quattro province della Sicilia occidentale, soprattutto se si mette a paragone il periodo precedente alla costituzione della Commissione « antimafia » con quello successivo, che ha visto un sicuro decrescere dell'attività delinquenziale soprattutto negli ultimi due anni. Credo dunque che i risultati siano incoraggianti. Mi si permetta di aggiungere che, a mio parere, sono stati ancora più incoraggianti i risultati di ordine psicologico che sono stati raggiunti nell'isola: il famoso « muro dell'omertà » si va sgretolando, le popolazioni siciliane sono oggi più sicure che in passato di poter difendere la propria libertà, e la propria sicurezza, e di poter reagire contro un fenomeno ignominioso che per tanti anni, per tanti decenni, le ha vessate e offese.

Noi che abbiamo modestamente affrontato il grande compito affidatoci dal Parlamento, e quindi dal popolo italiano, pur riconoscendo i nostri limiti e la nostra inadeguatezza di fronte a questo grande compito, siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e siamo certi, noi che abbiamo voluto la lotta alla mafia, che l'abbiamo iniziata e condotta non con gioia, ma con senso profondo di responsabilità, che la Commissione, continuando i suoi lavori nella prossima legislatura porterà a compimento un'opera che è necessaria, doverosa da parte di tutto il popolo italiano verso le popolazioni che non solo hanno subito nel passato il danno diretto, immediato, personale di questo triste fenomeno, ma ne hanno anche subito le conseguenze sul piano della denigrazione e della cattiva fama, non solo in Italia, poiché dovunque si è parlato di questo triste fenomeno che ha afflitto e ancora in qualche modo affligge quelle contrade.

Le popolazioni siciliane, finalmente, hanno visto uno Stato sotto vesti non ostili, un Parlamento vicino ai loro problemi; hanno visto le forze dell'ordine erigersi a difesa delle loro esigenze di libertà e di rispetto della dignità umana al fine di aprire loro la strada del progresso, che è impossibile a realizzarsi ove non siano garantiti, per l'appunto, i beni della libertà e della dignità civile.

Questa non è l'occasione per polemiche politiche o parapolitiche. Noi siamo convinti che questa battaglia si combatte nel nome dell'umanità, della dignità d'uomo, della democrazia. Gli stessi obiettivi di rinascita raggiunti in quelle zone, e anche recenti risultati elettorali, hanno dato il segno, in questi anni, del significato della lotta contro la mafia e degli orientamenti delle popolazioni dell'isola, a mano a mano che si toglie loro la cappa oppressiva che nel passato le ha tanto mortificate.

Signor Presidente, da questa alta tribuna credo di dover esprimere il sentimento della nostra viva riconoscenza anche alle forze dello Stato che hanno condotto in questi anni la dura battaglia contro la mafia.

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho fatto parte per ben cinque anni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ed in questa occasione, mentre la Commissione trasmette al Parlamento un rendiconto della sua attività, mi corre l'obbligo di fare presente all'Assemblea, anche per quanto riguarda la posizione politica della parte che io rappresento, che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ha svolto un intenso lavoro, anche per la straordinarietà del compito che le era stato affidato.

Non si è trattato, infatti, di una normale Commissione parlamentare d'inchiesta, ma di una Commissione incaricata di svolgere accertamenti su un fatto specifico, su un argomento ben limitato, e le indagini fin dalle prime battute hanno assunto il carattere di un'inchiesta su un fenomeno di vasta portata, notevole, con ramificazioni in tutti i settori della vita pubblica.

L'inchiesta era difficile. Devo ricordare al Parlamento che essa ha mosso i primi passi da una decisione unanime dell'assemblea regionale siciliana. Il Parlamento fu quasi una-

nime nell'approvare la Commissione d'inchiesta. Questa si è mossa su un terreno particolarmente difficile, ripeto, ma ha portato a termine, almeno in questa prima fase, un notevole lavoro, perché ha acquisito, per la prima volta nella storia d'Italia, e nella storia parlamentare in particolare, un materiale di straordinaria rilevanza che i 31 componenti della Commissione hanno studiato attentamente per anni, relativamente a quelle che erano le competenze specifiche di ciascuno dei commissari.

Non si è trattato di un'indagine facile, tutt'altro, perché le connessioni fra il fenomeno mafioso e la vita nazionale erano e rimangono evidenti: il fenomeno della mafia non rimane circoscritto esclusivamente alla Sicilia. Se ci si rende conto di questo, che cioè ci si trova di fronte a un fenomeno che riguarda tutti gli italiani, ci si rende conto anche della urgenza di risanare l'isola da un male che pesa ormai enormemente sulla vita siciliana non meno che per tutta la vita nazionale. L'inchiesta parlamentare ha intanto riassunto la funzione di coordinare le attività repressive dello Stato contro il fenomeno mafioso. La novità della Commissione parlamentare d'inchiesta è appunto questa, che la presenza stessa dell'autorità del Parlamento ha provocato un massiccio impegno delle forze dello Stato, che hanno visto in essa una copertura che altrimenti non avrebbero avuto. La Commissione parlamentare d'inchiesta ha importanza perché ha protetto da quelle che potevano essere le interferenze politiche l'azione delle forze dello Stato.

Un primo giudizio può essere espresso in questo senso: proprio perché lo Stato ha espresso la sua massiccia presenza nella vita siciliana attraverso una Commissione parlamentare, la mafia ha cominciato a segnare il passo ed a regredire. Già i primi risultati si sono avuti. La Commissione ha acquisito notevole materiale, ripeto, di portata storica; quando esso sarà stato vagliato attentamente, non soltanto dalle forze politiche ma dalle forze culturali e dagli studiosi del costume contemporaneo, tante cose saranno allora evidenti: probabilmente verrà fuori una panoramica della vita siciliana e nazionale — ripeto: della vita siciliana e nazionale, non soltanto isolana — che spingerà forse a nuovi orientamenti, probabilmente anche di carattere costituzionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia avrebbe potuto e dovuto stendere una prima relazione per fare

il punto su alcune questioni già acquisite. Ma il giudizio complessivo finale non poteva darlo, perché una cosa è dare giudizi particolari su alcuni aspetti della vita isolana, altra cosa è trarne poi un giudizio complessivo valido per tutti: per la valutazione politica del Parlamento, e per una valutazione da parte delle forze culturali della vita nazionale, è infatti di notevole importanza culturale poter definire dal punto di vista sociologico e storico il fenomeno della mafia. Esso, a mio avviso, non deve essere considerato come un fenomeno isolato, strettamente legato alla vita siciliana, ma deve essere raffigurato in termini più vasti, come una forma di delinquenza al più alto grado e deve quindi sollecitare il Parlamento ad una repressione costante, incessante. Non è, la mafia, un fenomeno legato ad alcuni dati esteriori delle varie epoche in cui ha proliferato. Esso infatti, ha radici nei substrati di una società antichissima come quella siciliana, in cui le civiltà e le attività di popoli di antica origine si sono sedimentate, e dai quali si esprimono quei « filtrati » di attività delinquenziale che debbono attentamente essere valutati dal mondo politico e culturale italiano.

In questa sede, signor Presidente, noi vogliamo ribadire un impegno unanime nella Commissione. Il rendiconto è servito a far presente al Parlamento che la Commissione ha lavorato intensamente, con un impegno veramente notevole. Non è la prima volta — e lo voglio ricordare al Parlamento — che una Commissione parlamentare d'inchiesta non riesce a concludere in una legislatura la sua indagine. Ad esempio, nella passata legislatura vi è stata la Commissione parlamentare d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza che ha consegnato le sue conclusioni nella presente legislatura. Dobbiamo riconoscere onestamente che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia non poteva completare i suoi lavori nel corso di una legislatura: poteva, semmai, portare a conoscenza del Parlamento alcuni risultati definitivamente acquisiti. Ha ritenuto di non farlo. Rimane però un impegno, signor Presidente: la legge istitutiva non fissa limiti di tempo; la Commissione parlamentare d'inchiesta « antimafia », che, mi permetto di dire, con la sua presenza ha salvato molte vite umane nel corso di questi anni, non può cessare la sua funzione, né può chiudere la sua attività con l'atto presentato oggi in Parlamento. La Commissione deve essere riconvocata e deve continuare ad operare nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla legge istitutiva, affini-

ché vengano considerate dal Parlamento le conclusioni finali di uno sforzo che, indubbiamente, è stato rilevante e che tutti dovrebbero riconoscere.

VALITUTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, come membro della Commissione « antimafia » ritengo che sia mio dovere fare una brevissima dichiarazione sulle conclusioni dei lavori di detta Commissione in questa prima fase della sua attività coincidente con la fine della legislatura. La Commissione « antimafia » è stata veramente utile non solo e non tanto per le sue indagini e per i suoi studi, particolarmente per quelle indagini e quegli studi attinenti ai rapporti tra le forme della vita pubblica e il fenomeno mafioso, quanto e soprattutto per una serie di remore e di freni che la sua presenza ha determinato. Esprimo un duplice voto, signor Presidente: che siano resi noti gli studi e le conclusioni delle indagini di tale Commissione e che in qualche modo la Commissione possa sopravvivere nella futura legislatura, proprio per le ragioni che hanno reso utile in questo quinquennio la sua presenza nel processo di rinnovamento e di moralizzazione della vita pubblica dell'isola.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione alle richieste che mi sono state avanzate dagli onorevoli Macaluso, Nicosia e Valitutti, debbo ricordare che le Commissioni di inchiesta godono di autonomia costituzionale e solo ad esse spetta di decidere quando e come dare pubblicità ai propri lavori. Non mancherò, per altro, di esaminare con il Presidente del Senato la proposta, che mi è stata fatta in modo formale dall'onorevole Macaluso, senza però prendere fin d'ora impegni definitivi nel merito e limitatamente a quanto rientra nella competenza della Presidenza delle Assemblee.

Discussione del disegno di legge: Delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni, e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (4987).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato,

per il decentramento delle funzioni, e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Di Primio.

DI PRIMIO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione governativa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Lama. Ne ha facoltà.

LAMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è trascorso quasi un anno dal giorno in cui (il 20 marzo 1967) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali raggiungevano con i rappresentanti del Governo una intesa di massima che ha costituito poi l'ossatura, la parte sostanziale del disegno di legge che è in questo momento alla nostra attenzione. Fu un accordo faticoso, difficile da raggiungere e, per la verità, fu ancor più faticoso tradurlo successivamente in formule un po' più precise, sia per la complessità della materia, sia per gli interessi in giuoco talvolta contraddittori.

Le questioni che si riteneva allora di avviare a soluzione erano rappresentate da aspetti importanti della riforma burocratica: dal problema del riassetto delle carriere e delle retribuzioni alla questione più generale delle libertà sindacali.

Io credo che si possa dire obiettivamente che le soluzioni adottate, soprattutto quelle sul primo punto, sono tutt'altro che perfette e complete. Della vera riforma burocratica, della stessa impostazione parziale che a questa questione avevano dato le organizzazioni sindacali nel corso delle discussioni, che si sono svolte per molti mesi in apposite commissioni, non è rimasto in realtà quasi nulla.

Tutto ciò che di criticabile c'è (credo a giudizio di tutte le parti politiche presenti in Parlamento e di ciascuno di noi) nella struttura burocratica dello Stato italiano resterà, anche dopo questa legge, press'a poco nelle condizioni attuali. Le questioni importanti del decentramento, della democrazia, d'un nuovo volto che l'amministrazione statale dovrebbe assumere nei riguardi del cittadino, non trovano nel disegno di legge una soluzione. Dobbiamo dire che si sono incontrate lungo la via resistenze notevolissime, dovute in parte ad alcuni settori dell'alta burocrazia, la quale intendeva e intende (forse con-

tro il suo stesso interesse) difendere determinati privilegi; abbiamo incontrato timidezze od ostruzionismi in alcuni settori ministeriali, determinati da quella concorrenza nelle competenze che ancor oggi travagliano (io credo da molti decenni, forse dall'unità d'Italia) i rapporti tra le singole amministrazioni statali; ci siamo trovati anche di fronte a gelosie settoriali che avevano modo di esprimersi anche in seno a talune organizzazioni sindacali.

Questo insieme di ostacoli e di difficoltà ha reso prima difficile l'avvio ad intese nell'ambito delle commissioni che si erano istituite per risolvere questo problema; e poi ha finito col restringere il varco attraverso il quale far passare queste norme, anche quelle concordate fra Governo e sindacati, per giungere a una formulazione legislativa. In realtà, come dicevo, soltanto alcuni rudimenti delle intese raggiunte sono rispecchiate nel disegno di legge in esame.

È chiaro che quando si parla di riforma burocratica, che non è certamente la riforma dello Stato ma solo una parte di essa, si parla sì d'una questione che interessa i sindacati, ma sulla quale non sono certo soltanto i sindacati a dover dire parola (né, io credo, spetta comunque ai sindacati la parola più importante da dire).

Noi abbiamo fatto uno sforzo che ha dato risultati piuttosto magri. La riforma delle strutture amministrative dello Stato resta, anche dopo questo disegno di legge, in grande misura un problema da risolvere.

In connessione con questa questione, però, voglio porre all'onorevole ministro un quesito, già contenuto, del resto, in un ordine del giorno presentato in relazione alla discussione di questo provvedimento, riguardante la costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Si tratta di una questione sulla quale, a livello sindacale, nei rapporti sindacati-Governo, ci si è messi d'accordo già da molti mesi. Alla fine del mese di agosto la Confederazione del lavoro, insieme con altre confederazioni, notificò all'onorevole ministro per la riforma burocratica i nominativi dei rappresentanti della nostra organizzazione sindacale per il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Da allora sono passati tanti mesi e non se ne è fatto nulla, non so per quali ragioni. Giacché parecchi articoli del disegno di legge, che il Parlamento voterà, per poter essere pienamente applicati hanno bisogno del parere del Consiglio superiore, se non vogliamo prenderci in giro e fare una legge che, in parte

almeno, potrebbe essere disapplicata per la mancanza di un organo necessario, tale organo deve essere rapidamente istituito.

La seconda parte del disegno di legge è a mio avviso la migliore, e non credo di essere su questo punto il portatore di una opinione influenzata da una specie di deformazione professionale. Io sono un dirigente sindacale, ma credo che la parte di questo disegno dedicata al riassetto delle retribuzioni sia davvero la più nuova e più significativa, quella che in definitiva dà l'impronta all'intero disegno di legge.

Il riassetto delle retribuzioni dei pubblici dipendenti era un problema anch'esso assai complesso, difficile da risolvere. Ed io credo che la norma che sta alla base di questa parte del provvedimento, e cioè l'istituzione di stipendi funzionali per cui l'impiegato, l'operaio o il funzionario dello Stato abbiano una paga che sia il corrispettivo delle funzioni effettivamente svolte e non sia collegata al «posto» che occupano nella gerarchia teorica, rappresenti l'unica vera riforma contenuta in questa legge.

Le difficoltà che si sono dovute superare per raggiungere tale risultato sono state assai numerose. Ci siamo trovati di fronte prima di tutto alle tendenze settorialistiche, soprattutto di alcuni sindacati autonomi, i quali erano e sono troppo spesso espressione di interessi assai particolari all'interno dell'amministrazione dello Stato e generalmente poco sensibili ai problemi più generali delle strutture di questa amministrazione. Gli orientamenti di tipo settorialistico di alcuni sindacati autonomi hanno creato problemi seri per una corretta soluzione del problema del riassetto. Ci siamo trovati anche, d'altra parte — e bisogna dirlo con franchezza — di fronte al guasto operato nel passato e nel presente da misure particolaristiche, eterogenee, spesso contraddittorie, clientelari quando non di tipo elettorale, che hanno moltiplicato, nella definizione dei trattamenti dei pubblici dipendenti, le norme, creando determinate indennità e certi istituti che non avevano nessun rapporto con la prestazione effettiva dei lavoratori. Una cosa è compensare il lavoro in base ad una certa qualifica, ai rischi, alle responsabilità, alla pesantezza, tutt'altra cosa invece è inventare (e talvolta si è inventato in questa materia) istituti nuovi per dare soddisfazione a questa o a quella tendenza esclusivamente, desidero ripeterlo, settoriale, che non si collegava in alcuna misura con una visione generale del problema del pubblico impiego. La responsabilità di questi guasti,

che noi abbiamo constatato ripetutamente nell'analisi che abbiamo cercato di fare tra la selva dei trattamenti eterogenei dei pubblici impiegati nelle singole amministrazioni dello Stato, è, come noi abbiamo potuto appurare, una responsabilità di natura politica. Il potere politico è stato esercitato male non soltanto sul piano dei favoritismi personali, ma soprattutto togliendo qualsiasi base di equità e di razionalità all'impostazione del problema della retribuzione dei pubblici dipendenti.

Il terzo ostacolo, di fronte al quale noi ci siamo scontrati, è stato rappresentato dalle resistenze all'interno delle organizzazioni che negoziavano. Quando si parte, infatti, da situazioni del tipo di quelle che prima ho sinteticamente descritto, è persino difficile fare accettare una formula, che, oltre ad essere costituzionale, è anche di senso comune: e cioè che a uguale lavoro debba corrispondere uguale salario. Questa formula che, ripeto, costituisce un essenziale principio di equità, allorché si cerca di applicarla ad una situazione così eterogenea quale quella che nel corso degli anni si è determinata nella pubblica amministrazione, diventa talvolta sinonimo di ingiustizia, tal'altra una specie di manna. Devo dire che il sentimento di relativa soddisfazione che ci anima quando esaminiamo il corpo centrale di questo disegno di legge, è essenzialmente determinato dal fatto che, pure avendo incontrato lungo il cammino difficoltà di questo tipo, gli ostacoli fondamentali, almeno ritengo, sono stati superati. Il 1968 potrà essere l'anno nel quale i nuovi stipendi ed i nuovi salari saranno « riassetati » sulla base di una equa valutazione del lavoro dei dipendenti pubblici. Nella delega sono previste misure per giungere progressivamente, da una parte, a limitare, a riassorbire indennità non giustificate e, dall'altra, non soltanto a conservare ma ad integrare e istituire indennità nuove in favore di quei lavoratori che forniscano una prestazione particolare con motivazioni esplicitamente indicate da questa parte della legge delega. Tali misure potranno consentire di ordinare in modo più equo e giusto la retribuzione dei pubblici dipendenti, collegandola con le funzioni effettivamente svolte da ciascuno di essi.

Desidero esprimere il mio rammarico per due situazioni particolari che spero potranno, nella sostanza, essere affrontate e risolte dopo le elezioni.

Innanzitutto mi riferisco alla situazione dei vigili del fuoco. Onorevole ministro, non

si può parlare bene di questa categoria soltanto quando vi è il terremoto in Sicilia o quando si verifica l'alluvione a Firenze. Tutti, alla televisione, abbiamo visto questi vigili del fuoco, che sono stati in tali circostanze anche lodati per la loro abnegazione, per il loro spirito di sacrificio. Se andiamo, però, a verificare quale sia il loro trattamento, quali siano le condizioni del loro lavoro, ci troviamo in presenza di una situazione inesplicabile. Non è possibile continuare a considerare i vigili del fuoco come appartenenti alle forze armate, poiché in effetti non vi appartengono. Chi appartiene alle forze armate non è vincolato per 12 ore al giorno a starsene in caserma come i vigili del fuoco; né è vincolato a prestare servizi sussidiari che durano dalle 6 di mattina fino all'una dopo mezzanotte, così come accadde a turno per tutti i vigili del fuoco. Essi chiedono di avere il trattamento di dipendenti civili dello Stato che prestano un certo tipo di lavoro. E tutti sappiamo che gli stessi organici di questo benemerito settore della pubblica amministrazione restano estremamente limitati rispetto alla enorme dilatazione del loro servizio verificatasi nel corso degli ultimi anni.

Un altro settore per il quale vorrei spendere una parola è quello dei finanziari. I finanziari sono stati sottoposti negli ultimi mesi ad una specie di doccia scozzese da parte dei ministri responsabili. C'è stato chi li ha illusi e c'è stato chi li ha delusi. Io non voglio fare qui i nomi di alcuno; è certo, però, che un mese fa i dipendenti dell'amministrazione finanziaria dello Stato, dopo avere effettuato 15 giorni di sciopero, erano sicuri che certe norme di legge presentate al Parlamento sarebbero state approvate. Oggi ci troviamo, invece, di fronte ad una situazione assolutamente chiusa per questi lavoratori. Ebbene, io voglio auspicare che le ragioni di questo settore importante dell'amministrazione pubblica, che sono sicuramente valide, siano ascoltate. Auspico quindi che con l'inizio della prossima legislatura uno dei primi problemi da affrontare, tra quelli che riguardano il trattamento dei pubblici dipendenti, sia questo; e che esso sia risolto in modo giusto, per dare legittima soddisfazione alle istanze che sono state portate avanti con il sacrificio di decine di migliaia di lavoratori. A questi lavoratori noi guardiamo nel momento in cui discutiamo questo disegno di legge di delega.

Abbiamo accettato la ripartizione di una somma determinata nei prossimi anni per dare una soluzione sia al problema del riassetto delle retribuzioni sia a quello delle pen-

sioni. Fra l'acconto che si darà, a partire dal primo di questo mese, ai dipendenti pubblici e ai pensionati e il conguaglio successivo, che per i dipendenti in servizio è previsto nei prossimi due anni, il riassetto dovrebbe essere un fatto compiuto. Certo, occorrerà discutere, negoziare, probabilmente batterci ancora nel corso del 1968 per giungere a soluzioni accettabili anche quanto alle retribuzioni dei singoli pubblici dipendenti.

I pensionati dello Stato dal 1° marzo di questo anno conseguiranno una pensione pari all'80 per cento degli stipendi, confermando in questo modo una conquista vanificatasi alcuni anni fa, quando si generalizzò il sistema degli assegni non pensionabili aggiunti alla normale retribuzione pensionabile.

La terza parte di questo disegno di legge riguarda il problema delle libertà sindacali. Si tratta in generale di una serie di misure accettabili, sulle quali noi, che abbiamo contrattato, abbiamo convenuto, soprattutto perché vi troviamo il riconoscimento del ruolo delle organizzazioni sindacali le quali, non protette dal potere politico, autonome da esso, godranno di diritti a lungo rivendicati, evitando invece di ingrossarsi, magari artificiosamente, in un regime di concessioni interessate. Si stabilisce in questo modo una serie di diritti che i rappresentanti del popolo riconoscono ai pubblici dipendenti, diritti di cui già usufruiscono altri settori del lavoro dipendente nel nostro paese. E i sindacati eserciteranno questi diritti, sapendo che essi ne sono degni: li hanno strappati con la loro iniziativa e con la loro azione.

C'è un punto, però, relativo al problema che riguarda le libertà dei lavoratori pubblici dipendenti sul quale voglio richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi. Si tratta delle trattenute per brevi scioperi. E davvero un peccato — e non è una responsabilità, questa, delle organizzazioni sindacali — che si discuta di questa questione poche ore prima della fine della legislatura, perché, in questa circostanza, ci troviamo di fronte alla palese violazione di un articolo della Costituzione. La Costituzione repubblicana all'articolo 40 dice testualmente: « Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano ».

C'è una legge che regola il diritto di sciopero per il pubblico impiego? No! Non esiste, a mia conoscenza, alcuna legge in Italia che regoli il diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego. Nonostante questo fatto incontestabile, in questo settore ci troviamo di fronte ad una oggettiva limitazione dell'eser-

cizio del diritto di sciopero, giacché non v'è dubbio alcuno che trattenere una giornata di paga ad un lavoratore che sciopera per un'ora significhi intimidire quel lavoratore per spingerlo a non usare del suo diritto di sciopero.

Abbiamo esercitato liberamente questo diritto per circa 18 anni, fino a tre anni fa, quando, richiesto da parte di qualche ministro un parere — naturalmente non vincolante — al Consiglio di Stato, questo parere è stato graziosamente concesso, e nel senso restrittivo cui ho fatto prima cenno.

Singolare coincidenza: press'a poco nel medesimo periodo, nella Francia di De Gaulle si realizzava la stessa operazione. Parlo della Francia di De Gaulle e del suo potere autoritario, non parlo dell'Italia democratica e del Parlamento italiano. In Francia, dunque, qualche mese fa è avvenuta la stessa cosa: con un atto amministrativo, il Governo ha deciso che i pubblici dipendenti potevano, sì, scioperare, ma qualunque fosse stata la durata dello sciopero la trattenuta sullo stipendio sarebbe stata sempre di una giornata o di multipli di una giornata; con il bel risultato, onorevoli colleghi, che oggi nella pubblica amministrazione non si fanno mai scioperi più brevi di una giornata, di guisa che la durata media degli scioperi in settori importanti del pubblico impiego, come quello delle ferrovie, ad esempio, è diventata più lunga e non più breve nel corso degli ultimi tre anni, da quando cioè questa specie di norma (che legittima non è) è entrata in vigore.

Ebbene, dico francamente a nome del mio gruppo che, se fosse stata accolta dal Senato una nostra proposta — sulla sua reiezione invece è stato opposto il voto di fiducia da parte del Governo — che riportava questa materia nell'alveo dei principi costituzionali, noi avremmo sicuramente dato voto favorevole a questo disegno di legge. In queste condizioni ci è impossibile perché non si risolve un problema che è non soltanto di interesse universale per tutti i pubblici dipendenti, ma che va anche oltre, per la sua delicatezza e per la sua natura, l'interesse specifico del pubblico impiego per toccare l'intera questione di principio dell'atteggiamento del Governo, del potere politico nei confronti di un diritto costituzionale quale il diritto di sciopero.

Concludo, onorevoli colleghi, con un richiamo alle condizioni nelle quali tutta questa lunga e non facile vicenda, rispecchiata almeno in parte in questo disegno di legge, si è svolta. Forse si è arrivati a una intesa, per-

ché le tre organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno progredito nella discussione con la controparte in un clima crescente di intesa e di unità e si è giunti al compimento del negoziato mantenendo sempre questo clima. Se siamo riusciti, anche là dove determinate tendenze di tipo settorialistico si manifestavano nel seno di questa o di quella confederazione, a far prevalere l'orientamento e l'interesse generale, ciò in gran misura fu dovuto all'intesa fra le tre confederazioni. Oggi noi siamo — e credo di poterlo dire con soddisfazione — ripagati di questa fatica giacché abbiamo avuto negli ultimi mesi sollecitazioni ripetute da parte di assemblee di lavoratori del pubblico impiego, sempre più numerose, le quali chiedevano a gran voce che le intese raggiunte diventassero legge dello Stato. Per altro ci troviamo ora in una situazione nella quale sembra che questa istanza unitaria che ha grandemente agevolato la soluzione della vicenda contrattuale del pubblico impiego conosca ora un periodo di difficoltà.

Nella vicenda recentissima delle pensioni della previdenza sociale la nostra organizzazione sindacale è stata largamente e ripetutamente criticata. Non voglio cogliere questo spunto per riprendere il discorso su quell'argomento: lo faremo fuori del Parlamento e, spero, quando gli animi saranno più pacati e sereni, perché ciascuno — io credo — se riuscirà a valutare esattamente non il proprio interesse specifico e particolare, ma l'interesse vero dei lavoratori italiani, comprenderà che occorre superare anche eventuali contrasti per comprendere il valore di una linea unitaria che per lunghi mesi è stata la strada maestra sulla quale le tre organizzazioni sindacali hanno camminato insieme.

Voglio auspicare che ciò avvenga, e subito, nel corso della prossima campagna elettorale, in maniera che il necessario dibattito politico, per forza di cose polemico, fra i partiti, non diventi una minaccia alla politica unitaria delle organizzazioni sindacali. Per quello che sta in noi, questo certamente non accadrà per opera della CGIL.

Concludo, onorevoli colleghi, confermando che il gruppo che ho l'onore di rappresentare, non potendo votare a favore di questo disegno di legge, perché in esso non è garantito il diritto di sciopero per i pubblici dipendenti, non potrà che astenersi nel voto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Naldini. Ne ha facoltà.

NALDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo iniziato ora la discussione di questo disegno di legge, che è stato approvato ieri l'altro dal Senato. Se tutto andrà come è prevedibile (e non ho motivo di dubitarne), entro questa sera o nella giornata di domani la Camera lo approverà, ed esso sarà pronto per essere promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

L'uomo della strada che non conoscesse l'argomento di cui tratta il disegno di legge e notasse la celerità con la quale ci accingiamo ad arrivare alla sua approvazione, sarebbe portato, immagino, a pensare due cose: o che non è vero che le nostre istituzioni parlamentari sono lente nel formare le leggi, o che deve trattarsi di una legge di limitata portata, una delle tante « leggine » che a tambur battente singoli parlamentari o gruppi di parlamentari della maggioranza hanno fatto approvare in questi giorni nelle Commissioni per preconstituirci argomenti propagandistici da utilizzare nella vicina campagna elettorale.

Ebbene, onorevole ministro Bertinelli, noi sappiamo che non è così, sappiamo che oggi stiamo discutendo un disegno di legge che interessa direttamente tanti operai, impiegati e funzionari ed indirettamente, ma da vicino, 50 milioni di cittadini italiani. Onorevole ministro, mi permetta, non è giusto, è avvilente che un provvedimento di tale importanza sia esaminato con tanta fretta; questo umilia il Parlamento e non posso credere, ben conoscendo la sua sensibilità di uomo e di parlamentare, che ella non se ne renda conto. Non posso pensare, onorevole Bertinelli, che ella non senta tutta l'amarezza della situazione nella quale le divisioni e le incertezze dei suoi colleghi di Governo l'hanno posto.

Diciamo le cose fino in fondo: oggi questa Assemblea soltanto in teoria è libera di modificare questo disegno di legge. Un parlamentare o un gruppo di parlamentari della maggioranza che non condividessero parte del progetto di riordinamento dell'amministrazione dello Stato propostoci dal Governo ed intendessero emendarlo o volessero accogliere nostre proposte di emendamento si troverebbero nella condizione di non poterlo fare senza assumersi la responsabilità di correre il rischio di far decadere il provvedimento in conseguenza dell'imminente termine della legislatura. Ebbene, noi protestiamo contro simili sistemi; protestiamo in nome della difesa delle prerogative del Parlamento; protestiamo invocando il nostro diritto di di-

scutare compiutamente le leggi che i cittadini ci hanno delegato a formare; protestiamo a nome di centinaia di migliaia di lavoratori che avevano tutto il diritto di vedere adeguatamente considerata una legge che regolerà per anni la loro vita di dipendenti dello Stato. La nostra protesta è diretta contro il solo responsabile di questo stato di cose: è diretta contro il Governo, che per anni ha rinviato la presentazione al Parlamento del progetto. Protestiamo contro il Governo che si è rifiutato di discutere, di prendere in considerazione la mozione che sul tema del riordinamento e del decentramento dello Stato il gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria aveva presentato fin dal 1° giugno 1967. Protestiamo contro il Governo che sin dai primi giorni di gennaio aveva concluso le trattative con i sindacati, e che solamente pochi giorni fa ha dato modo al Parlamento di discutere il frutto di mesi di trattative con i sindacati, tra l'altro modificato in peggio dallo stesso Governo.

Mi rendo conto, onorevole ministro, del fatto che le nostre proteste non modificano la realtà, non modificano i tempi e i modi del nostro dibattito. Ma penso che ciò andava detto perché siano chiare le responsabilità di ognuno, perché siano presenti alle categorie di lavoratori direttamente interessate al provvedimento e a tutti i cittadini le ragioni per le quali una legge che, se fosse stata adeguatamente esaminata dal Parlamento, poteva forse essere migliorata nell'interesse del paese, rischia invece di passare in un testo che non risolve i problemi di fondo dell'amministrazione dello Stato e si limita a razionalizzare il sistema attuale senza introdurre quelle profonde modificazioni che solo un coraggioso decentramento poteva garantire.

Né ci venga a dire, onorevole ministro, come mi pare abbia fatto in Senato, che in ogni caso i provvedimenti contenuti nel disegno di legge sono passati al vaglio di una lunga discussione con i sindacati, e che ciò testimonia il rispetto che il Governo ha per il parere delle rappresentanze democratiche. A parte il fatto che il testo del disegno di legge, almeno in alcune parti, non riproduce fedelmente gli impegni che il ministro aveva assunto in sede di trattative, a parte questo, il dialogo con i sindacati non può sostituire il diritto di valutazione politica, il diritto di decisione autonoma del Parlamento, diritto tanto più importante in una materia di grande interesse nazionale, come quella

che concerne il riordinamento dell'amministrazione pubblica.

È una materia, questa, sulla quale si sono scritte montagne di articoli in 20 anni; si è discusso in convegni, assemblee popolari, si sono svolti dibattiti fra partiti, si sono condotte inchieste; è una materia sulla quale uomini di grande preparazione politica e giuridica hanno elaborato studi approfonditi. Ebbene, oggi noi liquidiamo 20 anni di attese, di contrasti, di proposte, di lotte sindacali, di rivendicazioni, di critiche al funzionamento della pubblica amministrazione in poche ore di dibattito. Ciò, ripeto, a nostro avviso umilia il Parlamento e costituisce una ennesima manifestazione della politica di sopraffazione del potere legislativo, costantemente seguito dal Governo di centro-sinistra.

Ciò che chiede il cittadino è di poter contare su uno Stato amico, su una pubblica amministrazione nella quale senta di potersi identificare, su uno Stato che sia al servizio della collettività nazionale e dei cittadini. Ma ciò si realizza con un'amministrazione decentrata, snella, al passo con il progresso tecnico; ciò si realizza con un'amministrazione che il cittadino senta di poter controllare, con un'amministrazione che sia una « casa di vetro », una casa nella quale operi una burocrazia adeguatamente responsabilizzata.

Il cittadino intendeva ottenere, con la riforma della pubblica amministrazione, la garanzia di poter tagliare in ogni momento, con immediatezza, le eventuali « erbe cattive » che apparissero all'orizzonte della macchina dello Stato. Il cittadino chiedeva e chiede una riforma della pubblica amministrazione che decentri in modo adeguato le responsabilità; il cittadino vuole che finalmente davanti alla scoperta di un « intralazzo » sia possibile colpire la persona responsabile; il cittadino è stanco, amareggiato di assistere alla burletta del ministro che firma tutto, ma che poi — come è avvenuto per il senatore Trabucchi e per l'onorevole Colombo — non risponde dei propri atti.

Il cittadino non si accontenta dei cartelli che fanno bella mostra all'entrata degli uffici delle questure e con i quali si assicura che le forze della polizia sono al servizio del paese quando, poi, per ottenere la licenza di caccia o il passaporto deve aspettare settimane e mesi; il cittadino non si accontenta di leggi che regolano i suoi diritti quando, poi, per ottenere il disbrigo della sua pratica deve percorrere centinaia di chilometri e coprirsi di polvere in un ufficio ministeriale nel quale tutto deve passare per essere tim-

brato, protocollato, archiviato, annotato; il cittadino non si accontenta di leggi che lo difendono dal sopruso subito se, poi, per provare che ha ragione deve attendere anni durante i quali la sua pratica rimane ammucchiata nelle cancellerie delle preture o dei tribunali.

Ebbene, il disegno di legge che discutiamo viene incontro forse a queste esigenze? La nostra risposta è « no », onorevole ministro. No, perché il disegno di legge, che ha pure alcuni punti pregevoli, è assolutamente inadeguato proprio nella sua prima parte, quella che interessa la riforma e il decentramento della pubblica amministrazione.

Siamo di fronte all'assurdo di un Governo che poche settimane fa ha fatto approvare dal Parlamento una legge con la quale si impegna ad indire entro il 1969 le elezioni dei consigli regionali, e che mentre tale legge seguiva un *iter* reso lunghissimo dall'ostruzionismo delle destre, preparava le linee di una riforma della pubblica amministrazione che fa completamente astrazione dalle regioni. Il che è grave sul piano politico, perché mostra le contraddizioni e i limiti dell'azione del Governo; è gravissimo sul piano costituzionale, in quanto vuol dire accingersi a dare allo Stato una struttura diversa da quella prevista dalla Carta costituzionale; è assurdo sul piano pratico, perché significa rinviare nel tempo l'imbocco dell'unica strada capace di mettere la nostra amministrazione pubblica al passo con le necessità dei tempi, alimentando e favorendo con ciò le tesi di coloro che cercano di addossare le responsabilità della situazione, della lentezza della pubblica amministrazione sulle spalle dei pubblici dipendenti.

D'altra parte tutto il provvedimento mostra i limiti della politica del Governo: all'articolo 4, per esempio, col quale si attribuisce ai direttori generali, ai direttori delle divisioni e ai direttori dei servizi di coordinamento la competenza in materia di atti vincolati, si demanda ai direttori generali anche l'adozione di atti discrezionali di limitato rilievo, ma si fa salva la facoltà del ministro di avocare a sé, senz'obbligo di motivazione alcuna, la decisione dell'affare in un qualsiasi momento: sicché da una parte siamo in presenza d'un timido indirizzo verso un decentramento di poteri, dall'altra siamo al cospetto della ricomparsa del potere fortemente accentratore dei membri dell'esecutivo.

Un altro esempio, onorevole ministro: in materia di diritti sindacali la delega prevede l'assegnazione di locali degli uffici pubblici

alle organizzazioni sindacali. Purtroppo anche qui ci si è fermati a mezza strada o forse ancor meno. Si prevede infatti la concessione ai sindacati di locali nelle sedi centrali dei ministeri e delle aziende autonome, mentre...

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Naldini, per gli uffici periferici non c'è la possibilità materiale di fare altrettanto. In ogni capoluogo di provincia vi sono 40 sedi delle autorità centrali dello Stato. Non è possibile trovare 40 locali in ciascuno di questi capoluoghi. E dico 40 facendo l'ipotesi che le organizzazioni sindacali — dalla CGIL alla CISNAL — non avanzano la richiesta di usufruire di locali diversi.

NALDINI. La ringrazio di questa precisazione, signor ministro. Solo non vorrei che magari 200 dipendenti di un ufficio romano ottengano — come pure è giusto — un locale per svolgervi attività sindacale, e invece tale diritto non sia riconosciuto, per esempio, ai lavoratori dell'arsenale di La Spezia, che sono 7 mila. Insomma, non vorrei che in sede di applicazione della riforma avessero a verificarsi sperequazioni di questo tipo.

Ma potrei continuare l'elencazione delle restrizioni che il testo ministeriale contempla rispetto agli impegni assunti nei confronti dei sindacati. Per esempio, il verbale o documento dell'accordo sottoscritto dal Governo e dai sindacati enumerava una serie di competenze dei consigli d'amministrazione, tra cui quella di formulare, in numerose ipotesi, « pareri obbligatori ». Ebbene, se noi andiamo a vedere il testo del disegno di legge, constatiamo anzitutto che i pareri obbligatori sono scomparsi e che le attribuzioni del consiglio d'amministrazione sono state largamente ridimensionate in sede di formulazione del progetto stesso.

Ma, onorevole ministro, l'aspetto più grave che presenta il progetto del Governo consiste nel non avere voluto questo affrontare e risolvere il problema delle trattenute in caso di sciopero.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Ma voi non avete voluto risolvere il problema dell'articolo 40 della Costituzione. Dico voi per dire i sindacati in genere.

NALDINI. In Italia, dall'entrata in vigore della Costituzione fino a pochi anni fa, pur non essendo state adottate le norme di attrazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione,

non era mai stato assunto un atteggiamento di questo tipo da parte del Governo. Quindi mi pare che la sua considerazione non sia molto pertinente alla grave questione che ho sottolineato.

A me sembra che il Governo, non accettando di attuare il principio per il quale la trattenuta sulla retribuzione in caso di sciopero dei propri dipendenti debba essere commisurata alla durata dell'astensione dal lavoro, intenda mantenere un atteggiamento — me lo consenta onorevole ministro — intimidatorio nei confronti dei pubblici dipendenti e dimostri una volontà di rappresaglia che mal si concilia con la conclamata volontà di rinnovamento che aveva costituito il biglietto di presentazione del Governo di centro-sinistra.

Ciò che colpisce e più colpirà i lavoratori è che complice di un simile atteggiamento, che obiettivamente limita la libertà di sciopero sancita dalla Costituzione, si sia fatto un ministro di parte socialista. Per raggiungere il proprio scopo, questi è addirittura arrivato a porre la questione di fiducia nel corso del dibattito al Senato. Con tale atto esponenti del suo stesso partito, onorevole ministro, i quali avevano fatto proprio un nostro emendamento diretto ad abrogare l'assurda disposizione per la quale un'ora di sciopero comporta per i dipendenti dello Stato la perdita della retribuzione di una giornata di lavoro, sono stati costretti a votare contro l'approvazione dello emendamento stesso.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio.* Prendo atto di tutto ciò, però mi permetto di rilevare che un ministro non può porre la questione di fiducia; è il Consiglio dei ministri che, con delibera collegiale, incarica il ministro di porre la questione di fiducia.

NALDINI. Le do atto di questo. Sta di fatto che ciò è avvenuto su una legge che ella, in quanto ministro competente per quel settore, ha particolarmente seguito e portato avanti. D'altronde è la solita storia: da una parte si concede qualcosa (e riconosciamo che in materia di tutela delle libertà sindacali dei lavoratori si è fatto qualche positivo passo in avanti), dall'altra si puntano i piedi per ritardare il riconoscimento di un principio che un governo democratico non può disconoscere, nei confronti della generalità dei lavoratori e particolarmente dei propri dipendenti.

Noi ci auguriamo, onorevole ministro, che nella sua replica ella possa rappresentarci una diversa impostazione del problema, un'impostazione che tuteli compiutamente il diritto di

sciopero dei dipendenti dello Stato. In ogni caso, ho presentato con altri colleghi al riguardo un articolo aggiuntivo che riproduce fedelmente una proposta di legge presentata fin dal 24 gennaio 1966 dagli onorevoli Mosca, Foa, Lama ed altri.

È fin troppo evidente, onorevole ministro, che la nostra valutazione complessiva del progetto di delega terrà particolarmente conto dell'atteggiamento del Governo su tale importante problema.

Per concludere, onorevole ministro, noi non neghiamo — come ho già affermato — che il progetto di delega contenga, per quanto riguarda i dipendenti dello Stato in particolare, alcune parti positive, e sappiamo come ciò sia stato reso possibile per la forte pressione costantemente esercitata sul Governo dai sindacati. Quello che neghiamo al progetto in esame è il carattere innovatore, che a detta del Governo si risconterebbe negli articoli relativi al riordinamento dell'amministrazione dello Stato e al decentramento delle funzioni.

Se vogliamo chiamare ogni cosa con il suo vero nome, dobbiamo riconoscere che il Parlamento non si trova di fronte ad un progetto di riforma capace di dare un volto nuovo, moderno all'amministrazione pubblica; diciamo che ci troviamo di fronte ad un progetto di riorganizzazione, con cui non si esce sostanzialmente dai binari nei quali si è mossa la macchina dello Stato fino ad oggi. E aggiungiamo che alla luce di questa constatazione balza fortemente evidenziata la funzione del sindacato. Non a caso, infatti, gli aspetti positivi della legge si trovano in quelle parti del progetto che avevano formato materia di specifiche trattative con i sindacati, mentre le parti più conservatrici e meno innovatrici le troviamo in quelle materie che non potevano formare oggetto di articolare contrattazione con i rappresentanti dei lavoratori.

Questo conferma, onorevole ministro, l'importanza e le dimensioni che avrebbe dovuto avere il dibattito parlamentare sull'insieme del provvedimento, quel dibattito che il Governo ha preferito praticamente evitare portando in discussione il suo progetto a poche ore dallo scioglimento delle Camere.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, desidero anzitutto osservare che questo provvedimento è la espressione di un'ennesima mancata riforma del Governo di centro-sinistra. Si potrebbe

quasi chiudere questa legislatura con uno *slogan*: a ciascun ministro la sua mancata riforma. Mancata riforma per il ministro della pubblica istruzione, per il ministro delle poste, per il ministro dei trasporti e per tutti quei ministri, insomma, che si sono accontentati di « miniriforme » che non hanno riformato niente.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*.
La via del Governo è lastricata di buone intenzioni.

SANTAGATI. Purtroppo, onorevole ministro, anche le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni, le quali, evidentemente, da sole, non bastano.

Ciò premesso, devo dire che il primo difetto dell'attuale disegno di legge è nel congegno di delega. Non perché non siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 76 della Costituzione; anzi, sotto questo profilo, devo dire che è molto più corretto, dal punto di vista formale, questo disegno di legge che tanti altri che hanno cercato di contrabbandare deleghe tra le pieghe del testo, e di questo va dato atto al ministro proponente.

Detto questo sulla parte formale, ho il dovere di sottolineare che, dal punto di vista sostanziale, non possiamo accettare questa delega; innanzitutto, perché pensiamo che il Parlamento debba essere geloso delle sue prerogative e quindi non debba privarsi della sua potestà legislativa, che è la sua potestà primaria; in secondo luogo, perché questa delega cade in un momento, oserei dire, anomalo: se è vero infatti che l'articolo 76 della Costituzione parla genericamente di delega al Governo, è altrettanto vero (e tutti ne siamo consapevoli) che la maggioranza (noi come opposizione non daremo voto favorevole) sta per concedere una delega ad un Governo che ormai non può più dialogare col Parlamento, poiché le Camere stanno per chiudere i loro battenti.

In terzo luogo, noi riteniamo che il futuro Governo, impegnato da questo voto di delega, potrebbe avere principi, direttive, impostazioni diverse dall'attuale, tanto che gli impegni di quest'ultimo potrebbero non essere tramandabili a futuri Governi, che ci auguriamo non siano più governi di centro-sinistra e meno che mai governi di legislatura, come quest'ultimo, in un certo senso, potrebbe essere definito.

Premesso questo, dobbiamo avanzare anche delle riserve in ordine alla maniera con cui questo disegno di legge è stato presentato in Parlamento. Dopo tanti anni di attesa si è

pensato di sottoporre all'attenzione del Parlamento una riforma tanto importante, direi, *in articulo mortis*, nel momento in cui il Parlamento è all'esaurimento dei suoi compiti e con una procedura così accelerata da rasentare il ridicolo. Presentata al Senato il 28 febbraio 1968 è stata approvata dal Senato il 6 marzo 1968; la presentazione alla Camera è avvenuta il 7 marzo 1968. Ieri, 8 marzo, è avvenuta una discussione lampo nella competente Commissione: un'ora esatta di discussione, onorevole ministro, compresa la sua autorevole replica (dalle 17,30 alle 18,30, come testimonia il bollettino delle Commissioni). Oggi il testo a ritmo frenetico, ha fatto il suo ingresso in quest'aula intorno alle ore 16 e penso che intorno alle ore 18 ne sarà concluso l'iter. Dopo di che dobbiamo compiacerci di una sola cosa, onorevole ministro: che se la riforma burocratica procedesse con la stessa velocità con cui si sta approvando la legge di delega della riforma, in Italia tutto cambierebbe come per un colpo di bacchetta magica. Una riforma così ampia, fuor di scherzo, non meritava un trattamento di questo tipo.

Il testo del disegno di legge abbraccia una vasta materia: riordinamento dell'amministrazione dello Stato, decentramento delle funzioni, riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti, argomenti tutti di scottante attualità. Tutte le strutture dello Stato infatti sono anchilosate e sclerotiche. Da tanti anni si sta parlando di riforma, che potrebbe apparentemente sembrare un fatto positivo l'aver portato finalmente in Parlamento questo problema. Il ministro scaglierà le frecce del suo arco e dirà magari che la discussione, ampia e approfondita, è avvenuta con le organizzazioni sindacali. Non vogliamo affatto contestare l'avvenuta consultazione con le organizzazioni sindacali; ma l'onorevole ministro mi darà atto che non è per nulla vero che le organizzazioni sindacali abbiano aderito, al 100 o al 50 per cento, al testo governativo. La mia organizzazione sindacale, la CISNAL, che ha partecipato a tutte le trattative e che il ministro — gliene diamo atto — ha convocato senza alcuna preclusione e senza operare quelle discriminazioni che purtroppo alle volte sono invalse presso qualche altro Ministero, la CISNAL, dicevo, è stata in prima linea fra le organizzazioni sindacali contrarie al disegno di legge. E le organizzazioni sindacali contrarie hanno denunciato quali fossero i termini cogenti, ultimativi, in cui il Governo aveva posto il problema della riforma della pubblica ammini-

strazione, e come di conseguenza avesse ormai involontariamente esautorato il Parlamento delle sue prerogative.

Questa è la prima considerazione. Un'altra considerazione afferisce alla stessa materia. Con tutto il rispetto che abbiamo per le organizzazioni sindacali, riteniamo che la riforma della pubblica amministrazione vada al di là delle competenze e delle attribuzioni sindacali; nel vastissimo settore del pubblico impiego troviamo, interessati o cointeressati alla riforma, moltissimi dipendenti che nulla hanno a vedere con il sindacato. Basterebbe parlare, ad esempio, dei dipendenti militari delle varie armi, dei dipendenti del Ministero dell'interno (corpi di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, guardie forestali, guardie di finanza e a tanti altri organismi militari); indubbiamente, non si può ritenere che costoro rientrino in determinate organizzazioni sindacali. Sarebbe altrimenti la fine dell'Italia. In questo campo l'onorevole Cuttitta ne sa più di me, e penso potrebbe meglio di me illustrare le conseguenze che si avrebbero se si volesse organizzare anche i militari in sindacati (per quanto taluni scandali emersi da certi processi lascino molto riflettere circa debolezze e deficienze in cui, per fortuna, soltanto alcuni elementi hanno coinvolto — per sfortuna, in questo caso — le amministrazioni militari e in modo particolare le forze armate, che ancora oggi costituiscono uno dei pochi e saldi presidi che restino a difesa dello Stato).

Oltre a queste considerazioni, desidero sottoporre un'altra osservazione alla cortese attenzione del ministro. In una così vasta riforma, solo la modesta cifra di 480 miliardi è destinata alla necessità connesse con i tre compiti previsti dal disegno di legge; si tratta di una piccolissima espressione di buona volontà da parte del Governo. Per la verità, di questi 480 miliardi, solo 100 miliardi sono subito disponibili. Essi, inoltre, sono stati dosati accuratamente, in quanto trattasi di 25 miliardi dovuti ai residui del 1967 (cioè, alle economie che lo Stato ha realizzato in seno al conglobamento: problema che trattammo a suo tempo) e di 75 miliardi dovuti al bilancio 1968. Il Governo cioè, con gli statali è tanto misurato, per non dire avaro, come, del resto, in materia di pensioni o di vitalizi (simbolici) a favore dei combattenti della guerra 1915-1918, corrisposti nella misura di 60 mila lire l'anno, non trova i soldi o addirittura si trincerava dietro il « fine di non ricevere »; poi, quando si tratta di sperperare miliardi per cose di pochissima importanza o,

per lo meno, non certamente altrettanto importanti quanto gli aumenti per i pensionati della previdenza sociale o dello Stato, per i dipendenti o per altri servitori dello Stato, fa trovare il Parlamento dinanzi al muro invalicabile delle esigenze di bilancio.

Lo Stato insomma qui non fa sprechi. Ieri abbiamo discusso una nota di variazioni per 280 miliardi, che, appena incassati, sono stati subito spesi per altre cose. Se appena la metà di questi 280 miliardi fossero stati riversati a favore dei dipendenti statali, non avremmo dato a questa riforma semplicemente un valore simbolico o, se mi si consente, demagogico — perché io non credo alle riforme che si fanno alla vigilia delle elezioni — ma le avremmo dato un contributo più sostanzioso e concreto.

In questo disegno di legge la spesa resta stabilita in 100 miliardi per il 1968, 110 per il 1969, 135 per il 1970 e 135 per il 1971, in totale dunque appena 480 miliardi. Non credo che questa somma possa sollecitare la riconoscenza dei dipendenti dello Stato, i quali anzi non hanno motivo, secondo me, di essere riconoscenti neppure per principi direttivi contenuti in questa delega. Infatti, mentre i propositi sono addirittura ambiziosi, i risultati temo che saranno molto deludenti. Non credo che vi sia nulla da eccepire per quanto riguarda il criterio di funzionalità e le esigenze di un più ampio decentramento amministrativo. Sono bellissime affermazioni di principio che accetto in pieno. Ma non credo che questi principi trovino pratica attuazione quando vengono estesi, nell'arco brevissimo di un anno dall'entrata in vigore della legge, a tali e tanti settori, per cui si rimane perplessi circa la serietà con la quale verrà attuata la legge delega.

Perché non sembri che queste riserve siano fatte dal solito oppositore sempre scontento che addirittura si spinge più in là delle morbide astensioni del partito comunista, che, non sappiamo perché, nei riguardi di questo disegno di legge, ha assunto una posizione piuttosto favorevole al Governo, cito alcune dichiarazioni fatte ieri nella Commissione affari costituzionali durante l'esame in sede referente di questo provvedimento.

L'onorevole Pitzalis, deputato della maggioranza, ha lamentato (essendo qui presente, potrà testimoniare della veridicità di quello che dico) che il disegno di legge in esame « non risolve i problemi dell'organizzazione dei servizi in relazione alla concreta responsabilizzazione dei dirigenti amministrativi ».

Un altro deputato della maggioranza, lo onorevole Tozzi Condivi, sa sostenuto che « i principi posti dal disegno di legge sono insufficienti ad avviare una concreta riforma dell'amministrazione dello Stato ».

A cospetto di questi apprezzamenti così duramente negativi fatti da deputati della maggioranza, abbiamo invece l'edulcorato giudizio dell'onorevole Nannuzzi, che preannuncia l'astensione dei deputati del gruppo comunista. Ad un estraneo potrebbe sembrare che gli onorevoli Tozzi Condivi e Pitzalis siano deputati dell'opposizione e che l'onorevole Nannuzzi sia invece deputato della maggioranza o per lo meno si avvii a diventarlo, in relazione alla nota vocazione del partito comunista di entrare finalmente nella maggioranza governativa.

Ciò premesso, non riteniamo che sia possibile, nel breve volgere di tempo previsto dalla delega, attuare le riforme concernenti tutta la pubblica amministrazione, compresi i servizi centrali dei ministeri, tenuto presente che i criteri direttivi, se saggiamente applicati, comporteranno un *iter* sempre più laborioso. In sostanza, non vedo perché mai si sia dovuto ricorrere oggi all'artificio della delega di un anno per attuare queste norme, le quali, con una buona legge fatta all'inizio della prossima legislatura, avrebbero potuto invece avere pratica attuazione, con un adeguato controllo del Parlamento, che così non si sarebbe privato di una delle sue fondamentali prerogative; o perché non si sia pensato a rinviare tutto alla prossima legislatura affinché si potesse, con una legge chiara, netta, precisa ed organica realizzare l'effettiva riforma. Qui invece è una cambiale in bianco che si dà ad un Governo che ha in ogni caso una vita limitata; e non c'è dubbio che impegnare il futuro Governo su delle norme che sarebbe stato molto meglio potuto lasciare definire al futuro legislatore è un atto quanto meno di eccessiva pretesa da parte della maggioranza.

Anche per quanto riguarda le norme relative agli uffici periferici, c'è tutta una serie di disposizioni che lasciano al Governo ampi poteri di valutazione e di deliberazione. Ci auguriamo che il Governo se ne sappia avvalere sebbene io creda che esso, in tutt'altre faccende affaccendato, per questa roba sarà come morto e sotterrato: infatti finita questa seduta, si scioglieranno le Camere e i ministri avranno senz'altro bisogno di un certo contatto con gli elettori. « Passata la festa gabbato lo santo », e tutto verrà quindi rinviato alla pros-

sima legislatura. Tanto valeva quindi fare la legge appunto in quella sede.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Santagati, come ella mi insegna, con questo disegno di legge il Governo non potrà fare quello che vorrà. Il Governo farà la legge delegata e poi il Parlamento potrà « bocciarla » se non sarà conforme ai suoi desideri.

SANTAGATI. Sarebbe stato più semplice approvare una legge normale. Comunque, siamo ormai alle cose « che potevano essere e non sono state ».

Desidero ora richiamare la sua cortese attenzione sull'articolo 7 che recita: « All'articolo 146 dello stato degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera *d*) del primo comma è sostituita dalla seguente: *d*) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a tre dei componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del ministro », ecc. Io ho presentato in proposito un emendamento specifico. Obiettivamente — onorevole ministro, me ne dia atto, perché oltretutto ella non ha mai compiuto gesti discriminatori a carico di una determinata organizzazione sindacale — noi sappiamo che le organizzazioni sindacali non sono tre ma sono quattro.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Veramente sono molte di più.

SANTAGATI. Qui si parla di « organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ». Ormai sappiamo, quanto meno per prassi acquisita — perché non vi sono atti ufficiali che stabiliscano quali siano le organizzazioni — che per lo meno le organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale sono quattro.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Nel settore del pubblico impiego sono cinque.

SANTAGATI. Possono essere anche cinque in questo settore; io mi riferisco a quelle aventi il più largo raggio d'azione, che, cioè, non si occupino solo delle questioni del pubblico impiego, ma organizzino anche i lavoratori di tutti o quasi tutti gli altri settori. Io penso che sarebbe opportuno approvare l'emendamento che ho presentato, con il qua-

le si propone di sostituire alle parole: « non inferiore a tre » le altre: « non inferiore a quattro ». Con questo non escludiamo che si possa arrivare anche a cinque, a sei: « non inferiore a quattro » vuol dire che debbono esservi comprese quanto meno le quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Questo perché? Proprio per codificare, onorevole ministro, per rendere *de iure condito* ciò che avviene di fatto; perché ella, con quella obiettività di cui le ho già dato atto all'inizio del mio intervento, credo che non avrà niente in contrario a confermare che, in tutte le trattative che si sono svolte in questa materia, la CISNAL è stata presente come le altre organizzazioni sindacali. Noi sottoporremo questo emendamento all'approvazione della Camera. Ritengo infatti che non si possa creare una discriminazione tra organizzazione e organizzazione, e che le scelte debbano avvenire secondo un criterio prefigurato legislativamente. Su questo punto desidererei dalla cortesia del ministro qualche precisazione, perché io possa poi regolarmi per quanto riguarda la votazione della lettera *d*) dell'articolo 7.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Gliela darò.

SANTAGATI. La ringrazio. Ripeto comunque che il criterio che induce la mia parte a presentare questo emendamento è legato a queste esigenze di rappresentatività.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 9, noi siamo d'accordo sull'esigenza di una legge che regoli molto dettagliatamente la composizione dei gabinetti e delle segreterie particolari dei ministri e delle segreterie particolari di sottosegretari di Stato, perché oggi sappiamo quali inconvenienti, abbiano determinato le norme imperfette vigenti in materia di segreterie e di gabinetti che si sono trasformati in organismi con funzioni squisitamente elettorali. Preferiamo quindi che vi siano delle norme precise che rendano questi uffici a ben diversi da quello che oggi sono, cioè strumento per la soddisfazione di esigenze non certamente burocratiche e meno che mai di ordine amministrativo, ma di natura partitica ed elettorale.

Alcune osservazioni devo poi fare sull'articolo 16, dove si pensa di riordinare tutto il problema dei gettoni di presenza e dove si stabilisce già una direttiva di massima secondo la quale si dovrebbero evitare emolumenti connessi ad incarichi corrisposti mediante gettoni di presenza e si vorrebbe sostituire il

cumulo di questi gettoni con una indennità di carica; questo sistema sarebbe di gran lunga preferibile, a patto che tale indennità non sia soltanto un *escamotage*, per poi contrabbandare sotto un altro nome le stesse cose (noi italiani, purtroppo, siamo molto bravi nel saper continuare a fare le stesse cose chiamandole in modo diverso).

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. La preoccupazione principale di questo articolo è stata quella di impedire che il direttore generale abbia tanti e tali incarichi esterni da non...

SANTAGATI ...da non poter poi fare il direttore generale, cioè da far tutto tranne che svolgere i compiti direttamente connessi con la sua carica. D'accordo, convengo in pieno con lei su questa norma, purché però non resti lettera morta.

CUTTITTA. Speriamo bene!

SANTAGATI. Sono d'accordo pure sull'articolo 19, laddove prevede delle norme intese a favorire l'esodo volontario. Accetto cioè l'affermazione di principio, facendo però osservare che qui siamo un po' lontani dalla legge delega, perché non sappiamo con quali criteri il Governo sia delegato a stabilire i principi dell'esodo volontario. Gli abbiamo dato in questo caso una delega completamente in bianco.

Per quanto riguarda l'articolo 20 mi limiterò a fare due osservazioni: cioè chiederei che laddove si parla di un assegno integrativo mensile non pensionabile, il Governo si rendesse sempre più conto della opportunità di sopprimere quel « non » e che sarebbe meglio introdurre un assegno integrativo mensile pensionabile, perché questo potrebbe favorire per l'avvenire il dipendente collocato in pensione. In secondo luogo, occorre sopprimere il comma dove è detto: « comunque non superiore a lire 8.000 », perché, se è vero che il Governo intende assicurare almeno un 3 per cento in più, non vedo perché subito dopo si debba rimangiare quello che ha detto prima. Se il 3 per cento dovesse superare per avventura le 8.000 lire, lo si conceda lo stesso.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. È stato fatto così per non superare il tetto dei 480 miliardi e per poter estendere a tutti il beneficio, compresi quelli che percepiscono piccoli stipendi.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

SANTAGATI. Allora non si tratta più del 3 per cento, ma di una percentuale minore.

Ho capito la sua osservazione, onorevole ministro, ma siamo alle solite: quando siamo in presenza dei dipendenti dello Stato, si guarda sempre al tetto, mentre quando si tratta di altre cose, saliamo sul grattacielo e non ci preoccupiamo dei giramenti di testa che il grattacielo potrebbe anche provocare.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda il minimo di 3.000 lire. Io direi che il minimo sarebbe opportuno portarlo a 5.000 lire perché, veramente, onorevole ministro, nell'anno di grazia 1968, dire a un dipendente statale: abbiamo fatto la riforma e ti stiamo dando 3.000 lire al mese, cioè 100 lire, 5-6 sigarette, al giorno, mi sembra anche poco dignitoso per l'offerente, non solo per chi riceve. Preferirei che si dicesse: caro dipendente, non ho i soldi e non ti posso dar niente, accontentati di quello che hai. Non si può pensare che il dipendente faccia festa in famiglia dicendo: finalmente lo Stato si è ricordato di me e mi dà 3.000 al mese di più. Mi sembra veramente qualcosa che ha sapore di ironia piuttosto che di un gesto di buona volontà verso il dipendente. Quindi, si diano 5.000 lire, che, del resto, non rappresentano davvero una somma eccessivamente generosa.

L'articolo 14 stabilisce al primo comma che « i posti dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia sono resi cumulativi in unico organico per l'arma e per ciascuno dei corpi predetti ». Aggiunge il secondo comma: « Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'arma e corpi predetti la ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'arma o corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970 e 17 dal 1971 in poi ».

Non so se sia opportuno in una legge fissare proprio con tanta pignoleria gli anni, anche perché non so se questo poi crei sperequazioni con altri servitori dello Stato ed anche con altri militari di altre armi. Pertanto mi augurerei che il Governo, almeno in sede di replica, desse qualche chiarimento per fugare le perplessità che il provvedimento, almeno nell'attuale stesura, lascia sorgere... (*Interruzione del ministro senza portafoglio Bertinelli*). Sì, l'ho capito che questa è una legge cocktail.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Questi dati sono stati fissati d'accordo con il Ministero della difesa, su richiesta degli organismi militari consultivi dello stesso Ministero.

SANTAGATI. Sì, ma qui non esistono associazioni sindacali, onorevole ministro. Ella apre un discorso che io non volevo iniziare per il momento. Cioè, in sostanza, per i lavoratori tutelati dalle organizzazioni sindacali si adottano delle norme programmatiche generali, che lasciano ampio margine alla trattativa e alla discussione; coloro che invece non possono avvalersi di rappresentanze sindacali vengono imperativamente chiusi dentro una camicia di Nesso, e si dice loro: voi potete avere solo questo, perché così è stabilito; il Governo eserciterà la delega conferitagli, e voi non vi dovette lamentare. Questo non mi sembra un criterio troppo ortodosso, perché ciò lascia pensare che un giorno in Italia si arriverà anche ai sindacati militari, in quanto i militari potrebbero sentire ad un certo momento il bisogno di essere tutelati da rappresentanze di categoria.

CUTTITTA. Non facciamo scherzi !...

SANTAGATI. Per davvero, non facciamo scherzi, ma è il Governo che crea queste situazioni, come abbiamo visto per l'università, dove, a furia di dire certe cose, si è arrivati oggi al disordine che tutti constatiamo. Comunque, non ci soffermiamo su questo tema, onorevole ministro, perché questo discorso ci potrebbe portare molto lontano.

Per quanto riguarda l'articolo 25, vorrei fare una piccola osservazione relativa al punto 2), in cui si dice: « dovrà procedersi ». Noi desidereremmo invece che si adottasse una norma meno drastica, non imperativa, ma soltanto precettiva, sostituendo la parola « dovrà » con la parola « potrà ». Infatti, l'esigenza della unificazione dei ruoli centrali e periferici non è valutabile positivamente *a priori* e non deve pertanto essere ipotecata in un dato senso con una direttiva vincolante di delega. La necessaria valutazione potrà essere fatta di volta in volta in relazione all'ordinamento di ciascuna amministrazione. Oltretutto il problema della unificazione dei ruoli centrali e periferici implica anche una questione di diritti quesiti da parte del personale interessato.

Esprimo un giudizio favorevole in merito all'articolo 27, che riguarda i posti da met-

tere a concorso e si ricollega anche ad un'altra norma generale prevista dall'articolo 11, in cui si dice che l'ammissione agli esami sarà subordinata al possesso del titolo di studio. Bisogna pure che si riesca a stabilire un minimo di ordine e che il titolo di studio costituisca una specifica qualifica per potere accedere a determinate carriere. Sono meno convinto tuttavia, dell'opportunità di subordinare il passaggio alla carriera superiore anche al semplice « possesso di requisiti di merito, di anzianità e di qualifica »: si potrebbero così avere delle generiche valutazioni che non sappiamo a quali conseguenze potrebbero portare.

E segnalo, soltanto in via incidentale, un fatto che è in palese contrasto con queste norme direttive. Mentre la Camera probabilmente approverà entro stasera questo disegno di legge e quindi fisserà questo criterio, non più tardi di ieri al Senato è stata approvata una legge sullo scioglimento dell'EAM, nella quale i dipendenti dell'EAM vengono messi in condizioni di gran lunga migliori di quelle in cui si trovano tutti gli altri componenti dell'amministrazione dello Stato e possono accedere a determinate carriere senza essere in possesso dei titoli prescritti, quindi in condizioni diverse da quelle richieste per i dipendenti dall'ispettorato della motorizzazione civile, che per accedere a quelle stesse carriere e raggiungere quegli stessi gradi hanno dovuto sostenere esami, conseguire previamente certi titoli e possedere dei requisiti specifici. Invece, la legge che è stata approvata ieri al Senato, e che fu approvata alcuni giorni or sono da questo ramo del Parlamento, non prevede questo.

Questo già dimostra la poca serietà con cui si fanno le cosiddette leggi di riforma, perché, mentre da un lato si affermano questi principi così solenni, dall'altro lato si approvano leggi che sono in perfetta antitesi con questi principi, che pure sono enunciati nell'attuale disegno di legge.

In merito all'articolo 28, riguardante lo orario di lavoro, c'è da fare qualche osservazione. Bisogna anzitutto rilevare che il primo comma di quest'articolo, se si vuole essere coerenti con la premessa sostenuta dal ministro circa le norme concordate con i sindacati, dovrebbe essere soppresso, perché il problema generale dell'orario di lavoro per i dipendenti civili dello Stato non è stato discusso in occasione delle trattative svoltesi tra Governo e sindacati e una disciplina di tale orario verrebbe quindi dettata dal Governo in modo unilaterale, o tutt'al più con la com-

piacenza di alcune confederazioni sindacali e non certo con il consenso ed il concorso di volontà della CISNAL. Comunque, va rilevato che alla nuova disciplina dell'orario di lavoro non sembra che corrisponderanno contropartite di sorta a vantaggio delle categorie interessate.

Il secondo comma dell'articolo 28 potrebbe essere mantenuto, ma occorrerebbe una precisazione: mi riferisco alla opportunità di far ricorso alla legislazione delegata anche per questo aspetto un problema di orario che si riferisce a particolari categorie, come ad esempio la categoria dei ferrovieri, che si ha l'intenzione di migliorare rispetto all'orario vigente, superiore alla 40 ore settimanali. Bisogna dare atto che di questo se ne è parlato anche nelle trattative tra Governo e organizzazioni sindacali.

Non affronto qui il complesso problema delle liquidazioni delle pensioni e soprattutto delle riliquidazioni, perché ci porterebbe su un campo quanto mai difficile e minato. Dico semplicemente che la materia è trattata con molta severità: nel disegno di legge si avanzano delle previsioni che, se attuate, non rappresenteranno alcun concreto vantaggio per i destinatari; si tratta quindi di una materia che dovrà tutta essere oggetto di ben più particolare attenzione da parte per lo meno della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 51 del disegno di legge.

Non mi occuperò neppure dell'aumento delle pensioni, un settore nel quale c'è molto di fatiscente e di illusorio, dove il principio del 65 per cento è puramente teorico, perché il Governo da una parte dà il 65 per cento, dall'altro lato lo ritira, per la metà, per cui al massimo arriviamo in talune categorie ad un aumento del 33 per cento, in altre soltanto del 15 per cento. Non penso quindi che anche in questo caso si possa riscontrare una eccessiva comprensione da parte del Governo.

L'articolo 40 ha suscitato in me qualche perplessità laddove dispone che « la differenza tra il trattamento di quiescenza dovuto e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, resta a carico delle amministrazioni comunali ».

Come è possibile far questo, quando i bilanci comunali sono paurosamente in *deficit*? Lo chiedo all'onorevole Di Primio, relatore, che con il suo sorriso, anche se non lascia chiaramente capire se condivide l'obiezione, mi lascia presumere che non la respinga del tutto. Come si può pensare, dicevo, di mettere a carico delle amministrazioni comunali

questa differenza? Sappiamo che molti comuni sono talmente indebitati che non saranno mai in grado di corrispondere questa differenza o, se lo dovranno fare, poiché così impone la legge, vedranno aumentare i loro già pesanti *deficit*. Il Governo quindi fa molto male i suoi conti quando in tal modo finge di risparmiare, magari mettendo i comuni in condizione di ulteriore disagio economico.

L'articolo 44 stanziava delle somme del tutto irrisorie. Non possiamo assolutamente ritenere che con 480 miliardi si possa obiettivamente realizzare una sana riforma burocratica. Per cui, a rigore, dovremmo presentare un emendamento per stanziare somme di gran lunga superiori; ma poiché siamo alla fine della legislatura, riteniamo che l'intera materia dovrà essere riveduta con norme specifiche di finanziamento, che saranno adottate dai futuri legislatori.

Non tratterò l'intera materia oggetto degli articoli dal 45 al 49, che si riferisce ai sindacalisti, ai quali sono consentite talune facilitazioni perché possano svolgere meglio il loro compito. Avrei auspicato una maggiore possibilità di rappresentanza sindacale, nel senso che avrei proposto di sostituire alla norma che prevede la collocazione in aspettativa, per motivi sindacali, di una persona per ogni 5 mila dipendenti, una norma che prevedesse un rapporto di una unità, come era stato proposto dalla nostra organizzazione sindacale, per ogni 3 mila dipendenti; in tal modo i sindacalisti avrebbero potuto dedicarsi meglio alla tutela dei loro rappresentati.

Mi soffermo ora brevemente sull'articolo 50 che prevede la riscossione di una quota mensile dello stipendio a favore dei sindacati, con la rinnovazione tacita o la revoca espressa nel corso degli anni successivi. Su questa norma vi potrà essere il consenso degli organi sindacali, ma io, da semplice cittadino, faccio le mie riserve, perché ritengo che non sia troppo ortodosso far pagare...

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Non è che si debba; si può.

SANTAGATI. Onorevole ministro, io sono avvocato e capisco queste cose fatte così, diciamo, « tra il lusco e il brusco ». La sottoscrizione è facoltativa; però, una volta avvenuta, è rinnovata tacitamente, e la revoca deve essere effettuata entro il 31 ottobre di ogni anno. Ora, ella sa che, una volta che uno abbia sottoscritto un certo impegno, è difficile che receda. Io non avrei inserito, in

una legge delega, un « pedaggio ». Infatti, questo è un pedaggio. Comunque, non voglio insistere, perché questo argomento non può essere trattato estemporaneamente in poche battute. Mi soffermerò piuttosto sull'articolo 51, nel quale è prevista la nomina di una commissione composta di 18 parlamentari: 9 senatori e 9 deputati. Onorevole ministro, forse l'unica valvola di sicurezza per il Parlamento è questo microparlamento, questa specie di semicommissione legislativa (corrisponde in fondo, anzi, a un quarto di Commissione legislativa, tenuto conto che vi partecipano nove membri per ogni ramo del Parlamento). E da augurarsi che questa Commissione, che sarà integrata da esperti, da tecnici, magistrati, a seconda dei vari settori, possa consentire al Governo di ottenere dai parlamentari quei suggerimenti che non possono essere espressi attraverso il funzionamento regolare del Parlamento stesso.

Sull'articolo 52, ho già fatto le mie osservazioni e mi avvio quindi rapidamente alla conclusione.

Onorevole ministro, non voglio sembrare in questo mio ultimo discorso inveteratamente restio ad esprimere valutazioni positive. Debo onestamente dire che questo disegno di legge merita pochi apprezzamenti positivi, che onestamente ho enunciato, mentre induce a sollevare un'ampia riserva dal punto di vista politico. L'unica cosa che possiamo dire è la seguente: ormai siamo al crepuscolo di questa legislatura, direi che sta per calare tra qualche ora la tela su questo quinquennio legislativo, per cui siamo portati a dire che queste norme avranno solo un carattere interlocutorio.

Mi auguro che il futuro legislatore, il futuro Parlamento cercheranno di migliorare il provvedimento. Da parte del mio gruppo non ci può essere che un apprezzamento negativo, ho il dovere di dirglielo, onorevole ministro, anche se mi duole farlo. Lo dico con tutta franchezza. E questo l'ultimo discorso che faccio in questa legislatura; mi sarei augurato di poter avviare con esso un dialogo costruttivo con il Governo. Purtroppo, anche se è apprezzabile la sua buona volontà, onorevole ministro, ella ha un difetto che non è personale, ma politico: ella appartiene a questi governi di centro-sinistra, che sono stati e sono una vera iattura per il popolo italiano.

Speriamo che tra qualche mese la consultazione elettorale consentirà di mettere nel dimenticatoio questa formula ormai superata e logorata. Ella fa segni di diniego, io sono di avviso del tutto opposto al suo e mi auguro

che attraverso l'avallo elettorale, in una Camera rinnovata con forze politiche molto più rispondenti alla realtà del paese, si possa ottenere una serie di effettive provvidenze per particolari categorie di cittadini benemeriti quali sono tutti i dipendenti dello Stato, che indubbiamente servono fedelmente e con sacrifici innumerevoli la collettività. Ciò risponde del resto agli interessi di tutti, perché la collettività non può prescindere dai dipendenti dello Stato; in questa armonica fusione, infatti, in questa osmosi fra dipendenti statali e cittadini c'è il segno stesso della continuità dell'azione politica del nostro Stato.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla V Commissione (*Bilancio*), in sede legislativa:

« Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 » (5002).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha chiesto — a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento — che il disegno di legge: « Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità » (4347), attualmente deferito alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Sanità), in sede legislativa, sia rimesso all'Assemblea.

Il disegno di legge, resta, pertanto, all'esame delle Commissioni stesse in sede referente.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cuttitta. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà molto breve e non toccherà che un punto, perché tutti i difetti del provvedimento sono già stati messi egregiamente in luce dal collega che mi ha preceduto. Mi limiterò, come ho detto, ad un solo punto, l'articolo 20, che dispone la concessione di un assegno integrativo mensile non pensionabile.

Onorevole Bertinelli, non saprei con quale aggettivo qualificare colui che ha formulato l'espressione « non pensionabile », rivolta proprio contro i pensionati. C'è qualcuno negli uffici legislativi dei vari ministeri che deve avercela con i pensionati, dimenticando che un giorno anche egli sarà un pensionato. Si tratta di una disposizione quanto mai ingenerosa; vorrei usare una definizione grossa: inumana; vorrei essere ancora più pesante e definirla una disposizione vile. E ciò perché essa è fatta a carico di una categoria che non si può difendere, quella dei pensionati; che non ha possibilità di reazione, che non può occupare l'università né il liceo Parini, né può interrompere le comunicazioni stradal.

Diceva giustamente l'onorevole Santagati che si tratta di somme minime; tuttavia, si è sentito il bisogno di aggiungere le parole « non pensionabile ». Onorevole Bertinelli, quella dei pensionati è una questione vecchia e dolorosa, che si perpetua per l'insensibilità di tutti i governi che si sono succeduti al potere dalla liberazione ad oggi. La questione è vecchia, ma non remota. Le cose in passato andavano diversamente. Durante il deprecato ventennio, i pensionati avevano un trattamento migliore, ossia ricevevano i nove decimi dello stipendio. Sono stati necessari una sconfitta e l'avvento della democrazia repubblicana perché la classe dei pensionati divenisse la più negletta. Essi non possono fermare le ferrovie, come ho detto, né l'attività del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Essi hanno però le loro giuste lamentele da muovere, che dovrebbero essere tenute in considerazione, se i governi avessero un minimo di sensibilità sociale e nazionale.

Si assiste oggi alla dolorosa situazione di funzionari e impiegati dello Stato che, mentre in tempi passati guardavano al giorno del loro collocamento in pensione come al giorno migliore della vita, oggi, all'avvicinarsi di tale evento, prima ancora di lasciare l'impiego, cercano un'occupazione sussidiaria per integrare la pensione. Al pensionato, invece di dare un premio, per i 40 anni di servizio onestamente e diligentemente reso allo Stato, si infligge la condanna di dover mutare quel tenore di vita che egli si era creato con gli emolumenti ordinari; ad esso viene imposto di limitare le sue esigenze e di ridimensionare i propri bisogni, proprio quando nella vecchiaia questi diventano maggiori e più pressanti. Perché siamo arrivati a questo?

Prima dell'avvento della Repubblica, la legge prevedeva, come ho detto, una pensio-

ne ragguagliata ai nove decimi dello stipendio. L'avvento della democrazia ha portato ad un ripensamento; i nove decimi sono diventati otto decimi. Bisogna considerare però che oggi, quando il Governo decide di accogliere richieste di miglioramenti economici avanzate da una categoria di dipendenti statali che si agita, spesso invece di aumentare lo stipendio — come sarebbe giusto e naturale — ha la pessima abitudine di accontentarla con emolumenti di carattere straordinario, come fa oggi con l'assegno integrativo previsto dall'articolo 20 del disegno di legge in discussione. Con siffatto provvedimento i pensionati vengono esclusi senza misericordia dai miglioramenti economici che si concedono ai loro colleghi in servizio. È questa la tragedia dei pensionati. Facciamo un esempio e diamo la parola alle cifre. Durante il ventennio, deprecato finché volete, un impiegato che percepiva 90 mila lire al mese di stipendio dopo 40 anni di servizio andava a riposo con una pensione pari ai 9 decimi dello stipendio, cioè 81 mila lire al mese. Oggi lo stesso impiegato andrebbe in pensione con 72 mila lire al mese dato che la legge attuale commisura l'ammontare della pensione agli 8 decimi dello stipendio. Ho detto « andrebbe » perché oggi l'emolumento mensile che si corrisponde al dipendente statale non è costituito dal solo stipendio in quanto lo stesso viene integrato da indennità varie per cui la retribuzione complessiva che il dipendente percepisce è costituita da due voci: stipendio e indennità varie.

Non credo di essere molto lontano dal vero se affermo che gli emolumenti che percepiscono oggi i dipendenti dello Stato sono costituiti, nella media, per due terzi dalla voce stipendio e per un terzo dalle indennità varie.

Avviene così che l'emolumento mensile di 90 mila lire dell'impiegato statale di cui abbiamo parlato prima risulta costituito in pratica da 60 mila lire di stipendio e 30 mila lire di indennità. E poiché le indennità non sono pensionabili ne consegue che gli otto decimi si calcolano non sulle 90 mila lire dell'emolumento mensile, ma su 60 mila lire percepite come stipendio, per cui si arriva a una pensione di 48 mila lire che si può ragguagliare a circa i 6 decimi dell'emolumento mensile. Questa è l'onestà della legge sulle pensioni che oggi si attua nello Stato italiano.

Quando lo Stato concede un miglioramento, dovrebbe concederlo sia al personale in attività di servizio sia ai pensionati. Si aboliscano perciò una buona volta tutte le in-

dennità varie. L'aspirazione dei pensionati è questa: tutto nello stipendio, niente fuori dello stipendio. Si è detto tante volte, si è predicato che i pensionati hanno ragione, però si continua a dare un emolumento che è costituito da stipendio più indennità varie. Il disegno di legge che abbiamo in discussione parla molto anche di queste indennità supplementi dello stipendio.

Nel 1954, parlando in quest'aula sul tema delle pensioni, ebbi a citare un decreto della monarchia borbonica emesso a Portici nel 1816 e concernente il trattamento di quiescenza dei dipendenti del regno, un trattamento di gran lunga superiore a quello praticato, del resto, dall'Italia di oggi. Quel decreto stabiliva che gli impiegati civili e militari che erano stipendiati dal Regio Conto (cioè dal Ministero del tesoro di allora) avevano un trattamento di giubilazione di due quinti del soldo per 25 anni di servizio, tre quinti del soldo per trent'anni di servizio, quattro quinti del soldo per trentacinque anni di servizio, e pari a tutto il soldo per quarant'anni di servizio.

Chi andava in pensione, quindi, sotto la monarchia borbonica, dopo quarant'anni di servizio, aveva una pensione pari all'ultimo stipendio. Possiamo osservare perciò che la monarchia dei Borboni, senza saperlo, si adeguava a ciò che oggi pensano gli economisti e tutti coloro che si occupano di questa materia con sicura convinzione, quando affermano che la pensione dal punto di vista giuridico e morale non è altro che una continuazione dello stipendio.

Operava secondo giustizia il Regno delle due Sicilie 150 anni or sono. I pensionati dello Stato stavano molto meglio allora, al servizio della monarchia assoluta, di quanto non stiano oggi al servizio di questa Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Colgo l'occasione, onorevole ministro Bertinelli, per farle rilevare, senza dover risalire al 1816, che in Italia oggi esiste una categoria di pubblici dipendenti privilegiati in fatto di pensioni: sono gli impiegati della regione siciliana. Questa, con gli ampi poteri legislativi di cui dispone, ha preso in esame il problema del trattamento pensionistico dei propri dipendenti. (*Interruzione del Ministro Bertinelli*). Il commissario del Governo presso la regione siciliana non ha mosso nessuna opposizione nei confronti di questa legge regionale. (*Interruzione del Ministro Bertinelli*). Le faccio osservare che i 6 mila pubblici dipendenti di un ente pubblico che

opera in una parte cospicua del territorio nazionale, la Sicilia, gode di un trattamento pensionistico di gran lunga superiore rispetto a quello degli altri pensionati in tutto il resto d'Italia.

La legge della regione infatti stabilisce che la pensione è commisurata al 50 per cento dell'ultima retribuzione annua qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio, mentre nel resto d'Italia bisogna aspettare 19 anni, sei mesi ed un giorno. Quelli sono stati più generosi: dopo 15 anni metà dello stipendio e di tutti gli emolumenti accessori. Aggiunge quella legge che successivamente ai 15 anni si ha un aumento del 2,50 per cento per ogni anno, per cui giunto a 35 anni di servizio, il dipendente della regione siciliana si trova nella felice condizione del dipendente della monarchia borbonica del 1816, che andava a casa con lo stipendio, cioè con una pensione uguale allo stipendio.

Domando io: siamo in Italia noi o sono i siciliani che stanno in America? O si tratta di di una repubblica nella Repubblica italiana? È possibile che in Sicilia i dipendenti della regione abbiano questo trattamento e nel resto del paese se ne abbia un altro così differente, così immorale? Perché guardi, onorevole ministro, che la legge che hanno fatto in Sicilia è giusta: ingiusta è quella che vige nel resto dello Stato. Noi abbiamo sbagliato e continuiamo a sbagliare, tanto è vero che in questa circostanza all'articolo 20 si è sentito il bisogno di dire che si dà un piccolo aumento integrativo agli impiegati in servizio, non pensionabile. È tutta una mentalità da rifare, onorevole Bertinelli. E sa qual è in Sicilia il trattamento di pensione indiretta? Anche a questa hanno pensato risolvendo il problema molto meglio che non si faccia da noi, perché c'è un trattamento di gran lunga superiore. La legge nazionale sulle pensioni dispone infatti che alla vedova del pensionato spetti il 50 per cento della pensione che percepiva il marito aumentato del 5 per cento per ogni figlio minore a carico. Vediamo un po' che cosa dispone in merito la regione. L'articolo 5 della legge che tratta la materia pensionistica stabilisce che il diritto alla pensione indiretta di reversibilità si consegue dopo 15 anni di servizio. Ecco il primo vantaggio: nel resto d'Italia una vedova, se il marito muore dopo 19 anni e 6 mesi di servizio non prende pensione.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*.
Se nel resto del paese il regolamento pensio-

nistico fosse come in Sicilia, ciascuno di noi dovrebbe pagare il quadruplo di tasse.

CUTTITTA. Basterebbe fare sul serio la riforma della burocrazia dello Stato, la quale oggi ha un numero di impiegati e funzionari triplo rispetto a quello di venti anni fa. Questo è l'errore. Bisogna tagliare sull'organico degli impiegati dello Stato: vi è una burocrazia elefantica che deve essere ridotta alla metà, a due terzi di quella che è attualmente. Ma quelli che rimangono devono essere pagati bene: allora i pensionati sarebbero in numero minore e quello che fanno in Sicilia si potrebbe fare benissimo anche qui.

Comunque, onorevole ministro, per sua informazione ed edificazione, continuo ricordando che in Sicilia dopo 20 anni di servizio la vedova ha una pensione pari all'80 per cento di quella che era stata liquidata al marito; se ha un solo figlio minore a carico, passa dall'80 al 90 per cento della pensione che aveva il marito; e se ne ha due prende il 100 per cento: la stessa pensione del marito, perché in Sicilia hanno attuato un principio elementare di umanità a cui invece non si ispira la legge nazionale. Onorevole ministro, quando in una famiglia di quattro, cinque persone muore il capofamiglia, che cosa diminuisce in fatto di spesa? Il gas si paga, l'affitto di casa si paga, la luce elettrica si paga, le tasse si pagano, il vestiario si paga, tutto si paga! Si risparmiano i quattro soldi di quel piatto di minestra che mangiava il pensionato: tutto qui. Che cosa è cambiato? Perché dobbiamo far piombare nella miseria questa sventurata donna solo perché ha perso il marito? Hanno fatto bene, quindi, i legislatori della Sicilia, e facciamo malissimo noi a non imitarli. E non mi stia a parlare di bilancio, onorevole ministro, perché allora entriamo in un altro ordine di idee. Questa mattina sulla *Gazzetta ufficiale* ho letto di 420 miliardi che si devono regalare graziosamente all'ENI per fondo di rotazione, e dalla stampa ho appreso di altri 620 miliardi da dare in prestito all'Algeria! Si vede che abbiamo danaro a dovizia: però, quando si parla dei pensionati statali, salta fuori la scarsa disponibilità di bilancio!

Quando si tratta di fare opera umanitaria, un'opera soprattutto morale e di giustizia sociale bisogna saperli trovare i soldi, come li sapete trovare per buttarli dalla finestra. State facendo le regioni che costeranno mille miliardi all'anno: chi ve lo ha prescritto? Altri soldi buttati dalla finestra, mentre non se ne trovano per le pensioni.

È una questione morale, onorevole Bertinelli, che investe l'amministrazione della cosa pubblica e che va risolta come è stata risolta dalla regione siciliana. Non chiedo cose impossibili, invoco maggiore comprensione per questi fedeli servitori che lo Stato abbandona ignobilmente senza alcun motivo, soltanto perché essi non sono più in condizione di agitarsi e di farsi valere. Nel 1954, quando ebbi a parlare di questo argomento, chiusi il mio discorso con queste parole: « Cerchi questa Repubblica fondata sul lavoro e sulla democrazia di imitare quello che nel 1816 faceva una monarchia reazionaria; così operando avrà compiuto opera di giustizia sociale e di pubblica moralità ». Adesso vorrei parafrasare me stesso e concludere dicendo: « Questa Repubblica fondata sul lavoro procuri di trarre insegnamento da quello che hanno stabilito i legislatori del palazzo dei Normanni e avrà compiuto opera di giustizia e di moralità in favore dei pensionati ». (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Armato, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dai deputati Foa, Lama, Mosca, Scalia, Degli Esposti, Cengarle e Carra:

« La Camera,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari a stabilire che la trattenuta sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti nel caso di scioperi brevi corrisponda all'effettiva durata della sospensione del lavoro ».

L'onorevole Armato ha facoltà di parlare.

ARMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo con quanti prima di me hanno sottolineato l'importanza di questo disegno di legge e quindi l'opportunità di un dibattito più attento e più impegnato, soprattutto perché, come giustamente ricorda la relazione scritta che accompagna il provvedimento, questo progetto legislativo può essere considerato, dopo la legge del 10 gennaio 1967, n. 3, la seconda normativa quadro per la pubblica amministrazione nell'arco di questi ultimi 22-23 anni di vita democratica. Questa legge, che investe tutto il settore dello Stato, comprese le scuole, le aziende autonome (in totale, oltre un milione e mezzo di dipendenti, più i pensionati) e che è destinata certamente ad influenzare, sia nel suo aspet-

to di riforma sia nelle sue implicazioni economiche, anche i settori del parastato e degli enti locali (un altro mezzo milione di dipendenti), si colloca come un ponte rispetto alla realizzazione delle regioni — che non sono soltanto un fatto politico, ma anche un fatto di decentramento amministrativo — e ha un carattere poliennale non soltanto per lo stanziamento degli 850 miliardi ma anche per quanto riguarda i ratei annuali di applicazione. Possiamo considerare questa legge, insieme con quella sulle pensioni, il primo concreto passaggio da uno schema astratto di politica di piano ad una sua forma di applicazione sul piano concreto. Quindi possiamo esprimere sin da questo momento un giudizio di coerenza tra alcune scelte di carattere generale che il Parlamento ha compiuto e questa legge così come essa si colloca nella realtà del nostro paese. Nella misura in cui i 480 miliardi nell'arco di cinque anni vanno considerati insieme con le lievitazioni naturali della spesa pubblica nel settore dei dipendenti dello Stato, il predetto stanziamento appare strettamente corrispondente alla previsione di incremento del reddito nazionale formulata dal programma economico nazionale, previsione che è dell'ordine del 5 per cento. Basta fare i calcoli per convincersene. Quindi desidero subito rispondere all'onorevole Santagati, il quale poco fa criticava questa legge perché — e noi lo riconosciamo — non elargisce disordinatamente denaro e non punta specificamente ad una rivalutazione degli stipendi, che, se dobbiamo esprimere un giudizio di coerenza tra le indicazioni del programma di sviluppo economico e questo provvedimento, mi pare di poter dire tranquillamente che questa coerenza esiste sul piano della grandezza finanziaria.

Desidero sottolineare un altro aspetto. Credo che, anche se la nostra Costituzione, a differenza di altre, non prevede l'istituto della legge-quadro, della legge-cornice, questa legge — diciamolo chiaramente — nella sostanza è una legge-quadro, una legge-cornice: perché la sua importanza risiede eminentemente nel margine di potere discrezionale che essa conferisce per un passaggio serio e concreto da una fase programmatica a una fase operativa in ordine ad una autentica riforma della pubblica amministrazione.

Devo respingere un altro rilievo. Coloro che non hanno partecipato a questa grande scelta di qualità, che onora la conclusione di questa legislatura, possono anche avere l'impressione di una legge fabbricata all'improvviso. Questa legge si collega con l'operazione

del « conglobamento », questa legge ripete le conclusioni della commissione Medici, nominata dal Governo presieduto dall'onorevole Fanfani, e quindi è l'esplicazione annosa, ma coerente, di un impegno che non è del breve periodo, ma sul piano retrospettivo risale a 3-5 anni fa. Si tratta di una legge, così come ha detto l'onorevole Lama, voluta dai lavoratori non soltanto come occasione di miglioramento salariale, ma anche come fatto di crescita e di maturità sindacale, come elemento di partecipazione consapevole e concreta a scelte che riguardano il processo di adeguamento dello Stato alla nuova realtà del paese.

Posso anche convenire che probabilmente essa non si presenti con l'allure della grande riforma, ma sono convinto che, nella misura in cui il Governo terrà fede nell'esercizio della delega all'impegno preso con le organizzazioni sindacali, questa legge, se anche si presenta (così come l'hanno definita alcuni giornali) come una « microriforma », potrà diventare nello spirito e nella sostanza una scelta di qualità e di trasformazione della realtà del paese.

Certamente essa non è una legge settoriale; certamente essa possiede i caratteri della contestualità, perché l'insieme degli articoli sottoposti al nostro esame e alla nostra approvazione investe sia il settore che riguarda la revisione dell'organizzazione statale, sia quello del riassetto delle retribuzioni, sia quello di una maggior partecipazione dell'elemento umano e sindacale in questo delicato settore che è la pubblica amministrazione.

Soprattutto sono convinto che è finalmente un primo tentativo (vedremo quanto riuscito) di conferire un minimo di razionalità alla spesa pubblica. Non soltanto il nostro paese, ma tutte le democrazie sono caratterizzate dall'espansione progressiva dell'intervento pubblico in economia. Una politica salariale nel settore pubblico in Italia è sempre mancata. Non a caso questo settore è trascurato anche sul piano statistico, rispetto ad altri settori della vita del nostro paese. Abbiamo avuto abbondanza di predicazioni domenicali da parte di ministri e di uomini politici, ma dobbiamo riconoscere che, nel momento in cui si doveva passare alla presentazione di concrete soluzioni, hanno dato più prove di fantasia (come diceva un giornalista su un quotidiano romano) le organizzazioni sindacali che gli esponenti politici. Chiedo scusa all'onorevole Bertinelli, che certamente in questi anni (e gliene do atto) ha svolto una notevole opera di « cucitura », e non soltanto fra le organizzazioni sindacali.

Ma certamente dobbiamo riconoscere che la parte del sindacato è stata eminente nell'elaborazione di una politica sindacale nuova del settore pubblico, coerente con la politica di piano e superatrice di ogni discrasia con il settore privato.

Dobbiamo ricordare che quasi la metà dell'entrata statale è assorbita dal trattamento economico per i pubblici dipendenti; dobbiamo ricordare che questa spesa rappresenta un quinto della massa salariale privata; e dobbiamo convenire che in questi 23 anni è mancata completamente una politica unitaria globale di questa massa salariale all'interno della pubblica amministrazione. Tutto è stato affidato al caso, alle pressioni di parte, mentre è mancata completamente un'organica comparazione tra settore pubblico e settore privato, è mancata la capacità di riconoscere che la crisi della pubblica amministrazione si può risolvere nella misura in cui anche le funzioni, anche i trattamenti, anche le carriere della pubblica amministrazione siano resi competitivi rispetto al settore privato.

È difficile fare un'analisi anagrafica aggiornata dei dipendenti dello Stato. Ma sappiamo, sia pure per approssimazione, che la stragrande maggioranza dei dipendenti dello Stato — e non a caso — proviene dalle province meridionali, le più sprovviste sul piano dello sviluppo industriale.

Certamente dobbiamo obiettivamente riconoscere, onorevoli colleghi, che l'impegno incombe anche ai due rami del Parlamento. È troppo facile far risalire ogni responsabilità soltanto al Governo. Dobbiamo anche riconoscere che spesso l'impegno in questa sede parlamentare si è risolto più nella difesa di interessi particolari di gruppi e di categorie, che in una visione globale e generale del problema. Le stesse iniziative parlamentari sono spesso insensibili alle esigenze generali.

Il collega Pitzalis, per esempio, passerà alla grande o alla piccola storia della pubblica amministrazione perché, attraverso il cosiddetto « pitzalismo » (si è persino coniato un sostantivo), si è preoccupato nel passato di un adeguamento degli organici della pubblica amministrazione certamente non tanto sotto il profilo della qualità — diciamo francamente, onorevole Pitzalis — quanto sotto quello di indiscriminate promozioni « in soprannumero » con le quali si è riuscito, percorrendo un vicolo e non la strada maestra, a realizzare un miglioramento economico a favore dei pubblici dipendenti.

Non c'è qui una polemica fra me e l'onorevole Pitzalis, ma è un dato storico, oggettivo

vo. E non abbiamo soltanto i direttori generali o gli ispettori generali « in soprannumero », ma probabilmente dobbiamo riconoscere che abbiamo « in soprannumero » anche parecchi generali e colonnelli, nella misura in cui anche queste qualifiche, anche queste funzioni, per un'idea a mio avviso errata dell'inquadramento delle forze armate, sono state confuse con quelle dei ferrovieri, dei postelegrafonici, degli statali, mentre a mio avviso si tratta di situazioni del tutto diverse.

PITZALIS. Non bisogna dimenticare che il « soprannumero » c'è in tutte le categorie e in tutte le qualifiche.

LAMA. Non c'è proporzione tra il numero dei generali e quello dei soldati. E lo stesso accade in tutte le amministrazioni.

ARMATO. A me, onorevole Pitzalis, interessa soltanto mettere in rilievo una cosa, e cioè che non si è avuta mai la forza e la capacità di affrontare il problema organicamente, mentre si è preferito continuare a sconvolgere il quadro generale della pubblica amministrazione attraverso la lievitazione permanente degli organici, assolutamente inconcepibile nel settore privato. E infatti difficile pensare che in una grossa azienda privata, nel momento in cui si vogliono concedere dei miglioramenti economici, si provveda ad aumentare del 100 per cento il numero dei capireparto. Il concetto che io desidero sottolineare è che non è più possibile nel 1968 andare avanti così: lo Stato italiano non è più lo Stato di polizia, è uno Stato che interviene nel settore pubblico, sia pure con una visione particolare.

Voglio sottolineare un aspetto importante di questa legge, il quale segna appunto il passaggio verso questa prospettiva diversa della pubblica amministrazione. (*Interruzione del deputato Cantalupo*).

Io che ho partecipato alla sua elaborazione affermo che questa legge segna un progresso: e mi auguro che nella fase applicativa questa scelta, che certamente rompe con la visione gerarchica e autoritaria della legge De Stefani del 1926, possa veramente dare al nostro paese una soluzione dei problemi della pubblica amministrazione comparabile a quella cui sono pervenuti altri paesi. Infatti gli stessi problemi che oggi noi affrontiamo in ritardo si sono proposti in passato a paesi come la Francia e l'Inghilterra, che li hanno risolti con maggiore tempestività. Si tratta di problemi nodali della nostra storia.

Non penso di commettere reato di vilipendio delle istituzioni se affermo che per me è difficile ammettere che il Parlamento si qualifichi positivamente dinanzi al paese quando risolve buona parte della sua azione in un'attività di scompiglio, estranea ad ogni visione di sintesi. Non ho una statistica aggiornata, ma alla data del 1° gennaio 1967, su 2.637 provvedimenti di iniziativa parlamentare, 871 riguardavano il 10 per cento della popolazione occupata nel nostro paese, i pubblici dipendenti.

Posso tranquillamente affermare che questa legge, per la sua impostazione, per la sua intelaiatura, è destinata anche a bloccare questo tipo di iniziativa legislativa dispersiva, impegnando tutti noi ad ispirarci nella nostra attività a criteri di sintesi e di coordinamento generale.

Il senatore Giraudo ha lamentato in un discorso parlamentare che le Camere vedono ridotto il loro compito — come egli ha detto — ad apporre una firma, cioè a dare la loro solenne sanzione legislativa ad accordi stipulati fuori del Parlamento. Probabilmente egli aveva ragione se intendeva sottolineare l'opportunità di un chiarimento delle rispettive sfere di competenza del potere esecutivo e del potere legislativo. Aveva ragione nel riconoscere la grande importanza di una presa di coscienza di questo problema, per il quale invano si sono succeduti finora, credo, diciotto ministri della riforma burocratica. L'augurio che posso fare oggi al ministro Bertinelli e al paese è che si chiuda questo sterile ciclo di ministri addetti alla riforma burocratica, per passare anche a forme politiche diverse in questo settore. Mi pare però che il senatore Giraudo abbia avuto torto nella misura in cui non ha tenuto conto che tutta l'esperienza dimostra, non solo nel nostro ma anche negli altri paesi, che nessuna iniziativa spicciola parlamentare è idonea ad operare sotto il segno della sintesi.

Ecco perché, nonostante talune lacune, questa legge è un punto di riferimento che può avere un significato di rottura con il passato. Essa si muove certamente verso il decentramento e verso la distinzione tra le competenze dei politici e quelle dei funzionari. Sarò lieto se l'onorevole ministro, nella sua replica, ci dirà perché in sede di Consiglio dei ministri questa materia non registra un passo avanti, mentre in questa sede si è sempre auspicata questa netta distinzione tra le due competenze.

Un'altra delle lacune che desidero sottolineare è costituita dal fatto che non si è operata una buona scelta per quanto riguarda la

distinzione tra la sfera dei cosiddetti « funzionari di autorità » e quella dei « funzionari di gestione », in ordine alla formazione di un quadro di dirigenti della pubblica amministrazione che fosse realmente competitivo non soltanto con quello del settore privato, ma anche con quello di tutto settore pubblico. In altri termini, noi possiamo superare la crisi della pubblica amministrazione nella misura in cui riusciremo a risolvere il problema della crisi di qualità dei dirigenti, ai quali abbiamo il dovere di assicurare un trattamento nel bene e nel male, nel rischio e dal punto di vista economico, che sia competitivo con quello del settore privato.

Si realizzano modifiche funzionali: una parità distributiva che corrisponde a parità di funzioni. C'è l'impegno preciso di programmare a 40 ore l'orario settimanale per tutti, di una scala parametrica corrispondente alle mansioni, e di una definizione delle indennità connesse al rischio, al disagio e all'incentivazione. Soprattutto, si stabilisce il blocco delle assunzioni. Anche a questo riguardo, in uno dei settimanali che vanno per la maggiore, ho letto l'articolo di un ministro di questo Governo, il quale si batte per sostenere la tesi che vi sono troppi pubblici dipendenti. Sono convinto che non sia così. I dipendenti pubblici non sono troppi, sono soltanto mal distribuiti. Però, guarda caso, so che questo ministro, mentre invoca i licenziamenti o la riduzione dei dipendenti dello Stato, in questi ultimi mesi ha certamente assunto alcune centinaia di persone nella pubblica amministrazione.

LAMA. Sono alcune migliaia !

ARMATO. Desidero sottolineare un altro aspetto: il fatto cioè che da una legge di perequazione dei trattamenti può derivare la possibilità di una mobilità del personale da un settore all'altro, in luogo della « impermeabilità » attuale. Credo che, anche dal punto di vista economico, il fatto che si sia concesso questo 3 per cento e si sia garantito il minimo delle 10 mila lire, che si siano « congelate » al 10 per cento fisso le cosiddette « indennità sporche », o il « mercato nero » delle competenze accessorie, siano fatti positivi. Io sfido il ministro per la riforma burocratica a dirmi con precisione quanti miliardi vengono erogati attualmente per tali competenze accessorie.

Onorevole ministro Bertinelli, non voglio metterla in difficoltà, ma non credo che ella sarebbe in condizioni di darci questa informazione. Ella dovrebbe dire a questa Camera, oltre ai 3 mila miliardi che vengono erogati uf-

ficialmente per gli stipendi, come vengono distribuiti i miliardi (non si sa quanti siano: 400, 500, 600 o 700) per competenze varie all'interno della pubblica amministrazione.

Ecco perché sotto questo profilo questa legge, con il traguardo del 10 per cento rigido e fisso, contribuisce molto a rendere gli stipendi ufficiali corrispondenti agli stipendi reali. È un grande passo in avanti per le libertà sindacali. L'aspettativa, i permessi, gli albi locali, la possibilità della delega non sono atti di concessione di questo Governo, ma un atto di perequazione del settore pubblico rispetto al settore privato.

Voglio rapidamente trattare un argomento piuttosto delicato: quello degli scioperi brevi. Noi abbiamo presentato un ordine del giorno sul quale insistiamo, onorevole ministro, soprattutto perché riteniamo che su questo piano abbiamo ragione di chiedere non una modifica del provvedimento, perché rischieremo di rimandarlo al Senato, ma che venga rispettato l'impegno del Governo su questo problema. Io non intendo leggere l'atto ufficiale del Governo, che dice sì alla richiesta di una trattenuta, in occasione degli scioperi, corrispondente alla durata dello sciopero, anche perché questo mi porterebbe a sviluppare il discorso dell'autoresponsabilità delle organizzazioni sindacali nel poter disciplinare queste cose. Io chiedo al Governo solo di essere coerente con se stesso.

Si è realizzato un accordo, siglato dai rappresentanti sindacali e dai rappresentanti della CISL, che fanno parte di questa maggioranza di Governo, al cui articolo 1 si dice: « Le trattenute per assenza dal lavoro di durata inferiore a quella della giornata lavorativa, sia a seguito di assenze per permessi non retribuiti, sia a seguito di assenza per sciopero, non possono superare l'ammontare delle retribuzioni corrispondenti alle ore di astensione dal lavoro ».

Mi astengo dal leggere l'altro documento più impegnativo per non mettere in difficoltà l'onorevole Bertinelli, ma chiedo al Governo, ripeto, di essere coerente con se stesso anche in questa direzione e quindi di risolvere definitivamente il problema nella misura in cui già lo hanno fatto i ferrovieri ed altre categorie di lavoratori che sono riusciti ad autoregolare la materia imponendosi una autodisciplina.

Quindi, diamo un grande valore positivo a questo provvedimento. Sappiamo che rimangono aperti taluni problemi, come quelli del parastato e degli enti locali, ma sap-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

priamo che è stato sviluppato un importante negoziato, che si aprono proficue possibilità di trattativa a livello di categoria e che le trattative si articolano secondo programmi graduali e concreti, ciò che è condizione di stabilità di una società democratica.

Il sindacato, nella sua unità, in questo caso, si esalta e viene esaltato quale agente nel processo di formazione delle decisioni di politica economica. Io credo che un'attività del Parlamento, che resta il vero e massimo presidio di ogni sistema democratico, si esprime al meglio e cammina con l'evolversi della società nella misura in cui riesce ad impegnare i suoi componenti nelle scelte di carattere generale, in uno sforzo di sintesi di interessi e di aspirazioni nella incessante dialettica dei gruppi di maggioranza e di opposizione, trascurando gli aspetti particolari e settoriali che appartengono alle articolazioni sociali, culturali, sindacali ed economiche, caratteristiche di una società pluralistica.

Il sindacato, in questa circostanza, superata la polemica preelettorale (e spero, onorevole Lama, di poter dire altrettanto per quella riguardante le pensioni), ha dimostrato la modernità del suo ruolo nella società. Questa esperienza può essere, se si vuole, non tanto la testimonianza di quello che si potrebbe fare, quanto una base di partenza verso nuovi orizzonti di azione contrattuale largamente sconosciuti e inesplorati. Significa dare concretezza, nel superamento di mitici appuntamenti o di una retorica di conservazione, alla partecipazione dei lavoratori al processo di trasformazione del paese. Significa partecipazione, che non è integrazione, perché non vuole né può confondere la libertà e l'autonomia dei gruppi per ricondurli all'unità piatta e soffocatrice di un sistema cristallizzato. Né significa contestazione in termini di netta e manichea contrapposizione, perché lo sviluppo del nostro paese, il suo carattere irreversibile di società industriale è destinato a ridurre secolari squilibri e le distinzioni rigide delle forze del mercato del lavoro.

La permeabilità delle idee cammina con la compenetrazione degli interessi; la coscienza di un ruolo presuppone una visione generale degli interessi, che si realizza stando sia dentro sia fuori del Parlamento; un ruolo dei distinti, che non significa essere separati, perché sia pure su piani diversi è possibile, attraverso una serrata azione di confronto e di negoziato, stabilire convergenze di sforzi, di intenzioni e di impegni per obiettivi di grande interesse comune.

Questa legge può avere questo significato. Essa gode quasi della unanimità dei consensi (almeno c'è una sostanziale unanimità dei consensi), dopo una battaglia che ha diviso e scavato solchi profondi tra le stesse organizzazioni sindacali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CINCIARI RODANO MARIA LISA

ARMATO. Essa può dimostrare agli onorevoli senatori e deputati che non c'è riduzione di prestigio « vero » del Parlamento, se un negoziato lungo ed intenso porta ad accordi di carattere generale, che riguardano anche la struttura dello Stato.

Essa può dimostrare ai lavoratori che un'azione unitaria e liberata dalle strumentalizzazioni dei partiti e dalle preoccupazioni elettorali offre traguardi di conquista e di presenza che possono concorrere a superare la crisi di distacco e di separazione tra le istituzioni e la realtà del paese.

È importante ricordare quanto affermava poc'anzi l'onorevole Lama, cioè la possibilità che questo accordo ristabilisca un'intesa ideale fra i dirigenti sindacali che, al di là di una vicenda preelettorale, credono e si battono affinché si realizzi al più presto una unità sindacale che esprima al meglio la condizione del nuovo sindacato nel nostro paese.

Nel momento in cui dico « sì » a questa legge, so di essere coerente con un impegno assunto in altra sede; so di poter concorrere all'evoluzione dei rapporti nella realtà del nostro paese, perché la crescita della democrazia sia un fatto di progresso civile e di libertà. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mosca. Ne ha facoltà.

MOSCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'apprezzamento per la fatica che il Governo (e in particolare il ministro Bertinelli) ha condotto insieme con le forze politiche e, nel colloquio e nella trattativa, con i sindacati, per i provvedimenti relativi al riassetto degli stipendi e delle carriere, abbia già trovato ampia documentazione anche in questo dibattito, oltre che in altre sedi esterne al Parlamento. Infatti, per la prima volta si è dato corso ad una contrattazione che toccava contemporaneamente i grandi problemi della riforma della nostra amministrazione, anche se non ancora i provvedimenti per realizzarla, e per ora il riassetto delle funzioni, delle carriere e delle man-

sioni corrispondente alle grandi linee della riforma. Noi abbiamo coscienza del limite raggiunto. Io credo anche che questo sia stato un grande risultato, che dobbiamo tutti riconoscere, con senso di responsabilità.

Noi, oggi, a coloro che dicono che questo sforzo non ha dato per risultato la riforma dell'amministrazione pubblica, non possiamo che rispondere che essi sbagliano se credono che questo sia stato il tema della nostra discussione, che per altro è tema che può competere per certi aspetti anche alle organizzazioni sindacali, ma che per altri aspetti è soprattutto di competenza del Parlamento, dell'esecutivo, delle forze politiche. Così respingiamo pure il giudizio troppo semplicistico di coloro che dicono che abbiamo detto grandi parole solo per concedere aumenti o miglioramenti ai dipendenti del pubblico impiego.

In verità il dialogo è stato più serio, più faticoso, ma anche più produttivo. E i provvedimenti che noi abbiamo davanti oggi e le deleghe che diamo al Governo muovono il gruppo del partito socialista al plauso e al voto favorevole perché rivelano per la prima volta uno sforzo coerente delle organizzazioni dei lavoratori e delle forze presenti nel Parlamento per fare uscire dall'astratto il discorso sulla costruzione di una amministrazione pubblica più efficiente. Se mai è stato dato — e ai lavoratori mai niente viene dato che non meritino — un soldo bene speso e giustamente rivendicato, è quello che noi abbiamo pattuito nel corso di questa trattativa.

A questo punto devo esprimere un rammarico. Il valore di quanto abbiamo conseguito sarebbe stato sicuramente più ampio, se avessimo già dato corso a un altro aspetto positivo dei nostri accordi, cioè se avessimo in concreto definito per settori e completato quanto è indicato nelle linee generali. Onorevole Bertinelli, se avessimo condotto la vicenda dei « finanziari » come noi la volevamo condurre, avremmo costituito già un esempio indicativo, che avrebbe segnato la nuova valutazione del tipo di prestazioni di qualità e di specialità. Infatti, questo è uno dei settori più indicativi per misurare tale efficienza. Inoltre, contemporaneamente, avremmo dato più ampia dimostrazione del valore di questo accordo di ordine generale, quando esso si fosse tradotto in altrettanti contenuti a livello di settore nella ricerca di una maggiore valorizzazione delle prestazioni, di una loro maggiore efficienza, di una maggiore valorizzazione delle responsabilità dei lavoratori addetti al pubblico impiego.

Ma riprenderemo questo discorso. So che il Governo ha acquisito meriti in questo campo e noi faremo di tutto per difenderli da ogni tentativo che verrà messo in atto per offuscarli. Mi riferisco alla continuazione del dialogo che abbiamo aperto, della trattativa positiva che abbiamo avviato proprio su questo terreno. Questo per dimostrare sempre di più all'opinione pubblica che noi oggi abbiamo soddisfatto, sia pure in parte, le esigenze dei lavoratori, sul piano economico, sul piano della loro dignità, sul piano della giusta valutazione delle loro prestazioni, nell'interesse pubblico e quindi nell'interesse del paese.

Da questo punto di vista, vorrei rivolgere, concludendo, una preghiera all'amico e compagno ministro Bertinelli. Mi riferisco al problema dello sciopero breve. Se noi non contestassimo in questa sede, come abbiamo fatto al tavolo della trattativa, l'atteggiamento assunto dal Governo in ordine a questo problema e ci limitassimo a prendere atto dello spirito che ha caratterizzato i nostri incontri, dovremmo sconfessare pubblicamente tutti coloro che hanno visto nella posizione da noi assunta uno sforzo costruttivo e non certamente distruttivo. In verità, siamo di fronte a due diverse interpretazioni di questo problema: la nostra è legittima, in quanto, attraverso il riconoscimento del diritto di sciopero, vuole giungere in termini molto semplici e concreti alla giustificazione dell'assenza del lavoratore che sciopera, così come è giustificata l'assenza per malattia o per permesso speciale. Anche l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione deve dar luogo nel rapporto di lavoro ad una assenza giustificata.

Noi, onorevole ministro, chiediamo di collegare a quel periodo di assenza la trattenuata; e quando, mi permetta (so che non è sua questa espressione, è di un giornale che ci ha aggredito, noi della Confederazione generale italiana del lavoro, in particolare noi socialisti), si è voluto far credere che noi cerchiamo i brevi scioperi per permettere ai ferrovieri di fare i cosiddetti scioperi « selvaggi », io devo rispondere a questa gente che essa è rimasta ferma a molti anni fa, perché, guarda caso, sono proprio i sindacati dei ferrovieri della UIL, della CISL e della CGIL che si sono dati autonomamente un regolamento di comportamento nell'esercizio del diritto di sciopero, escludendo in modo assoluto tutte le forme deteriori che da molti erano paventate; cioè si è citata proprio una categoria

che ha già per sé dato esempio di responsabilità.

Ecco perché concludo il mio appello invitando il ministro Bertinelli a farsi portavoce almeno di questo: noi abbiamo presentato un ordine del giorno firmato da rappresentanti di diversi gruppi. Saremmo grati al Governo, noi socialisti, se evitasse di porre sull'ordine del giorno la questione di fiducia, lasciando alla valutazione della Camera la valutazione di un documento che riafferma e sottolinea lo spirito di pacifica e leale trattativa che ci ha animato per oltre un anno nei colloqui con il Governo, positivamente conclusi con il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cantalupo, il quale ha presentato i seguenti ordini del giorno, firmati anche dagli onorevoli Bonea e Valitutti:

« La Camera dei deputati, raccomanda al Governo che, in sede di emanazione dei provvedimenti di attuazione della legge delega, la materia degli emolumenti, dei proventi e del compenso per lavoro straordinario del personale delle carriere direttive, sia dell'amministrazione centrale che periferica, con qualifica inferiore a quella di direttore generale, sia disciplinata nello spirito dei principi che regolano la stessa materia con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge medesima ».

« La Camera dei deputati, raccomanda al Governo che nella emanazione dei provvedimenti delegati, di cui agli articoli 11 e 13, si tenga conto della particolare posizione dei direttori di divisione e dei direttori di sezione e qualifiche equiparate, dei quali la legge stessa accentua la funzione di struttura portante dell'organizzazione statale, anche per la realizzazione degli obiettivi della programmazione ».

L'onorevole Cantalupo ha facoltà di parlare.

CANTALUPO. Parlerò brevemente, signor Presidente, per rendere noto l'atteggiamento del nostro gruppo, il quale si asterrà nella votazione su questo provvedimento, come già hanno fatto i nostri colleghi liberali al Senato.

Noi troviamo in questa legge alcuni pregi e alcuni difetti: grossi questi, cioè i difetti, piccoli quelli, cioè i pregi.

Dobbiamo anzitutto dichiarare, in linea generale, che se dopo anni e anni di trattative — l'onorevole Armato ha ricordato poco fa che l'onorevole Bertinelli è il diciottesimo

ministro che si occupa del problema della riforma burocratica nello spazio di 13, 14 anni: si è cominciato infatti con il ministro Medici a parlare di riforma — si è arrivati semplicemente all'attuale formulazione, noi dobbiamo dire che non avete fatto niente.

A nostro parere il provvedimento in esame si divide in due parti: una di carattere finanziario, che riguarda gli stipendi e i salari, l'altra che riguarda il progetto di riforma dell'amministrazione. Il tetto, come ella l'ha chiamato, onorevole ministro, di 480 miliardi da distribuire in 5 anni, evidentemente impediva di fare più di quello che si è fatto. Non esitiamo a dichiarare che, quando si tenga presente la situazione del bilancio dello Stato, si è fatto troppo; quando si tengano presenti le condizioni degli impiegati, dei salariati, degli operai, ecc. che dipendono dallo Stato, si è fatto troppo poco, perché il massimo di aumento arriva a 5 mila lire. Una spesa enorme, quindi, per un risultato che è uguale a niente.

Da che cosa dipende questo? Probabilmente dal fatto che si è deciso un provvedimento di carattere finanziario senza fare la riforma totale della burocrazia annunciata da tanto tempo. Allora il riassetto vero in che consiste?

La verità è che non possiamo parlare di riassetto, perché non vi è la riforma totale dell'amministrazione né la riforma dei compensi per certe categorie, perché sono rimasti quelli che erano. E mi lasci dire, onorevole ministro, che gli aumenti che vengono dati non sono neanche sufficienti per compensare la svalutazione della lira. Ripeto: la spesa è grossa, il risultato sarà nullo. Tra breve vi troverete di fronte ai medesimi problemi, perché non si doveva cominciare a risolvere la questione da questa parte, cioè dalla parte dei salari; si trattava di sapere se si voleva fare la riforma oppure no. Si è dichiarato cento volte di volerla fare ma non si è mai arrivati ad una conclusione positiva; ed oggi la prima parte della legge contiene norme talmente generiche per il Governo che poi si ritroverà a dover applicare la legge, che quest'ultima somiglia ad una specie di manoscritto affidato ad una bottiglia in alto mare.

Onorevole Di Primio, ella è stato molto breve nella relazione e ha fatto bene a farla orale, così non resteranno certe tracce; mi felicito con lei che non è stato obbligato a fare una relazione scritta: non le sarebbe convenuto perché certe cose è bene dirle *en passant*. Dirò di più: si tratta di indicazioni estremamente generiche non si sa a chi indi-

rizzate e non si sa per fare che cosa. I principi generali ai quali si riferisce la norma, estremamente empirica, di riforma, sono talmente modesti e approssimativi che l'elogio che ho sentito poco fa dall'onorevole Armato mi è parso veramente sproporzionato. Penso anche che quell'elogio sia l'unica cosa voluminosa che risulta da tutto quello che si è detto in quest'aula oggi. Un elogio di che cosa? Ho sentito una serie di parole generiche e niente altro. Sono stato anch'io funzionario dello Stato per tanti anni e se dovessi dire qual è la novità che si prepara, qual è la scelta di qualità, non saprei cosa rispondere. Qui dentro non vi è niente! Ci sono soltanto idee estremamente generiche che vengono affidate a chi? A un Governo; ma a quale Governo? Fra un anno, fra due anni? Il difetto dipende anche da questo; che non avendo fatto niente per tanti anni, si è voluto fare per forza qualche cosa alla fine della legislatura, per trasmetterla in eredità (con beneficio di inventario, evidentemente da parte di colui che tale eredità dovrà raccogliere) ad un Governo che, se per caso non adottasse le medesime norme e le medesime concezioni, le potrebbe riformare.

Vi sono cose che sono veramente curiose, onorevole ministro, cose che ella certamente conosce meglio di me. Chi sa su quante cose ella è d'accordo con me. Per esempio si dice: si dovrà unire con appositi collegamenti — cosa sono i collegamenti? — la recente riforma dell'amministrazione degli affari esteri con le norme di questa nuova disposizione generale che dovrà essere attuata, perché questa non è operativa ma puramente indicativa, cioè è una dichiarazione di buona volontà.

Ora, come si può collegare in anticipo una riforma che è costata tanti anni di fatica con un'altra che, mi lasci dire (ho partecipato intensamente ai lavori di quella Commissione della quale ho fatto parte fino ad un anno e mezzo fa), è soltanto provvisoria? Noi infatti per il Ministero degli affari esteri abbiamo varato una riforma provvisoria, che non potrà durare più di 7 od 8 anni e che io mi auguro duri anche meno. Infatti essa è talmente inadeguata allo sviluppo della politica internazionale oggi, è talmente inadeguata all'attività in espansione di nuovi organismi internazionali e supernazionali, agli sviluppi di rapporti fra gli Stati, su basi non più completamente sovrane, ma su basi veramente di collaborazione in cui una parte della sovranità decade, che a misura che si fanno, le leggi già sono invecchiate. Il giorno in cui si dovesse passare veramente, onore-

vole Di Primio, all'attuazione di un accordo internazionale sulla non proliferazione delle armi nucleari, il personale occorrente per rappresentare l'Italia, la nostra amministrazione degli esteri o amministrazioni tecniche di altri ministeri, come quello dell'industria, per esempio, è tutto da rinnovare e formare, altrimenti andremo incontro agli stessi inconvenienti che ci siamo creati nella CEE.

In questi giorni circola un opuscolo estremamente desolante da cui risulta che, per deficienza di personale tecnico preparato, abbiamo raggiunto un livello talmente basso di prestigio, sia qualitativo sia numerico, nei vari organismi della CEE e di altri enti internazionali dipendenti dal cosiddetto « gruppo di Bruxelles e di Strasburgo » che l'Italia si è dovuta accontentare di cariche puramente onorifiche, nelle quali i nostri funzionari non possono esercitare alcun potere concreto, che invece è andato ai rappresentanti di amministrazioni degli altri paesi membri che si erano ammodernate con i tempi.

Qui già si dice di collegare la riforma del Ministero degli affari esteri con quella generale della burocrazia. Ripeto, quella degli affari esteri è finita soltanto 7-8 mesi fa e sappiamo che è transitoria, cioè si deve autoriformare a misura che si svilupperà la amministrazione; però si deve collegare fin d'ora con un'altra della quale non sappiamo assolutamente niente, se non le poche cose generiche che rassomigliano ad una specie di orario ferroviario per viaggi senza fermate, come è la prima parte della legge.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

CANTALUPO. Onorevole ministro, si voleva fare qualcosa — questa è la verità — per chiudere la legislatura con un atto di buona volontà. Da questo punto di vista non possiamo esprimere un rimprovero totale perché è stata data una prova di buona volontà; si tratterà ora di renderla operativa, di sapere in quale misura le forze politiche che formeranno la prossima maggioranza e i prossimi governi realizzeranno quello che è scritto in questa legge. È una trasmissione ereditaria, ripeto, buttata in alto mare. Chi la raccoglierà?

DI PRIMIO, *Relatore*. Questo è il meccanismo di qualsiasi provvedimento di delega.

CANTALUPO. La ringrazio per l'interruzione perché mi consente di dirle che è pro-

prio il ricorso alla delega che noi troviamo ormai eccessivo, perché leggi di carattere tecnico importanti non si possono fare soltanto con deleghe, devono essere discusse a fondo. Voi costituite una commissione chiamandovi i rappresentanti sindacali e delle varie forze parlamentari, come è avvenuto per la commissione di riforma dell'amministrazione degli esteri. Non c'è dubbio che la presenza di rappresentanti sindacali ha una importanza decisiva e non c'è dubbio che la presenza di forze politiche porterà il prossimo Parlamento a discutere la legge con una maggiore competenza, perché almeno i parlamentari che avranno partecipato alla commissione porteranno qui il risultato dei loro studi, delle loro conversazioni e delle loro posizioni. Ma tutto questo è da fare e, allora, quando ella parla di legge-delega, le dobbiamo dire, onorevole ministro, che la nostra critica all'abuso delle deleghe viene confermata dalla strana natura della delega che oggi ci viene domandata.

Essa si sostanzia in una dichiarazione assai generica. Per esempio, c'è una frase come questa: « Potranno essere emanate norme per lo sfollamento volontario ». Ma si può essere meno impegnativi di così? Potranno, non dovranno. Cioè i governi futuri decideranno sì o no. E allora che cosa decidiamo noi oggi approvando questa legge? Decidiamo una cosa che i prossimi governi possono fare da soli senza bisogno della nostra autorizzazione. Potranno o non potranno. Lo sappiamo fin d'ora che i prossimi governi avranno piena libertà di fare quel che vorranno. Perché si è scritto « potranno »? Perché non si è affermato il principio che uno sfollamento « deve » essere attuato?

E qui è stata sollevata una questione di qualità. È stato detto che gli impiegati dello Stato non sono troppi, ma solo male distribuiti. Poco dopo, però, è stata detta una cosa singolare: la maggioranza dei funzionari dello Stato viene dalle regioni meridionali, nelle quali (non ho capito per quale motivo) il reclutamento che viene fatto non risponde pienamente alle esigenze di modernità della amministrazione dello Stato. Ora io devo dire che questi meridionali, che secondo un oratore che mi ha preceduto non sono, per qualità, preparazione tecnica, ecc., all'altezza delle esigenze dello Stato, sono però gli stessi meridionali che nell'Italia settentrionale, nelle grandi industrie, nelle grandi fonti di produzione, nei grandi gabinetti scientifici rappresentano una parte di primissi-

mo ordine dei quadri dirigenti e nessuno li ritiene incapaci perché meridionali.

Noi non riusciamo a capire queste cose. Noi pensiamo che si è voluto dare oggi in quest'aula una interpretazione concreta di una cosa che concreta non è affatto. Questo provvedimento contiene una serie non dirò di norme, ma di concetti generali. Dice per esempio ad un certo punto il disegno di legge che anche la trasformazione e la modernizzazione della ragioneria generale dello Stato (lo rilegga, per piacere, onorevole Di Primio!) devono essere adeguate alla riforma delle direzioni generali. Ma io, da quanto credo di sapere, come sanno tutti quelli che hanno una certa esperienza personale dell'amministrazione dello Stato, dico: come si può paragonare la ragioneria generale ad una direzione generale? La ragioneria generale in un certo senso è una superdirezione generale, una cosa che, necessariamente, per il suo funzionamento naturale deve essere al di sopra di tutte le direzioni generali di tutti i ministeri. Dunque, tale aspetto del problema esige da parte sua una considerazione particolare. Non dimentichiamo come sono distribuiti i controlli della ragioneria generale presso gli altri dicasteri. Di tutto questo non c'è traccia nel disegno di legge che enuncia principi talmente empirici che potevano anche essere detti (scusi l'espressione, ma non faccio dell'ironia) per telefono, senza bisogno di scriverli in una legge.

Io non riesco a capire come il Governo futuro potrà utilizzare questa delega, la quale autorizza a fare la riforma. Ma qualunque Governo è autorizzato a farla anche senza delega, perché qualunque Governo può prendere un'iniziativa di questo genere, come i governi l'hanno presa nel passato senza però condurla a compimento.

Ma ci sono altre affermazioni di carattere generale. Per esempio: « Saranno emanate le opportune norme intese a stabilire che al personale dello Stato, titolare di funzioni pari o superiori a quelle previste dall'articolo 155 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che sia effettivamente preposto a direzioni generali o ad uffici a queste assimilabili o superiori dell'amministrazione centrale dello Stato non compete alcun emolumento per l'esercizio di incarichi a qualsiasi titolo presso i consigli di amministrazione... ». Questo, per esempio, noi lo approviamo perché — è stato detto poco fa anche da un oratore che certamente non ha le mie idee politiche — indubbiamente i compensi straordinari rappresentano

un gonfiamento della retribuzione, siano essi pagati dalle casse dello Stato, o del parastato, o di organismi che non sono Stato né parastato, perché adesso c'è anche il « terzo sesso » negli enti (non c'è dubbio: certi enti non sono statali, né parastatali, ma sono per esempio sotto il controllo di un determinato ministero il quale ha dei diritti di interferenza anche nell'amministrazione); ebbene il cumulo globale di questi compensi straordinari arriva — si dice — a centinaia di miliardi l'anno. Li potrete sopprimere? Io non vedo come farete senza dei provvedimenti che tocchino direttamente il funzionamento della ragioneria generale dello Stato, dalla quale esce il maggior numero di funzionari preposti a controllare la contabilità di questi enti.

Ho letto un'altra cosa con piacere e soddisfazione, che cioè sarà richiamata la legge del 1924 sull'ordinamento dei gabinetti e delle segreterie particolari. Onorevole Bertinelli, io ricordo quella legge. Poco fa è stato detto da un oratore che mi ha preceduto che quella legge fa parte di un contesto legislativo autoritario e reazionario. Io devo ricordare che quel provvedimento toglieva le automobili ai sottosegretari; lo ricordo perfettamente. Se è quella la legge che volete applicare, siamo favorevoli. Essa riduceva inoltre il personale al minimo indispensabile, ma oggi ci sono gabinetti pletorici, che rappresentano interi « villaggi elettorali » insediati nei ministeri.

C'è una parte di buono nel provvedimento che stiamo esaminando, ma temiamo che sia proprio questa parte a non essere realizzata. Se non avverrà così, tanto peggio per noi e tanto meglio per l'erario pubblico!

Nel complesso noi troviamo che la sola parte che ha un carattere di concretezza e immediatezza, almeno iniziale, è quella che sancisce l'aumento sia pure modesto degli emolumenti per determinate categorie. Ella ha detto, signor ministro, interrompendo un oratore che mi ha preceduto, che c'era il tetto sulla casa e che non lo si poteva sfondare: è giusto, non si può fare tutto in una sola volta. Noi continuiamo a dire che anche quanto avete fatto sul piano finanziario non può forse essere pienamente accettabile per coloro che riceveranno gli aumenti, se la posizione di ciascun funzionario, di ciascun grado, di ciascun ufficio, di ciascuna direzione generale, delle divisioni e degli uffici minori, non verrà opportunamente inquadrata nella riforma generale della pubblica amministrazione. Perché è la figura del funzionario che va globalmente riconsiderata nell'ambito di una amministrazione riformata, e non soltanto la parte che

riguarda la retribuzione personale, che resta sostanzialmente quella che è, quando si tenga conto della svalutazione della moneta; nel giro di cinque anni io mi domando che cosa resterà di questi aumenti che avete deciso.

Noi accettiamo questa legge come un annuncio di buona volontà; riconosciamo che essa non attua la riforma, ma appronta soltanto gli strumenti di cui si potrà servire un governo desideroso di realizzarla. Questa sera, quindi, trasmettiamo qualcosa alla prossima legislatura. Bisogna prendere atto proprio per questo che la riforma non è stata fatta. Bisogna prendere atto che i lunghi anni trascorsi, i quasi 6 anni del centro-sinistra effettivo, non hanno dato il risultato che in questo campo tutti si aspettavano, dopo di che si viene ancora a parlare della necessità di ammodernare lo Stato. Qui le idee generali per la trasformazione non ci sono. Quando si parla di invecchiamento dello Stato si dice cosa vera; su questo non c'è ombra di dubbio: non può essere adeguato ai nostri tempi uno Stato rimasto immobile sin dalla nascita, avvenuta tanti e tanti anni or sono. Però qui le vitamine per il suo ringiovanimento non sono ancora messe a disposizione: c'è semplicemente la formulazione di un auspicio. Questo avrei voluto rispondere al collega Armato quando mi ha detto che in questo provvedimento è già stata compiuta una scelta di qualità: no, c'è l'invocazione di una scelta, c'è la buona volontà e c'è il riconoscimento del fatto che tutto deve essere profondamente trasformato.

Pertanto noi non possiamo approvare il contesto della legge, ma non vogliamo privare i prossimi governi della facoltà di iniziare immediatamente la sua attuazione. Diciamo fin da ora che alcuni termini che avete posto sono troppo brevi. Un anno, ad esempio, per attuare modifiche importanti rappresenta un periodo troppo breve, quando si tenga conto che la prossima campagna elettorale decurta questo spazio di tempo di un buon terzo. Quindi il Governo tra un anno sarà costretto a chiedere una proroga. Tuttavia vi è un passaporto per iniziare questa operazione.

Noi speriamo — onorevole ministro non se ne dispiaccia personalmente, perché abbiamo simpatia e amicizia per lei — che il Governo che accoglierà questa eredità non sia di centro-sinistra, altrimenti sarà un Governo che non ne farà niente, come non ne avete fatto niente voi. Tanto poco avete fatto che siete arrivati all'ultima ora a non poter disciplinare neanche la questione dei salari — come è stato detto dagli onorevoli Lama e Armato — in caso di sciopero, poiché su questo punto vi siete tro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

vati di fronte al vuoto legislativo, cioè la mancanza di una legislazione sul diritto di sciopero, la non attuazione degli articoli 30 e 40 della Costituzione che ha creato una situazione molto pesante. È un vuoto pesante che impedisce di legiferare in via particolare su quello che non è stato definito in via generale.

Perciò, onorevole ministro, non approviamo questa legge, ma non vogliamo negare anche noi il passaporto alle forze politiche che dovranno attuarla. Ci auguriamo fervidamente, salvo l'amicizia per lei, che l'eredità non venga raccolta da un Governo come l'attuale, e in questo convincimento limitiamo il nostro atteggiamento ad una astensione dal voto che non è neanche colma di fiducia, ma piuttosto ricca di sfiducia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Degli Esposti, che ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dall'onorevole Armato:

« La Camera,

impegna il Governo

ad emanare immediatamente il provvedimento di nomina dei membri del consiglio superiore della pubblica amministrazione, come dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1443 ».

L'onorevole Degli Esposti ha facoltà di parlare.

DEGLI ESPOSTI. Signor Presidente, vorrei rivolgermi direttamente al ministro eliminando tutti i fronzoli e ponendo concretamente un problema. Quando l'onorevole Armato ha richiamato l'attenzione del ministro sul fatto che il Governo si era impegnato a cancellare una disposizione liberticida, ho rilevato nel ministro stesso un'espressione di stupore, o per lo meno di dissenso. Le voglio ricordare, onorevole Bertinelli, che questa questione da anni è sul tappeto. Mi pare che sia abbastanza eloquente constatare che la disposizione che intacca il diritto di sciopero fu l'opera di un Governo non certamente centrista o di centro-destra, bensì (si era nel 1964) di centro-sinistra.

Vorrei inoltre sapere che cosa ella penserebbe se, essendo rimasto assente per una giornata dai lavori della Camera, il Presidente le tagliasse la sua indennità di più di una giornata. Quale tipo di reazione avrebbe?

Eppure, se un lavoratore sospende la sua attività per 5 minuti, gli viene tagliata una intera giornata retributiva. Vorrei che ella, signor ministro, mi aiutasse a compren-

dere la logica di un procedimento di questo genere. Mi auguro che ella non sia avvocato: non vorrei che ripettesse argomenti giuridici.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Dolente, ma sono avvocato.

DEGLI ESPOSTI. Allora vorrei pregarla di aiutarmi a comprendere per quale processo logico ella conviene su questa procedura, che io giudico non solo arbitraria, ma ingiustificabile. È un vero e proprio taglieggiamento della retribuzione dei lavoratori. È un furto.

Ella prima si stupiva della citazione fatta dall'onorevole Armato. Vorrei ricordarle che le ho già fornito un documento della segreteria del Vicepresidente del Consiglio, onorevole Nenni. Si tratta del verbale di una trattativa svoltasi a seguito di una dichiarazione di sciopero nazionale dei ferrovieri. In quel verbale è detto, tra l'altro: « Nenni: Il problema delle trattenute in caso di sciopero di breve durata può essere risolto con apposita iniziativa legislativa, della quale riconosco la necessità ».

Cito ora l'onorevole Preti: egli afferma che, di fronte a questa iniziativa, non potrebbe che manifestarsi un atteggiamento favorevole del Governo. Così si esprime sull'*Avanti!*: « Sulla questione dei brevi scioperi, il ministro Bertinelli ha dichiarato di condividere, in via di principio, le ragioni sindacali ». Inoltre, l'onorevole Tremelloni, ministro della difesa, in occasione della discussione del bilancio del 1968, posto di fronte ad un quesito di un collega parlamentare, ha espresso il convincimento dell'arbitrarietà di questo provvedimento.

Nel corso della trattativa tra Governo e confederazioni, per quanto ho compreso, gli onorevoli Bertinelli, Pieraccini e Colombo hanno convenuto sull'arbitrarietà e l'illiceità di questo sistema. Un ministro non è autorizzato a defraudare la retribuzione dei lavoratori, né tanto meno lo è un funzionario.

Voglio aggiungere un altro elemento ancora, che mi porta a domandare se il Governo attuale sia un Governo presidenziale (ella dovrebbe aiutarmi a capire, signor ministro). Il ministro Preti è d'accordo per eliminare la circolare in questione, il Vicepresidente del Consiglio è d'accordo, ella è d'accordo, l'onorevole Colombo è d'accordo, l'onorevole Pieraccini è d'accordo, l'onorevole Tremelloni è d'accordo. Ma, quando si arriva alla conclusione collegiale, il giudizio del Governo è negativo. Sarei interessato a capire per quale

processo, attraverso quale travaglio, siete arrivati a questa conclusione. Delle due l'una: o voi dicevate una cosa della quale non eravate convinti, e in quel caso siete stati scorretti; o voi non avete avuto il coraggio di sostenere all'interno del Consiglio dei ministri le vostre opinioni.

Ancora: qual è l'effetto di questo provvedimento? Avete anche tentato, nel 1964, di convincere il paese dell'inopportunità degli scioperi brevi, sostenendo che con essi si nuoceva alla regolarità e alla sicurezza dei servizi pubblici. Sono stati sottoposti a processo per questo motivo alcuni ferrovieri: tutti sono stati pienamente assolti. Perché, se la stragrande maggioranza degli uomini di Governo che su questa materia hanno voce in capitolo hanno asserito di consentire con noi sulla inopportunità di questa disposizione, nello stesso tempo essa è stata mantenuta? Credete voi in questo modo di fare gli interessi del paese? Io sostengo che questa è una concezione ottusa, che non riesce a valutare la mentalità dei lavoratori.

Voglio portare due esemplificazioni dei risultati deteriori del vostro « no » alla revisione di questo provvedimento.

Molti di noi parlamentari viaggiamo; il caso vuole che molti degli scioperi dei ferrovieri coincidano o con il ritorno nelle nostre città o con la nostra venuta a Roma. Molti di noi hanno viaggiato su treni che hanno subito un ritardo di 5 o 6 ore in conseguenza di uno sciopero dei ferrovieri romani che rivendicavano una assunzione di personale.

Vuole un altro esempio, signor ministro? Probabilmente saprà che in Liguria, nei prossimi giorni, vi sarà uno sciopero generale dei lavoratori di quella regione per richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di prendere provvedimenti atti a recar sollievo alle condizioni locali sempre più difficili. È un problema che interessa tutta la regione; e i ferrovieri, fino a prova contraria, prima di essere ferrovieri, sono lavoratori; e i liguri, prima di essere italiani, sono liguri: quindi sono ovviamente chiamati anche essi a partecipare a quell'azione di sciopero.

Vuol sapere, onorevole ministro, qual è l'effetto della posizione del Governo? È quello di costringere i ferrovieri della Liguria a uno sciopero di 24 ore nei prossimi giorni per sottolineare la loro partecipazione a quel movimento inteso a rivendicare la ripresa produttiva di quella regione.

È politica saggia, questa, signor ministro? Lo può affermare, ella che è in prima per-

sona responsabile dell'andamento della pubblica amministrazione? È fatta nell'interesse dell'utilità del paese? Se doveste pagare in prima persona le conseguenze dei disagi economici determinati dall'aggravamento della durata di questi scioperi, probabilmente non affrontereste il problema come lo avete affrontato al Senato.

Voglio concludere, signor ministro, richiamando la sua attenzione su un'altro aspetto. Si dice: siamo alla fine della legislatura, non c'è tempo. No, signor ministro. Anche questo è un argomento che non regge perché ella sa che il 24 gennaio 1966, a seguito dell'impegno assunto dal Governo tramite il Vicepresidente del Consiglio e l'allora ministro per la riforma della pubblica amministrazione onorevole Preti, si convenne sull'opportunità di abrogare questa disposizione attraverso una legge. Il 24 gennaio 1966 un gruppo di parlamentari presentò una proposta di legge. Come vi siete comportati? Avete fatto l'ostracismo, avete rinviato la discussione, non avete permesso il dibattito! Perché? Perché, con argomenti pseudo-giuridici, volevate di fatto nascondere il vostro proposito di concepire i rapporti con i lavoratori alla luce di una strana concezione arcaica e paternalistica, secondo la quale il senso di misura del comportamento dei lavoratori e dei dipendenti pubblici deve essere imposto per legge e non dalla coscienza civica che i lavoratori manifestano. Volete proseguire su questa strada? Ne subirete tutte le conseguenze; non crediate di cavarvela con argomenti giuridici, né col pretesto della scarsità di tempo: la realtà è che per anni vi ciete rifiutati di provvedere e avete continuato ad applicare l'illegittima disposizione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli ordini del giorno non ancora svolti. I primi due sono i seguenti:

La Camera,

raccomanda al Governo che nella emanazione dei provvedimenti delegati di cui agli articoli 11 e 13 si tenga conto della particolare posizione dei direttori di divisione e dei direttori di sezione e qualifiche equiparate, dei quali la legge stessa accentua la funzione di struttura portante dell'organizzazione statale, anche per la realizzazione degli obiettivi della programmazione.

Berretta, Pitzalis.

La Camera,

raccomanda al Governo che, in sede di emanazione dei provvedimenti delegati, la ma-

teria degli emolumenti, dei proventi e del compenso per lavoro straordinario del personale delle carriere direttive, sia dell'amministrazione centrale che periferica, con qualifica inferiore a quella di direttore generale, sia disciplinata nello spirito dei principi che regolano la stessa materia con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge medesima.

Pitzalis.

PITZALIS. Signor Presidente, chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITZALIS. Per illustrare, sia pur brevemente, questi ordini del giorno, desidero fare riferimento all'articolo 16 del disegno di legge in esame. I primi due commi di tale articolo mirano ad assicurare ai titolari di funzioni pari o superiori a quelle previste dall'articolo 155 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i quali siano effettivamente preposti a direzioni generali o ad uffici a queste assimilabili, un trattamento economico particolare, costituito dallo stipendio e da una indennità di carica, con esclusione di qualsiasi altro compenso per incarichi da esercitare presso enti, società e aziende sottoposti a vigilanza o tutela governativa.

Il terzo comma, poi, recita: « Il trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sarà determinato secondo la scala dei rapporti di stipendio tra le varie categorie risultante dalla detta legge, equiparandosi il trattamento del consigliere di Cassazione a quello globale spettante ai titolari di direzione generale dell'amministrazione centrale dello Stato, che siano effettivamente preposti a detto ufficio ».

Queste norme sono un po' oscure per chi le legge e le esamina superficialmente. Perciò mi sono preso il gusto di analizzare il loro contenuto e di vedere a che cosa mirino tali disposizioni.

Innanzitutto è chiaro che con la norma di cui al terzo comma lo squilibrio attuale, già determinato dalla legge n. 392 del 1951, cui ho fatto sopra cenno, riaffermato dai provvedimenti di conglobamento ed aggravato con la concessione della indennità perequativa, verrà ulteriormente ad accentuarsi a tutto danno dei direttivi della pubblica amministrazione.

Io non contesto ai magistrati il diritto di avere un trattamento economico elevato, che anzi meritano, ma contesto al Governo il di-

ritto di creare differenze fondamentali e sostanziali nel trattamento economico tra i magistrati (che sono anch'essi dipendenti dello Stato) e gli altri dipendenti. Quando al direttore generale si attribuisce una indennità non pensionabile da aggiungere al trattamento economico pensionabile, e al magistrato di cassazione si riserva un trattamento globale pari alla somma della indennità e dello stipendio spettante al direttore generale, si crea veramente una disparità di trattamento che grida vendetta.

Non è possibile concepire in seno all'amministrazione statale due trattamenti economici così diversi. La diversità non è nella misura, bensì nella qualità, perché l'indennità concessa ai direttori generali non è pensionabile, mentre la corrispondente somma, che non è lieve, attribuita ai consiglieri di cassazione, è pensionabile. È giusto che sia così per i consiglieri di cassazione, ma opportunamente lo stesso trattamento doveva essere riservato anche agli altri funzionari della pubblica amministrazione.

In altri termini, verrà ad essere ulteriormente alterato l'attuale rapporto tra i trattamenti economici dell'una e dell'altra categoria al di fuori di ogni ragionevole limite, con la conseguenza pratica, inoltre, che per la carriera direttiva solo il direttore generale godrà di quella indennità, mentre tutti i magistrati avranno un trattamento privilegiato, per cui un uditore giudiziario all'inizio della carriera percepirà uno stipendio superiore a quello del viceprefetto vicario, dell'intendente di finanza e del consigliere di ambasciata.

Questi sono i risultati della politica di sperequazione del trattamento economico nella pubblica amministrazione! Infatti, premesso che i direttori generali dovranno rinunciare a tutte le indennità che attualmente percepiscono per vari incarichi, si può fare un calcolo globale, secondo cui il loro trattamento economico, tra stipendio e indennità non pensionabile, assommerà a circa 800 mila lire al mese. Di contro il consigliere di Cassazione avrà uno stipendio globale di circa 800 mila lire al mese; il consigliere di corte d'appello verrà a percepire una somma che si aggirerà intorno alle 600-700 mila lire mensili; il giudice di tribunale uno stipendio che andrà dalle 500 alle 600 mila lire mensili, l'aggiunto giudiziario una cifra che si aggirerà intorno alle 400-500 mila lire mensili; l'uditore giudiziario uno stipendio che si aggirerà intorno alle 300-400 mila lire mensili. Cioè lo stipendio che percepirà un ispettore generale, un intendente di finanza, un questore, un

consigliere di ambasciata, sarà inferiore a quello dell'uditore giudiziario.

Questi termini di paragone ci preoccupano, non perché noi contestiamo la validità del trattamento economico dei magistrati, ma perché contestiamo al Governo il diritto di allargare una frattura già esistente nel quadro del trattamento economico dei dipendenti statali. Per questo motivo, mi sono preoccupato di presentare non un emendamento (non era il caso di farlo, anche perché avremo occasione di affrontare nuovamente la questione in virtù della procedura prevista dall'articolo 51 del disegno di legge), ma due ordini del giorno per richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza che ai funzionari direttivi di qualifica inferiore a quella di direttore generale si provveda ad assicurare, in sede di legislazione delegata, un trattamento idoneo ad assicurare loro la soddisfazione che meritano e in ordine alla loro carriera e ai trattamenti economici che sono connessi alle loro funzioni e responsabilità.

PRÉSIDENTE. È stato presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

constatato che il disegno di legge concernente « Delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali » è diretto, fra l'altro, a porre rimedio agli inconvenienti derivanti dalle differenziazioni dei trattamenti tra le varie categorie;

rilevato che a talune sperequazioni verrà posto rimedio per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, terzo comma, ed agli articoli 20 e 21 dell'emanando provvedimento,

impegna il Governo

a prendere in esame ed a predisporre urgentemente idonee iniziative legislative dirette ad eliminare ulteriori casi di evidenti sperequazioni di trattamento, con particolare riferimento alle norme che regolano:

a) il trattamento economico degli impiegati di ruolo (con estensione a questi ultimi delle norme che disciplinano il computo della anzianità ai fini della concessione degli aumenti periodici di stipendio al personale militare);

b) il trattamento economico degli impiegati provenienti dalle categorie salariali;

c) il trattamento economico degli operai promossi alla categoria superiore o che abbiano conseguito la nomina a capo operaio.

Spora, Russo.

L'onorevole Spora ha facoltà di svolgerlo.

SPORA. Il disegno di legge concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali si propone, fra l'altro, di porre rimedio agli inconvenienti derivanti dalle differenziazioni dei trattamenti tra le varie categorie, determinatesi sotto la spinta di rivendicazioni settoriali. Tale proposito è espressamente indicato nella relazione governativa ed è, comunque, desumibile da una serie di disposizioni, quali l'articolo 13, terzo comma, l'articolo 20 e l'articolo 21.

A parte le sperequazioni tra categorie diverse, sono ipotizzabili inoltre sperequazioni nell'ambito di una stessa categoria, in conseguenza dell'incredibile numero di leggi che disciplinano il pubblico impiego e fra le quali non è sempre agevole effettuare il necessario coordinamento. Può così accadere che dipendenti statali appartenenti ad una stessa categoria fruiscano di un trattamento differente in base a circostanze del tutto esteriori, pur essendo identici i compiti e le responsabilità. Ad esempio, fra i capi operai del Ministero della difesa vi è una seria sperequazione: ai capi operai nominati anteriormente all'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 362, viene valutato, ai fini degli aumenti periodici di paga, l'intero servizio, anche se prestato nelle categorie di operaio; ai capi operai nominati successivamente è valutato, ai fini degli aumenti periodici di paga, soltanto il servizio prestato in qualità di capo operaio. Trattasi evidentemente di una sperequazione del tutto ingiustificata, la cui assurdità diviene ancor più manifesta se si considera che in tal modo vi sono capi operai che percepiscono una paga inferiore a quella che avrebbero avuto se non fossero stati promossi e fossero ancora nella categoria degli operai (per questi ultimi viene, infatti, valutato ai fini degli aumenti periodici tutto il servizio comunque prestato).

Lo stesso tipo di sperequazione si verifica tra gli impiegati. Per taluni di questi, infatti, il servizio prestato in qualità di salariati è parzialmente valutato, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, in base all'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'articolo 24 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143: per gli impiegati già facenti parte del personale avventizio e nominati dopo il marzo del 1961, il servizio prestato come salariati non ha, invece, alcuna rilevanza. Anche in

tal caso non solo non si comprende la differenza di trattamento tra impiegati di una stessa categoria, ma si assiste alla paradossale situazione di impiegati che, dopo aver vinto un pubblico concorso, percepiscono una paga inferiore a quella che avrebbero ricevuto se fossero rimasti ancora nella categoria degli operai, cioè se avessero avuto la ... fortuna di non vincere il concorso o di essere bocciati agli esami sostenuti per conseguire il titolo di studio necessario per accedere alla categoria degli impiegati.

Un'altra sperequazione, infine, deriva dal fatto che per taluni pubblici dipendenti il servizio comunque prestato è valutato — sia pure, talvolta, con qualche detrazione — ai fini degli aumenti periodici di stipendio o paga (personale militare, insegnanti e operai), mentre per altri dipendenti (impiegati di ruolo) viene valutata, a tali effetti, esclusivamente l'anzianità posseduta nell'ultima qualifica. Anche in tale ipotesi si verifica una sperequazione ingiustificata, che provoca in taluni casi inconvenienti particolarmente gravi (vi sono casi, negli stabilimenti ed arsenali della difesa, di capi tecnici che, pur avendo la responsabilità di un reparto di lavoro, percepiscono uno stipendio nettamente inferiore a quello riconosciuto agli operai che da essi dipendono).

Si tratta, come si diceva, di situazioni paradossali derivanti dalla complessità ed eterogeneità della legislazione. L'attuale disegno di legge — tenendo conto dell'esperienza passata — con l'articolo 20 detta talune norme dirette ad evitare che si verifichino ulteriori analoghe sperequazioni. Manca, però, una norma diretta ad eliminare le passate sperequazioni, alle quali ho fatto cenno e ciò pur essendo enunciato nel disegno di legge il proposito di eliminare le preesistenti sperequazioni nei trattamenti economici.

L'imminenza della chiusura della legislatura toglie praticamente ogni possibilità di modificare il testo del provvedimento, e quindi riteniamo opportuno — mediante il nostro ordine del giorno — impegnare il Governo a compiere urgentemente gli studi necessari ed a predisporre le opportune iniziative legislative atte ad eliminare gli inconvenienti lamentati, in modo che l'obiettivo del superamento delle sperequazioni — che è nelle finalità del presente disegno di legge — possa essere integralmente realizzato.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Cengarle non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere il suo ordine del giorno.

Gli onorevoli Loreti e Turnaturi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

ritenuto opportuno che si pervenga sollecitamente alla perequazione delle indennità accessorie nell'ambito dei singoli Ministeri;

considerato, peraltro, che per quanto attiene al personale delle amministrazioni finanziarie le sperequazioni esistenti tra le varie e numerose indennità accessorie sono tali da comportare non solo palesi ingiustizie e perfino iniquità ma ostacoli ad un organico riassetto e potenziamento degli uffici;

preso atto che la Commissione finanze e tesoro della Camera ha unanimemente approvato un testo unificato delle proposte Turnaturi-Loreti il quale realizza la perequazione delle indennità accessorie senza alcun aggravio di spesa per il bilancio statale,

impegna il Governo

a realizzare la perequazione all'interno delle amministrazioni finanziarie, secondo i criteri fissati nel testo ricordato, prima di procedere al riordinamento generale che riguarda le indennità accessorie.

Loreti, Turnaturi.

L'onorevole Loreti ha facoltà di svolgerlo.

LORETI. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, l'articolo 15 del disegno di legge al nostro esame parla delle competenze accessorie e fissa le modalità per procedere al riordinamento delle stesse, eliminando le sperequazioni esistenti fra le varie sfere della pubblica amministrazione. Esso per altro dà adito ad una serie di inconvenienti e di comprensibili risentimenti.

Esistono alcune centinaia di indennità accessorie. Esse creano una situazione di disagio non solo tra gli appartenenti a diverse amministrazioni, ma tra quelli di uno stesso settore. Noi riteniamo che questa situazione debba essere riequilibrata, nell'interesse della stessa amministrazione dello Stato, come condizione indispensabile per il riordinamento di questa.

La lamentata sperequazione delle competenze accessorie si registra in modo rilevante all'interno dell'amministrazione finanziaria, in cui esistono, come ha accertato una commissione ministeriale, circa 23 livelli diversi di indennità accessorie. Mentre alcuni dipendenti non percepiscono affatto queste indennità accessorie, altri ricevono qualche migliaio di lire in più al mese, mentre vi sono anche taluni dipendenti i quali godono di maggiori

emolumenti per 200 mila lire e più al mese. Di qui il legittimo risentimento delle categorie interessate, che è sfociato in una serie di agitazioni e di scioperi, l'ultimo dei quali risale a quindici giorni fa.

Di fronte a questa vasta e compatta manifestazione del personale furono date assicurazioni da parte del Governo che il problema sarebbe stato affrontato e risolto. In considerazione di queste assicurazioni, i dipendenti dell'amministrazione finanziaria responsabilmente decisero di sospendere lo sciopero.

La validità della loro richiesta fu riconosciuta anche in occasione dell'esame di due proposte di legge tendenti a realizzare la perequazione delle indennità accessorie, allorché la Commissione bilancio diede parere favorevole, con l'assenso dello stesso Governo, sottolineando che questa perequazione non comportava alcun aggravio di spesa per il bilancio statale. Anche la I Commissione affari costituzionali diede parere favorevole a queste proposte di legge e sottolineò l'esigenza di disporre tale perequazione.

La Commissione finanze e tesoro approvò all'unanimità, in sede referente, un testo unificato delle due proposte di legge, rilevando che era indispensabile eliminare la sperequazione esistente nell'ambito dei dicasteri finanziari, tanto più che questi Ministeri operano con organici incompleti per il 25 per cento, mentre sono raddoppiati gli affari trattati dagli uffici finanziari.

Con quel provvedimento, approvato all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro, noi abbiamo inteso fare opera di giustizia e di moralizzazione. Indubbiamente per lo spirare della legislatura quel progetto di legge non potrà essere approvato dall'Assemblea. Comunque molti ministri in Commissione dettero l'assicurazione che avrebbero risolto tempestivamente il problema nel corso di questa stessa legislatura; altri, all'approssimarsi della fine della legislatura, ci hanno detto che il problema sarebbe stato affrontato nella prossima. L'ordine del giorno da noi presentato vuole pertanto impegnare il Governo e la Camera, affinché nella prossima legislatura questo problema possa essere rapidamente affrontato e risolto.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Di Primio.

DI PRIMIO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarà brevissimo anche per-

ché da quasi tutti i settori dell'Assemblea vi è stata una convergenza sui concetti informativi del disegno di legge. Devo in primo luogo contestare che vi sia un difetto di costituzionalità nel provvedimento sottoposto al nostro esame. Infatti il termine della delega è ben definito, l'oggetto è determinato nell'articolazione del disegno di legge e i criteri, come vedremo per le parti che più direttamente riguardano gli emanandi decreti delegati, sono definiti e determinati in tutti i loro aspetti. Quindi, da questo punto di vista, non si può assolutamente parlare di incostituzionalità del disegno di legge. Né è pertinente l'osservazione che è stata fatta dall'onorevole Santagati che, poiché ad emanare i decreti delegati previsti dal disegno di legge sarà certamente, per la particolare congiuntura in cui il provvedimento viene presentato, un altro Governo, ci sarebbe una violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Infatti, quando nella Costituzione si parla di delega al Governo, ci si riferisce al Governo come istituzione e non al Governo concretamente esistente in un dato momento. Completamente infondata è quindi l'eccezione sollevata dall'onorevole Santagati.

Superata questa questione di incostituzionalità, passiamo al merito del provvedimento. Come è stato esattamente rilevato, per dare una valutazione esatta del provvedimento bisogna che noi teniamo conto della sua finalità e del suo oggetto. Al riguardo dobbiamo congratularci con il ministro Bertinelli, che è riuscito a sfatare finalmente la leggenda dei ministri della riforma della pubblica amministrazione che rimangono inoperosi al loro tavolo, senza attendere alle loro specifiche funzioni. E anche se il provvedimento è limitato, tuttavia rappresenta per lo meno una smentita alla vecchia tradizione per cui i suoi predecessori non sono riusciti ad emanare alcun disegno di legge in questo settore. In secondo luogo il ministro Bertinelli è riuscito, sia pure con un provvedimento limitato per la sua funzione e per il suo oggetto, a raccogliere, così come ho detto all'inizio della mia brevissima replica, il consenso implicito o esplicito di quasi tutti i settori di questa Assemblea.

In realtà il provvedimento non deve essere considerato come la riforma della pubblica amministrazione; il provvedimento deve essere considerato come la riforma di due aspetti dell'ordinamento del personale dello Stato: l'aspetto concernente le carriere e l'aspetto concernente le retribuzioni. Questa è in sostanza la parte più positiva, così come è stato rilevato anche dal collega Lama, ed è anche

la parte che risponde alle più moderne esigenze, così come esse sono state affermate non soltanto nella polemica di carattere dottrinale, ma anche nella polemica di carattere pratico. E da questo punto di vista dobbiamo rallegrarci del fatto che alla definizione di questo disegno di legge abbia cooperato attivamente l'azione dei sindacati. Credo che la positività di questo provvedimento, per ciò che riguarda questi due aspetti dell'organizzazione dell'amministrazione dello Stato, dipenda precisamente dal costante dialogo che c'è stato tra Governo e sindacati in ordine a questi particolari problemi.

È incontestabile che da tutte le parti si avverte che il numero delle qualifiche che esistono nell'amministrazione dello Stato è eccessivo. E pertanto non soltanto opportuna, ma anche aderente a tali esigenze, avvertite da tutti i settori della pubblica amministrazione, una riduzione delle qualifiche. Di qui la norma che delega il Governo a procedere entro un anno al riordinamento delle carriere eliminando alcune qualifiche.

Così pure positiva è la norma che riguarda il riassetto delle retribuzioni. Da tutte le parti è stato lamentato finora che le retribuzioni degli impiegati dello Stato sono le più varie, le più complesse e direi anche le più ignote. Ora gli articoli di questo disegno di legge, che mirano al riordinamento delle retribuzioni, non soltanto semplificano questa materia, non soltanto portano ordine e determinazione in quest'ambito, ma consentono anche l'accertamento preciso di quelle che saranno domani le retribuzioni dei dipendenti dello Stato. Ed è anche incontestabile che l'unico criterio il quale possa dar ragione d'una retribuzione è quello della corrispondenza della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Questo criterio, che è scritto nella carta costituzionale, si era, attraverso le continue elaborazioni che in materia di retribuzioni dello Stato si sono avute in questi ultimi anni, deteriorato al punto da essere irrisconoscibile; ed esattamente il collega Lama ha rilevato come proprio questo principio così elementare abbia trovato le maggiori resistenze da parte di certe strutture della nostra pubblica amministrazione: resistenze che derivano da spirito settoriale. È indubbiamente esatto affermare (così come è stato fatto) che il contenuto dell'articolo che prevede che le retribuzioni siano in relazione alla funzione effettivamente esercitata, cioè alla qualità e quantità del lavoro svolto dal pubblico impiegato, pur nella sua semplicità rappresenta

quasi una novità di carattere rivoluzionario introdotta in questo disegno di legge.

Altro aspetto egualmente positivo, seppure di natura limitata, di questo disegno di legge è quello concernente il riordino delle direzioni e delle divisioni e i criteri fissati per il decentramento. Esattamente è stato rilevato che questa materia presuppone l'attuazione della legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri. È stato altresì osservato che, per quanto concerne il decentramento amministrativo, questo ha un senso soltanto se viene esplicato nell'ambito di un decentramento politico fondato sul titolo quinto della carta costituzionale. Tuttavia i criteri del disegno di legge meritano plauso e consenso. In particolare, è importante l'esatta definizione dei confini intercorrenti tra l'attività del ministro e l'attività dei direttori generali e dei direttori di divisione. Da questo punto di vista, ha un grande rilievo la definizione della competenza riservata ai direttori generali e ai direttori di divisione attraverso la determinazione del concetto di atto vincolato.

Coerentemente con la revisione del trattamento economico, il disegno di legge prevede i criteri per il riassetto delle pensioni e, ancora più coerentemente secondo lo spirito che lo informa e in relazione alla sua natura, riconosce l'importanza dei sindacati. Riconoscimento che è sancito in alcune norme che riguardano non soltanto il diritto ad una « aspettativa » particolare per i dirigenti sindacali di livello nazionale, ma il diritto di partecipazione alle riunioni sindacali, il diritto di godere nell'ambito dell'amministrazione di un locale riservato alle riunioni di carattere sindacale. Credo che in queste norme ci sia la manifestazione dello spirito democratico di questo Governo e soprattutto ci sia la manifestazione dello spirito nuovo che regola i rapporti tra Governo e sindacati. Da questo punto di vista noi non possiamo non essere completamente d'accordo con l'ordine del giorno presentato dai colleghi Armato, Foa e Lama, perché corrisponde alle nostre intime convinzioni. Quando è venuta all'esame della Commissione affari costituzionali la proposta di legge Mosca, improntata agli stessi criteri, io, come relatore, ho posto in evidenza che non ci sono argomenti giuridici (e rispondo con chiarezza all'onorevole Degli Esposti) che possano consentire una trattativa di salario la quale non corrisponda esattamente alla durata dell'interruzione dell'attività lavorativa.

In secondo luogo, poiché il diritto di sciopero è un diritto riconosciuto dalla nostra

Carta costituzionale, l'interruzione del lavoro può portare solo ad una decurtazione dello stipendio che corrisponda esattamente alla durata della interruzione.

Ritengo, onorevoli colleghi, che il modo in cui questo disegno di legge è stato elaborato, il suo contenuto e le sue finalità lo raccomandano alla vostra approvazione. (*Applausi a sinistra e al centro*).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455 e successive modificazioni » (*Approvato da quella I Commissione*) (5013).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Bertinelli.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio. Lectio brevis*, signor Presidente, onorevoli colleghi, non soltanto perché il provvedimento è stato ampiamente trattato se non in sede parlamentare comunque pubblicamente in sede sindacale, ma anche perché il provvedimento ha avuto oggi, soprattutto da parte degli intervenuti, un diffuso esame nei suoi aspetti tradizionali, di fondo, particolari.

Ha detto giustamente l'onorevole Lama che il provvedimento avrebbe dovuto dividersi in tre capitoli: il primo, riordinamento dei ministeri e dell'amministrazione in genere; il secondo, riordinamento delle carriere e riassetto delle retribuzioni, sia nel loro momento attuale, cioè stipendio, sia nel loro momento futuro, cioè trattamento di quiescenza; il terzo, disciplina delle attività sindacali.

Sicuramente sarebbe stato opportuno che il provvedimento avesse avuto questa tripartizione: non soltanto vi sarebbe stato un vantaggio di architettura, ma io, alla peggio, avrei vinto il *match* per due a uno, poiché per lo meno su due punti (il secondo punto e il terzo) la grandissima maggioranza dei colleghi intervenuti sono stati sostanzialmente d'accordo. Anzi vorrei dire che sarebbero stati pienamente d'accordo, se nel punto terzo non fosse incluso il tanto discusso problema co-

siddetto dello « sciopero breve e trattenuta lunga ».

Cominciamo dal riordinamento delle carriere e delle attribuzioni. V'è qualcosa di veramente nuovo e di diverso dai precedenti riordinamenti e dalle precedenti strutture. È nuovo il riordinamento delle carriere sulla base di qualifiche funzionali, con conseguente riduzione del numero delle attuali qualifiche alle quali non corrisponda più una funzione specifica. È diventata quasi una tradizione della burocrazia (ed è una tradizione riprovevole) che si siano andate creando qualifiche molte volte « fasulle », e che avevano lo scopo vero, concreto, di legittimare un aumento di stipendio o di salario, magari dal punto di vista equitativo effettivamente dovuto, ma che non poteva essere formalmente corrisposto per disposizioni di legge in vigore. Non potendosi allora legittimare in altro modo l'aumento dello stipendio o del salario, si creava una nuova qualifica che era normalmente o il più delle volte una qualifica « fasulla ».

Ora il disegno di legge prevede il riordinamento delle carriere in base alle qualifiche funzionali; non solo, ma poiché si deve tener conto anche di quell'elemento così importante che è l'anzianità di servizio — alla quale quasi sempre corrisponde un miglioramento della capacità produttiva — abbiamo, pur parificando le qualifiche e conseguentemente riducendole, disposto un congegno di classi di stipendio che permettesse di tener conto del maggior rendimento dovuto all'anzianità.

Veniamo ora al secondo punto di rilievo. I nuovi stipendi sono stabiliti osservando il principio che, quale che sia l'amministrazione cui il dipendente pubblico appartiene, vi è parità di trattamento a parità di mansioni. In teoria, questo fatto potrebbe essere la premessa per una intercomunicabilità del personale tra i diversi ministeri e le diverse amministrazioni. Dico in teoria, perché in effetti, a mio personale giudizio, questa intercomunicabilità sarà irrealizzabile, essendo evidente che, se è giusto che un capo divisione del Ministero delle finanze sia pagato come un capo divisione del Ministero della pubblica istruzione, da questa parità di qualifica e di retribuzione non si può dedurre automaticamente una parità di competenza specifica.

Comunque, è stata stabilita una parità di trattamento a parità o equivalenza di mansione. Questo concetto della parità, nella sua determinazione concreta, urtata contro le cosiddette « competenze accessorie ». I colleghi

sanno che si è andata via via creando — qualche volta per scopi non giustificabili, o che comunque non potevano essere approvati, qualche volta per andare effettivamente incontro a reali necessità — una congerie di cosiddette « indennità accessorie » le più varie, le più strane, le più ingegnose e le più estemporanee.

Invitati a fare un conteggio, i miei uffici sono riusciti a trovarne, salvo errori, 267; ma certamente qualcuna è sfuggita al calcolo. Orbene, l'intento peregrino è realizzato anche con la sistemazione della complessa materia delle indennità, le quali non possono essere tutte soppresse — come pure sarebbe sotto un certo aspetto desiderabile — perché è giusto che alcune mansioni (per il rischio a cui si è particolarmente esposti svolgendole, per il disagio particolare che comportano, per la conseguente necessità di incentivi) abbiano un compenso particolare, aggiuntivo rispetto al normale stipendio tabellare. Di qui il principio della soppressione in linea generale di tutte le indennità, a meno che corrispondano ai criteri che ho or ora ricordato. Il provvedimento naturalmente regola anche in via transitoria i casi dei pubblici dipendenti che godono attualmente delle competenze accessorie che vengono soppresse.

La pacificazione riguarda anche i trattamenti di quiescenza. Su questo punto si sono prese due misure: la prima riguarda la riliquidazione delle pensioni rapportate agli stipendi non conglobati. Oggigiorno, come i colleghi sanno, un funzionario di qualifica e di anzianità *Y*, che sia andato in pensione il 30 giugno di un certo anno, fruisce di una pensione molto minore rispetto a un funzionario della stessa qualifica e della stessa anzianità che sia andato in pensione il 1° luglio dello stesso anno. Questo perché l'uno è andato in pensione fruendo dell'avvenuto conglobamento, mentre l'altro non ha potuto fruirne. Sono evidenti l'iniustizia e l'ingiustizia di casi del genere: vi si rimedia con la prima *tranche* delle somme disponibili.

Ma v'è una seconda misura di parificazione, e riguarda la riliquidazione di tutte le pensioni in base ai nuovi stipendi che deriveranno dal riassetto. Quindi nel secondo punto di questo disegno di legge, relativo alle carriere e alle retribuzioni, c'è veramente qualcosa di nuovo, qualcosa di importante, qualcosa di utile ai fini di una migliore organizzazione e contemporaneamente di una migliore tutela del lavoratore dipendente.

Il terzo punto che riguarda le libertà sindacali, ritengo debba essere veramente ap-

prezzato da tutti. Si è voluto in modo esplicito dichiarare che non si può e non si deve fare la riforma dell'amministrazione, piccola o grande che sia, contro il dipendente a cui la riforma si riferisce; che non si può fare la riforma neppure a sua insaputa, *inaudita altera parte*. A questa riforma deve collaborare lo stesso dipendente attraverso la voce che più autorevolmente e di solito competentemente lo rappresenta: cioè la voce dei suoi sindacati.

Data l'ora tarda, accenno soltanto di sfuggita ai provvedimenti più caratteristici di questo terzo aspetto del disegno di legge. Articolo 45: l'aspettativa per motivi sindacali, che è una grande conquista dell'impiego pubblico. Articolo 47: la legittimità di assenze temporanee per esigenze sindacali. Sono fissati i dipendenti che possono assentarsi per ciascun ministero, sono fissati i giorni di ciascun mese, sono fissate le norme per l'esercizio anche su scala minore delle libertà sindacali. Articolo 49: i giornali murali. Articolo 50: delega per i contributi sindacali, cioè legittimità della raccolta di deleghe e conseguentemente delle contribuzioni alle associazioni sindacali. Vi è poi — mi sia consentito ricordarlo — l'articolo 8, che prevede casi di pareri obbligatori ai consigli d'amministrazione in talune materie che non soltanto riguardino l'ordinamento degli uffici, ma anche l'amministrazione del personale, in modo da rivalutare questa funzione così importante dell'organo centrale. In altri termini, la partecipazione ai consigli d'amministrazione di rappresentanti del personale in maggior numero e prescelti con più democratico sistema di designazione consentirà l'apporto dell'esperienza del personale dipendente e una più approfondita valutazione dei problemi sui quali i consigli sono chiamati a pronunciarsi.

Veniamo ora al primo punto, relativo al riordinamento delle carriere. Si è detto che il titolo del disegno di legge è velleitario e forse troppo ambizioso; può darsi che questo risponda a verità. Si è detto — ma questo non risponde a verità — che vi era nei presentatori l'intenzione di fare uno Stato nuovo, come se dovesse cominciare una nuova vita per uno Stato nuovo. Niente affatto. Si è soltanto voluto avviare la riforma dell'amministrazione dello Stato, dettando norme per il riordinamento dei ministeri e degli organi periferici, e attuando una ristrutturazione dei servizi che fosse anche contemporaneamente un decentramento di funzioni, dove decentramento di funzioni non significa

soltanto assegnazione ad uffici periferici di determinate funzioni amministrative svolte ora al centro, ma significa anche maggiore responsabilizzazione del dipendente periferico.

Le misure previste dal disegno di legge costituiscono altresì l'attuazione di alcuni obiettivi del programma economico nazionale, che da questo sono considerati di ordine preminente. Il programma infatti ha posto l'accento sulla necessità di provvedere alla riorganizzazione dei ministeri per la realizzazione di un maggiore decentramento; al potenziamento della funzione ispettiva, considerando l'ispettore non più soltanto come una specie di pubblico ministero alla ricerca di irregolarità e di responsabilità, ma anche come un elemento di coordinamento tra il centro e la periferia o tra i vari uffici di periferia, come un elemento di propulsione e modernizzazione degli uffici, sia centrali sia periferici; al miglioramento dei criteri di selezione del personale, sia per quanto riguarda il reclutamento sia per quanto riguarda il progresso nella carriera; infine, ad un nuovo e più razionale ordinamento delle carriere, in cui trovi riconoscimento la funzione di massima responsabilità del dirigente e dei collaboratori a tutti i livelli gerarchici. Tutte queste misure indicate nel programma sono previste nel disegno di legge, che, per il suo collegamento con il piano quinquennale e con la politica di programmazione economica, acquista un particolare rilievo politico.

Per la parte più strettamente riguardante il riordinamento dell'amministrazione dello Stato è superfluo avvertire — e lo ripeto ancora una volta — che non si è inteso e non si pretende di attuare una riforma dello Stato, e tanto meno una riforma *ab imis*, la quale dovrà realizzarsi in una prospettiva più ampia, che tenga conto anche dell'ordinamento regionale, a tutt'oggi sostanzialmente inesistente — tranne in alcune regioni con particolari disposizioni di legge, e comunque senza che vi sia una mentalità regionalistica egualmente diffusa in tutta la nazione — e che tenga conto della necessaria revisione di quella parte della pubblica amministrazione che si suol chiamare « parastato ». Evidentemente la riforma dello Stato — non il rivoluzionario completo dell'organizzazione dello Stato — non può prescindere dall'ordinamento regionale e da un contemporaneo rifacimento delle strutture parastatali, la cui importanza non è certamente minore di quella delle strutture dello Stato.

Tutti questi problemi troveranno necessariamente soluzione nella prossima legislatura.

Con il disegno di legge in esame si è inteso invece riordinare in via prioritaria quel settore dell'amministrazione pubblica costituito dall'amministrazione governativa propriamente detta (ministeri ed uffici periferici). Occorre semplificare l'apparato burocratico sia al centro sia in periferia, sopprimendo uffici non necessari e ponendo un argine alla proliferazione di tali uffici non dovuta ad effettive ed accertate esigenze funzionali.

Per soddisfare tale esigenza, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge prevedono una razionale redistribuzione di competenze fra le direzioni generali e, nell'ambito di queste, tra le divisioni. È posto in rilievo il criterio di sopprimere gli uffici che non rispondano a rigorosi criteri di funzionalità. Per quanto riguarda le direzioni generali, le quali sono istituite per legge, si prevede una delega al Governo per la loro sistemazione. Per le unità minori (divisioni e servizi) con norma immediatamente precettiva si stabilisce il carattere di tali uffici e si dispone che il loro numero e le loro competenze dovranno essere fissati con decreto presidenziale, il che gioverà a porre rimedio al generale fenomeno della proliferazione di tali uffici per frantumazioni di unità organiche maggiori.

La semplificazione delle strutture centrali deriverà anche dal trasferimento di funzioni dal centro alla periferia, previsto dall'articolo 3. Questo consentirà di assegnare agli organi centrali effettive funzioni di direzione e di impulso dell'azione amministrativa, alleggerendo gli uffici centrali da adempimenti amministrativi che più opportunamente possono essere affidati agli organi periferici. Particolare rilievo assume anche la ripartizione verticale delle competenze nell'ambito dei ministeri, prevista dall'articolo 4.

In sostanza, onorevoli colleghi — e ometto diversi rilievi che mi sarebbe stato gradito fare, anche per la passione che per tanti giorni mi ha animato in questa fatica — si è voluto avviare, d'accordo con le organizzazioni sindacali, in forme e mentalità nuove, quelle che saranno le nuove organizzazioni dello Stato. Il completamento dell'opera spetterà alle leggi delegate, per le quali sono fissati criteri precisi e rigorosi già nelle norme attuali, mentre alcune norme sono senz'altro imperative e precettive.

È stata un'opera faticosa, alla quale sembra non essere mancato, nelle sue linee complessive, il consenso degli interessati e quello delle organizzazioni sindacali che quegli interessati rappresentano. Spero che non manchi a quest'opera anche il premio di una effettiva

maggior efficienza, speditezza ed economia dell'amministrazione. (*Applausi al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Di quelli Beretta, Pitzalis, Spora, Armato, Degli Esposti, Loreti e dei due ordini del giorno Cantalupo è già stata data lettura nel corso di questa seduta.

Si dia lettura dell'ordine del giorno Cengarle.

FRANZO, *Segretario*, legge:

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare, entro un anno, le norme relative alla revisione dei ruoli del Ministero della sanità, per soddisfare le esigenze di funzionalità dell'amministrazione sanitaria, che derivano dall'espandersi delle competenze di quel Ministero, che l'attuale dotazione organica risulta insufficiente a svolgere in modo razionale e corrispondente all'interesse generale.

**Cengarle, Girardin, Toros, Sinesio, Marotta
Vincenzo, Isgro, Borra, Mengozzi, Carra,
Galli, Colleoni, Gitti, Biaggi Nullo, Ga-
gliardi, De Mita, Negrari, Cavallari, Nan-
nini, Buzzi, Armato, Scalia.**

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Accetto l'ordine del giorno Beretta e il secondo ordine del giorno Cantalupo che è simile. Non posso accettare l'ordine del giorno Pitzalis, che propone di dare anche alle carriere direttive al di sotto delle direzioni generali quei particolari emolumenti che sono riservati in caso di effettivo esercizio della carica. Tuttavia posso accettare questo ordine del giorno a titolo di studio.

Voglio essere di una estrema sincerità e correttezza. C'è l'accettazione pura e semplice dell'ordine del giorno: è un impegno firmato, come una cambiale. C'è l'accettazione a titolo di raccomandazione: in questo caso vi è una prospettiva molto seria di accoglimento delle istanze di cui l'ordine del giorno si fa portavoce. C'è l'accettazione a titolo di studio, la quale è soltanto un impegno ad esaminare e studiare con benevolenza la possibilità di un eventuale accoglimento.

A titolo di studio accetto anche il primo ordine del giorno Cantalupo.

L'ordine del giorno Spora mi lascia estremamente perplesso. Se ho capito bene, alla

lettera a) esso vuole estendere al personale civile del Ministero della difesa il trattamento economico del personale militare. Questo mi sembra di difficile attuazione, e lo stesso è da dirsi per la lettera c), che vorrebbe fosse valutata come anzianità di capo-operaio tutta l'anzianità dell'ex operaio divenuto capo-operaio, il che, se è esatta la mia interpretazione, non può essere allo stato degli atti accettato, perché quanto meno dovrebbe essere esteso ai settori operai di tutte le altre amministrazioni dello Stato. Comunque, fatte queste riserve, accetto anche quest'ordine del giorno a titolo di studio.

Quanto all'ordine del giorno Cengarle ed altri, vorrei pregare i presentatori di ritirarlo. In sostanza, quest'ordine del giorno dice: fate la delega però premuratevi di emanare con particolare celerità, non oltre un anno, le norme relative alla revisione dei ruoli del Ministero della sanità, come del resto, potrebbero aggiungere i presentatori, avete fatto sia per il Ministero della pubblica istruzione sia per quello del turismo. È vero che il termine per l'emanazione dei provvedimenti delegati è stato ridotto per questi due Ministeri; senonché per il primo vi è tutta una impostazione particolare, vi è il piano della scuola, si stanno creando le nuove aule, per cui il problema si pone in termini di eccezionale urgenza. Quanto al Ministero del turismo, esso è rimasto ancora alla struttura di quando era un semplice e talvolta trascurato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Una simile condizione di inferiorità esisteva, ma forse non esiste più per il Ministero della sanità. Quindi vorrei pregare i presentatori di ritirare questo ordine del giorno. Se non lo ritirano, lo accetto solo a titolo di studio, senza impegno.

Quanto all'ordine del giorno Armato, esso ripropone una grave e delicata questione, quella che si suol chiamare in termine riassuntivo « sciopero breve e trattenuta lunga ». Non vi è dubbio che il problema esiste e si pone a tutti i membri del Governo e in particolare ai ministri socialisti. È certo anche che il problema deve essere risolto nel futuro, con chiarezza e con una norma di univoca interpretazione. È esatto quanto l'onorevole Lama ha detto, e cioè che non esisteva una norma di carattere generale sul principio « trattenute lunghe e scioperi brevi » e che improvvisamente la prassi del Governo è cambiata. È vero! La prassi del Governo è improvvisamente cambiata, tuttavia non è cambiata così « per un colpo di sole » ma perché, come riconoscono in una loro proposta di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

legge gli onorevoli Mosca, Foa, Lama e Degli Esposti, vi è una pronuncia della Corte dei conti e una deliberazione del Consiglio di Stato.

Una voce all'estrema sinistra. Non è legge !

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio.* Non è legge, siamo d'accordo.

Orbene, fatte queste premesse, vorrei fare ai colleghi — che non sono soltanto della sinistra, perché l'ordine del giorno è firmato da deputati sindacalisti di ogni settore della Camera — un discorso estremamente sincero. L'altro ieri era stato presentato un emendamento sul quale ho posto, a nome del Governo, la questione di fiducia. Faccio presente all'onorevole Naldini che non è stata un'iniziativa personale, dato che nessun ministro può, di sua testa, porre la questione di fiducia. Infatti se la Camera non conferma la fiducia il ministro trascinerrebbe fuori dal Governo tutti gli altri suoi colleghi. Quindi, impegnare la fiducia del Governo è una decisione collegiale di tutti i ministri. La logica vuole che se fosse oggi ripresentato un emendamento identico e quello su ricordato, in conseguenza delle istruzioni che non sono state mutate, che non mi risulta siano state mutate (i colleghi capiscono la differenza di queste due versioni), io non potrei che porre ancora una volta la questione di fiducia.

Tuttavia, non ci troviamo di fronte ad un emendamento, ma ad un ordine del giorno, ciò che è diverso, meno impegnativo per me e per il Governo; ma come io non posso chiedere ai colleghi di rinunciare a questa battaglia che da tanto tempo combattono con tanta passione, i colleghi non possono chiedere a me di abbandonare e rovesciare la precedente posizione. Io prego i colleghi di accontentarsi di questa mia formale e solenne assicurazione: che io mi farò, come loro dicono, cinghia di trasmissione di questa loro richiesta, che insisterò perché il problema venga valutato con spirito di comprensione, almeno nella ipotesi in cui il problema può — e a mio giudizio, deve — essere considerato con comprensione.

Accetto l'ordine del giorno Degli Esposti (è pronto il decreto, già firmato).

Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Loreti.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Berretta ?

BERRETTA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Pitzalis ?

PITZALIS. Sono soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Spora ?

SPORA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Cengarle ?

CENGARLE. Aderirei all'invito del ministro di non insistere, ove il Governo accettasse l'ordine del giorno come raccomandazione.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio.* Accetto l'ordine del giorno Cengarle come raccomandazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Armato ?

ARMATO. Insisto.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio.* Avevo pregato i presentatori di non insistere per la votazione di questo ordine del giorno e, probabilmente andando al di là del mio incarico, avevo fatto delle profferte di cooperazione. Ad ogni modo, ribadisco che non posso accettare l'ordine del giorno medesimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Armato, non accettato dal Governo:

« La Camera

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari a stabilire che la trattenuta sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti nel caso di scioperi brevi corrisponda all'effettiva durata della sospensione del lavoro ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato — *Vivi applausi alla estrema sinistra*).

Onorevole Degli Esposti ?

DEGLI ESPOSTI. Non insisto.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

PRESIDENTE. Onorevole Loreti ?

LORETI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Loreti, accettato dal Governo come raccomandazione:

« La Camera,

ritenuto opportuno che si pervenga sollecitamente alla perequazione delle indennità accessorie nell'ambito dei singoli ministeri;

considerato, peraltro, che per quanto attiene al personale delle amministrazioni finanziarie le sperequazioni esistenti tra le varie e numerose indennità accessorie è tale da comportare non solo palesi ingiustizie e perfino iniquità ma ostacoli ad un organico riassetto e potenziamento degli uffici;

preso atto che la Commissione finanze e tesoro ha unanimemente approvato un testo unificato delle proposte Turnaturi-Loreti il quale realizza la perequazione delle indennità accessorie senza alcun aggravio di spesa per il bilancio statale,

impegna il Governo

a realizzare la perequazione all'interno delle amministrazioni finanziarie, secondo i criteri fissati nel testo ricordato, prima di procedere al riordinamento generale che riguarda le indennità accessorie ».

(È approvato).

Onorevole Cantalupo, insiste a che i suoi due ordini del giorno siano posti in votazione ?

CANTALUPO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

Alla VIII Commissione (Istruzione):

« Modifiche alla legge 25 luglio 1952, numero 1059, e successive integrazioni e modificazioni, concernenti norme sullo svolgimento delle sessioni di esami di maturità e di abilitazione » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (5011);

alla XI Commissione (Agricoltura):

« Denuncia di semina del grano duro per l'annata agraria 1967-68 » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (5012).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che le proposte di legge CRUCIANI ed altri: « Norme integrative del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge 25 luglio 1952, n. 1059, per la nomina dei commissari di esame per il disegno, storia dell'arte, educazione fisica, musica e canto orale » (71) e PACCIARDI: « Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con legge 25 luglio 1952, n. 1059, richiamato in vigore con modificazioni per l'anno scolastico 1952-53 con decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, e confermato per l'anno scolastico 1953-54 con legge 15 maggio 1954, n. 245, riguardante gli esami di maturità ed abilitazione negli istituti secondari superiori » (4062), assegnate alla VIII Commissione (Istruzione), in sede referente, trattano la stessa materia del disegno di legge n. 5011 testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche le suddette proposte di legge debbano essere deferite alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli identici nei testi del Senato e della Commissione. Avverto che l'articolo 52, secondo quanto ha comunicato ufficialmente il Senato, contiene un errore materiale nel senso che le parole « una indennità mensile di perequazione » vanno sostituite con le altre: « una indennità mensile ».

Si dia lettura degli articoli da 1 a 6, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione dell'ordinamento dei servizi centrali dei ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili saranno attribuite competenze per distinti rami di attività concernenti materia e compiti omogenei. Analoga-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

mente saranno definite le competenze delle unità organiche costituite, ai sensi delle vigenti leggi, da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali, nonché le competenze di questi ultimi uffici. Saranno altresì riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

2) le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità;

3) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le responsabilità degli ispettori.

Con criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma, si provvederà al riordino della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.

I servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa continuano ad essere ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e 18 novembre 1965, n. 1479, salvo le eventuali norme di coordinamento con le disposizioni del presente articolo e dei successivi.

(È approvato).

ART. 2.

Le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili sono ordinati in divisioni o uffici equivalenti ai quali è assegnata competenza per ampi settori di attività. Le divisioni sono ordinate in sezioni.

Il numero delle divisioni e le rispettive competenze sono stabiliti, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro competente, di concerto con quello per il tesoro.

Ove ricorrano particolari esigenze funzionali, può procedersi, nei modi previsti dal precedente comma, alla istituzione, nell'ambito della direzione generale o ufficio centrale equiparato, di servizi aventi preminenti funzioni di coordinamento fra più divisioni. Con analoghi criteri si procederà al riordino degli uffici periferici.

Di norma la determinazione del numero delle divisioni e l'istituzione dei servizi, con-

template dai precedenti commi, non può comportare l'aumento dei ruoli organici delle qualifiche di ispettore generale ammessi per ciascun ministero dai provvedimenti legislativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordino degli uffici periferici secondo criteri di funzionalità ed in relazione alle esigenze di un più ampio decentramento amministrativo.

Il decentramento sarà effettuato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà concernere le funzioni amministrative delle quali non sia essenziale la esplicazione da parte degli organi delle amministrazioni centrali e per le quali il trasferimento consenta una più approfondita valutazione degli interessi pubblici o lo snellimento delle procedure;

b) dovranno essere conferiti larghi poteri deliberativi agli organi periferici;

c) sarà attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamento di competenza degli organi periferici; le norme delegate potranno attribuire tale carattere ad altri provvedimenti attribuiti alla competenza di detti organi.

In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici, potrà provvedersi alla integrazione del decentramento dei controlli sugli atti degli organi stessi.

Sui ricorsi avverso i provvedimenti non aventi carattere definitivo adottati dai capi degli uffici periferici il ministro decide previa relazione del direttore generale competente.

(È approvato).

ART. 4.

Con decorrenza dalla emanazione del regolamento di cui al quinto comma del presente articolo gli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale, compresi quelli che comportano impegni di spesa, sono attribuiti alla competenza dei direttori generali e a quella dei direttori delle divisioni e dei servizi di cui al penultimo comma dell'articolo 2.

Tale competenza è ripartita fra i predetti organi secondo la rilevanza dell'atto.

I direttori generali provvedono, altresì, agli atti che si risolvono in un apprezzamento meramente tecnico e agli atti discrezionali di limitato rilievo, da adottare in attuazione di direttive generali formalmente impartite dal Ministro, salvo la facoltà di questi di avocare a sé la decisione dell'affare quando ne ravvisi l'esigenza.

Con regolamento unico per tutte le amministrazioni dello Stato, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinati gli atti che rientrano nelle categorie di cui al precedente comma. Restano comunque esclusi dalla competenza del direttore generale i provvedimenti che incidano su scelte e orientamenti di carattere generale.

Con regolamento da emanarsi negli stessi modi di cui al precedente comma, sono determinati gli atti che appartengono rispettivamente alla competenza dei direttori generali e dei direttori delle divisioni e dei servizi a norma del primo e del secondo comma del presente articolo.

Il ministro ha facoltà di procedere all'annullamento d'ufficio per vizi di legittimità e alla revoca per vizi di merito degli atti emanati ai sensi del presente articolo dai direttori generali e dai direttori delle divisioni e dei servizi.

Per atti vincolati ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 3, si intendono gli atti dei quali è obbligatoria l'emanazione ed il cui contenuto è determinato dalla legge o dal regolamento.

(È approvato).

ART. 5.

Le istanze o i ricorsi rivolti, nel termine previsto dalla legge, a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione centrale non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità per scadenza di termine. Tali istanze e ricorsi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

(È approvato).

ART. 6.

Alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

FRANZO, *Segretario*, legge:

All'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *d*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *d*) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a tre dei componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del ministro. I rappresentanti predetti sono designati, su richiesta del ministro, dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, che a tale scopo indicheranno ciascuna tre nominativi di dipendenti dell'amministrazione; alla scelta degli stessi, nell'ambito della terna, il ministro procede previa consultazione dell'organizzazione sindacale che ha proposto la terna stessa »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I membri di cui alle lettere *a*) e *b*), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione è integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, aventi maggiore anzianità di qualifica »;

l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo è composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica più elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianità di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera *d*) del primo comma »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio ».

Alla ricostituzione dei consigli di amministrazione secondo le norme del presente articolo si provvederà entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

Nulla è innovato per quanto concerne i consigli di amministrazione delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, che restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

« Alla lettera d), terzo rigo, sostituire la parola: tre, con la parola: quattro.

Santagati.

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Lo considero già svolto nel corso della discussione generale, signor Presidente. Comunque, in quella sede, l'onorevole ministro disse che si riservava di far conoscere il suo pensiero sull'emendamento.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Esprimerò infatti ora il mio pensiero. L'emendamento è superfluo nella normalità dei casi, perché è evidente che in tutti quei ministeri, e sono i più, in cui esistono più di otto direttori generali e capi servizio, il numero dei rappresentanti sindacali risulta senz'altro di quattro o anche di cinque. Resta il problema per i ministeri che hanno meno di otto direttori generali e capi-servizio.

Assicuro comunque l'onorevole Santagati che, da parte dell'ufficio della riforma amministrativa, sarà fatto ogni sforzo per impedire discriminazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, dopo i chiarimenti del ministro, mantiene il suo emendamento?

SANTAGATI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli da 8 a 49, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione oltre ad esercitare le attribuzioni previste dall'articolo 146 dello Statuto degli impiegati civili

dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esprime parere:

a) in materia di ordinamento dell'Amministrazione centrale e degli organi periferici;

b) sui conflitti di attribuzione insorti tra direzioni generali;

c) sulle disposizioni di carattere generale riguardanti l'amministrazione del personale, nonché sui criteri per la erogazione di interventi assistenziali a favore del personale.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla composizione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari dei ministri e delle Segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, nonché alla dotazione di personale degli uffici predetti per ciascuna Amministrazione.

Nella emanazione di tali norme dovranno osservarsi i criteri di cui all'articolo 3, primo e terzo comma, ed all'articolo 5 del decreto legislativo 10 luglio 1924, n. 1100.

Agli incarichi di Segretario particolare e di Capo dell'ufficio stampa potranno essere nominati anche estranei alla pubblica Amministrazione.

(*È approvato*).

ART. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1968, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e delle categorie degli operai delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e per il riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali in attività di servizio ed in quiescenza, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti dai successivi articoli da 11 a 18.

La carriera diplomatica continua ad essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, salvo le eventuali norme di coordinamento con le disposizioni da emanarsi in virtù del precedente comma.

(*È approvato*).

ART. 11.

Le carriere degli impiegati civili e le categorie degli operai dello Stato saranno riordinate sulla base di qualifiche funzionali, prevedendo, di massima, una riduzione del numero delle attuali qualifiche per tutte le carriere.

Per le nuove qualifiche che potranno risultare dalla fusione di due o più qualifiche attuali saranno previste altrettante classi di stipendio, paga o retribuzione, raggiungibili allo scadere di adeguati periodi di servizio senza demerito, fermi restando, nell'ambito di ciascuna qualifica o classe, i normali aumenti periodici. Analoghe classi potranno essere previste anche per altre qualifiche, avuto riguardo alla natura del servizio, alla permanenza richiesta nella qualifica ed alla possibilità di ulteriore progressione in carriera.

I periodi minimi di permanenza in ciascuna qualifica o classe di stipendio ed i sistemi di avanzamento saranno determinati in relazione alle nuove strutture delle carriere ed in modo che le promozioni siano effettuate in base ad obiettivi criteri di valutazione ed ai fini della selezione del personale.

Sarà consentito il passaggio alla carriera immediatamente superiore, nei casi previsti dagli attuali ordinamenti, mediante ammissione agli esami di promozione per il conseguimento della qualifica intermedia, anziché al concorso per la qualifica iniziale. L'ammissione agli esami sarà subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al possesso di requisiti di merito, di anzianità e di qualifica ed al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Saranno dettate opportune norme per l'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche e classi, garantendo la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

In relazione alle nuove strutturazioni delle carriere ed a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge, saranno apportate le eventuali necessarie variazioni negli organici dei singoli ruoli.

(*E approvato*).

ART. 12.

In materia di assunzione in ruolo degli impiegati civili amministrativi e tecnici, saranno adottate nuove norme intese a snel-

lire e semplificare le procedure concorsuali, allo scopo di assicurare un più immediato inserimento nella pubblica Amministrazione dei giovani, al termine dei corsi di studio.

A tal fine potranno essere previsti, per le carriere direttive tecniche, concorsi anche per soli titoli, integrati da colloquio e basati in modo particolare sulla valutazione dei giudizi conseguiti nella carriera scolastica.

La nomina in ruolo dei vincitori sarà subordinata al superamento di appositi corsi di formazione intesi ad integrare la preparazione degli interessati in relazione alle specifiche funzioni cui saranno destinati.

I concorsi pubblici di ammissione in carriera potranno essere banditi anche per posti d'impiego riferiti a singole regioni, compartimenti o altre circoscrizioni superiori a quella della provincia, con l'obbligo per i vincitori di permanere nella sede di prima assegnazione per un determinato numero di anni.

Potrà essere prevista la possibilità di concorsi unici per ruoli di carriere corrispondenti, anche se appartenenti a diverse Amministrazioni, tenendo conto, ai fini della nomina, delle preferenze indicate dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso.

(*E approvato*).

ART. 13.

Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica.

Ai fini suddetti sarà stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse, in relazione alle diverse attribuzioni, per le carriere che iniziano o terminano attualmente con una delle qualifiche intermedie.

I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilità, in modo che a parità o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'Amministrazione o l'Azienda di appartenenza.

Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni determinate sulla base dei pa-

rametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge avranno effetto da una data compresa entro il primo trimestre del 1970, da stabilirsi in relazione alle disponibilità finanziarie per lo esercizio 1970 indicate nel successivo articolo 44.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 saranno stabilite misure provvisorie degli stipendi, paghe o retribuzioni da valere sino alla data indicata nel precedente comma in modo che sia assicurato un miglioramento proporzionale a quello definitivo, in relazione alle disponibilità finanziarie previste per l'esercizio 1969 dal successivo articolo 41.

(*E approvato*).

ART. 14.

Saranno disciplinati in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge, gli effetti dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e soprassoldi e sui trattamenti aventi carattere di retribuzione, rapportati allo stipendio, paga o retribuzione, fermi restando i normali effetti sugli aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità e sulle indennità di licenziamento e di buonsuscita.

Al personale a pieno impiego sarà assicurato, con la integrale attribuzione dei nuovi stipendi, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000, integrando l'aumento di stipendio, paga o retribuzione con un assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione, non dovuti ad aumenti biennali.

Ovo occorra, saranno attribuiti gli aumenti periodici necessari per evitare che i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, alla data della loro integrale attribuzione, risultino inferiori a quelli che sarebbero spettati qualora l'interessato, alla stessa data, si fosse ancora trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica iniziale della carriera.

(*E approvato*).

ART. 15.

Le competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personali, saranno conservate, modificandone eventualmente la disciplina e la misura, solo se rispondano ad uno dei seguenti requisiti:

a) attengano a prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a

rischi pregiudizievoli per la salute o l'incolumità personale;

b) competano per funzioni che richiedano in prevalenza maneggio di valori di cassa, quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali;

c) attengano a prestazioni di lavoro rese in condizioni di particolare disagio, avuto riguardo al luogo, al tempo ed alle modalità delle prestazioni medesime, ovvero comportino assunzione di particolari responsabilità verso terzi per danni alla persona;

d) compensino oneri direttamente connessi all'esercizio della carica o all'espletamento del servizio;

e) abbiano carattere incentivante e derivino da effettive economie nelle spese di personale, dovute a maggiore impegno e rendimento delle unità in servizio.

I criteri stabiliti col precedente comma serviranno altresì di principio generale ai fini delle eventuali successive leggi in materia di indennità accessorie del personale statale.

Le rimanenti competenze accessorie attualmente previste per particolari categorie di personale saranno conservate, con la stessa disciplina, in misura non superiore nel complesso al 10 per cento dello stipendio, paga o retribuzione tabellari in vigore al 31 dicembre 1968; l'eventuale eccedenza, permanendo le condizioni che avrebbero dato diritto alla competenza accessoria, sarà corrisposta al solo personale in servizio alla data di applicazione della nuova disciplina e sarà riassorbita con i successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.

Le economie che deriveranno dal riassorbimento dell'eccedenza prevista dal precedente comma saranno accantonate per essere periodicamente destinate a favore del personale civile dello Stato.

(*E approvato*).

ART. 16.

Saranno emanate le opportune norme intese a stabilire che al personale dello Stato titolare di funzioni pari o superiori a quelle previste dall'articolo 155 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che sia effettivamente preposto a direzioni generali o ad uffici a queste assimilabili o superiori dell'Amministrazione centrale dello Stato non compete alcun emolumento per l'esercizio di incarichi a qualsiasi titolo presso i Consigli di amministrazione, i Collegi sindacali o altri Comitati di enti, società o aziende sottoposti a vi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

gilanza o tutela governativa, salva la corresponsione dell'eventuale trattamento di missione. Le norme stesse disporranno le modalità del versamento allo Stato da parte degli Enti sopradetti dell'importo degli assegni, gettoni di presenza e di ogni altro compenso comunque denominato dovuto in rapporto a tale attività al personale sopra indicato.

In dipendenza di quanto sopra, al personale di cui al comma precedente sarà attribuita, in aggiunta allo stipendio da determinarsi ai sensi del precedente articolo 13, una indennità di carica adeguata alla rilevanza e alla responsabilità della funzione, non cumulabile, oltre che con gli emolumenti di cui al comma precedente, con altre indennità di carica, di funzione, di rappresentanza, militare o simili né con i compensi per lavoro straordinario.

Il trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, sarà determinato secondo la scala dei rapporti di stipendio tra le varie categorie risultante dalla detta legge, equiparandosi il trattamento del consigliere di Cassazione a quello globale spettante ai titolari di direzione generale dell'Amministrazione centrale dello Stato che siano effettivamente preposti a detto ufficio.

Sarà previsto l'adeguamento automatico del trattamento economico come sopra fissato per il personale di cui alla predetta legge 24 maggio 1951, n. 392, alle variazioni del trattamento dei sopra indicati titolari di direzione generale.

(È approvato).

ART. 17.

Per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 1970 sarà disposta la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore alla data della cessazione dal servizio e degli altri eventuali assegni pensionabili spettanti alla data stessa. Gli stessi stipendi, ridotti del 10 per cento, saranno considerati anche ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

Con effetto dal 1° gennaio 1971 sarà disposta la riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente a tale data sulla base degli stipendi, paghe o re-

tribuzioni che risulteranno alla data medesima dall'attuazione del riassetto e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla stessa data. Sulle pensioni ed assegni non assoggettabili a riliquidazione sarà disposta la concessione, con la predetta decorrenza del 1° gennaio 1971, di un aumento percentuale in relazione al miglioramento che deriverà sulle pensioni e sugli assegni soggetti a riliquidazione.

Per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi saranno osservati, in quanto applicabili e con le modifiche che si renderanno necessarie, i criteri stabiliti dai successivi articoli per la liquidazione e riliquidazione delle pensioni dal 1° marzo 1968.

Con effetto dal 1° gennaio 1971 sarà provveduto al coordinamento, con le modifiche che si renderanno necessarie, anche per quanto attiene al diritto, delle norme riguardanti l'attribuzione degli assegni accessori previsti per i pensionati, compresa la tredicesima mensilità.

Con successiva legge sarà provveduto al riordinamento della materia concernente la liquidazione delle pensioni ad onere ripartito fra lo Stato ed altri Enti relative a cessazioni dal servizio alle dipendenze di questi ultimi, prevedendo eventualmente il versamento all'Ente, in valore capitale, della quota di pensione dovuta dallo Stato per i servizi ad esso resi, da liquidarsi in base alle norme statali.

La perdita della cittadinanza italiana non comporta per i dipendenti dello Stato la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

(È approvato).

ART. 18.

Il trattamento economico delle categorie sottoindicate sarà riveduto in modo da apportarvi gli adeguamenti eventualmente necessari, anche per quanto riguarda la disciplina e la misura, in relazione a quanto previsto dalla presente legge per il trattamento economico delle categorie o qualifiche prese a riferimento ai fini della determinazione dell'attuale trattamento:

a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

b) assuntori ferroviari di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, numero 1236, e successive modificazioni;

c) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

d) personale aggregato delle carceri;
e) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

f) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

(È approvato).

ART. 19.

Potranno essere emanate le opportune norme intese a favorire l'esodo volontario del personale dello Stato delle varie carriere.

(È approvato).

ART. 20.

Con decorrenza dal 1° marzo 1968 e fino alla data dalla quale avranno effetto le misure provvisorie degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 13, al personale in attività di servizio delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compreso quello di cui alla legge 24 maggio 1951, numero 392, e successive modificazioni, è concesso un assegno integrativo mensile non pensionabile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità, in misura ragguagliata al 3 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali e comunque non superiore a lire 8.000, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 3.000, elevato a lire 5.000 per il personale di cui agli articoli 1 e 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni.

L'assegno integrativo di cui al precedente comma è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.

Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il Tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dai precedenti commi, l'attribuzione e la misura dell'assegno integrativo mensile di cui al presente articolo nei riguardi dei personali di cui al precedente articolo 18.

(È approvato).

ART. 21.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comun-

que assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa almeno dal 1° marzo 1968 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio-decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 22.

Al personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, è attribuito, dal 1° marzo 1968, se più favorevole, lo stipendio o paga o retribuzione che sarebbe spettato a quella stessa data qualora gli interessati, ferma restando la decorrenza delle eventuali promozioni successive:

a) fossero stati promossi alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1965 e al 1° marzo 1966, rispettivamente dal 2 gennaio 1965 e dal 2 marzo 1966;

b) avessero avuto titolo nella qualifica rivestita al 1° gennaio 1965 o al 1° marzo 1966, con effetto dalla stessa data, ad uno stipendio o paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello che sarebbe spettato ove alle date medesime essi si fossero trovati nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Nei confronti dello stesso personale cessato dal servizio dopo il 1° gennaio 1965, si considera goduto, se più favorevole, ai fini della riliquidazione della pensione di cui al successivo articolo 31 e dell'indennità di buonuscita, l'ultimo stipendio o paga o retribuzione che sarebbe spettato nelle ipotesi contemplate dal precedente comma.

Il personale che abbia titolo ai benefici previsti dai precedenti commi deve farne richiesta, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, all'Amministrazione di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

appartenenza, per i dipendenti in attività di servizio, o all'ufficio che liquida la pensione, per quelli in quiescenza.

(È approvato).

ART. 23.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute negli articoli 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 e nella tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardandi il personale operaio del Ministero della difesa, estese al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché al personale operaio del Ministero dei lavori pubblici, con la legge 6 agosto 1967, n. 698, si applicano, altresì, nei confronti del personale operaio delle rimanenti Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ove regolato fondamentalmente dalla legge 5 marzo 1961, n. 90.

Gli operai che, alla data medesima risultino inquadrati nella 4^a e 5^a categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono collocati, anche in soprannumero, nella categoria degli operai comuni della rispettiva pianta organica, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici della paga, l'anzianità di servizio posseduta nella categoria di provenienza.

Con effetto dalla stessa data cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; agli articoli 29 e 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, salvo quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno trasferite alla gestione assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti dello Stato tutte le attività della gestione indennità ed assegni ai salariati dell'Ente medesimo.

L'importo della paga annua lorda dell'operaio specializzato previsto dall'artico-

lo 12, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 698, è rettificato, con effetto dal 1° gennaio 1968, in lire 956.600.

(È approvato).

ART. 24.

I posti dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia sono resi cumulativi in unico organico per l'Arma e per ciascuno dei Corpi predetti.

Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'Arma e Corpi predetti la ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970 e 17 dal 1971 in poi.

Agli effetti del raggiungimento del limite di servizio di cui al comma precedente, per le guardie scelte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono computati anche i servizi temporanei ed ausiliari di polizia resi anteriormente alla data di inquadramento nel ruolo.

(È approvato).

ART. 25.

Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) dovranno essere precisate le dotazioni organiche in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalità;

2) dovrà procedersi alla unificazione di ruoli, centrali e periferici, della stessa Amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni omogenee.

Alla revisione dei ruoli organici centrali e periferici del personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione e dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo si provvederà

comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dovrà in ogni caso essere sentito il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, che dovrà pronunciarsi anche sulla possibilità di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante trasferimento di personale da una Amministrazione all'altra.

Con successivi provvedimenti di legge potranno essere disposti eventuali aumenti delle dotazioni organiche dei ruoli nel loro complesso e per singole qualifiche, per imprescindibili esigenze di servizio in relazione ai nuovi od accresciuti compiti delle singole amministrazioni.

(È approvato).

ART. 26.

Il passaggio di personale previsto dall'articolo 199, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è consentito anche per il personale appartenente alle carriere direttive.

(È approvato).

ART. 27.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, è annualmente stabilito, per tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna Amministrazione.

(È approvato).

ART. 28.

Con successiva legge si provvederà alla disciplina dell'orario di lavoro per i dipendenti civili dello Stato al fine di assicurare maggiore produttività e rendimento.

Con appositi provvedimenti legislativi saranno dettate norme per la graduale revisione degli orari di lavoro dei settori di attività che comportano attualmente, per il personale impiegatizio e salariato, una durata superiore alle 40 ore settimanali.

(È approvato).

ART. 29.

Per le cessazioni dal servizio che avverranno a partire dal 1° marzo 1968 e fino al 31 dicembre 1970, la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle retribuzioni e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla predetta data del 1° marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10 per cento, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

(È approvato).

ART. 30.

L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendente dello Stato, non comporta modifiche di coefficienti nel trattamento di quiescenza a lui spettante nella qualifica di appartenenza.

Restano salvi i diritti spettanti al dipendente dello Stato inerenti alla funzione parlamentare.

(È approvato).

ART. 31.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente al 1° marzo 1968 sono riliquidati d'ufficio con effetto dalla data medesima, dalle Amministrazioni competenti con decreto ministeriale soggetto al controllo della Corte dei conti.

Il decreto di riliquidazione delle pensioni, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, è comunicato con ruolo provvisorio di variazione alla Direzione provinciale del Tesoro per la disposizione del pagamento della nuova pensione, salvo conguaglio per eventuali rettifiche.

(È approvato).

ART. 32.

La riliquidazione prevista dal precedente articolo si effettua:

1) considerando, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione o riliquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni e gli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1° marzo 1968;

2) applicando le disposizioni in vigore al 1° marzo 1968;

3) lasciando invariato il numero di anni di servizio e la percentuale considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione;

4) mantenendo fermo il grado, o, in mancanza, la qualifica, nonché la posizione giuridica rivestiti alla data di cessazione dal servizio;

5) lasciando invariato l'importo degli assegni personali pensionabili considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione, che derivino dall'applicazione dell'articolo 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da altre analoghe disposizioni;

6) adottando per il personale delle Ferrovie dello Stato le opportune norme allo scopo di tener conto delle competenze accessorie da computare ai fini delle ritenute per il fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1327, nonché ai fini della liquidazione delle pensioni stesse.

Nei riguardi dei professori universitari di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 31 ottobre 1961 e dei loro superstiti, nonché del personale insegnante della scuola elementare, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, del personale direttivo ed insegnante della scuola secondaria ed artistica, del personale direttivo dei Convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 30 settembre 1961 e dei loro superstiti, la riliquidazione delle pensioni si effettua tenendo conto:

a) per i professori universitari, della classe di stipendio spettante, in relazione all'anzianità di servizio utile per la progressione in carriera, secondo quanto previsto dalla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1958, n. 311, modificata negli ex coefficienti e relativi stipendi in applicazione dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive disposizioni;

b) per il restante personale indicato nel presente comma, della classe di stipendio

spettante, in relazione all'anzianità di servizio utile per la progressione in carriera, secondo quanto previsto dalle tabelle A, B, C, C1, D ed E annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificate negli ex coefficienti e relativi stipendi in applicazione dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive disposizioni.

Nei confronti dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1964, l'assimilazione delle paghe si effettua con i criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

(È approvato).

ART. 33.

Nei riguardi dei pensionati ex dipendenti delle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, la riliquidazione della pensione prevista dal precedente articolo 31 si effettua sulla base della totalità del servizio prestato e le pensioni risultanti dalla riliquidazione medesima sono a carico dello Stato, salvo per la somma già a carico dei Comuni alla data del 29 febbraio 1968. Analogo criterio è seguito nei riguardi degli altri titolari di pensioni o assegni a onere ripartito per i quali abbia trovato applicazione il disposto dell'articolo 4 della legge 27 settembre 1963, n. 1315.

(È approvato).

ART. 34.

Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono aumentati, con effetto dal 1° marzo 1968, in ragione del 65 per cento. Tale aumento si applica, con la predetta decorrenza, anche sul sussidio di quiescenza, di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1047, e successive modificazioni, escludendo dall'aumento stesso il carovita previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni; il relativo onere è a carico del Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

L'aliquota del 65 per cento prevista dal precedente comma non si applica nei confronti dei titolari di pensioni o quote di pensioni od assegni che non avevano titolo all'integrazione temporanea ed è ridotta al 33 per cento nei casi in cui non si aveva titolo all'elevazione dell'integrazione temporanea disposta con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754.

Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e dei loro superstiti, già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 15 per cento, con effetto dal 1° marzo 1968.

Le pensioni, le quote di pensioni, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui al presente articolo non sono soggetti alla riliquidazione prevista dal precedente articolo 31.

(È approvato).

ART. 35.

L'assegno mensile di cui all'articolo 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1962, n. 212, dovuto, in aggiunta al nuovo trattamento di quiescenza, al personale militare al quale compete il trattamento economico di sfollamento, è riliquidato, con effetto dal 1° marzo 1968, tenendo conto per quanto riguarda il trattamento di attività, delle seguenti competenze:

stipendio o paga in vigore al 1° marzo 1968, ridotto del 10 per cento;

quote di aggiunta di famiglia;

indennità militare nelle misure vigenti al 1° marzo 1968;

assegno personale di sede, nei confronti di coloro per i quali l'assegno stesso sia calcolato e che al 1° marzo 1968 risiedono in Comune con popolazione non inferiore a 700 mila abitanti.

(È approvato).

ART. 36.

Con effetto dal 1° marzo 1968 sono abrogati: la legge 27 settembre 1963, n. 1315; l'articolo 4 della legge 10 agosto 1964, numero 662; la legge 26 maggio 1965, n. 583 ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, nonché l'articolo 6 della legge 30 gennaio 1963, n. 43.

L'integrazione temporanea e l'assegno temporaneo previsti dalle norme di cui al precedente comma continuano ad essere corrisposti a titolo di acconto, anche dopo il 1° marzo 1968, salvo successivi conguagli,

sino al pagamento della nuova pensione o assegno di pensione e dell'eventuale assegno personale di cui al successivo articolo 37.

(È approvato).

ART. 37.

Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° marzo 1968, viene conservata a titolo di assegno personale, non reversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, l'eventuale differenza fra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza in godimento al 29 febbraio 1968, e quello risultante dopo l'applicazione dei precedenti articoli dal 31 al 36. Nel raffronto fra i due trattamenti non si considerano le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, né l'assegno di caroviveri.

L'assegno personale di cui al precedente comma è soggetto soltanto al bollo per tassa di quietanza e va corrisposto anche con la tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

Nei confronti del personale al quale si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 758, la pensione risultante dalla riliquidazione o dall'aumento percentuale è corrisposto nei limiti del trattamento netto in godimento al 29 febbraio 1968.

(È approvato).

ART. 38.

I precedenti articoli dal 30 al 37 si applicano anche ai titolari di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

(È approvato).

ART. 39.

L'aumento di pensione e l'eventuale assegno personale derivanti dall'applicazione

dei precedenti articoli dal 31 al 37 non vanno computati:

— ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 772, e successive modificazioni, dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

— per la determinazione del limite di reddito previsto dall'articolo 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266.

(È approvato).

ART. 40.

Nei riguardi del personale contemplato dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, nonché dall'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, dall'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727 e dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1743, la differenza tra il trattamento di quiescenza dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle Amministrazioni comunali ed è determinata e corrisposta direttamente dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1° agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data.

(È approvato).

ART. 41.

Sulle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, non è dovuta, dal 1° gennaio 1968, la tredicesima mensilità prevista a favore dei pensionati dalla legge 26 novembre 1953, n. 876, quando nella liquidazione della pensione siano state o vengano considerate mensilità aggiuntive allo stipendio annuo.

(È approvato).

ART. 42.

Il supplemento di pensione di cui all'articolo 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, è liquidato, a decorrere dal 1° marzo 1968, in valore capitale da determinare moltiplicando per dieci l'importo annuo del supplemento stesso per gli aventi diritto nei

casi di cessazione dal servizio anteriori alla suddetta data e per quindici nei casi di cessazione a partire dalla data medesima.

(È approvato).

ART. 43.

Per accelerare la riliquidazione delle pensioni prevista nel precedente articolo 31 ed il pagamento delle pensioni stesse, sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni nonché con i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per le prestazioni eccezionali, rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti mensili predetti.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, d'intesa con le Amministrazioni interessate, i criteri e le modalità per l'esecuzione dei lavori inerenti alla riliquidazione delle pensioni e, con propri decreti, provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 44.

Ai fini dell'attuazione, ai sensi dei precedenti articoli, della riforma della pubblica Amministrazione, del riordinamento delle carriere, del riassetto retributivo dei dipendenti civili e militari dello Stato compresi quelli delle Amministrazioni autonome dello Stato, del riordinamento retributivo delle categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 e successive modificazioni, e delle altre particolari categorie di cui al precedente articolo 18 nonché per la riliquidazione delle pensioni, la spesa a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta stabilita in lire 100 miliardi e l'onere aggiuntivo per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissato in lire 110 miliardi per l'anno 1969, lire 135 miliardi per l'anno 1970 ed in lire 135 miliardi per l'anno 1971.

(È approvato).

ART. 45.

I dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le Amministrazioni dello Stato e per la Scuola e singolarmente per ciascuna Azienda autonoma.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni interessate.

(*E approvato*).

ART. 46.

Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 45 sono corrisposti, a carico dell'Amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, dal mandato sindacale.

(*E approvato*).

ART. 47.

I dipendenti civili delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della

normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti per Ministero, Azienda autonoma ed ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'Amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le Amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

(*E approvato*).

ART. 48.

Al personale di cui al precedente articolo 47 competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

(*E approvato*).

ART. 49.

Nelle sedi centrali e periferiche delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 45 è concesso alle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle Aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle Amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 50.

FRANZO, *Segretario*, legge:

I dipendenti civili dello Stato hanno facoltà di rilasciare delega esente da tassa di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, numero 180.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'Amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 50-bis.

In occasione di astensione dal lavoro nell'esercizio del diritto di sciopero da parte di dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo, la ritenuta sullo stipendio, paga o retribuzione è commisurata alla effettiva durata dell'astensione medesima.

50. 0. 1.

Naldini, Degli Esposti.

Questo articolo aggiuntivo Naldini 50.0.1 è assorbito dall'approvazione dell'ordine del giorno Armato.

Pongo quindi in votazione l'articolo 50.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 51 a 53, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, Segretario, legge:

ART. 51.

Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con quello

per il tesoro, previo parere di una Commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei Gruppi stessi.

Per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato, escluso il personale di cui al successivo comma, la Commissione è integrata da:

sei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparabile, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della pubblica Amministrazione;

sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su designazione delle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Per i pareri sulla materia riguardante il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la Commissione è integrata da dodici membri, di cui otto nominati dal Consiglio superiore della Magistratura tra i magistrati ordinari e quattro nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle magistrature speciali e gli avvocati dello Stato.

Si prescinde dal parere della Commissione qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.

(È approvato).

ART. 52.

All'onere di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1968 — comprensivo di quello derivante dall'attribuzione di una indennità mensile alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, previsto da separato provvedimento legislativo — si provvede quanto a lire 25 miliardi a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 75 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo per l'anno finanziario 1968.

(È approvato).

ART. 53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed

agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni autonome dello Stato.

(È approvato).

È approvata, quindi, la tabella annessa. (vedi stampato n. 4987).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento della scuola materna statale (approvato dal Senato) (3990).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora l'esame degli articoli del disegno di legge: « Ordinamento della scuola materna statale ».

Si dia lettura degli ultimi due articoli del provvedimento, 37 e 38, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo del Senato.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 37.

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 38.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Condono di sanzioni disciplinari (approvato dal Senato) (3840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Condono di sanzioni disciplinari ».

Come la Camera ricorda, nella seduta del 18 dicembre 1967 è stata chiusa la discussione generale.

Passiamo all'unico ordine del giorno, degli onorevoli Canestrari, Landi e Serbandini:

« La Camera,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3840 e in riferimento a discutibili circolari

ministeriali che hanno consentito sanatorie per infrazioni alle norme sul matrimonio di militari e appartenenti a corpi militarizzati.

invita il Governo

a provvedere al condono delle sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni alle norme sul matrimonio (che prevedono ancora la preventiva autorizzazione degli organi superiori), commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da militari e appartenenti a corpi militarizzati, dando loro diritto — con tale condono — alla reintegrazione delle rispettive posizioni giuridiche e facendo decorrere i benefici economici dalla data di entrata in vigore della legge in esame ».

L'onorevole Canestrari ha facoltà di svolgerlo.

CANESTRARI. Rinunzio a svolgerlo, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Sta bene. È così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DI PRIMIO, *Relatore*. In merito al provvedimento concernente il condono delle sanzioni disciplinari agli statali, sono state fatte due osservazioni, nel corso della discussione generale: una di ordine giuridico e un'altra di ordine politico.

Per ciò che riguarda l'osservazione di carattere giuridico, si è contestata l'ammissibilità di un condono nell'ambito del nostro diritto amministrativo, nel senso che si tratterebbe di un istituto non rientrante né nella figura dell'annullamento dell'atto amministrativo, né in quella della revoca dell'atto amministrativo. Col che si è praticamente sfondata una porta aperta, in quanto il condono non è assimilabile all'annullamento, dato che lascia in vita l'atto amministrativo col quale si è inflitta la sanzione che viene condonata; né è assimilabile alla revoca in quanto, pur operando *ex tunc*, lascia in vita l'atto amministrativo, mentre l'essenza della revoca è quella di sostituire l'atto amministrativo revocato.

Per ciò che riguarda l'argomentazione di carattere politico, si è rilevata la limitatezza del provvedimento, in quanto questo non estende la sua portata alle sanzioni che hanno comportato la risoluzione del rapporto di impiego, inflitte per motivi sindacali e politici. In realtà, casi siffatti di risoluzione di rapporti d'impiego veri e propri non esistono, in quanto i casi che vengono in considerazione concernono soltanto personale a contratto, cioè i

« diurnisti », che non avevano un vero e proprio rapporto d'impiego.

Di conseguenza, è anche inesatto porre un problema politico in merito a questo disegno di legge, sotto il profilo del ripristino del rapporto d'impiego.

Possiamo tuttavia esprimere parere favorevole ad un provvedimento il quale tenga conto del servizio prestato da coloro il cui contratto a termine sia stato risolto per ragioni politiche, nel senso che di questo periodo di tempo si tenga conto ai fini della pensione (se hanno maturato questo diritto devono avere una indennità).

Sono certo che la Camera non negherà il suo consenso al disegno di legge al nostro esame in quanto esso è atteso da centinaia di migliaia di persone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Bertinelli.

BERTINELLI, Ministro senza portafoglio. Mi associo alle conclusioni del relatore, rinviando agli argomenti già illustrati nelle precedenti discussioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'unico ordine del giorno presentato, di cui è stata data dianzi lettura. Qual è il parere del Governo?

BERTINELLI, Ministro senza portafoglio. Per l'ordine del giorno Canestrari, se i presentatori sono d'accordo nel sopprimere la parola « discutibili », lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Canestrari?

CANESTRARI. Signor Presidente, accettiamo di modificare il nostro ordine del giorno nel senso proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Canestrari, così modificato e accettato dal Governo:

« La Camera,

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3840 e in riferimento a circolari ministeriali che hanno consentito sanatorie per infrazioni alle norme sul matrimonio di militari e appartenenti a corpi militarizzati,

invita il Governo

a provvedere al condono delle sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni alle norme sul matrimonio (che prevedono ancora la preventiva autorizzazione degli organi superiori), commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da militari e appartenenti a corpi militarizzati,

dando loro diritto — con tale condono — alla reintegrazione delle rispettive posizioni giuridiche e facendo decorrere i benefici economici dalla data di entrata in vigore della legge in esame ».

(È approvato).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli, identici nel testo del Senato e della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANZO, Segretario, legge:

« Con effetto della data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1) le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, o degli enti pubblici, o degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

2) le sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale.

Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Con effetto della data di entrata in vigore della presente legge sono condonate le sanzioni inflitte per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, o degli enti pubblici, o degli enti di diritto pubblico, nonché da esercenti pubbliche funzioni o un'attività professionale, quando le sanzioni stesse non comportano la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro.

La norma contenuta nel comma precedente si applica anche per il condono delle sanzioni che saranno inflitte in procedimenti disciplinari non ancora conclusi per infrazioni commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966.

1. 4. **Valitutti, Giomo, Bonea, Cottone, Alpino, Goehring, Ferioli, Catella, Cassandro, Bozzi.**

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

GOEHRING. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento Valitutti 1.4, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma, con il seguente:

Con effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente legge sono condonate le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, incluse quelle con ordinamento autonomo, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, da dipendenti degli enti pubblici o di diritto pubblico o delle imprese concessionarie di pubblici servizi, dagli iscritti agli ordini professionali, da esercenti pubbliche funzioni e dagli sportivi affiliati alle federazioni.

1. 1. **Nannuzzi, Degli Esposti, Tagliaferri, Accreman, Venturoli, Abenante.**

ACCREMAN. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCREMAN. Signor Presidente, desidero soltanto rivolgere un invito alla Camera ad approvare l'emendamento Nannuzzi 1. 1. Si tratta in effetti di un miglioramento tecnico che intendiamo apportare alla dizione del primo comma di questo articolo, estendendo la portata del provvedimento a due categorie che sono state sempre ricomprese in ogni misura di condono. Riteniamo perciò che non vi siano motivi per respingerlo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Con effetto dalla data della entrata in vigore della presente legge sono condonate le sanzioni inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, incluse quelle con ordinamento autonomo, compresi i militari e gli appartenenti a corpi militarizzati, da dipendenti degli enti pubblici o di diritto pubblico o delle imprese concessionarie di pubblici servizi, dagli iscritti agli ordini professionali, da esercenti pubbliche funzioni e dagli sportivi affiliati alle federazioni.

1. 2. **Cacciatore, Gatto, Lizzadri, Pigni, Menchinelli, Minasi, Alini, Raia, Curti Ivano, Luzzatto.**

LUZZATTO. Signor Presidente rinunciamo a svolgere questo emendamento che è stato già ampiamente illustrato in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Nel primo comma al punto 1), dopo le parole: di impiego o di lavoro, aggiungere le seguenti: o quando le sanzioni siano state inflitte o da infliggere a militari e appartenenti a corpi militarizzati per aver contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione.

1. 3. **Canestrari, Landi, Serbandini.**

Questo emendamento è assorbito dall'approvazione dell'ordine del giorno Canestrari.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-bis:

« Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, per il personale impiegatizio ed operaio dello Stato, attualmente in servizio negli stabilimenti militari « Arsenale Esercito Napoli » e « Spolettificio Esercito Torre Annunziata », s'intendono annullati gli effetti economici conseguenti all'attribuzione del giudizio complessivo inferiore al « buono » attribuito in data anteriore al 1° gennaio 1966 per motivi politico-sindacali.

Subordinatamente,

Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, per il personale impiegatizio ed operaio, attualmente in servizio negli stabilimenti militari « Arsenale Esercito Napoli » e « Spolettificio Esercito Torre Annunziata », sono riaperti i termini per i ricorsi avversi all'attribuzione del giudizio complessivo inferiore al « buono » attribuito per motivi politico-sindacali in data anteriore al 1° gennaio 1966 ».

1. 0. 1. **Abenante, Caprara, Bronzuto, Abbruzzese.**

L'onorevole Abenante ha facoltà di illustrarlo.

ABENANTE. Signor Presidente, anche questo articolo aggiuntivo è stato ampiamente svolto in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La sanzione disciplinare della destituzione da infliggere ai dipendenti di cui al n. 1, è commutata nella sanzione della sospensione

della qualifica per sei mesi quando dal procedimento disciplinare o dalla sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato risultino circostanze attenuanti ».

1. 0. 2.

Melis.

Poiché l'onorevole Melis non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1 ?

DI PRIMIO, Relatore. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi. In particolare è contraria all'emendamento Nannuzzi 1. 1 non per il suo contenuto, ma perché la sua approvazione comporterebbe il ritorno del disegno di legge al Senato. Per ragioni di tempo, sembra invece opportuno approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Le stesse motivazioni valgono per il parere contrario espresso in merito all'emendamento Cacciatore 1. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BERTINELLI, Ministro senza portafoglio. Per gli stessi motivi sinteticamente esposti dal relatore, il Governo è contrario a tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Accreman, mantiene l'emendamento Nannuzzi 1. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

Onorevole Luzzatto, mantiene l'emendamento Cacciatore 1. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

Onorevole Abenante, mantiene il suo articolo aggiuntivo 1. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABENANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la parte principale dell'emendamento Abenante 1. 0. 1.

(È respinta).

Pongo in votazione la parte subordinata dell'emendamento Abenante 1. 0. 1.

(È respinta).

Onorevole Melis, mantiene l'articolo aggiuntivo 1. 0. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MELIS. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

« Rimborso da parte del Tesoro degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti presso la Banca d'Italia » (*approvato da quella V Commissione*) (5014);

Senatore **BORRELLI:** « Interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata » (*approvato da quella VI Commissione*) (5015).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge dal deputato:

VALITUTTI: « Ordinamento della professione di educatore nelle scuole e istituti di educazione di Enti e privati » (5016).

Sarà stampata e distribuita. Avendo l'onorevole proponente rinunciato allo svolgimento, la proposta di legge sarà trasmessa alla competente Commissione con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 2.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Nei casi in cui le sanzioni condonate ai sensi del n. 1 del precedente articolo siano state inflitte per infrazioni disciplinari causate da motivi sindacali o politici, in favore del personale civile in attività di servizio sono annullati, per il periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge, gli effetti che, relativamente agli scatti di anzianità, sono derivati da quelle sanzioni.

Se quegli effetti si sono verificati prima del conseguimento di una promozione, agli appartenenti al predetto personale, che ne fanno domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene liquidato, *una tantum*, l'importo corrispondente al beneficio che nel periodo immediatamente precedente la promozione, e in ogni caso per una durata non eccedente un biennio, essi avrebbero conseguito dalla applicazione dello scatto di anzianità ove non fossero state comminate le sanzioni di cui al precedente comma ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo col seguente:

Qualora le sanzioni disciplinari condonate ai sensi dell'articolo precedente siano state determinate, in tutto o in parte, da motivi sindacali o politici, con rimozione dall'impiego, ritardo negli avanzamenti, privazione o ritardo nella sistemazione nei ruoli o negli aumenti periodici della retribuzione, anche se in dipendenza dell'abbassamento della nota di qualifica, si provvede alla reintegrazione nell'impiego, alla ricostruzione della posizione giuridica, all'adeguamento degli aumenti periodici.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione del comma precedente, decorrono dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. 1. **Nannuzzi, Degli Esposti, Tagliaferri, Accreman, Abenante.**

L'onorevole Nannuzzi ha facoltà di svolgerlo.

NANNUZZI. Lo riteniamo già svolto nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Qualora le sanzioni disciplinari condonate ai sensi dell'articolo precedente siano state determinate, in tutto od in parte, da motivi sindacali o politici, con rimozione dall'impiego, ritardo negli avanzamenti, privazione o ritardo nella sistemazione nei ruoli o negli aumenti periodici della retribuzione, anche se in dipendenza dell'abbassamento della nota di qualifica, si provvede alla reintegrazione nell'impiego, alla ricostruzione della posizione giuridica, all'adeguamento degli aumenti periodici.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione del comma precedente, decorrono dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. 2. **Gatto, Cacciatore, Lizzadri, Pigni, Menchinelli, Minasi, Alini, Raia, Curti Ivano, Luzzatto.**

LUZZATTO. Rinunciamo allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Nei casi in cui sono condonate le sanzioni a sensi del precedente articolo in favore del personale civile in attività di servizio sono annullati, per il periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge, gli effetti che, relativamente agli scatti di anzianità, sono derivati da quelle sanzioni.

2. 4. **Valitutti, Giomo, Bonea, Cottone, Alpino, Goehring, Ferioli, Catella, Cassandro, Bozzi, Di Lorenzo.**

Sopprimere il secondo comma.

2. 5. **Valitutti, Giomo, Bonea, Cottone, Alpino, Goehring, Ferioli, Catella, Cassandro, Bozzi.**

GOEHRING. Rinunciamo allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

I militari e appartenenti a corpi militarizzati, cui vengono condonate le sanzioni inflitte o da infliggere per avere contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione, hanno diritto alla reintegrazione della loro posizione giuridica, mentre i benefici economici decorreranno per loro dalla data di entrata in vigore della legge.

2. 3. Canestrari, Landi, Serbandini.

Questo emendamento è assorbito dall'approvazione dell'ordine del giorno Canestrari.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, cessati dal servizio per mancata rinnovazione del contratto di lavoro o perché posti nella condizione di aver dovuto presentare domanda di dimissioni, sono riassunti in servizio, ove occorra anche in soprannumero, su domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione cui appartenevano o presso altra Amministrazione dello Stato, purché alla data di presentazione della domanda non abbiano superato 60 anni di età.

Il servizio non di ruolo comunque precedentemente prestatato presso le Amministrazioni dello Stato ed il periodo intercorso dalla data della cessazione dal servizio sino a quella della riassunzione, sono ammessi a riscatto in tutto o in parte a domanda degli interessati da presentarsi nei termini stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, verso il pagamento del contributo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e con le modalità dell'articolo 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ragguagliato all'aliquota dell'80 per cento della paga o dello stipendio fruito al momento della presentazione della domanda ».

2. 0. 1. Nannuzzi, Accreman, D'Ippolito, Fasoli, Tagliaferri, Venturoli, Biagini, Palazzeschi, Degli Esposti, Abenante.

D'IPPOLITO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'IPPOLITO. Tutta la discussione generale su questo provvedimento ha dimostrato la bontà dell'emendamento che abbiamo presentato, a favore del quale militano quindi tutte le ragioni altre volte richiamate. Desidero sol-

tanto aggiungerne due. La prima è che esso non apporterebbe un aggravio di spesa, in quanto negli stabilimenti militari è presente attualmente un numero di lavoratori notevolmente inferiore a quello previsto dall'organico; la seconda è che in questi giorni è pervenuto ai gruppi parlamentari un invito esplicito da parte di tutte le organizzazioni sindacali, con un telegramma firmato da Montagnani per la CGIL, da Armato per la CISL e da Benvenuto per la UIL, ad approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I dipendenti delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, cessati dal servizio per mancata rinnovazione del contratto di lavoro o perché posti nella condizione di aver dovuto presentare domanda di dimissioni, sono riassunti in servizio, ove occorra anche in soprannumero, su domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, presso l'amministrazione cui appartenevano o presso altra amministrazione dello Stato, purché alla data di presentazione della domanda non abbiano superato 60 anni di età.

Il servizio non di ruolo comunque precedentemente prestatato presso le amministrazioni dello Stato ed il periodo intercorso dalla data della cessazione dal servizio sino a quella della riassunzione, sono ammessi a riscatto in tutto od in parte a domanda degli interessati da presentarsi nei termini stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, verso il pagamento del contributo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e con le modalità dall'articolo 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ragguagliato all'aliquota dell'80 per cento della paga o dello stipendio fruito al momento della presentazione della domanda ».

2. 0. 4. Lizzadri, Cacciatore, Gatto, Pigni, Menchinelli, Minasi, Alini, Raia, Curti Ivano, Luzzatto.

LUZZATTO. Rinunziamo alla illustrazione e chiediamo, dato che è identico all'articolo aggiuntivo Nannuzzi, che sia votato congiuntamente, come avviene di consueto in questi casi, con il doppio nome.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I dieci dipendenti dell'officina materiale rotabile di Bologna delle Ferrovie dello Stato

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

che dopo aver compiuto i due anni di prova furono licenziati dall'impiego per effetto delle sanzioni disciplinari che derivarono dalla loro partecipazione ad uno sciopero indetto nel 1953 per motivi politico-sindacali, hanno diritto, a domanda, ad essere riassunti in servizio ».

2. 0. 2. Degli Esposti, Nannuzzi, Accreman, Venturoli, Abenante.

DEGLI ESPOSTI. Rinunzio alla illustrazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I dipendenti di cui al precedente articolo, che non presentino domanda per la riassunzione in servizio o che abbiano superato 60 anni d'età, hanno diritto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione del trattamento di quiescenza statale, previa ricostruzione della posizione giuridica, anche agli effetti economici, esclusa la corresponsione, a qualsiasi titolo, di competenze pregresse, e con il computo, a riscatto, dell'intero o parziale periodo di servizio già prestato e del periodo intercorso dalla data di cessazione dal servizio, sino al raggiungimento dei limiti massimi d'età previsti per il collocamento a riposo dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ovvero, se non siano stati ancora raggiunti i limiti predetti, sino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La pensione liquidata ai sensi del precedente comma è soggetta alla trattenuta del contributo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e con le modalità previste dall'articolo 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ragguagliato all'aliquota dell'80 per cento della paga o dello stipendio ricostruito ai sensi del comma precedente ».

2. 0. 3. Nannuzzi, D'Ippolito, Fasoli, Tagliaferri, Degli Esposti, Accreman, Biagini, Palazzeschi, Venturoli, Abenante.

NANNUZZI. Rinunzio alla illustrazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I dipendenti di cui all'articolo precedente, che non presentino domanda per la riassunzione in servizio o che abbiano superato

60 anni d'età, hanno diritto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, alla liquidazione del trattamento di quiescenza statale, previa ricostruzione della posizione giuridica, anche agli effetti economici, esclusa la corresponsione, a qualsiasi titolo, di competenze pregresse, e con il computo, a riscatto, dell'intero o parziale periodo di servizio già prestato e del periodo intercorso dalla data di cessazione dal servizio, sino al raggiungimento dei limiti massimi d'età previsti per il collocamento a riposo dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ovvero, se non siano stati ancora raggiunti i limiti predetti, sino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La pensione liquidata ai sensi del precedente comma è soggetta alla trattenuta del contributo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e con le modalità previste dall'articolo 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ragguagliato alla aliquota dell'80 per cento della paga o dello stipendio ricostruito ai sensi del comma precedente ».

2. 0. 5. Cacciatore, Gatto, Lizzadri, Pigni, Menchinelli, Minasi, Alini, Raia, Curti Ivano, Luzzatto.

LUZZATTO. Rinunziamo allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Agli operai dell'officina di Pietrarsa-Napoli delle ferrovie dello Stato, privati della promozione acquisita per concorso e sottoposti ad allungamento dell'intervallo per il conseguimento dello scatto di stipendio in seguito a sanzioni disciplinari che derivarono dalla loro partecipazione ad uno sciopero di protesta per il trasferimento di un membro di commissione interna, vengono riconosciuti la ricostruzione economica degli scatti di stipendio perduti e il diritto ai viaggi gratuiti di prima classe, con esclusione, a qualsiasi titolo, di tutte le competenze pregresse ».

2. 0. 6. Caprara.

CAPRARA. Rinunzio alla illustrazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'articolo 2 ?

DI PRIMIO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi, sia per le ragioni svolte nella relazione, sia per quelle cui ho accennato nel mio intervento, sia perché votare questi emendamenti equivarrebbe ad affossare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. Per le ragioni diffusamente svolte, il Governo è contrario a tutti gli emendamenti. In particolare il Governo è contrario all'emendamento Valitutti 2. 4. perché con questo disegno di legge si è voluto concedere il condono delle sanzioni disciplinari inflitte per motivi politici e sindacali, mentre l'emendamento Valitutti vorrebbe prescindere da siffatti motivi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nannuzzi, mantiene il suo emendamento 2. 1., non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NANNUZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Luzzatto, mantiene l'emendamento Gatto 2. 2., di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Goehring, mantiene l'emendamento Valitutti 2. 4., di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GOEHRING. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Goehring, mantiene l'emendamento Valitutti 2. 5., di cui ella è cofirmata-

rio, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GOEHRING. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

ARMAROLI. Chiedo di parlare per dichiarare il voto dei deputati del partito socialista unificato favorevole all'articolo aggiuntivo Nannuzzi 2. 0. 1.

PRESIDENTE. Onorevole Armaroli, mi duole di non poterle consentire la dichiarazione di voto in quanto mi è pervenuta già richiesta di votazione segreta su tale articolo aggiuntivo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'articolo aggiuntivo Nannuzzi 2. 0. 1., identico a quello Lizzadri 2. 0. 4., è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati D'Alessio ed altri, nel prescritto numero.

Indico la votazione segreta su questo articolo aggiuntivo, identico a quello Lizzadri 2. 0. 4.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione segreta sull'articolo aggiuntivo 2. 0. 1. Nannuzzi:

Presenti e votanti	404
Maggioranza	203
Voti favorevoli	172
Voti contrari	232

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Alatri
Abenante	Alba
Accreman	Albertini
Achilli	Alboni

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

Alessandrini	Bo	Dagnino	Galli
Alessi Catalano Maria	Boldrini	Dal Cantón Maria Pia	Galluzzi Carlo Alberto
Amadei Giuseppe	Bonaiti	D'Alema	Galluzzi Vittorio
Amadei Leonetto	Bontade Margherita	D'Alessio	Gambelli Fenili
Amadeo	Borghi	Dall'Armellina	Gáspari
Amasio	Borra	D'Ambrosio	Gelmini
Amendola Pietro	Borsari	Dárida	Gennai Tonietti Erisia
Antonini	Bosisio	De Capua	Gerbino
Antoniozzi	Bova	De Florio	Gessi Nives
Ariosto	Brandi	Degan	Ghio
Armani	Breganze	Degli Esposti	Giachini
Armaroli	Bressani	Del Castillo	Giglia
Armosino	Brighenti	De Leonardis	Gioia
Arnaud	Bronzuto	Della Briotta	Giolitti
Assennato	Brusasca	Dell'Andro	Giorgi
Astolfi Maruzza	Buffone	Delle Fave	Girardin
Averardi	Busetto	Demarchi	Gitti
Azzaro	Buttè	De Maria	Goehring
Badaloni Maria	Buzzi	De Meo	Gombi
Badini Confalonieri	Caiati	De Pascális	Gorreri
Balconi Marcella	Caiazza	De Ponti	Graziosi
Baldani Guerra	Calvetti	De Stasio	Greppi
Baldi	Calvi	De Zan	Grezzi
Baldini	Canestrari	Diaz Laura	Grimaldi
Barba	Cappugi	Di Benedetto	Guariento
Barbaccia	Caprara	Di Giannantonio	Guerrini Giorgio
Barberi	Carocci	Di Leo	Guerrini Rodolfo
Barbi	Carra	Di Mauro Ado Guido	Gui
Barca	Cassiani	Di Nardo	Guidi
Bardini	Castelli	Di Piazza	Gullo
Baroni	Castellucci	D'Ippolito	Gullotti
Bártole	Cataldo	Di Primio	Hélfer
Bassi	Cattaneo Petrini	Di Vagno	Illuminati
Basso	Giannina	Di Vittorio Berti Bal-	Imperiale
Bastianelli	Cattani	dina	Iotti Leonilde
Battistella	Cavallari	Donàt-Cattin	Isgrò
Bavetta	Cavallaro Francesco	D'Onofrio	Jacazzi
Beccastrini	Cavallaro Nicola	Elkan	Jacometti
Belci	Céngarle	Ermini	La Bella
Belotti	Cervone	Fabbri Francesco	Laforgia
Bemporad	Chiaromonte	Fada	Lama
Benocci	Cianca	Failla	La Penna
Bensi	Cinciari Rodano Ma-	Fasoli	La Spada
Beragnoli	ria Lisa	Ferrari Aggradi	Lauricella
Berlingúer Luigi	Coccia	Ferraris	Lenti
Bernetic Maria	Cocco Maria	Ferri Giancarlo	Leonardi
Berretta	Codignola	Ferri Mauro	Leopardi Dittaiuti
Bersani	Colleoni	Fibbi Giulietta	Levi Arian Giorgina
Bertinelli	Colleselli	Finocchiaro	Lizzero
Bettiol	Colombo Renato	Fiumanò	Lombardi Riccardo
Biaggi Nullo	Colombo Vittorino	Foderaro	Lombardi Ruggero
Biagini	Corghi	Folchi	Longo
Biagioni	Corona Giacomo	Fornale	Longoni
Bianchi Fortunato	Corrao	Fracassi	Loperfido
Bianchi Gerardo	Cortese	Franceschini	Loreti
Biasutti	Costa Massucco	Franco Raffaele	Lucchesi
Bigi	Cottone	Franzo	Lucifredi
Bisantis	Curti Aurelio	Fusaro	Lupis

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

Lusóli
 Luzzatto
 Macaluso
 Macchiavelli
 Magno
 Magri
 Malfatti Francesco
 Malfatti Franco
 Mancini Antonio
 Mancini Giacomo
 Manco
 Manenti
 Marchesi
 Marchiani
 Marotta Vincenzo
 Marotta Michele
 Marras
 Martini Maria Eletta
 Martuscelli
 Maschiella
 Massari
 Matarrese
 Mattarella
 Mattarelli
 Matteotti
 Maulini
 Mazza
 Mazzoni
 Melloni
 Mengozzi
 Merenda
 Messinetti
 Mezza Maria Vittoria
 Micheli
 Migliori
 Miotti Carli Amalia
 Monasterio
 Morelli
 Mussa Ivaldi Vercelli
 Naldini
 Nannini
 Nannuzzi
 Napoli
 Napolitano Luigi
 Natoli
 Natta
 Negrari
 Nicolazzi
 Nicoletto
 Ognibene
 Olmini
 Origlia
 Pagliarani
 Pala
 Palazzeschi
 Palazzolo
 Patrini
 Pedini

Pellegrino
 Pellicani
 Pezzino
 Piccinelli
 Picciotto
 Piccoli
 Pietrobono
 Pintus
 Pirastu
 Pitzalis
 Poerio
 Pucci Ernesto
 Quaranta
 Quintieri
 Racchetti
 Radi
 Raffaelli
 Rampa
 Raucci
 Re Giuseppina
 Reale Giuseppe
 Reale Oronzo
 Reggiani
 Riccio
 Rinaldi
 Ripamonti
 Romanato
 Romita
 Rosati
 Rossanda Banfi
 Rcssana
 Rossi Paolo
 Rossinovich
 Rubeo
 Ruffini
 Russo Carlo
 Russo Spena
 Sabatini
 Sacchi
 Salizzoni
 Salvi
 Sammartino
 Sandri
 Santagati
 Sarti
 Sartór
 Savio Emanuela
 Scaglia
 Scalia
 Scarascia Mugnozza
 Scarpa
 Scelba
 Scionti
 Scotoni
 Scricciolo
 Sedati
 Serbandini
 Sereni

Seroni
 Sforza
 Sgarlata
 Silvestri
 Sinesio
 Soliano
 Sorgi
 Spagnoli
 Spallone
 Speciale
 Spora
 Storchi
 Sullo
 Sulotto
 Tagliaferri
 Tanassi
 Tántalo
 Tedeschi
 Tempia Valenta
 Tenaglia
 Terranova Raffaele
 Titomanlio Vittoria
 Todros
 Togni
 Tognoni

Toros
 Tozzi Condivi
 Trentin
 Truzzi
 Turnaturi
 Valeggiani
 Valitutti
 Valori
 Vedovato
 Venturoli
 Verga
 Veronesi
 Vespignani
 Vianello
 Vicentini
 Villa
 Villani
 Vincelli
 Viviani Luciana
 Vizzini
 Zanibelli
 Zandi Tondi Carmen
 Zóboli
 Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Berlinguer Mario	Nenni
Bonomi	Prearo
Botta	Sasso
Cappello	Scarlato
Carcaterra	Secreto
D'Amato	Simonacci
De Marzi	Taviani
Evangelisti	Tesaurus
Giomo	Vetrone
Gonella Guido	Viale
Iozzelli	Zaccagnini
Lenoci	

(concesso nella seduta odierna):

Bertè	Dossetti
Bisaglia	Spádola
de' Cocci	Stella

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono così preclusi gli articoli aggiuntivi Lizzadri 2. 0. 4 e Degli Esposti 2. 0. 2.

Onorevole Nannuzzi, mantiene il suo articolo aggiuntivo 2. 0. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NANNUZZI. Sì, signor Presidente.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

È così precluso l'identico articolo aggiuntivo Cacciatore 2. 0. 5.

Onorevole Caprara, mantiene il suo articolo aggiuntivo 2. 0. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAPRARA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 170 milioni, si provvede con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1344, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti al presente provvedimento ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti previsti per il personale di ciascun ministero e, per l'eventuale eccedenza, con gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso, concernente il fondo occorrente agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi adottati durante il predetto esercizio. Per tale eventualità il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

3. 1. **Cacciatore, Gatto, Lizzadri, Pigni, Menchinelli, Minasi, Alini, Raia, Curti Ivano, Luzzatto.**

LUZZATTO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento poiché riteniamo che esso sia precluso per effetto di precedente votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4, ultimo del disegno di legge.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

LUZZATTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Il gruppo del PSIUP, rilevando la gravità del fatto che non siano stati accolti gli emendamenti dei quali testé si è parlato e anche delle motivazioni che sono state esposte dal Governo per opporsi, non può non segnalare la assoluta inefficienza di questo provvedimento. Tuttavia, siccome taluni benefici esso contiene per alcuni dipendenti statali, il nostro gruppo non voterà contro, ma, per questa sola considerazione, si asterrà dal voto. Così come, per le medesime considerazioni, il nostro gruppo si asterrà sul disegno di legge n. 4987, del quale abbiamo denunciato nei nostri interventi le insufficienze sul piano sistematico della riforma, ma che tuttavia contiene determinati benefici per taluni dipendenti statali.

Dobbiamo sottolineare la nostra profonda amarezza nel vedere respinta quell'integrazione che auspicavamo, che ritenevamo necessaria, e che una parte almeno della stessa maggioranza aveva più volte promesso e annunciato; ma ancora una volta, nell'ultimo voto — probabilmente — di questa legislatura, notiamo come vengano meno le promesse della maggioranza, o d'una parte della maggioranza, e come tutto il centro-sinistra ancora una volta si dimostri non soltanto uno schieramento di conservazione ma di negazione dei diritti sindacali e politici dei lavoratori, in questo caso dei dipendenti dello Stato. (*Applausi all'estrema sinistra*).

BARCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. I colleghi sanno quanto noi comunisti ci siamo battuti perché il provvedimento di condono fosse discusso in Assemblea e venisse finalmente a conclusione. Esso contiene indubbiamente alcuni aspetti positivi. Ma l'elemento qualificante, per noi, era la riassunzione dei licenziati, era quest'atto di riparazione verso tutti coloro che sono stati licenziati per

motivi sindacali e politici, soprattutto dagli stabilimenti militari. Sono state sprecate molte parole dai colleghi della maggioranza per i licenziati del dicastero della difesa; ma ciò che conta è quel voto di cui abbiamo ascoltato il risultato: il voto che ha respinto gli articoli aggiuntivi Nannuzzi e Lizzadri; e credo che in base ad esso gli statali giudicheranno. Per questi motivi noi ci asterremo dal voto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. All'articolo 4 non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Esame di un disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966 (4928), già approvato dal Senato.

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. L'onorevole Storchi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

STORCHI, Relatore. Signor Presidente, mi limito solo a far presente all'Assemblea che questo provvedimento va incontro a molte esigenze dei nostri connazionali che sono così numerosi in Svizzera, poiché semplifica procedure, esenta dalla legalizzazione di documenti (si procede d'ufficio allo scambio dei documenti). Invito dunque l'Assemblea ad approvare questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

LUPIS, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione del provvedimento.

(*La Camera approva, senza discussione e senza emendamenti, gli articoli del disegno di legge*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Per la fine della IV legislatura.

GOEHRING. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOEHRING. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tocca a me, per ragioni di età, tenuto conto che ormai è nota la convocazione presso il Capo dello Stato dei due Presidenti del Senato e della Camera e che quindi noi chiudiamo oggi i nostri lavori, di significarle, signor Presidente, che abbiamo, durante tutta questa travagliata legislatura, sentito la sua presenza (*Vivi, generali applausi*), quella dei suoi colleghi vicepresidenti, dei suoi validi collaboratori, e desideriamo esprimerle in questo momento la nostra riconoscenza sincera: c'è qualche cosa di umano che ci unisce dove la politica purtroppo molto spesso ci divide. Vorrei ricordare innanzitutto il personale della Camera, che merita veramente il nostro plauso (*Vivi generali applausi*).

In questo spirito di umanità e di fraternità, io vorrei rivolgere un pensiero all'onorevole Zaccagnini, capogruppo della democrazia cristiana. Egli è assente da quest'aula da molto tempo. Sappiamo che ha gravi preoccupazioni familiari: è al capezzale di un figliuolo ammalato, e questa sventura si aggiunge a molte altre che hanno colpito la sua famiglia. Io credo di riassumere il pensiero di tutti noi, signor Presidente, nel pregarla di far giungere all'onorevole Zaccagnini la nostra viva partecipazione alla sua trepidazione e l'augurio che il suo figliuolo guarisca e che egli possa riprendere più sereno la sua attività in questa Camera. (*Vivi generali applausi*).

BERTINELLI, Ministro senza portafoglio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, Ministro senza portafoglio. A nome del Governo, mi associo con pieno animo alle parole di ringraziamento e di saluto rivolte a lei, signor Presidente, ai vicepresidenti e ai suoi collaboratori. Mi associo altresì all'augurio formulato per uno dei nostri più cari colleghi, l'onorevole Zaccagnini. (*Vivi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono certo a mia volta, raccogliendo l'invito dell'onorevole Goehring, di interpretare i sen-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

timenti dell'intera Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza e di tutto il personale della Camera rivolgendo il più fervido augurio all'onorevole Zaccagnini — che per tanti anni ha svolto tra noi la sua appassionata ed apprezzata attività — di riacquistare in seno alla sua famiglia la più gioiosa serenità. E, questo, un sentimento fervidissimo che tutti noi manifestiamo al caro collega dal profondo del cuore.

Le espressioni che mi sono state ora rivolte dall'onorevole Goehring a nome dell'Assemblea e dal ministro Bertinelli a nome del Governo mi hanno profondamente commosso e recato quella gioia che sodisfa chi sente di aver operato con tutte le proprie forze per l'assolvimento di un alto e delicatissimo compito.

Ricordo che all'indomani della mia elezione a Presidente della Camera dei deputati, pronunciando il discorso di insediamento, esprimevo la certezza di poter fare affidamento sulla comprensione e sulla collaborazione di tutti i colleghi e di tutti i gruppi che mi avevano onorato della loro fiducia conferendomi l'alto incarico.

Al termine di una legislatura laboriosa e intensa che ci ha tenuti tutti impegnati in modo eccezionale, debbo riconoscere con sodisfazione che quel mio affidamento era stato ben riposto, che il mio invito era stato subito accolto e che tutti hanno tenuto fede a quel reciproco impegno, anche se, come è inevitabile in una Assemblea politica, possono essersi talvolta verificati contrasti vivaci; ma i contrasti, del resto, sono sempre segno di vitalità, conferma di libertà, testimonianza di democrazia.

Debbo quindi ringraziare tutti i presidenti dei gruppi parlamentari e delle Commissioni legislative e tutti i colleghi, in modo particolare i più vicini collaboratori componenti l'Ufficio di Presidenza, i vicepresidenti, i questori e i segretari.

Sono inoltre sicuro di interpretare il sentimento unanime dell'Assemblea esprimendo il più sincero apprezzamento e ringraziamento per la collaborazione che tutti i dipendenti della Camera hanno dato con senso di responsabilità e competenza, dal Segretario generale, dottor Francesco Cosentino, cui va un particolare elogio (*Vivissimi, generali applausi*), ai funzionari, agli impiegati, fino al più giovane dei commessi. (*Vivissimi, generali applausi*).

Un sincero ringraziamento desidero esprimere alla stampa parlamentare che ha seguito i nostri lavori con attenzione, con serietà e

talvolta con quello spirito di critica costruttiva di cui non possiamo non valutare l'importanza, quale manifestazione di quella libertà di espressione della quale dobbiamo compiacerci. (*Vivissimi, generali applausi*).

Cari colleghi, dopo avervi, tutti, ringraziato per la vostra collaborazione, vi porgo un saluto cordiale e anche affettuoso; infatti, dopo cinque anni di comune, intenso lavoro si stabiliscono non solo legami di stima e rapporti di più profonda conoscenza, ma anche sentimenti di autentico, reciproco affetto.

Al fervido saluto desidero aggiungere anche un augurio per la vostra futura attività, che, ne sono convinto, sarà sempre svolta per il bene del popolo italiano. (*Generali, prolungati applausi*).

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

Senatori MORABITO e MURDACA: « Trasferimento al comune di Reggio Calabria delle aree comprese nel piano regolatore della zona industriale di Pentimele » (*approvato da quella V Commissione*) (5017);

« Modifica della tabella A annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570 » (*approvato da quella II Commissione*) (5018);

PITZALIS ed altri: « Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale » (4344-B) (*già approvato dalla Camera e modificato da quella VI Commissione*).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni con riserva di stabilirne la sede.

Composizione di una Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato a far parte della Commissione parlamentare, composta da quattro deputati e da quattro senatori, prevista dalla legge « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali », i deputati Lucio Mariano Brandi, Antonio Guarra, Cesare Baroni e Alberto Todros.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

« Provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (4996), con l'assorbimento delle proposte di legge: GIOMO ed altri: « Provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti con nomina triennale degli istituti professionali » (3446) e FINOCCHIARO e FUSARO: « Modifiche alla legge 3 novembre 1964, n. 1122 » (3547), le quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno;

dalla II Commissione (Interni):

Senatori PALERMO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 284, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (approvato dalla I Commissione del Senato) (4980);

dalla IV Commissione (Giustizia):

Senatori POËT ed altri: « Nuove norme in materia di concorsi notarili » (modificato dalla II Commissione del Senato) (4603-B), con modificazioni;

dalla V Commissione (Bilancio):

« Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 » (5002);

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

TERRANOVA CORRADO: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 » (3567), con modificazioni;

« Integrazione del conferimento statale al fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS » (approvato dalla V Commissione del Senato) (4970);

« Autorizzazione a vendere alla " Rumianca " - Società per azioni con sede in Torino - i due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pie-

ve Vergone (Novara) e Carrara » (approvato dalla V Commissione del Senato) (4978);

« Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, di alcuni tipi di mangimi integrati nonché di alcuni prodotti dell'allevamento » (approvato dalla V Commissione del Senato) (4992);

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-1970 » (approvato dalla V Commissione del Senato) (4988);

« Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione della imposta di consumo sul vino » (approvato dalla V Commissione del Senato), con l'assorbimento delle proposte di legge: RAFFAELLI ed altri: « Integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione della imposta comunale sul vino » (754) e MINIO ed altri: « Provvedimenti le quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno;

« Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno » (approvato dalla V Commissione del Senato) (4774);

« Riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti » (approvato dalla V Commissione del Senato) (4998), con l'assorbimento delle proposte di legge: CRUCIANI ed altri: « Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età » (28); VILLA ed altri: « Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia » (47); DURAND DE LA PENNE ed altri: « Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 » (161); LENOCI e BORSARI: « Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età » (226); LUPIS ed altri: « Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 » (360); BERLINGUER MARIO ed altri: « Concessione di una pensione agli ex combattenti e ai loro superstiti » (370); COVELLI: « Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti » (588) e BOLDRINI ed altri: « Concessione di pensione in favore degli ex combattenti » (717), le quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno;

Senatori ARTOM e VENTURI: Modificazione dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715: « Costituzione di un fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare la attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione » (approvato dalla V Commissione del Se-

nato) (5004), con l'assorbimento della proposta di legge: BASILE GIUSEPPE: « Norma integrativa dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, concernente la " Costituzione di un fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata con la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione " » (4730), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

« Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno " SVIMEZ " » (approvato dalla V Commissione del Senato) (4997);

ALESSANDRINI ed altri: « Esenzione dalla imposta di consumo di cui al testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, dei materiali adibiti per la costruzione o la riparazione degli edifici di culto aperti al pubblico e loro pertinenze » (modificato dalla V Commissione del Senato) (1602-B);

« Modificazioni al regime fiscale degli alcoli » (4949), con modificazioni;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Modifiche all'articolo 12 dello statuto speciale per la Sardegna » (4291);

dalla VII Commissione (Difesa):

Senatori RESTAGNO ed altri: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (approvato dal Senato) (2564), con modificazioni;

BUFFONE: « Modifica dell'articolo 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché alle norme sull'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, dei capitani di fregata del ruolo normale e dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale dell'aeronautica » (4750), con modificazioni;

dalla VIII Commissione (Istruzione):

BUZZI ed altri: « Provvidenze economiche e di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali » (59), in un nuovo testo e con il titolo: « Provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali »;

TITOMANLIO VITTORIA e FUSARO; NANNINI ed altri; RACCHETTI ed altri: « Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante

norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (testo unificato già approvato dalla VIII Commissione della Camera e modificato dalla VI Commissione del Senato) (3630-4017-4318-B);

Senatori MAIER ed altri: « Equiparazione degli insegnanti tecnico-pratici diplomati delle soppresses scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, agli insegnanti diplomati del ruolo B della scuola media statale » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (5010);

Senatore Russo: « Immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (4968);

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

Senatori LOMBARDI ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 24 agosto 1941, n. 1044, e 10 ottobre 1962, n. 1549, inerenti al canale navigabile Milano-Cremona-Po » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (5007);

dalla XIII Commissione (Lavoro):

VALSECCHI PASQUALE; MASSOBRIO ed altri: « Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti a carico del fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione ad altre forme di pensione » (testo unificato approvato dalla X Commissione del Senato) (4935);

dalla XIV Commissione (Sanità):

Senatori ROTTA ed altri: « Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria » (approvato dalla XI Commissione del Senato) (4955), con l'assorbimento della proposta di legge SPINELLI: « Vaccinazione antitetanica obbligatoria » (2510), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

« Modifiche alla legge 11 gennaio 1967, numero 1, riguardante miglioramenti economici a favore dei tubercolotici non assistiti dallo Istituto nazionale della previdenza sociale » (4940);

Senatori MACAGGI e FERRONI: « Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica » (approvato dalla X Commissione del Senato) (4974).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

**Reiezione di una proposta di legge
in Commissione.**

PRESIDENTE. Nella sua riunione odierna, in sede legislativa, la VI Commissione (Finanze e tesoro) ha respinto il seguente provvedimento:

USVARDI ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli sportivi » (4866).

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 3990, 4987, 4928 e 3840, oggi esaminati.

Se la Camera lo consente la votazione segreta di questi provvedimenti avverrà contemporaneamente.

(Così rimane stabilito).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Ordinamento della scuola materna statale » *(approvato dal Senato)* (3990):

Presenti e votanti	391
Maggioranza	196
Voti favorevoli	259
Voti contrari	132

(La Camera approva — Applausi al centro).

« Delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni, e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali » (4987):

Presenti	391
Votanti	258
Astenuti	133
Maggioranza	130
Voti favorevoli	247
Voti contrari	11

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certifi-

cati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966 » *(approvato dal Senato)* (4928):

Presenti e votanti	391
Maggioranza	196
Voti favorevoli	359
Voti contrari	32

(La Camera approva).

« Condono di sanzioni disciplinari » *(approvato dal Senato)* (3840):

Presenti	391
Votanti	258
Astenuti	133
Maggioranza	130
Voti favorevoli	239
Voti contrari	19

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bardini
Abenante	Baroni
Accreman	Bártole
Achilli	Bassi
Alatri	Bastianelli
Alba	Battistella
Albertini	Bavetta
Alboni	Beccastrini
Alessandrini	Belci
Alessi Catalano Maria	Belotti
Amadei Giuseppe	Bemporad
Amadei Leonetto	Benocci
Amadeo	Bensi
Amasio	Berlingúer Luigi
Amendola Pietro	Berloffa
Antoniozzi	Bernetic Maria
Ariosto	Berretta
Armani	Bersani
Armaroli	Bertinelli
Armato	Bettiól
Armosino	Biaggi Nullo
Assennato	Biagini
Astolfi Maruzza	Biagioni
Averardi	Bianchi Fortunato
Azzaro	Bianchi Gerardo
Badaloni Maria	Biasutti
Badini Confalonieri	Bigi
Balconi Marcella	Bignardi
Baldani Guerra	Bima
Baldi	Bo
Baldini	Boldrini
Barba	Bonaiti
Barbaccia	Bontade Margherita
Barberi	Borghi
Barbi	Borra
Barca	Borsari

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

Bosisio	Darida	Gelmini	Manenti
Bova	De Capua	Gennai Tonietti Erisia	Mannironi
Brandi	De Florio	Gerbino	Marchiani
Breganze	Degan Costante	Gessi Nives	Mariani
Bressani	Degli Esposti	Ghio	Marotta Michele
Brighenti	Del Castillo	Giachini	Marotta Vincenzo
Bronzuto	De Leonardis	Giglia	Marras
Brusasca	Della Briotta	Gioia	Martini Maria Eletta
Buffone	Dell'Andro	Giolitti	Martuscelli
Busetto	Delle Fave	Giorgi	Maschiella
Buttè	Demarchi	Girardin	Massari
Buzzi	De Maria	Gitti	Matarrese
Caiati	De Meo	Goehring	Mattarella Bernardo
Caiazza	De Pascalis	Gombi	Mattarelli Gino
Calvetti	De Ponti	Gorreri	Matteotti
Calvi	De Stasio	Graziosi	Maulini
Canestrari	De Zan	Grezzi Luigi	Mazza
Cappugi	Diaz Laura	Grimaldi	Melloni
Caprara	Di Benedetto	Guariento	Mengozzi
Carocci	Di Giannantonio	Guerrini Giorgio	Merenda
Carra	Di Leo	Guerrini Rodolfo	Messinetti
Cassiani	Di Mauro Ado Guido	Gui	Mezza Maria Vittoria
Castelli	Di Nardo	Guidi	Micheli
Castellucci	Di Piazza	Gullo	Migliori
Cataldo	D'Ippolito	Gullotti	Miotti Carli Amalia
Cattaneo Petrini	Di Primio	Hëlfer	Monasterio
Giannina	Di Vagno	Illuminati	Morelli
Cattani	Di Vittorio Berti	Imperiale	Mosca
Cavallari Nerino	Baldina	Ingrao	Mussa Ivaldi Vercelli
Cavallaro Francesco	Donat-Cattin	Isgrò	Naldini
Cavallaro Nicola	D'Onofrio	Jacazzi	Nannini
Céngarle	Elkan	Jacometti	Napoli
Cervone	Ermini	La Bella	Napolitano Luigi
Chiaromonte	Fabbri	Laforgia	Natoli Aldo
Gianca	Fada	La Penna	Natta
Cinciari Rodano	Failla	Lauricella	Negrari
Maria Lisa	Fasoli	Lenti	Nicolazzi
Coccia	Ferrari Aggradi	Leonardi	Nicoletto
Cocco Maria	Ferraris	Levi Arian Giorgina	Nucci
Codignola	Ferri Giancarlo	Lizzero	Ognibene
Colleoni	Ferri Mauro	Lombardi Riccardo	Olmini
Colleselli	Fibbi Giulietta	Lombardi Ruggero	Origlia
Colombo Renato	Finocchiaro	Longoni	Pagliarani
Colombo Vittorino	Fiumanò	Loperfido	Pala
Corghi	Foderaro	Loreti	Palazzeschi
Corona Achille	Folchi	Lucchesi	Palleschi
Corona Giacomo	Forlani	Lucifredi	Patrini
Corrao	Fornale	Lupis	Pedini
Cortese	Fracassi	Lusòli	Pellegrino
Costa Massucco	Franceschini	Luzzatto	Pellicani
Cottone	Franco Raffaele	Macchiavelli	Pezzino
Curti Aurelio	Franzo	Magno Michele	Piccinelli
Dagnino	Fusaro	Magri	Piccoli
Dal Canton Maria Pia	Galli	Malfatti Francesco	Pietrobono
D'Alema	Galluzzi Carlo	Malfatti Franco	Pintus
D'Alessio	Alberto	Mancini Antonio	Pirastu
Dall'Armellina	Galluzzi Vittorio	Mancini Giacomo	Pitzalis
D'Ambrosio	Gaspari	Manco Clemente	Poerio

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

Pucci Ernesto	Silvestri	Barca	Ingrao
Quaranta	Simonacci	Bardini	Jacazzi
Quintieri	Sinesio	Battistella	La Bella
Racchetti	Soliano	Bavetta	Lenti
Radi	Sorgi	Beccastrini	Leonardi
Raffaelli	Spagnoli	Benocci	Levi Arian Giorgina
Rampa	Spallone	Berlinguer Luigi	Lizzero
Rauci	Speciale	Bernetic Maria	Loperfido
Re Giuseppina	Storchi Ferdinando	Biagini	Lusoli
Reale Giuseppe	Sullo	Bigi	Luzzatto
Reale Oronzo	Sulotto	Bo	Magno Michele
Reggiani	Tagliaferri	Boldrini	Malfatti Francesco
Riccio	Tanassi	Borsari	Manenti
Rinaldi	Tantalo	Brighenti	Marras
Ripamonti	Tedeschi	Bronzuto	Maschiella
Romanato	Tempia Valenta	Busetto	Matarrese
Romita	Tenaglia	Caprara	Maulini
Rosati	Terranova Corrado	Carocci	Melloni
Rossanda Banfi	Terranova Raffaele	Cataldo	Messinetti
Rossana	Titomanlio Vittoria	Chiaromonte	Monasterio
Rossi Paolo	Todros Alberto	Cianca	Morelli
Rossinovich	Togni	Cinciari Rodano	Naldini
Ruffini	Tognoni	Maria Lisa	Napolitano Luigi
Russo Carlo	Toros Mario	Coccia	Natoli Aldo
Russo Spena	Tozzi Condivi	Corgi	Natta
Russo Vincenzo	Trentin	Corrao	Nicoletto
Sacchi Giuseppe	Truzzi Ferdinando	Costa Massucco	Ognibene
Salizzoni	Turchi Luigi	D'Alema	Olimi
Salvi Franco	Turnaturi	D'Alessio Aldo	Pagliarani
Sammartino	Usvardi	De Florio	Palazzeschi
Sandri Renato	Valeggiani	Degli Esposti	Pellegrino
Santagati	Valori	Diaz Laura	Pezzino
Santi Fernando	Vecchietti	Di Benedetto	Pietrobono
Sarti Adolfo	Vedovato	Di Mauro Ado Guido	Pirastu
Sartor	Venturoli	Di Piazza	Poerio
Savio Emanuela	Verga	D'Ippolito	Raffaelli
Scaglia Giovanni Bat-	Veronesi	Di Vittorio Berti	Rauci
tista	Vespignani	Baldina	Re Giuseppina
Scalia Vito	Vianello	D'Onofrio	Rossanda Banfi
Scarascia Mugnozza	Vicentini	Faila	Rossana
Scarpa	Villa	Fasoli	Rossinovich
Scelba	Villani Vittorino	Ferri Giancarlo	Sacchi
Scionti	Vincelli	Fibbi Giulietta	Sandri Renato
Scotoni	Vizzini	Fiumanò	Scarpa
Scricciolo	Zanibelli	Franco Raffaele	Scionti
Sedati	Zanti Tondi Carmen	Galluzzi Carlo Alberto	Scotoni
Serbandini	Zoboli	Gelmini	Serbandini
Seroni	Zugno	Gessi Nives	Soliano
Sgarlata Marcello		Giachini	Spagnoli
		Giorgi	Spallone
		Gombi	Speciale
		Gorreri	Sulotto
		Grezzi	Tagliaferri
		Grimaldi	Tedeschi
		Guerrini Rodolfo	Tempia Valenta
		Guidi	Terranova Raffaele
		Gullo	Todros
		Illuminati	Tognoni

Si sono astenuti (sui disegni di legge nn. 4987 e 3840):

Abenante	Amendola Pietro
Accreman	Assennato
Alatri	Astolfi Maruzza
Alboni	Balconi Marcella
Amasio	Baldini

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

Trentin	Vianello
Valori	Villani
Vecchiotti	Zanti Tondi Carmen
Venturoli	Zóboli
Vespignani	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Berlingúer Mario	Lenoci
Bonomi	Nenni
Botta	Prearo
Cappello	Sasso
Carcatera	Scarlato Vincenzo
D'Amato	Secreto
De Marzi	Taviani
Evangelisti	Tesauo
Giomo	Vetrone
Gonella Guido	Viale
Iozzelli	Zaccagnini

(concesso nella seduta odierna):

Bisaglia	Dossetti
Bertè	Spádola
de' Cocci	Stella

Annunzio di interrogazioni.

FRANZO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 22.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

Interrogazioni a risposta scritta.

DARIDA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per definire la riforma della struttura dell'Istituto nazionale di geofisica, che si protrae da anni.

La mancata approvazione di un nuovo statuto, oltre a costituire un impedimento all'auspicato potenziamento dell'ING, necessario per mettere detto istituto in grado di svolgere compiti sempre più impegnativi, che per legge gli competono, (tenendo anche conto del ripetersi dei fenomeni sismici), arreca anche notevoli danni economici e di carriera al personale di ruolo ed a quello non di ruolo, che rappresenta oltre il 50 per cento del personale stesso.

Infatti mentre l'organico dell'ING prevede 40 posti (18 per personale di ricerca, 9 per tecnici di officina e 13 per servizi amministrativi), attualmente, per il personale di ruolo sono ricoperti 11 posti del personale di ricerca, 5 posti di tecnici di officina e 6 posti del personale amministrativo; per il personale non di ruolo sono ricoperti 2 posti del personale di ricerca, 5 dei tecnici e 20 per i servizi vari.

Da ciò si può rilevare la notevole carenza di personale qualificato, soprattutto per il servizio degli osservatori.

L'interrogante vorrebbe infine conoscere se, ove il nuovo statuto non potesse essere approvato con urgenza, il Consiglio d'amministrazione dell'istituto stesso abbia il potere di esaminare nei limiti del bilancio, provvedimenti tendenti ad alleviare le disagiate condizioni economiche del personale stesso. (27059)

ROBERTI, GUARRA E DI NARDO FERDINANDO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali misure il Governo può e intende adottare per provvedere alle essenziali necessità di vita degli abitanti della frazione di Recca del comune di Marano in provincia di Napoli.

Detta località, che ospita circa trecento abitanti, e che dista dall'abitato di Marano circa due chilometri, è priva di strada di accesso, senza acqua potabile, senza fognature, con poche cisterne alimentate solo dalle piogge per i bisogni personali e per la cura del bestiame.

Tale stato di cose rende precarie le condizioni igieniche della zona, e tale situazione

è aggravata dalla difficoltà per i medici e veterinari di recarvisi in caso di bisogno. (27060)

MINASI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se intendano intervenire onde sollecitare la definitiva sistemazione dei 60 padri di famiglia che lavorano ancora come ausiliari negli undici centri per la lotta contro l'anchilostomiasi nella provincia di Reggio Calabria;

se intendono considerare che da 10 anni lavorano con uno stipendio di 42.000 lire mensile e, data la situazione caotica esistente presso quell'amministrazione provinciale non percepiscono neppure regolarmente lo stipendio. (27061)

BRUSASCA. — *Al Governo.* — Per sapere se voglia provvedere con la maggiore efficacia possibile in difesa della pubblica moralità, contro le pubblicazioni oscene e contro gli spettacoli perversi, a tutela della salute fisica e morale dei giovani per un sano avvenire del popolo italiano. (27062)

TOGNONI E BENOCCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza delle difficoltà che incontrano gli organi e gli Istituti pubblici nell'opera di accertamento e di cura dei lavoratori colpiti da silicosi e asbestosi;

e per sapere se non intendono intervenire, anche in considerazione della notevole diffusione che tali malattie hanno nella regione toscana e in particolare nella provincia di Grosseto affinché:

1) siano potenziati e meglio attrezzati gli uffici medici dell'INAIL della provincia di Grosseto;

2) sia data immediata attuazione ai progetti da tempo predisposti dall'INAIL per la istituzione, in provincia di Grosseto, di un centro diagnostico-terapeutico dove i lavoratori possono essere sottoposti ad accertamenti più tempestivi e rigorosi e anche a cure;

3) sia istituita una Commissione superiore compartimentale, anche avvalendosi di esperti docenti dell'Università di Siena, che possa studiare i casi, i quali fossero non definiti a livello di uffici provinciali dell'INAIL e a quello di centro diagnostico-terapeutico di cui ai punti precedenti. (27063)

BRUSASCA. — *Al Governo.* — Per sapere se intenda prendere tutti i provvedimenti di sua competenza per dare nella imminente primavera ogni possibile assistenza difensiva

e riparatrice ai coltivatori agricoli contro i danni della grandine, contro le altre calamità atmosferiche e, in particolare, contro la *Botrydys cinerea*, che sta devastando i vigneti con danni più gravi di quelli della tempesta. (27064)

ARNAUD. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che nonostante l'entrata in vigore da oltre sei mesi della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale, gli Uffici preposti alla sua applicazione hanno svolto scarsissima attività e non ravvede quindi la necessità di impartire disposizioni affinché:

1) i minori privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, siano segnalati al più presto ai tribunali per i minorenni tramite i giudici tutelari ai sensi del secondo comma dell'articolo 314/5;

2) le istituzioni pubbliche o private di assistenza, ai sensi del terzo comma dell'articolo 341/5, inviino ai giudici tutelari l'elenco di tutti i ricoverati o assistiti, ivi compresi quelli con *handicap* fisici, psichici e sensoriali (ciechi, sordomuti e deficienti della intelligenza, ecc.). Se non ritiene inoltre che vengano date precise disposizioni agli organi di vigilanza del Ministero dell'interno e in particolare ai prefetti e alle Commissioni prefettizie di vigilanza dei beneficati affinché procedano ai sensi delle leggi vigenti ad accertare che gli enti e istituti pubblici e privati di assistenza ottemperino agli obblighi loro spettanti. (27065)

BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — In merito all'esportazione in Svizzera del moscato naturale d'Asti.

L'interrogante chiede se non si ritenga urgente ed opportuno provvedere perché non sia più consentito in Svizzera l'uso delle denominazioni italiane di origine controllate « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » ed « Asti spumante » od « Asti » adottate da più anni abusivamente in tal Paese mediante la produzione incontrollata di tali vini e senza rispetto sia delle leggi italiane che dell'Accordo di Madrid. (27066)

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che la GES.CA.L., secondo quanto affermato dal Consiglio nazionale degli Architetti, non avrebbe tenuto fede agli impegni assunti verso la categoria degli architetti e de-

gli ingegneri in sede del primo concorso biennale bandito il 28 febbraio 1964, ed in particolare alle disposizioni contenute nell'articolo 7 — comma terzo e quarto del bando; che non ha ancora provveduto all'espletamento del secondo concorso biennale per l'iscrizione all'Albo nazionale dei progettisti, previsto dall'articolo 23 — lettera C della legge 14 febbraio 1963, n. 60; che sono ancora numerosissimi i progettisti che attendono, dopo anni, di essere liquidati delle loro competenze; che in conseguenza di ciò l'attuazione del programma decennale di case per lavoratori risulta notevolmente in ritardo e che per tali motivi gli architetti ed ingegneri italiani hanno deciso di sospendere ogni rapporto con la Gestione suddetta — quali urgenti ed opportuni provvedimenti intende adottare per risolvere i problemi dianzi sottolineati in termini precisi ed in accordo con le vigenti disposizioni di legge: (27067)

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, per eventuale riaccertamento della quantità di produzione per ettaro delle uve Nebbiolo e Moscato bianco delle zone produttrici dei vini Barolo, Barbaresco e Moscato naturale d'Asti, intenda o meno ridare incarico al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Detto Comitato è infatti l'Organo più qualificato e competente al riguardo ed ha proposto i tre disciplinari di produzione, a seguito delle indagini espletate sul posto e dopo aver recepito i pareri tecnici qualificati e responsabili dai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Cuneo, Asti, Alessandria, nonché da quello compartimentale di Torino ed infine — secondo legge — dal Comitato regionale dell'agricoltura.

La domanda ha riferimento alle richieste e pressioni di aumento della produzione di uve per ettaro presentate da più parti, forse senza tener conto di quanto è già stato fatto al riguardo e dello scopo finale della legge, inteso a mantenere con le produzioni normali (e ad esse riportare quelle anormali) le eccezionali caratteristiche di pregio dei vini che ne derivano, i quali anche per questi motivi sono ben accreditati in tutto il mondo. (27068)

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per alleviare la gravissima situazione in cui verranno a trovarsi i professori di materie giu-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

ridiche ed economiche incaricati triennali presso gli Istituti professionali per il commercio a seguito della prevista soppressione delle classi quarta e quinta a statuto speciale.

Si tratta, come è noto, di una categoria di docenti che da molti anni profondono le loro energie per la scuola e che, senza un opportuno provvedimento, rimarrebbero dal prossimo anno scolastico senza insegnamento.

(27069)

BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio estero e delle finanze.* — Per conoscere — premesso che sono state impartite disposizioni ai Compartimenti doganali di Genova e di Torino affinché esigano per ogni importazione di legname resinoso scortecciato, sia da opera che per cartiera, la esibizione del certificato fitosanitario rilasciato dalle autorità francesi, e perché sottopongano il legname stesso ad un ulteriore accertamento fitosanitario all'atto dell'entrata del legname sul territorio nazionale e che tali disposizioni hanno effetto immediato e cioè dal 20 febbraio per la dogana di Ventimiglia e dal 1° marzo per quelle del Compartimento di Torino, ivi comprese quelle del Colle di Tenda e del Colle della Maddalena; considerato che i gravami anzidetti creano un gravissimo intralcio al regolare andamento delle importazioni stesse che, come è noto, interessano giornalmente quantitativi assai rilevanti di materiale (presso la sola dogana di Cuneo vengono sdoganati, ogni giorno, mediamente, 20 autotreni di legname francese) con prevedibile notevole aumento del costo dei trasporti, sia per il rilascio dei certificati, sia per le forzate soste degli automezzi, che non mancherà di ripercuotersi sul prezzo della pasta di legno di produzione nazionale e quindi sul prezzo della carta; in considerazione altresì che le disposizioni in parola potranno avere come grave ripercussione probabili contromisure da parte delle autorità francesi a carico dell'esportazione di prodotti italiani; sottolineato che il provvedimento si richiama sia alla legge 18 giugno 1931, n. 987, sia al decreto ministeriale 30 ottobre 1957 che si riferiscono ambedue esclusivamente a « piante e parti di piante vive, semi ed altri prodotti, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione » e non quindi a tronchi e tronchetti scortecciati di resinose, destinati alla produzione di segati o di pasta-legno, e che vi sono quindi fondate riserve sulla legittimità delle disposizioni suddette — se non ritengano possibile un riesame delle di-

sposizioni testé emanate per verificarne l'opportunità e per evitarne le gravi conseguenze. (27070)

GAGLIARDI. — *Ai Ministri della marina mercantile, del bilancio e programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se nella ripartizione dei 5 miliardi per i porti previsti nel bilancio dello Stato a completamento ed integrazione della legge 27 ottobre 1965, n. 1200 non intendano disporre il finanziamento di alcune opere di estrema urgenza per l'agibilità del porto di Venezia, nonché un secondo contributo in favore del porto di Chioggia. (27071)

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se corrisponda al vero che la RAI-TV dia in media 90-95 ore all'anno per i programmi religiosi, mentre la TV francese né concederebbe 150-155 e quella inglese 135-140.

In caso affermativo l'interrogante chiede di conoscere per quale motivo, in un paese di profonde tradizioni religiose, il tempo a disposizione dei suddetti programmi sia così limitato, nonché se non si ritenga di dare a tali trasmissioni, che pur hanno raggiunto un buon livello, il tono del dialogo, della tavola rotonda, del dibattito. (27072)

GAGLIARDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere dettagliatamente in che modo si siano svolti in numerose città d'Italia, occupazioni, proteste e cortei da parte dei giovani universitari e delle scuole medie e quale sia stato il criterio in base al quale si è autorizzato l'intervento della forza pubblica.

L'interrogante ritiene di far presente che, per vecchia tradizione, la scuola in genere gode di una particolare tutela ed immunità, per cui non si giustificerebbe il ripetersi di massicci interventi delle forze di polizia.

Quanto ai problemi di fondo l'interrogante chiede di conoscere in quale modo, sia pure provvisorio il Governo intenda farvi fronte dopo che, per la faziosità delle opposizioni, non è stato possibile al Parlamento repubblicano, prima della sua chiusura, di approvare un qualsiasi provvedimento. (27073)

CALABRÒ. — *Al Governo.* — Per sapere se non voglia appoggiare l'iniziativa presa dal Circolo culturale « Centro studi mussoliniani » di Catania, che ha istituito nel proprio seno un « Comitato nazionale per un monumento a Mussolini », col programma, fissato nell'arti-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

colo 2 dello statuto, « di indire una pubblica sottoscrizione in tutta la nazione e tra le collettività italiane all'estero, per erigere un monumento a Benito Mussolini;

per sapere inoltre se non intenda far propria l'iniziativa del Centro studi di cui sopra, che svolge opera di chiarificazione storica e di pacificazione nazionale. (27074)

COCCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non intenda dare carattere di ufficialità alle ricorrenze delle gesta della Resistenza del marzo e dell'aprile 1944 nei comuni di Poggio Bustone, Leonessa e Poggio Mirteto, accogliendo le istanze dei comitati promotori costituitisi ed in relazione ai loro programmi celebrativi. (27075)

COCCIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della del tutto singolare e pregiudiziale tutela assicurativa dei tosatori di pecore, detti « carosini » che generalmente provengono dal comune di Poggio Bustone (Rieti) e in parte dal vicino comune di Cantalice.

Queste centinaia di lavoratori che emigrano da marzo a settembre passando da una azienda pastorizia all'altra non riescono a fare effettuare i versamenti corrispondenti alle effettive giornate di lavoro prestate con il che perdono gran parte dei contributi con gravissime conseguenze sul loro trattamento previdenziale ed assicurativo.

L'interrogante chiede pertanto al fine di porre termine a questa minorata condizione sociale di questi lavoratori se il Ministro non ritenga opportuno disporre con immediatezza rigorosi accertamenti dando disposizioni particolari agli Uffici del lavoro ed agli Ispettorati del lavoro disponendo particolari cautele e congegni che consentano di impedire evasioni contributive. (27076)

CALABRÒ. — *Al Ministro del tesoro.* — Per essere informato come mai la gestione delle palazzine affidate alla Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed ai dipendenti dello Stato lasci tanto a desiderare, al punto che gli affittuari delle palazzine del viale M. Rapisardi e di via Eleonora d'Angiò in Catania non riescono dopo un anno e mezzo dall'inizio della « pratica » ad avere rimessa in efficienza l'antenna centralizzata della TV, e così per ogni qualsivoglia altra pratica relativa alla funzionalità degli appartamenti, dormiente per lungo tempo, in attesa che gli uffici locali e centrali competenti la

evadano; situazione non certo più brillante esiste anche per gli affittuari delle palazzine gestite sempre dalla suddetta Cassa in Siracusa ed in Messina. Per sapere inoltre se il Governo può modificare lo stato esistente così da consentire alle famiglie che abitano in detti alloggi di procedere al riscatto degli appartamenti stessi. (27077)

BARBA. — *Ai Ministri della marina mercantile e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se e quali iniziative intendano prendere per la realizzazione a Resina di un porto turistico che consentirebbe un'adeguata valorizzazione del complesso degli Scavi di Ercolano e Vesuvio, in considerazione della loro eccezionale importanza archeologica, geofisica e storica. (27078)

SEDATI E SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che nel comune di Castel del Giudice (Campobasso), quasi interamente distrutto dalla guerra, non sono state ricostruite, se non in minima parte, le case di abitazione private a causa delle numerose difficoltà sempre frapposte allo svolgimento delle pratiche di concessione del contributo;

se è a conoscenza altresì del grave malessere dei cittadini, quasi tutti di modestissime condizioni economiche vivendo in un piccolo centro di alta montagna;

se è a conoscenza altresì che nei comuni vicini, anche della provincia di Chieti e de L'Aquila la ricostruzione delle case si è attuata quasi completamente;

per conoscere inoltre quali provvedimenti intenda adottare affinché anche i cittadini di quel comune riescano a svolgere le pratiche di ricostruzione ed a portarle a compimento. (27079)

SEDATI E SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che gli abitanti della frazione Troilo del comune di Pietrabbondante (Campobasso) dovettero abbandonare le loro case molti anni or sono a causa di una imponente frana che investì la zona.

Se è altresì a conoscenza che gli abitanti della frazione — tutti coltivatori diretti — non poterono utilizzare per la ricostruzione delle case la somma stanziata dal Ministero della agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 739 non essendo stata sistemata l'area (scelta come nuova sede della frazione) e ciò nonostante la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1964, n. 1113, con il quale si disponeva la « inclu-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

sione dell'abitato della frazione di Troilo del comune di Pietrabbondante (Campobasso) tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato ».

Chiedono infine di sapere se intende concedere al Provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso il finanziamento di lire 100 milioni occorrente per la sistemazione dell'area del nuovo centro abitato e l'allacciamento alla rete viaria. (27080)

BONEA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se siano maturi i tempi per rivalutare la tariffa di lire 4,50 al lordo di tratte e spese di attrezzatura e di esercizio per ogni militare forza presente ed attribuita agli assuntori barbieri, tenuto conto che l'ultimo aumento di tariffa è stato praticato il 1° gennaio 1962; che l'Amministrazione militare mette in appalto il servizio barbiere con una riduzione del novantatré per cento circa dei costi correnti; che con circolare n. 34473/SB/4/AC l'Amministrazione militare, per i reparti di minor forza in cui il servizio barbiere è espletato da militari barbieri, ha portato il compenso per presenza da lire 1 a lire 10 libere da spese di attrezzatura e di esercizio che sono a carico della Amministrazione; che un operaio impegnato ad assolvere un lavoro continuo per una forza di 300 uomini non può adempiere a servizi extra. (27081)

DI PIAZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga, a seguito della paralisi imposta al settore scolastico dal terremoto che ha investito il territorio delle province di Trapani, Agrigento e Palermo, e della lenta e disordinata ripresa delle lezioni sia per i danni subiti dagli edifici scolastici, sia per il trauma ancora presente nei giovani studenti, di voler disporre:

1) una adeguata riduzione del programma scolastico;

2) una diversa articolazione degli esami di Stato sopprimendo le prove scritte per le scolaresche delle province di Trapani, Agrigento e Palermo. (27082)

BISANTIS. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del turismo e spettacolo, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare, singolarmente e di concerto, per assicurare la estensione della rete internazionale degli ostelli od alberghi per la gioventù sul territorio nazionale. Siffatta estensione, che è indispensabile se si vuole veramente promuovere il turismo dei giovani, non si è realizzata e non si potrà

realizzare data la insufficienza dei mezzi finanziari assegnati alla benemerita Associazione italiana alberghi per la gioventù, la quale rappresenta nel nostro paese, a tutti gli effetti, e sola può rappresentare la International Youth Hostel Federation.

La questione appare di notevole importanza ed è di massima attualità e le notizie diffuse da organi di stampa — (vedi ad esempio quelle apparse sul giornale *Italia turistica* del 25 maggio 1967 in cui si legge che « Solo in Italia diminuiscono gli alberghi per la gioventù ») — non lasciano in verità tranquilli quanti sono impegnati nel delicato settore concernente il turismo dei giovani. (27083)

BISANTIS. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, della sanità, dell'agricoltura e foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali provvedimenti, singolarmente, o di concerto, intendano adottare perché, nella frazione montana Pagliarelle del comune di Petilia Policastro, in provincia di Catanzaro, si realizzino: 1) la costruzione della rete fognante; 2) la istituzione di una farmacia, ed una adeguata assistenza sanitaria (medica ed ostetrica); 3) la bitumazione e la sistemazione del tronco stradale Petilia Policastro - Pagliarelle, a suo tempo costruito dall'Opera Sila; 4) la costruzione del tronco stradale Pagliarelle-Contrada Principe, a cura del consorzio di bonifica o del corpo forestale. Si tratta di interventi assai urgenti e del tutto necessari per rendere possibile la vita alla brava gente che popola la frazione e le contrade viciniori. (27084)

BISANTIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è possibile la istituzione in Cariatì (Cosenza), con il prossimo anno scolastico, del liceo scientifico, o quanto meno di una sezione staccata di liceo scientifico viciniore. E ciò per venire incontro ai desideri delle popolazioni di Cariatì, Terravecchia, Scala Coeli, Pietrapaola, Mandatoriccio, Calopessati, Campana, ed ai voti di quelle amministrazioni comunali interessate. (27085)

BISANTIS. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in favore degli idonei del concorso a sessantadue posti di vice direttore imposte dirette; per conoscere in particolare se sarà possibile la promozione dei medesimi in soprannumero, ovvero se riuscirà consentito co-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

prire, con l'avanzamento degli idonei anzidetti, tutti i posti che si renderanno liberi a seguito delle promozioni previste in favore degli ex combattenti. (27086)

BISANTIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

1) le ragioni per cui il Commissariato per la gioventù italiana (ex GIL) non ha ancora applicato ai propri dipendenti « trentanovisti » la legge 12 febbraio 1960, n. 63;

2) come si giustifichi tale comportamento sul piano giuridico: dopo che il Consiglio di Stato, mutando parere, ha ritenuto « che nei confronti dei dipendenti della Gioventù italiana » — che, come si è visto, non è Ente che persegua fini di patronato, né rientra tra le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza — allorché sussista anche l'altra condizione richiesta dalla legge (cioè l'essere stati comunque in servizio alla data 23 marzo 1939) il disposto dell'articolo 1 della legge n. 63 del 1960 deve trovare puntuale applicazione; e dopo che con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1966 è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato del signor Zagaria Fortunato, dipendente « trentanovista » della Gioventù italiana, una volta ritenuto che l'amministrazione pubblica in base al combinato disposto degli articoli 3 e 97 della Costituzione, sia tenuta a trattare nello stesso modo situazioni obiettivamente eguali;

3) come si giustifichi altresì tale comportamento sul piano politico, quando si pensi che la Gioventù italiana applicò, a suo tempo, le leggi 25 maggio 1939, n. 782, e 2 febbraio 1942, n. 196 (presupposto per l'applicazione della n. 63 del 1960), con cui si immettevano in ruolo i dipendenti « squadristi », creando così una disparità di trattamento in base a ragioni politiche, e non ha applicato la legge 12 febbraio 1960, n. 63, che tendeva ad eliminare tale disparità di trattamento estendendo il beneficio dell'immissione in ruolo a quanti, pur avendo la stessa anzianità di servizio, « squadristi » non fossero stati. (27087)

BISANTIS. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica relativa alla costruzione della strada provinciale Sambiasi-Gabella-Pietre Bianche-Martirano in provincia di Catanzaro; tale strada è stata progettata e finanziata e si attende l'appalto, che viene premurato dai comuni e dalle popolazioni interessate.

(27088)

BISANTIS. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica relativa alla costruzione della strada provinciale Platania-frazioni Pannette e Mercuri-frazione Bella di Nicastro, in provincia di Catanzaro. Tale strada è stata progettata e finanziata e si attende l'appalto dei lavori, che viene particolarmente sollecitato dai comuni di Platania e di Nicastro e dalle popolazioni interessate. (27089)

BISANTIS. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quando l'Ente nazionale elettricità (Enel) ha assorbito la ex società elettrica del Soleo, corrente in Calabria, e quale corrispettivo è stato versato per l'assorbimento di tale impresa elettrica.

L'interrogante desidera conoscere altresì come verrà sistemata la centrale del Soleo di Petilia Policastro, in provincia di Catanzaro; centrale che ben può essere utilizzata specie se convenientemente potenziata, ed adeguatamente collegata alle strade provinciali e statali con la costruzione di un breve tronco stradale che agevoli l'accesso nella valle.

L'interrogante desidera sapere quali iniziative l'Enel abbia allo studio, ed intenda intraprendere, per incrementare l'attività della ripetuta centrale elettrica, che allo stato è pressoché inoperosa, forse in attesa di un ammodernamento degli impianti e di un allacciamento stradale, che appaiono urgenti.

(27090)

BISANTIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se abbiano fondamento le notizie, non smentite, che l'INAM si orienterebbe verso la soppressione della propria unità distaccata di Nocera Terinese (sede provinciale di Catanzaro), la quale va invece potenziata e meglio organizzata e sistemata ai fini del pieno espletamento dell'importante servizio sanitario assistenziale.

Il comune di Nocera è pronto a fornire locali più ampi, e ad assumere anche altri oneri, pur di vedere ancor più efficiente il detto servizio, che interessa le popolazioni di diversi paesi della zona del Nocerino.

L'interrogante si augura perciò di sapere che non soltanto le notizie di cui sopra sono prive di qualsiasi fondamento, ma quanto che l'INAM intende invece potenziare il servizio dislocato a Nocera Terinese, per renderlo sempre più utile ai lavoratori assistiti ed alle loro famiglie. (27091)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

BISANTIS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere le rispettive date di istituzione e di effettiva costituzione dei tre nuclei di industrializzazione di Crotona, di Santa Eufemia Lamezia-Nicastro e di Vibo Valentia, in provincia di Catanzaro. Per conoscere se sono stati nominati e costituiti gli organi amministrativi e direzionali dei medesimi; quali programmi sono stati impostati ed avviati a soluzione; quali attività sono state finora spiegate; quali iniziative sono state intraprese; quali opere e quali impianti sono stati realizzati; quali finanziamenti sono stati concessi ed erogati finora ai ripetuti tre nuclei, cui van rivolte particolari attenzioni al fine di dare concreto avvio ad un processo di industrializzazione in Calabria. (27092)

BISANTIS. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati, quali agevolazioni sono state consentite, e quali ulteriori provvidenze potranno essere concesse per aiutare gli agricoltori, i coltivatori, i contadini di Nicastro, di Sambiasi, di Santa Eufemia Lamezia, di Platania, di Ginnezia, di Cusinga, di Pianopoli, di Teroletto Antico, di Maida, a superare la crisi nella quale si sono venuti a trovare soprattutto nel settore vitivinicolo, specie per le difficoltà di collocamento del prodotto.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali interventi sono stati spiegati dall'Opera Sila, Ente di sviluppo agricolo in Calabria, e quali facilitazioni sono state date nel delicato settore fiscale. La crisi del settore vitivinicolo, si è allargata pure al settore oleario, ed al settore cerealicolo; e non solo nella vasta piana di Lamezia, ma anche nelle altre zone della provincia di Catanzaro; perciò lo interrogante chiede di conoscere ancora le provvidenze adottate a favore dei produttori di olio e dei produttori di grano, ed al riguardo raccomanda vengano impartite disposizioni adeguate e vengano intensificate le operazioni necessarie al fine di sollecitare al massimo la liquidazione ed il pagamento delle somme dovute ad integrazione del prezzo dello olio e del prezzo del grano. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) deve accelerare le erogazioni stabilite, in quanto i produttori ed i lavoratori agricoli dell'intera Calabria si trovano in particolari condizioni di crisi, con grave danno per la già povera economia della regione. (27093)

BISANTIS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali provvedimenti sono in corso di studio o di esame al fine di risolvere il problema della gestione e della manutenzione degli acquedotti costruiti o da costruire a cura della benemerita Cassa per il mezzogiorno. Nell'importante settore, affidato oggi al Servizio acquedotti e fognature del detto istituto, si avverte la necessità di una nuova sistemazione autonoma, attraverso la quale si potrà provvedere in futuro ad una gestione degli acquedotti comunali mediante organismi autonomi, adeguati ai tempi che verranno.

L'interrogante desidera in particolare conoscere se è prevista anche una trasformazione del Servizio acquedotti della cassa, proprio anche ai fini della soluzione del problema della gestione e della manutenzione degli acquedotti. (27094)

CAPRARA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle specifiche competenze e responsabilità, per colpire i responsabili dell'abuso commesso nel comune di Marano (Napoli) e consistente nella costituzione del 7° piano di un fabbricato al corso Umberto I (zona Lavinaio) in difformità della licenza edilizia numero 1230/67.

L'interrogante chiede di conoscere quali misure in particolare si ritenga di adottare nei confronti dell'Amministrazione comunale resasi responsabile di tali illegalità e non ancora intervenuta a reprimerla nonostante l'evidenza dei fatti e nonostante le pubbliche denunce. (27095)

DE CAPUA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per avere notizie in merito al finanziamento del piano per la esecuzione dei provvedimenti urgenti in favore degli abitati pugliesi ancor oggi con approvvigionamento idrico ridottissimo.

L'interrogante ricorda in proposito i voti espressi dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, nella seduta dell'8 novembre 1967; voti fatti propri dalla Giunta dell'Amministrazione della provincia di Bari, nella seduta del 17 gennaio 1968. (27096)

DE CAPUA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere se ritengano di poter accogliere i voti espressi dal Consiglio di presidenza del Consorzio pro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

vinciale dei patronati scolastici di Bari, voti intesi ad ottenere congrui finanziamenti per « la refezione e l'assistenza AAI » a favore dei patronati medesimi.

L'interrogante si permette rappresentare che la Giunta dell'Amministrazione della provincia di Bari ha deliberato di aderire alla richiesta di cui avanti in data 25 gennaio 1968. (27097)

CATELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se, in occasione del cinquantenario della vittoria di Vittorio Veneto, non ritengano giusto che le spoglie di Vittorio Emanuele III — comandante supremo delle Forze armate che diedero all'Italia quella indimenticabile vittoria a conclusione della sua unità — ritornino in Patria nella pace del Pantheon di Roma. (27098)

D'AMATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere, in relazione alle notizie circa le gravi risultanze dell'indagine compiuta dall'apposita Commissione interministeriale, se non ritenga opportuno procedere con urgenza alla nomina di un commissario straordinario all'Automobil club d'Italia, e ciò anche al fine di facilitare al massimo l'opera della Magistratura che — secondo indiscrezioni di stampa non smentite — avrebbe già chiesto l'acquisizione agli atti della relazione della Commissione d'indagine per gli accertamenti di sua competenza. (27099)

VENTUROLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per rappresentargli l'opportunità e l'urgenza di un suo immediato intervento in merito alla illegittimità del decreto del prefetto di Bologna, con il quale è stata dichiarata l'ineleggibilità di alcuni consiglieri del Consiglio del consorzio dei partecipanti di San Giovanni in Persiceto.

A norma di legge e tanto meno degli articoli 170 e seguenti dello Statuto, il prefetto non ha alcun potere di intervento diretto in materia di eleggibilità dei consiglieri della partecipazione.

Nel caso in esame solo la giurisdizione del giudice ordinario che è già in atto, ha poteri decisionali.

Il conflitto di attribuzioni creato dall'intervento del prefetto è reso manifesto oltre che dall'espresso rinvio delle norme statutarie (articolo 120) alle norme sulle operazioni elettorali, dalla applicabilità in via estensiva od analogica, dalle norme di cui agli articoli 1 e seguenti legge 23 dicembre 1966, n. 1147

sul « contenzioso elettorale amministrativo », applicabilità si badi già affermata dalla Suprema corte (Cassazione), sentenze del settembre 1957, n. 3551. (27100)

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere come ritenga di potere conciliare il costante indirizzo di politica agraria di questi ultimi anni rivolto allo sviluppo zootecnico, sancito anche nel programma quinquennale di sviluppo economico e codificato nel facile slogan « meno grano e più carne », con l'attuale situazione di mercato la cui pesantezza ha raggiunto limiti senza precedenti ed assolutamente insostenibili per gli allevatori.

Considerato che nessun settore di allevamento, da quello bovino a quello suinicolo a quello avicolo, consente ormai più alcun margine di guadagno per gli allevatori che hanno ottemperato alle disposizioni a suo tempo impartite dagli organi politici e tecnici del Ministero dell'agricoltura;

Che, in conseguenza della falcidia subita dai prezzi della carne, con particolare riferimento ai suini il cui valore di mercato si è ridotto di oltre il trenta per cento rispetto a quello del recente passato, molte delle migliori aziende zootecniche rischiano di dovere cessare ogni attività.

Che il pesante rincaro dei prezzi dei prodotti fondamentali per l'alimentazione degli allevamenti, come il mais, ha ulteriormente aggravato la crisi.

Quanto sopra premesso, l'interrogante chiede di conoscere se, anche in considerazione delle responsabilità politiche connesse a quanto sta avvenendo, non si ritenga:

- 1) di disciplinare adeguatamente la connessione di contingenti di importazione di carne congelata;
- 2) di incoraggiare e sostenere con congrui aiuti l'allevamento delle categorie e razze di bestiame nazionale che non trovano riscontro negli altri Paesi del MEC;
- 3) di predisporre efficaci controlli doganali per le importazioni di bestiame che sono frequentemente effettuate in base ad accordi e scambi commerciali. (27101)

FODERARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia al corrente delle difficoltà in cui si dibatte il personale degli ispettorati compartimentali dell'agricoltura, soprattutto per quanto riguarda il trattamento economico impari al lavoro e alle funzioni; e particolarmente per cono-

scere se sia al corrente di quale sia il disagio — soprattutto anche sotto il profilo morale — dei funzionari degli stessi ispettorati, che si trovano a constatare di persona come elementi distaccati (particolarmente degli enti di sviluppo) percepiscano stipendi molto più elevati (perfino talvolta del 100 per cento) di quelli che vengono a percepire i funzionari degli ispettorati, dai quali pure dipendono.

Per conoscere, ancora, se sia al corrente delle difficoltà in cui si dibatte il personale degli ispettorati, che è costretto anche a fungere da dattilografi (anche se di carriera diretta e di concetto), per difetto di un ruolo di dattilografi addetti agli ispettorati, e di personale d'ordine: il che porta, purtroppo, alla conseguenza di ridurre l'attività istituzionale di carattere tecnico e, quindi, l'eliminazione delle numerosissime pratiche che si affollano negli ispettorati dell'agricoltura. A tal riguardo l'interrogante si permette far presente che il Ministero dei lavori pubblici e dell'interno hanno già il ruolo dei dattilografi.

(27102)

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* —

Per conoscere i motivi che impediscono l'esame del ricorso presentato dalla signora Altavilla Caligiani da Magione (Perugia) contro i soprusi perpetrati dall'amministrazione comunale relativamente ai diritti per fabbricati di sua proprietà.

(27103)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che le mense gestite dall'Università di Napoli per i propri studenti attraversano un periodo di serie difficoltà che inducono a prevedere che le mense stesse saranno costrette a sospendere le loro prestazioni il prossimo 15 marzo 1968 — se non ritenga di intervenire tempestivamente con provvedimenti idonei ad evitare la suddetta sospensione e per conoscere le cause che hanno determinato le precitate difficoltà.

(27104)

MASSARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che l'interrogante ravvisa la indilazionabile necessità di riservare ai bambini zone all'aria aperta, cintate o comunque salve dai pericoli del traffico, per il gioco e la ricreazione; e ricorda che nel nostro Paese (e non soltanto nelle città industriali e nei grandi centri abitati) le aree di verde convenientemente attrezzate e custodite sono malauguratamente ridotte e modeste, tanto da far apparire l'Italia

agli ultimi posti in confronto ai Paesi stranieri. I dati che qui si riportano mettono in evidenza la situazione del tutto deficitaria:

Milano: abitanti 1.705.008; superficie totale 181.762.069 metri quadrati; metri quadrati 1,7 di verde per abitante; campi gioco 28 di cui solo 15 con attrezzature e recinzione per un totale di metri quadrati 237.430 dei quali 55.000 a verde pari cioè a 0,13 metri quadrati per abitante e poco più di un metro quadrato per bambino;

Roma: abitanti 2.252.000; dotazione spazi verdi pubblici, parchi e giardini metri quadrati 1,85 per abitante; verde scolastico metri quadrati 0,04 per abitante e terreni sportivi metri quadrati 0,40 per abitante; campi gioco per bambini 5 pari a un campo ogni 400.000 abitanti;

Stoccolma: abitanti 807.703; campi gioco per bambini 792 pari a circa 25 metri quadrati per bambino. L'area totale cittadina riservata ad attrezzature sportive e ricreative per giovani è di metri quadrati 4.400.000 di cui 600.000 per campi di gioco;

Ulm (Germania): popolazione 93.000 abitanti; superficie a verde pubblico 137 ettari pari al 3 per cento della superficie della città; campi gioco 36 comunali per bimbi dai 3 a 6 anni, 20 comunali per bimbi dai 7 ai 12 anni e 96 campi gioco privati; ogni abitante dispone complessivamente di metri quadrati 14,80 di verde;

Amsterdam: abitanti 868.902, campi gioco 247;

Copenaghen: abitanti 936.800, campi gioco 148;

che in una città — ad esempio — come Milano vivono circa 216.000 bambini e ragazzi compresi tra i 3 e i 14 anni, in attesa di una precisa ed idonea regolamentazione dell'occupazione del tempo libero e del gioco all'aria aperta — se non ritenga utile e opportuno — e di conseguenza impartire le relative disposizioni ai Provveditorati agli studi della Repubblica — destinare i cortili e le zone verdi cintate dalle scuole (elementari, medie, superiori) nelle ore libere dalle discipline didattiche, alla ricreazione dei bambini e dei ragazzi.

A Milano, di recente, un esperimento in tal senso è stato fatto in 5 scuole elementari ed in una scuola media con risultati soddisfacenti, grazie anche alla collaborazione tecnica del Centro milanese per lo sport e la ricreazione che ha fornito la sua esperienza e il personale di assistenza e sorveglianza.

(27105)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

PICCINELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che:

a) solo 211 mila ettari del bacino idrografico dell'Ombrone, su un totale di 35 mila, risultano classificati e 148 mila ettari (di cui 139 nella sola provincia di Siena) rimangono ancora da classificare come comprensorio di bonifica;

b) l'ente Maremma ha effettuato richiesta di classificazione di tali territori a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sin dal luglio del 1967;

c) tale classificazione deve ritenersi urgente, in quanto solo a seguito di essa sarà possibile procedere:

alla realizzazione, anche nella parte non ancora classificata, di invasi a funzione polivalente con preminenza di quella di attenuazione delle portate di piena e, in connessione a tale finalità, di quella irrigua nonché di interventi idraulici sulle aste, per regolare, in modo sistematico, i corsi di acqua minore;

alle necessarie sistemazioni idraulico-forestali, a monte e, nella parte valliva, al rafforzamento o alla creazione delle necessarie arginature o alla costruzione di larghe golene ed eventuali casse di espansione.

Ciò in considerazione dei tragici eventi alluvionali provocati dal fiume Ombrone con una frequenza oscillante tra i 25 e i 40 anni e, in particolare, di quello del 4 novembre del 1966, che determinò l'inondazione delle campagne e del centro abitato di Grosseto. Evento, questo ultimo, che fu la conseguenza di una precipitazione sull'intero bacino di 550 milioni di metri cubi in un periodo di 24 ore, corrispondenti ad una intensità media di portata pari a 180 millimetri e determinò danni diretti ed indiretti stimati nell'ordine di circa 50 miliardi; ai quali è doveroso aggiungere il ricordo della perdita di vite umane e delle angosce trascorse, nonché le sempre vive preoccupazioni per il futuro. (27106)

SULLO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, della marina mercantile e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se siano state valutate attentamente, dal punto di vista del possibile inquinamento del Golfo di Salerno, le conseguenze del progettato impianto termoelettrico che dovrebbe sorgere tra Salerno e Pontecagnano, con una produzione prevista di tre milioni di chilowattori all'anno.

Le perplessità nascono sia dalle non del tutto rassicuranti informazioni sul deflusso nel mare dei residui dell'impianto, sia dal

fatto che il rifornimento di nafta dovrebbe avvenire con petroliere di medio tonnellaggio in una zona di mare assai difficile per la presenza di correnti marine che producono un continuo interrimento.

La città di Salerno, come è noto, non ha ancora un porto idoneo, ed un nuovo porto è da venti anni in costruzione.

Le operazioni di scarico della nafta dovrebbero avvenire mediante un pontile in uno specchio d'acqua che, secondo tecnici di fama nazionale e internazionale, non offrirebbe tutte le garanzie. Sia pure nell'arco di anni, non è da scartare la possibilità di incidenti, i quali potrebbero danneggiare la funzione turistico-balneare del litorale.

L'interrogante ritiene che eventuali perdite di nafta potrebbero colpire, in determinate condizioni metereologiche, la costiera amalfitana, con imprevedibili incresciose conseguenze per il turismo, internazionale e nazionale.

Per questo motivo l'interrogante chiede che una Commissione ad altissimo livello scientifico, con la partecipazione di esperti della marina mercantile, di rappresentanti del Ministero del turismo e di dirigenti delle organizzazioni turistiche locali, prenda conoscenza di tutti i dati del problema dopo i necessari approfondimenti, e formuli un definitivo parere, vincolante per l'ENEL a tutti gli effetti.

(27107)

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che, in base alla convenzione originaria del 2 febbraio 1962, i termini per i lavori dell'autostrada Adriatica risultavano così fissati: tronco Rimini-Ancona: inizio lavori marzo 1964, apertura al traffico dicembre 1967; tronco Ancona-Porto d'Ascoli: inizio lavori novembre 1964, apertura al traffico dicembre 1968;

che successivamente, con atto aggiuntivo alla convenzione di cui sopra, i termini stessi furono abbreviati come segue: tronco Rimini-Ancona: inizio lavori per il 31 marzo 1963, apertura al traffico entro il 30 giugno 1967; tronco Ancona-Porto d'Ascoli: inizio lavori per il 31 dicembre 1963, apertura al traffico entro il 30 giugno 1967;

che, in risposta alla interrogazione n. 279 presentata dall'interrogante in data 26 giugno 1963, il Ministro dei lavori pubblici rilevò come, in conseguenza delle opposizioni mosse dai comuni rivieraschi in merito al tracciato previsto dal progetto, si era reso necessario soprassedere all'inizio dei lavori, assicurando tuttavia che si sarebbe seguito « con

particolare cura il sollecito adempimento delle procedure e, successivamente, lo sviluppo dei lavori stessi perché potesse essere recuperato il tempo perduto e la data prevista dalla convenzione per l'apertura al traffico del tronco in parola potesse essere osservata »;

che sono ormai trascorsi ampiamente tutti i termini previsti, sia nella convenzione originaria che in quella aggiuntiva, senza che la « particolare cura » di chicchessia abbia consentito di vedere confermate nei fatti le previsioni ufficialmente avanzate dal Ministro;

che non si rilevano, da parte dell'interrogante, validi motivi di alcun ordine che possono giustificare l'enorme ritardo nella conclusione dei lavori dell'autostrada Adriatica, la cui apertura al traffico non è ancora possibile prevedere per nessuno dei due tronchi — se non ritenga di adottare tutte le opportune e necessarie iniziative per far sì che il ritardo di oltre un anno, già verificatosi nell'apertura al traffico dell'autostrada Adriatica, non si protragga ingiustificatamente ed indefinitamente, causando un danno ingente a tutta la regione marchigiana che, solo da un miglioramento delle infrastrutture, può aspirare ad uno sviluppo economico e sociale che la sollevi dall'attuale stato di crisi. (27108)

BISANTIS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord e ai Ministri dei lavori pubblici, del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica relativa alla costruzione della strada panoramica Catanzaro Lido-Capanello di Staletti, da prolungare fino a Soverato, in provincia di Catanzaro: strada di grande interesse turistico e di notevole importanza ai fini della valorizzazione del litorale di una intera zona.

Tale strada è stata da tempo programmata dalla Cassa per il mezzogiorno, ed anche, se non del tutto forse, finanziata.

L'interrogante desidera in particolare conoscere la lunghezza precisa del tronco Catanzaro Lido-Capanello, il costo preventivato, il finanziamento già stabilito, lo stato attuale della progettazione affidata all'Ente provinciale del turismo di Catanzaro ed all'Amministrazione provinciale di Catanzaro, le prospettive future per una prossima realizzazione dell'opera molto attesa dalle popolazioni di Catanzaro e di numerosi comuni della Calabria media. (27109)

BISANTIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straor-*

dinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per conoscere lo stato attuale delle pratiche relative all'inclusione degli abitati delle frazioni Gagliano, Santa Maria di Catanzaro, Catanzaro Lido, Siano, Pontegrande, Signorello e Sant'Anna, tutte appartenenti al comune di Catanzaro, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge Calabria 26 novembre 1953, n. 1177.

In tali centri abitati, mal situati ed esposti a continui franamenti e pericoli, sono stati praticati nel passato sporadici interventi da parte del Genio civile e del provveditorato alle opere pubbliche. Ma si rende assolutamente indispensabile, e si ravvisa urgente un intervento consolidatorio e sistematorio, che valga a rendere alquanto tranquille le popolazioni abbastanza numerose, e sempre in via di accrescimento. (27110)

BISANTIS. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica relativa al costruendo nuovo mattatoio del comune di Catanzaro. Quello esistente, idoneo e non più sufficiente per una città ormai di ottantamila abitanti, non risponde alle esigenze né dal punto di vista sanitario, né dal punto di vista della sicurezza; ed il servizio di mattazione e di controllo, vi si svolge in condizioni di grave disagio. Per giunta, il piccolo antiquato stabilimento, è sito sulla strada statale di circonvallazione della città, attraverso la quale il traffico è tanto intenso da determinare la necessità del senso unico.

L'interrogante si augura che l'opera possa essere inclusa in uno dei prossimi programmi di opere igieniche, e quanto prima realizzata. (27111)

BISANTIS. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali lavori sono stati programmati e progettati, d'intesa con il Ministero della difesa-aeronautica, al fine di rendere più agibile e più rispondente alle esigenze del traffico l'aeroporto di Crotona, in quel di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro). In particolare l'interrogante desidera conoscere gli importi previsti, i finanziamenti disposti, i progetti approntati, gli appalti da effettuare. Le opere sono tanto necessarie per dare maggiore efficienza all'aeroporto e consentire un crescente afflusso di viaggiatori dalla Calabria a Roma ed oltre, e viceversa. (27112)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

BISANTIS. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere le cause accertate ed in corso di accertamento, che provocarono il grave disastro del 20 marzo 1967, mentre si eseguivano i lavori della costruenda galleria di Stefanacani in provincia di Catanzaro (tronco ferroviario Santa Eufemia Lamezia-Rosarno-Reggio Calabria). In particolare l'interrogante desidera sapere quali aiuti e quale assistenza sono stati elargiti alle famiglie dei poveri sette lavoratori scomparsi, specie alle vedove ed agli orfani; quali responsabilità sono state acclamate; quali misure sono state adottate per prevenire ed impedire che si verificchino e si ripetano gravi sinistri del genere sui lavori. (27113)

SANTAGATI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se gli risulti che l'Istituto autonomo case popolari di Messina abbia messo in vendita gli alloggi dell'isolato 76 P.R. di Messina al prezzo di lire 1 milione e mezzo a vano, se non ritenga tale prezzo contrario ai fini istituzionali dell'ente venditore, che fra l'altro dovrà affrontare circa sessanta ricorsi prodotti dagli interessati dinanzi all'apposita commissione regionale presso il provveditore alle opere pubbliche e quali concrete iniziative intenda assumere per stroncare una siffatta esagerata pretesa. (27114)

DI GIANNANTONIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga giusto e opportuno accogliere il voto espresso dalla giunta municipale di Chieti la quale, associandosi ad una iniziativa analoga assunta dalla associazione marinai d'Italia, ha chiesto al Ministero della difesa che una unità di prossimo allestimento della marina militare italiana venga intestata alla medaglia d'oro Raffaele Paolucci, uomo di profonda umanità, medico, scienziato e parlamentare della terra d'Abruzzo, nel ricordo della leggendaria impresa dell'affondamento della corazzata austriaca « Viribus unitis », ricordo che diventa doveroso e che ripropone alla meditazione del nostro popolo la validità incorrussa dei grandi e generosi eroismi che hanno fatto la nostra Patria, proprio in questo anno in cui con legge recentemente approvata dal Parlamento, l'Italia si accinge a celebrare il cinquantenario della Vittoria che concluse la guerra del 1915-18. (27115)

VALITUTTI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere —

premessi che sembra essere imminente la emanazione di un decreto ministeriale per la concessione di sgravi tributari a favore delle zone agrumarie dell'agro sorrentino, danneggiate dalle intemperie degli scorsi mesi — se non ritengano di includere in detto decreto anche le zone della provincia di Salerno non meno danneggiate di quelle anzidette dalla stessa calamità.

L'interrogante fa presente che l'esclusione delle zone della provincia di Salerno sarebbe un palese atto di ingiustizia che colpirebbe quelle laboriose popolazioni esclusivamente dedite alla coltivazione di quei famosi agrumeti. (27116)

VALITUTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che, in base alla legge 23 aprile 1955, n. 279, per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno, sono stati espropriati fabbricati, suoli ed altri beni, finora non potuti pagare ed infatti ancora non pagati, e che sono state archiviate non poche domande debitamente documentate per la ricostruzione di case distrutte a cagione della mancanza di fondi — se non ritenga di applicare, in favore di coloro che fino ad oggi non hanno potuto fruire, in dipendenza della surriferita circostanza, del contributo di cui all'articolo 2 della legge predetta per la ricostruzione delle case distrutte, le norme contenute negli articoli 4 e 17 della legge stessa per la concessione dei mutui. (27117)

VEDOVATO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni in base alle quali dalla opportuna innovazione introdotta di recente nei tabelloni orario in uso nelle principali stazioni italiane — nel senso che in detti tabelloni orario siano chiaramente indicate non solo l'ora d'arrivo o di partenza dei treni, ma anche quella in cui detti treni sostano in tutte le stazioni di provenienza, o, rispettivamente, di destinazione — è stata esclusa, insieme ad altre città, anche la stazione di Firenze; e per sapere se a tale dimenticanza non si intenda ovviare al più presto, estendendo in genere quanto più possibile questo sistema di tabelloni-orario, assai completi e quindi assai più utili ai viaggiatori ed ai turisti. (27118)

VEDOVATO. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere se non ritengano

d'impartire istruzioni ai rispettivi dipendenti uffici periferici per confermare che i benefici concessi dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi alle aziende che entrino in funzione entro il 13 settembre 1969 per i comuni già qualificati zone depresse, indipendentemente dal fatto che tali comuni, quali ad esempio Tavernelle Val di Pesa in provincia di Firenze, siano stati recentemente esclusi da tale qualifica. (27119)

VEDOVATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno ed urgente autorizzare i vari compartimenti dell'ANAS ad assumere operai avventizi in un numero che si manifesti sufficiente a far fronte agli aumentati compiti affidati all'Azienda in conseguenza dell'inclusione di predeterminate strade provinciali nella rete della viabilità statale. Prima di tale passaggio, per fare un esempio, l'estesa viaria del compartimento ANAS della Toscana era di chilometri 1230, mentre oggi è di chilometri 2964, ossia con un aumento di chilometri 1734 in solo dieci anni: nonostante questo straordinario aumento, il contingente del personale di cantoneria ed operaio è rimasto pressoché immutato, in quanto l'assunzione di nuove strade non comporta che il personale delle amministrazioni provinciali sia trasferito all'ANAS, con la conseguenza che si è verificata una grave deficienza di personale sia di sorveglianza che di cantoneria e di manovalanza sulle strade di nuova classifica: grave deficienza che la legge 22 novembre 1961, n. 248, emanante disposizioni per la esecuzione di lavori in amministrazione da parte dell'ANAS per esigenze indilazionabili, non concorre a risolvere poiché le assunzioni da questa legge previste hanno carattere esclusivamente occasionale e di pochi giorni per assicurare il normale svolgimento del traffico in casi di grave emergenza; e che è destinata ad acuirsi a mano a mano che aumentano le statizzazioni, anche considerando che il regolamento per il personale cantoniere dell'ANAS, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 866, stabilisce, all'articolo 1, in chilometri 4 la estensione di un cantone in linea di massima.

L'interrogante fa, inoltre, presente che la carenza di personale sul piano nazionale non consente di saturare neppure l'attuale organico, che risulta, secondo dati ufficiali redatti al 1° gennaio 1967 e prescindendo dai gradi, di cantonieri e casellanti n. 5180 e di operai

n. 4956, laddove i posti stabiliti in organico sono rispettivamente di n. 6235 e n. 5128. (27120)

VEDOVATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — in relazione a precedenti interrogazioni presentate il 18 febbraio ed il 3 marzo 1964 e anche con riferimento alle dichiarazioni rese dal Ministro degli affari esteri a seguito di esplicite richieste dell'interrogante dinanzi alla Commissione esteri della Camera dei deputati il 10 gennaio 1967 — se non ritenga di intensificare i passi, già accortamente intrapresi, per rimuovere alcune riserve sopraggiunte nell'ambito comunitario in merito alla costituzione in Firenze di una Università europea o di un Istituto europeo di studi e di ricerche universitarie, la cui validità ed attualità, anche per concorrere a risolvere il problema della ricerca scientifica in Europa, è stata sostenuta recentemente da autorevoli organi di stampa internazionale e costituisce oggetto di rinnovato interessamento da parte di Organismi europei quali il Consiglio d'Europa, la cui Commissione culturale, nel gennaio di questo anno, ricordando le proposte concrete fatte dal Consiglio d'Europa per l'istituzione di un centro di studi europei a livello universitario prima ancora che i trattati di Roma ne avessero stabilito la precisa costituzione ed il vertice europeo dei capi di Stato e di governo, riunitosi a Bonn nel 1961, ne avesse determinato la sede in Firenze, si è posto il quesito di sapere se, qualora il progetto di Università europea non possa venire alla luce in applicazione dell'articolo 9 del trattato Euratom, esso non debba essere ripreso in un quadro geografico più rappresentativo dell'Europa. (27121)

DI VAGNO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se è a lui nota la grave situazione nella quale versano oltre 250 connazionali che lavorano nel Sudan e che sono nella impossibilità di rientrare in Patria per l'assoluto divieto posto dal Governo del Sudan a trasferire in Italia i loro modesti risparmi ammontanti a cifre inferiori ai 2 milioni e per il rifiuto dello stesso governo sudanese a corrispondere in Italia le pensioni a cui hanno diritto i nostri connazionali che hanno lavorato alle dipendenze dell'amministrazione sudanese.

Quanto sopra riveste caratteri di particolare gravità anche in relazione a quanto recentemente si è appreso dalla stampa circa la concessione di un prestito di 8 miliardi di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

lire da parte del nostro Paese al Sudan nell'ambito della politica di aiuto ai Paesi di nuova democrazia.

All'interrogante sembra quanto mai opportuno che la concessione del prestito preveda una clausola che impegni il Sudan a favorire mediante il rilascio di permessi di trasferimento di valuta i nostri connazionali di cui sopra. (27122)

LA BELLA, PAGLIARANI, BORSARI, VIVIANI LUCIANA, MAULINI, JACAZZI, ALATRI E MORELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga necessario, urgente, doveroso e inderogabile emanare le opportune disposizioni abrogative della circolare n. 15700 M III A. VII Divisione PEL del 30 luglio 1966, n. 16/66 diretta ai prefetti e ai medici provinciali e ai veterinari provinciali con la quale si invitano le predette autorità ad operare affinché i comuni, derogando dagli articoli 43 e 61 del testo unico delle leggi sanitarie 1934, adottino i criteri di divisione dei proventi degli uffici sanitari e veterinari comunali contemplati nel disegno di legge 4943, presentato di concerto dai Ministri dell'interno e della sanità, avente per oggetto modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie; poiché tale disegno di legge non è stato approvato e quindi le sue norme non possono essere applicate in via amministrativa, la predetta circolare ha indotto numerosi comuni ad adottare i criteri suggeriti, ed altri ad accantonare, a favore degli ufficiali sanitari e dei veterinari condotti le somme relative, provocando generale confusione; e la sua applicazione, oltre ad essere illegittima, provoca un illecito arricchimento degli ufficiali sanitari dei medi e grandi comuni con emolumenti extra stipendio, nei casi limite, di 30 milioni l'anno. (27123)

NANNINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, dopo la rettifica dell'anzianità, per i dipendenti, che hanno avuto la retrodatazione della promozione a primo esperto, intenda procedere anche alla ricostruzione di carriera rifacendo le promozioni ad esperto principale avvenute per merito comparativo in data 27 gennaio 1964. (Il ritardo nel procedere a questo giusto provvedimento, che fra l'altro dovrebbe essere una conseguenza del decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1967, che accoglieva il ricorso straordinario presentato da alcuni dipendenti, suscita sfiducia nell'am-

ministrazione e costringe i dipendenti stessi a ricorrere di nuovo, al Consiglio di Stato). (27124)

SANTAGATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli risulti che il provveditore agli studi di Enna abbia adottato nell'ultimo semestre i seguenti provvedimenti relativi al funzionamento del patronato scolastico di Enna:

1) nomina di un commissario straordinario in sostituzione del dimissionario presidente del patronato scolastico con decreto 26 settembre 1967, protocollo 2353/A-29 palesemente illegale, perché il consiglio per l'elezione del nuovo presidente era stato convocato il 28 settembre.

Scioglimento del consiglio da parte dello stesso commissario che sospendeva la riunione del 28 settembre, in aperta violazione della legge regionale 1° aprile 1955, n. 21, e successive modifiche, che al penultimo capoverso dell'articolo dispone: « Il provveditore... qualora per gravi motivi ne ravvisi l'opportunità può, su conforme parere del consiglio scolastico provinciale, provvedere con propria determinazione, da notificarsi all'assessore regionale della pubblica istruzione, alla nomina di un commissario straordinario... »;

2) ricostituzione per il triennio 1968-70, del consiglio di amministrazione del patronato scolastico di Enna con decreto dell'8 gennaio 1968, n. 60/A con le seguenti palesi violazioni:

a) il componente dottor Giuseppe Sincropi è stato segnalato dal sindaco e non dall'amministrazione comunale, come prescritto dalla legge regionale 8 febbraio 1965, n. 397, articolo 8, lettera d);

b) l'insegnante G. Battista Falli è stato segnalato dal sindaco e non eletto dal consiglio comunale, come prescritto dalla lettera a) articolo 6 della legge regionale 1° aprile 1965, n. 21, e successive modifiche;

c) il dottor Curcio Gino non poteva essere nominato, perché riveste la carica di presidente dell'azienda municipalizzata Acqua e Luce di Enna e così pure l'avvocato Adriano Ternini, in quanto presidente della commissione provinciale di controllo di Enna, per espresso divieto sancito rispettivamente dal comma primo e comma secondo della legge regionale 19 gennaio 1966, n. 156;

d) l'avvocato Ligotti Rosalia è stata nominata d'autorità dal provveditore agli studi, senza essere stata eletta dal corpo insegnante delle 4 scuole medie di Enna;

3) mancata convocazione da parte del provveditore agli studi dell'assemblea dei soci, che a norma dell'articolo 1 del decreto regionale 19 gennaio 1966, n. 156, ha diritto a due rappresentanti elettivi in seno al consiglio di amministrazione del patronato, omissione tanto più grave, se si tiene conto del fatto che dal 1° settembre 1967 si sono iscritti al patronato scolastico di Enna in qualità di soci 172 cittadini, con regolare delibera del consiglio di patronato.

E per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del provveditore agli studi di Enna per le sopra indicate violazioni di legge. (27125)

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro per conoscere se dalle inchieste condotte recentemente dal Ministero del lavoro e dalla Ragioneria generale dello Stato siano emerse irregolarità amministrative nella gestione dell'Ente di diritto pubblico Istituto di studi sul lavoro, con sede in Roma, e a chi debba attribuirsi la responsabilità di tali irregolarità.

« L'interrogante chiede inoltre di sapere se il Consiglio di amministrazione del predetto Ente risulta composto in ossequio alla legge istitutiva ed allo statuto e se la nomina del nuovo Presidente dell'istituto di studi sul lavoro sia stata effettuata da un Consiglio di amministrazione inflazionato nella composizione da persone estranee all'Ente e se tale evento sia stato preconstituito dolosamente.

« L'interrogante chiede infine di sapere quali provvedimenti il Ministro del lavoro intenda prendere per ricondurre gli organi e la attività dell'Istituto di studi sul lavoro nello ambito della legalità statutaria.

(7311)

« GUARRA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, circa la grave decisione del provveditore agli studi di Milano di far intervenire la polizia per sgomberare i licei di quella città, e la sospensione dall'incarico del professor Daniele Mattalia preside del liceo « Parini », per essersi rifiutato di chiamare la forza pubblica nel suo istituto ove gli studenti erano riuniti in assemblea.

(7312)

« SANNA, ALINI, BASSO, FOA »

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere se il Governo e le pubbliche autorità conoscono quello che avviene oggi in molte scuole, o subito all'ingresso o all'uscita delle scuole, tra alunni anche di 10-13 anni, sia per quanto riguarda lo acquisto, lo scambio e la rivendita a basso prezzo di riviste pornografiche, sia per quanto riguarda anche addirittura lo scambio ed il commercio di filmine pornografiche.

« L'interrogante (che ha avuto in particolare notizie di questi gravissimi fatti presso alcune scuole della città di Latina), chiede notizie ed interventi di carattere generale, e chiede anche in particolare se non intendono dare disposizioni alle competenti autorità per una approfondita e severissima inchiesta intanto negli ambienti giovanili della città di Latina. (7313)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere se corrispondono a verità le notizie diffuse negli ambienti romani, secondo le quali una percentuale significativamente alta dei cittadini risultati feriti in occasione dei gravissimi ed incivili incidenti presso la Facoltà di architettura di Roma, risulti composta da persone di età superiore ai 30 anni ed in alcuni casi di età vicino ai 40 anni, trattandosi in tali casi evidentemente non di studenti universitari, ma di agitatori, con tutta probabilità "prezzolati".

« L'interrogante inoltre gradirebbe sapere se le Autorità statali italiane abbiano saputo, attraverso contatti diretti oppure attraverso le molteplici documentazioni cinematografiche, individuare gli agitatori "prezzolati" (non studenti universitari), che hanno partecipato ai gravissimi incidenti, provocando il ferimento di centinaia di agenti delle forze di polizia. (7314)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per avere precise notizie circa il numero degli agenti di pubblica sicurezza che sono rimasti feriti, e con notizia sulla diversa gravità delle ferite in occasione dei recenti gravissimi ed incivili incidenti presso la facoltà di architettura di Roma.

« L'interrogante inoltre gradirebbe conoscere quali indennità o risarcimenti sono previsti per questi generosi cittadini italiani, che espongono la loro stessa vita a tutela dell'ordine democratico e della sicurezza sociale.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1968

« L'interrogante infine gradirebbe conoscere se le forze di polizia, quando sono utilizzate per servizi, nelle quali si corre il rischio della incolumità personale della stessa vita, hanno diritto a speciali indennità e quali.

(7315)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e del bilancio e programmazione economica, in relazione ai recenti, ripetuti e gravissimi scioperi in molti settori essenziali della vita pubblica nazionale ed in relazione in particolare alle motivazioni (extra sindacali) ed alle modalità di detti scioperi per sapere se, particolarmente in vista del prossimo delicato periodo elettorale, il Governo ritenga di essere in condizioni di garantire lo svolgimento normale della vita del Paese ed in particolare l'ordinato svolgimento delle elezioni, e del loro periodo preparatorio, di fronte alle evidenti possibili minacce di interruzioni e di vero e proprio — sabotaggio clandestino nei vari settori di competenza statale, in particolare dei servizi postali e dei servizi telefonici che più facilmente sfuggono ai normali controlli.

(7316)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per sapere se corrisponde a verità che nella trasmissione alla TV dei ragazzi di venerdì 16 febbraio, nella rubrica « Passi di danza » è stato trasmesso un « Balletto classico a due », che era una vera indecenza — come sottolinea un diffusissimo periodico per famiglie.

« Con l'occasione l'interrogante chiede se non sia di ritenere una vera e propria vergogna che:

1) in trasmissioni per i ragazzi avvengano, ormai troppo spesso, di questi gravissimi incidenti:

2) che regolarmente avvenga che le trasmissioni per ragazzi siano immediatamente seguite, senza alcuna soluzione di continuità, dalle più idiote ed idiotizzanti trasmissioni a base di canzonette, capelloni e ragazzette in minigonna.

(7317)

« GREGGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se corrisponde a verità quanto riferito dai giornali circa una strana vicenda che si sarebbe verificata durante il processo conclusosi il 12 dicembre 1967, presso la IV sezione penale del Tribunale di Roma, contro i responsabili della rivista pornografica *Gong*.

« I giornali hanno riferito — testualmente — che « nel corso del giudizio, gli imputati si sono protestati tutti innocenti, sostenendo, in pratica, di non aver partecipato in via diretta alla realizzazione dei fotoromanzi ritenuti osceni » (ma allora chi ha fatto quelle cose indegne?) aggiungendo che: « Siccome alcuni di essi avevano fatto riferimento ad un certo avvocato Sergio Pace, questi è stato chiamato a deporre. Ha detto che un gruppo di amici, di cui non intende fare il nome, lo aveva incaricato di creare un periodico, appunto *Gong*. Egli pagava i collaboratori di tasca propria ».

« Gli interroganti gradirebbero conoscere se da parte della Procura o del Pubblico ministero si sia proceduto alla incriminazione contro il signor « avvocato Sergio Pace » e non soltanto ma anche ed in particolare contro gli « ignoti fondatori » del settimanale pornografico (ed evidentemente finanziatori della rivista stessa).

(7318)

« GREGGI, CALVETTI, GASCO, GHIO, SGARLATA, SORGI, BONTADE MARGHERITA, TITOMANLIO VITTORIA ».